



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2008 Determinazioni in Ordine all'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo a valere sul POR FESR 2014-2020: approvazione dello schema di accordo con CNR	3
Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2013 Ulteriori indicazioni in merito alle attività di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nei termini disposti dal d.l. 95/2012 (art 15, comma 14) e dalla legge 208/2015 (art. 1, commi 574-577)	13
Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2014 Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'istituto delle funzioni di cui all'articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2019	16
Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2038 Avvio del procedimento di aggiornamento del programma d'azione regionale per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile 2020-2023 e della relativa procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.)	51
Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2041 Approvazione dello schema di accordo con Anci Lombardia per l'attuazione di iniziative, misure e interventi a favore dei giovani	56
Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2043 Indirizzi per l'individuazione di specifiche premialità a favore delle attività storiche e di tradizione ai fini del rilascio delle concessioni degli spazi demaniali	63
Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2045 Approvazione dei criteri della manifestazione d'interesse per interventi sperimentali a favore delle imprese commerciali, artigiane e dei servizi danneggiate da eventi meteorologici 2018-19.	66
Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2055 Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti in tema di limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal progetto MoVe-In.	71
Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2089 Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale a favore delle micro, piccole e medie imprese - Modifica e integrazione della d.g.r. n. 499 del 2 agosto 2018.	89
Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2090 Misura di incentivazione per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia - Definizione dei criteri	101

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 30 luglio 2019 - n. 11280 POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione rendicontazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 19107/2018 - 9134/2019).	107
Decreto dirigente struttura 1 agosto 2019 - n. 11526 Completamento e integrazioni al decreto n. 19486 del 21 dicembre 2018 ad oggetto «Approvazione dell'Avviso pubblico per l'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e di percorsi di autonomia finalizzati all'inclusione sociale delle persone disabili - POR FSE 2014-2020»	111

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi**Decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2019 - n. 11282**

D.g.r. n. IX/5316 del 20 giugno 2016 - Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento: attuazione del bando approvato con d.d.u.o. del 19 dicembre 2016 n. 13459. revoca totale del contributo 163

D.G. Sport e giovani**Decreto dirigente unità organizzativa 1 agosto 2019 - n. 11531**

Bando 2018 – Iniziativa 1 per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica (decreto n. 110034 del 26 luglio 2018) - Ammissione al finanziamento di ulteriori domande a seguito assegnazione economie 165

D.G. Sviluppo economico**Decreto dirigente unità organizzativa 5 agosto 2019 - n. 11688**

Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa – decadenza del contributo concesso ai partner del progetto - ID 379359 - «Smart hub benessere»: Olimpia Splendid s.p.a., Superpartes s.p.a., Rush up s.r.l. (ex Fae + + s.r.l.) a seguito di rinuncia 173

Decreto dirigente struttura 30 luglio 2019 - n. 11298

Modifica del termine per la presentazione delle domande di contributo a valere sul bando «Progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti nell'ambito del programma generale di intervento di Regione Lombardia di cui al d.d. 17 giugno 2019 del ministero dello sviluppo economico» approvato con d.d.s. n.10743 del 19 luglio 2019 174

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda**Decreto dirigente unità organizzativa 31 luglio 2019 - n. 11359**

Approvazione del bando «New Fashion & Design - Incentivi per le start up del settore moda e design» 176

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2008

Determinazioni in Ordine all'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo a valere sul POR FESR 2014-2020: approvazione dello schema di accordo con CNR

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato lo Statuto di Autonomia della Regione Lombardia che all'articolo 10 riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e dell'innovazione per il conseguimento dei propri obiettivi e stabilisce al comma 2 che la Regione valorizza, promuove e incentiva l'innovazione tecnica, scientifica e produttiva e gli investimenti nel campo della ricerca;

Vista la d.c.r. 64 del 10 luglio 2018 che approva il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, nella quale si individuano tra gli altri i seguenti obiettivi:

- promuovere hub territoriali della conoscenza, della ricerca e dell'innovazione a proiezione internazionale (centri di competenza, cluster tecnologici, incubatori, parchi tecnologici,...), favorendo il loro rafforzamento e la loro partecipazione a varie iniziative internazionali anche nell'ottica di reciproche collaborazioni progettuali;
- sviluppare l'azione regionale in una logica di partnership con i cittadini, le imprese, le università, gli organismi di ricerca e tutti gli attori del territorio per promuovere risposte puntuali ai bisogni e alle aspettative delle persone;
- facilitare le relazioni tra Università, imprese, centri di ricerca e cittadini favorendo forme di collaborazione per la ricerca e l'innovazione, promuovendo in via prioritaria il trasferimento tecnologico e le applicazioni per il sistema industriale;

Richiamata la legge regionale del 23 novembre 2016 n. 29 «Lombardia è ricerca e innovazione» che:

- mira a favorire la competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e a contribuire ad elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese «promuovendo, in sinergia con soggetti pubblici e privati ...»
 - la cultura della ricerca e dell'innovazione responsabile, anche attraverso la diffusione della conoscenza nel tessuto imprenditoriale lombardo, la sperimentazione e la divulgazione di metodi e processi innovativi finalizzati a ottimizzare la capacità produttiva delle imprese operanti in settori tradizionali;
 - il trasferimento tecnologico e di competenze dal mondo della ricerca al sistema delle imprese;
- all'articolo 2, comma 6 prevede che la Giunta regionale sostenga:
 - iniziative congiunte tra università, enti di ricerca e imprese volte a realizzare laboratori misti di ricerca con il fine di favorire l'innovazione di prodotto e di processo;
 - lo sviluppo di progetti che prevedono l'applicazione di tecnologie e processi innovativi nell'ambito di attività di conservazione programmata del patrimonio culturale, storico e architettonico di edifici o manufatti di pregio;

Rilevato che è interesse di Regione Lombardia mettere in atto iniziative sinergiche con le esperienze di valore promosse da altri soggetti pubblici sul territorio;

Visti:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di Regione Lombardia adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, e aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 e C(2019) 274 del 23 gennaio 2019, e le conseguenti d.g.r. X/6983/2017, XI/549/2018 e XI/1236/2019;
- la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) di Regione Lombardia approvata con la d.g.r. n. X/1051/2013, e smi di cui alle d.g.r. n. X/2146/2014 n. X/3486/2015, X/2472/2014, X/3336/2015, X/5843/2016 e X/7450/2017, che delinea la strategia di sviluppo integrata e sostenibile e le priorità di intervento sui temi della Ricerca e Innovazione;
- il «Programma Strategico Triennale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico» approvato con d.c.r. n. XI/469/2018;

Evidenziato che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è una istituzione pubblica di ricerca che, nell'ambito del proprio Statuto, considera parte integrante della propria missione il rapporto con il territorio in cui opera e, attraverso le proprie attività istituzionali promuove, diffonde, trasferisce e valorizza attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese;

Evidenziato che il CNR per perseguire i propri obiettivi programmatici:

- imposta la sua attività prevalentemente attraverso progetti che coinvolgono più soggetti esecutori ed abbiano come finalità la produzione di conoscenze utili allo sviluppo e al miglioramento della competitività del sistema produttivo;
- attua una metodologia che consente un legame funzionale, stabile ed efficace per sostenere e promuovere l'innovazione nelle Piccole e Medie Imprese «high-tech» attraverso un inserimento fattivo delle competenze scientifiche del CNR nella catena ricerca - innovazione di processo e di prodotto - competitività di tali imprese;
- promuove, anche tenendo presente le necessità dello sviluppo sostenibile, attraverso i suoi programmi di ricerca un comportamento ambientalmente corretto delle Imprese, favorendo il coinvolgimento anche dei cittadini;
- favorisce e promuove lo sviluppo della ricerca industriale;
- collabora con gli enti regionali e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio; in base al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con decreto del Presidente n. 14 Prot. n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 19 febbraio 2019 ed entrato in vigore il 1 marzo 2019, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da contratti o accordi aventi come riferimento di massima le tipologie di accordo quadro o protocollo d'intesa, nonché le convenzioni operative, che definiscono le aree progettuali e le modalità di collaborazione e che possono costituire la base per la successiva stipula di convenzioni operative e/o contratti nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione Europea, da parte degli istituti;

Richiamato l'Accordo tra Regione Lombardia e il CNR sottoscritto in data 1 ottobre 2015, in attuazione del quale sono stati realizzati 4 progetti nei settori di «l'industria della salute» applicata all'invecchiamento, «sostenibilità ambientale» e «Smart Cities» che ricomprendono, smart living, smart care e ICT, e che hanno consentito lo sviluppo di infrastrutture di ricerca aperte finalizzate al consolidamento delle collaborazioni tra gli Istituti del CNR localizzati in Regione Lombardia e il sistema imprenditoriale lombardo;

Preso atto che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha espresso il proprio interesse ad una collaborazione con Regione Lombardia in merito all'attuazione di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati ai bisogni sociali ed economici della Regione;

Valutata l'opportunità di rafforzare la collaborazione in atto con il CNR, attraverso la stipula di uno specifico Accordo di collaborazione anche per dare continuità agli accordi quadro sottoscritti precedentemente e, in particolare, in considerazione dei risultati raggiunti con la collaborazione attivata, all'accordo sottoscritto il 1 ottobre 2015;

Valutata, inoltre, l'opportunità di attivare la collaborazione tra Regione Lombardia e CNR nell'ambito dell'azione 1.1.b.2.2 del POR FESR 2014-2020 «Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3», finalizzata a dare uno specifico supporto ai principali players regionali della Ricerca e dell'Innovazione attraverso interventi capaci di generare ricadute positive sull'innovazione delle imprese lombarde e la loro crescita competitiva;

Considerato che il POR prevede che, per migliorare la governance ed il dialogo tra i diversi soggetti, gli interventi attivati con l'azione 1.1.b.2.2 possono essere individuati attraverso procedure concertative e devono essere monitorati costantemente da Comitati scientifici a cui prendono parte anche rappresentanti di Regione Lombardia competenti per materia;

Vista la comunicazione n. R1.2019.0002752 del 25 luglio 2019 con la quale l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 con-

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

divide l'opportunità di attivare la collaborazione con il CNR nell'ambito dell'azione 1.1.b.2.2 del POR FESR 2014-2020 rendendo disponibili le risorse dei pertinenti capitoli;

Vista l'informativa resa al Comitato Aiuti di Stato nella seduta del 26 luglio 2019;

Ritenuto di poter attivare la collaborazione con il CNR quale soggetto pubblico istituzionale in quanto:

- condivide con la Regione il comune interesse al raggiungimento delle finalità della l.r. 29/2016 «Lombardia è ricerca e innovazione», del PRS dell'XI Legislatura e del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia;
- mette a disposizione le proprie competenze tecnico scientifiche, conoscenza, esperienza, professionalità, risorse umane, strumentali e culturali per l'attuazione dell'Accordo;

Stabilito che:

- la collaborazione fra CNR e la Regione si caratterizzerà prioritariamente per il sostegno a progetti complessi di ricerca industriale con ricadute e impatto sull'ecosistema dell'innovazione Lombardo, in particolare sul potenziamento del capitale umano, realizzati da singoli Istituti del CNR presenti, attraverso loro sedi principali o secondarie, sul territorio regionale;
- i progetti dovranno essere coerenti con le aree di specializzazione di cui alla S3 regionale e, ai fini della qualificazione dei progetti come rilevanti in termini di potenziale impatto per il sistema imprenditoriale regionale, dovranno prevedere una dichiarazione di interesse tecnico/strategico (endorsement) da parte di almeno una impresa con sede operativa all'interno del territorio regionale;

Stabilito inoltre di prevedere l'istituzione di un Comitato per la gestione dell'Accordo, con compiti di indirizzo, di monitoraggio, di accompagnamento e valutazione, con la finalità di massimizzare l'efficacia della collaborazione, in termini di impatto sugli obiettivi di interesse comune;

Ritenuto, pertanto di approvare lo schema di Accordo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo con ricadute dirette sull'ecosistema dell'innovazione lombardo di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che per l'attuazione dell'Accordo sono stati stimati costi complessivi delle attività in 10.000.000,00 euro;

Ritenuto di contribuire alla realizzazione delle iniziative che saranno approvate nell'ambito dell'Accordo con euro 5.000.000,00 attingendo alle risorse del POR FESR 2014-2020 la cui disponibilità è suddivisa sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità, in coerenza con gli stanziamenti indicati nella proposta di PdL di Assestamento al bilancio 2019 - 2021 approvata con d.g.r. n. XI/1782 del 21 giugno 2019:

- sul capitolo 14.03.203.11058 - «POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI» € 1.500.000,00 nel 2020 ed € 1.000.000,00 nel 2021,
- sul capitolo 14.03.203.11059 - «POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI» € 1.050.000,00 nel 2020 ed € 700.000,00 nel 2021,
- sul capitolo 14.03.203.11007 - «POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI» € 450.000,00 nel 2020 ed € 300.000,00 nel 2021;

Stabilito che il presente intervento sarà attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nel rispetto dei principi generali imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 12 (controllo) ed in particolare nell'alveo dell'articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) con riferimento ai commi 1, 2.b, 3, 4, 5.b;

Ritenuto:

- di demandare a successivo atto l'approvazione dei criteri attuativi per la selezione delle iniziative da sostenere nell'ambito del presente Accordo, e con cui saranno definiti gli ulteriori elementi di dettaglio;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;

Dato atto che l'Accordo ha validità fino alla conclusione delle attività;

Dato atto che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del d.lgs. n. 33/2013;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo con ricadute dirette sull'ecosistema dell'innovazione lombardo di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di contribuire alla realizzazione delle iniziative che saranno approvate nell'ambito dell'Accordo con euro 5.000.000,00 attingendo alle risorse del POR FESR 2014-2020 la cui disponibilità è suddivisa sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità, in coerenza con gli stanziamenti indicati nella proposta di PdL di Assestamento al bilancio 2019 - 2021 approvata con d.g.r. n. XI/1782 del 21 giugno 2019:

- sul capitolo 14.03.203.11058 - «POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI» € 1.500.000,00 nel 2020 ed € 1.000.000,00 nel 2021,
- sul capitolo 14.03.203.11059 - «POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI» € 1.050.000,00 nel 2020 ed € 700.000,00 nel 2021,
- sul capitolo 14.03.203.11007 - «POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI» € 450.000,00 nel 2020 ed € 300.000,00 nel 2021;

3. di stabilire che il presente intervento sarà attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.;

4. di autorizzare il Vicepresidente di Regione Lombardia alla sottoscrizione dell'accordo;

5. di demandare alla Direzione Generale Ricerca Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione in raccordo con l'Autorità di Gestione del Por Fesr 2014-2020:

- la comunicazione alla Commissione UE dell'intervento in esenzione ai sensi dell'art. 11 del Reg. UE 651/2014 con la sintesi delle informazioni richieste nel modulo di cui all'allegato 2 dello stesso Regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica SANI2;
- l'attuazione del presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- la comunicazione al beneficiario per eventuali modifiche e/o osservazioni da parte della Commissione Europea;

6. demandare a successivo atto l'approvazione dei criteri attuativi per la selezione delle iniziative da sostenere nell'ambito del presente Accordo;

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, art. 23.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —



RegioneLombardia



Consiglio Nazionale delle Ricerche

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

**tra Regione Lombardia e Consiglio Nazionale delle Ricerche
per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo con ricadute
sul sistema imprenditoriale lombardo**

Milano, XXX (inserire data)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Regione Lombardia (C.F. 80050050154), di seguito denominata Regione, con sede in Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona (*inserire riferimenti*) delegato con (*inserire riferimenti*) dal Presidente Attilio Fontana, quale rappresentante legale dell'Ente ai sensi dell'art.33 dello Statuto, da una parte

e

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.F. 80054330586), Ente di Diritto pubblico con sede in Roma, di seguito CNR, nella persona del suo Presidente Massimo Inguscio, dall'altra parte, di seguito congiuntamente le "Parti",

PREMESSO CHE

A) La Regione:

- esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal proprio Statuto, in conformità alle linee di indirizzo contenute nel Programma Regionale di Sviluppo e negli altri strumenti di programmazione regionale;
- riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e della innovazione per il conseguimento dei propri obiettivi in tutte le sfere della vita economica e sociale e opera per valorizzarne il potenziale, in collaborazione dialogo con le università, i centri di ricerca, le comunità tecnico-scientifiche e professionali;
- articola la strategia regionale per la ricerca e l'innovazione in azioni prioritarie, tra le quali:
 - promuovere i collegamenti tra imprese e centri di ricerca e supportare il mondo della ricerca anche con accordi di collaborazione con il sistema di ricerca internazionale, nazionale, provinciale e territoriale;
 - favorire gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo, creando un contesto armonico che favorisca lo scambio di tecnologie nel proprio territorio;
 - realizzare programmi e progetti di ricerca scientifica nei settori strategici dell'economia regionale in collaborazione con i centri di competenza esistenti sul proprio territorio;
 - favorire lo sviluppo di distretti tecnologici nei settori in cui sono presenti contestualmente competenze scientifiche e attività di ricerca di eccellenza in grado di attrarre investimenti esterni e cluster di imprese che operano sui mercati internazionali;
 - favorire la formazione di risorse professionali a elevata specializzazione nei settori strategici dell'economia regionale.

RICHIAMATI:

- ❑ il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, approvato con DCR n. XI/64/2018;
- ❑ la Legge Regionale n. 29 del 23 novembre 2016 “Lombardia è ricerca e innovazione”;
- ❑ la Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia per la Ricerca e l’Innovazione (S3), approvata con DGR X/1051/ 2013 e declinata dal punto di vista operativo con DGR n. X/2472/2014, DGR n. X/3336/2015, DGR n. X/5843/2016 e DGR n. 7450/2017;
- ❑ la DGR n. X/3251/2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR 2014-2020 di Regione Lombardia, adottato dalla Commissione Europea in data 12 febbraio 2015 con Decisione C (2015) 923 finale, da ultimo aggiornato con DGR XI/1236/2019 avente ad oggetto “Preso d’atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019) 274 del 23.1.2019”, ed in particolare l’Azione 1.1.b.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”;
- ❑ il “Programma Strategico Triennale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico” approvato con DCR n. XI/469/2018.

B) il CNR:

- ❑ è Ente pubblico di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese;
- ❑ allo scopo di perseguire i suoi obiettivi programmatici:
 - imposta la sua attività prevalentemente attraverso progetti che coinvolgono più soggetti esecutori ed abbiano come finalità la produzione di conoscenze utili allo sviluppo e al miglioramento della competitività del sistema produttivo;
 - attua una metodologia che consente un legame funzionale, stabile ed efficace per sostenere e promuovere l’innovazione nelle Piccole e Medie Imprese “*high-tech*” attraverso un inserimento fattivo delle competenze scientifiche del CNR nella catena ricerca – innovazione di processo e di prodotto – competitività di tali imprese;
 - tenendo presente le necessità dello sviluppo sostenibile, promuove attraverso i suoi programmi di ricerca un comportamento ambientalmente corretto delle Imprese, favorendo il coinvolgimento anche dei cittadini;
 - favorisce e promuove lo sviluppo della ricerca industriale;
 - collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;
 - in base al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con Decreto del Presidente n. 14 Prot. n. 0012030 del 18 febbraio

2019, di cui è stato dato avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 19 febbraio 2019 ed entrato in vigore il 1^a marzo 2019, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi che definiscono aree progettuali e modalità di collaborazione.

C) la Regione ed il CNR

intendono ora rafforzare ed estendere le collaborazioni in atto, attraverso la stipula di uno specifico Accordo di collaborazione (di seguito, *breviter*, Accordo) anche per dare continuità agli accordi sottoscritti precedentemente ed, in particolare, all'accordo sottoscritto il 1 ottobre 2015, in attuazione del quale sono stati realizzati 4 progetti nei settori di "l'industria della salute" applicata all'invecchiamento, "sostenibilità ambientale" e "Smart Cities" che ricomprendono, *smart living*, *smart care* e ICT per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro. Rispetto a tale importo, più di 3 milioni di euro sono stati destinati all'acquisto di strumentazione e attrezzature, consentendo lo sviluppo di infrastrutture di ricerca aperte finalizzate al consolidamento delle collaborazioni tra gli Istituti del CNR localizzati in Regione Lombardia e il sistema imprenditoriale lombardo. Altri 3 milioni di euro circa hanno permesso l'acquisizione di nuovo personale a valere sui progetti, con l'assunzione di 54 unità di cui 12 a tempo determinato, 40 assegni di ricerca e 2 borse di studio.

Art. 1 (Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 (Finalità)

Il CNR e la Regione, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, concordano di cooperare per l'attuazione di attività di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati ai bisogni sociali ed economici della Regione, coerenti con le strategie regionali in ambito di Smart Specialisation Strategy (S3), con l'azione 1.I.b.2.2 del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia, e con ricadute dirette sulla competitività del territorio regionale.

In particolare, le Parti condividono il comune obiettivo di aumentare la capacità di promuovere progetti di ricerca industriale in ambito S3 con potenziali ricadute positive per l'innovazione delle imprese lombarde e per la loro crescita competitiva.

Art. 3 (Tipologia dei progetti attivabili)

La collaborazione fra CNR e la Regione si caratterizzerà prioritariamente per il sostegno a progetti complessi di ricerca industriale che abbiano ricadute e impatto sull'ecosistema dell'innovazione lombardo incluso il sistema imprenditoriale, realizzati da singoli Istituti del CNR presenti, attraverso proprie sedi principali o secondarie, sul territorio regionale.

I progetti dovranno essere coerenti con le aree di specializzazione di cui alla S3 regionale approvata con DGR X/1051/2013 (Aerospazio, Agroalimentare, Eco-industria, Industrie creative e culturali, Industria della Salute, Manifatturiero Avanzato, Mobilità sostenibile e l'Area trasversale di sviluppo Smart cities and communities), con le finalità dell'Azione 1.1.b.2.2 ed altri documenti programmatici regionali di cui alle premesse.

Tali progetti potranno essere sviluppati anche favorendo le opportune collaborazioni e sinergie di ciascun Istituto con Enti ed Agenzie regionali e provinciali della Lombardia, con le Università, con le CCIAA e con altri soggetti, pubblici e privati, dell'ecosistema dell'innovazione lombardo.

Inoltre, ai fini della qualificazione dei progetti come rilevanti in termini di potenziale impatto per il sistema imprenditoriale regionale, ogni progetto dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di interesse tecnico/strategico (*endorsement*) da parte di almeno una impresa con sede operativa all'interno del territorio regionale.

Il CNR metterà a disposizione, tramite i propri Istituti, le competenze tecnico scientifiche, conoscenza, esperienza, professionalità, risorse umane, strumentali e culturali per la realizzazione dei progetti. Regione Lombardia, oltre a cofinanziare gli investimenti per la realizzazione dei progetti, si impegnerà a partecipare attivamente alle attività connesse all'attuazione dell'Accordo realizzando, con le proprie risorse umane, i propri canali comunicativi e le proprie sedi, azioni di promozione, comunicazione, divulgazione dei contenuti e dei risultati dell'Accordo e dei singoli progetti.

Art. 4 **(Comitato di gestione dell'Accordo)**

Con la sottoscrizione dell'Accordo è istituito un Comitato per la gestione dell'Accordo, con la finalità di massimizzare l'efficacia della collaborazione in termini di impatto sugli obiettivi di interesse comune, svolgendo un ruolo di indirizzo rispetto alle modalità attuative dell'Accordo e delle modalità di comunicazione e promozione di cui all'art. 3, di accompagnamento e monitoraggio nelle fasi di attuazione delle iniziative ricomprese nell'Accordo, ed effettuando una valutazione conclusiva degli esiti dell'Accordo.

Il Comitato di gestione è composto da sei membri, tre nominati dal Presidente della Regione e tre nominati dal CNR. Il Presidente del Comitato è eletto tra i membri di Regione che lo compongono. Il Comitato opera con criteri di collegialità; nessun compenso compete ai componenti del Comitato di gestione.

Rispetto ai componenti del Comitato si precisa che, prima dell'insediamento, Regione Lombardia, verificherà, anche con l'acquisizione di dichiarazione sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, che i Componenti del Comitato non abbiano riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione previsti dal Capo I - Titolo II – Libro secondo del Codice penale e l'assenza di conflitti di interesse.

Nomine e sostituzioni dei componenti del Comitato di gestione potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone comunicazione all'altra.

Ciascuna delle Parti potrà revocare i componenti del Comitato di propria nomina, provvedendo contestualmente alla nomina del sostituto e alla comunicazione all'altra Parte dei provvedimenti adottati.

Il Comitato di gestione potrà avvalersi del supporto di dipendenti o consulenti esperti qualificati del CNR e della Regione o di altre strutture territoriali ad essa collegate, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche dei progetti selezionati.

Nessun membro del comitato di gestione avrà un ruolo nel processo di selezione dei progetti di ricerca industriale che beneficeranno dei finanziamenti.

Il Comitato ha inoltre il compito di:

- a) proporre alle Parti, nell'ambito del processo di adozione dei provvedimenti di competenza dei rispettivi organi amministrativi per quanto concerne gli strumenti attuativi dell'Accordo, elementi di miglioramento dei relativi contenuti e caratteristiche;
- b) monitorare il generale andamento dell'Accordo, l'adeguatezza e l'efficacia degli strumenti attuativi e la loro rispondenza agli obiettivi dell'Accordo;
- c) definire eventuali aggiornamenti dell'Accordo e degli strumenti attuativi, da sottoporre alla valutazione e approvazione delle Parti con rispettivi provvedimenti amministrativi;
- d) predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione dell'Accordo, di cui al successivo art. 8;
- e) effettuare una valutazione finale a conclusione degli interventi finalizzata ad individuare gli elementi più rilevanti per l'eventuale riproposizione del modello attuativo nell'ambito di iniziative congiunte future;
- f) garantire il monitoraggio dell'effettiva attuazione delle azioni di diffusione dei risultati della ricerca di cui all'articolo 7.

Art. 5 **(Modalità di attuazione dell'Accordo)**

Al fine di dare attuazione all'Accordo, Regione Lombardia in qualità di Amministrazione responsabile dell'adozione, attuazione e gestione del POR FESR 2014-2020, adotterà un dispositivo di selezione di progetti di ricerca industriale presentati dai singoli Istituti del CNR, aventi sede principale o secondaria all'interno del territorio regionale, che saranno sottoposti a un processo competitivo di valutazione formale e tecnica attuata nell'ambito delle procedure del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia e dei criteri specifici di selezione per l'Azione 1.1.b.2.2. Saranno finanziati i progetti con migliore valutazione fra quelli presentati.

Nell'ambito del dispositivo di selezione saranno inoltre stabiliti i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle Parti comprese le modalità di presentazione, di valutazione e di rendicontazione dei progetti da parte degli Istituti a Regione Lombardia.

Nell'ambito di ciascun progetto, nel rispetto dei vincoli e tempi stabiliti con il dispositivo di selezione, saranno definite l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto, i tempi di esecuzione, i costi ammissibili e la relativa quota di cofinanziamento a carico di Regione Lombardia.

I progetti presentati dovranno escludere la presenza di aiuti indiretti alle imprese che forniscono l'endorsement.

Art. 6 (Impegni finanziari)

Le Parti si impegnano a concorrere per l'attuazione del presente Accordo con i seguenti importi messi a disposizione per il periodo di durata dell'Accordo:

	Dotazione finanziaria (€)
Consiglio Nazionale delle Ricerche *	5.000.000,00 €
Regione Lombardia (Dirigente Competente della Direzione Generale Ricerca Innovazione Università Export e Internazionalizzazione) **	5.000.000,00 €
Totale	10.000.000,00 €

*Il CNR concorrerà alla realizzazione dei progetti attraverso i propri Istituti, che sosterranno autonomamente i costi di progetto, che saranno rimborsati per quota parte dalla Regione Lombardia nel rispetto di quanto previsto all'art. 25 del Reg. (UE) n. 651/2014 con riferimento alle tipologie di costi ammissibili.

**Le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia sono stanziare a valere sulle risorse dell'Asse I del POR FESR 2014-2020.

Con la finalità di fare sinergia con altre azioni programmate nel prossimo futuro o a seguito di eventuali e ulteriori finanziamenti provenienti da altri enti istituzionali, Commissione Europea, Ministeri, altre Regioni, Università, Organismi di Ricerca o da altri soggetti interessati, potranno essere messe a disposizione con specifici provvedimenti dalle Parti e/o dai soggetti interessati risorse finanziarie aggiuntive per implementare le attività e iniziative in realizzazione con il presente Accordo.

Art. 7 (Diritti di Proprietà Intellettuale)

Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how*, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per la quali la legge o un provvedimento

amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa ed il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e preventivamente previsto.

Il CNR garantisce ad ogni modo che i risultati dei progetti saranno diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

Art. 8
(Relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo)

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato di gestione predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

Art. 9
(Modalità di diffusione e di pubblicizzazione dei risultati)

Le Parti si impegnano a dare ampia pubblicità alle attività realizzate nell'ambito dell'Accordo anche con annunci sui propri siti *web* e su altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci per divulgare e dare visibilità alle iniziative realizzate e indicando che le iniziative sono realizzate con il cofinanziamento del CNR e del POR FESR 2014-2020 della Regione Lombardia.

Art. 10
(Entrata in vigore e durata)

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione, avrà una durata di 3 anni e comunque fino alla conclusione delle attività previste dall'Accordo, prevede una programmazione e monitoraggio annuale delle iniziative e risorse, una valutazione finale dei risultati dell'Accordo e resta in vigore sino alla realizzazione delle iniziative e azioni finanziate.

Entrambe le Parti risulteranno promotrici di tutte le azioni previste dal presente Accordo, che saranno attuate in modo coordinato e condiviso.

Letto, confermato e sottoscritto a Milano, *(inserire data)*

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Per Regione Lombardia

Il Presidente
(o suo delegato)
Massimo Inguscio

Il Presidente
(o suo delegato)
Inserire riferimenti

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2013

Ulteriori indicazioni in merito alle attività di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nei termini disposti dal d.l. 95/2012 (art. 15, comma 14) e dalla legge 208/2015 (art. 1, commi 574-577)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legge 95/2012 articolo 15 comma 14;
- la legge 208/2015 (commi 574-578);
- la d.g.r. XI/1046 del 17 dicembre del 2018;

Considerati in particolare, dei precedenti atti citati, i seguenti passaggi:

- d.l. 95/2012 articolo 15 comma 14: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ((terzo periodo)) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» (Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati);
- legge 208/2015 commi 574 – 578:

«Comma 574. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai contratti e agli accordi» e le parole: «percentuale fissa,» sono soppresse; b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo,

nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e i relativi criteri di appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come «ad alta complessità» nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in carico dagli IRCCS. Ne danno altresì comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in materia di compensazione della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna regione»

Comma 575. Gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), sono sanciti dalla medesima Conferenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Comma 576. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, devono essere obbligatoriamente conclusi entro il 31 dicembre 2016.

Comma 577. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale applicano ai pazienti, residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti nella regione in cui sono ubicate le strutture. Le regioni individuano, nell'ambito del contratto stipulato con le strutture sanitarie, le misure sanzionatorie da applicare alle strutture che non rispettano la presente disposizione.

Comma 578. All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «importi tariffari diversi» sono sostituite dalle seguenti: «livelli di remunerazione complessivi diversi»

- d.g.r. XI/1046 paragrafo 5.3.5 «Negoziazione casistica di bassa complessità in mobilità interregionale verso erogatori di diritto privato»: «La d.g.r. n. X/6592 del 12 maggio 2017 ha previsto un tetto complessivo su base regionale per le prestazioni di ricovero e cura di bassa complessità garantite da erogatori di diritto privato per pazienti provenienti da fuori regione. Il predetto tetto complessivo è stato definito nel 2017 prendendo come riferimento l'esercizio 2013 che rappresentava il riferimento utilizzato nel settembre 2016 a livello della Conferenza Stato Regioni per compensare i saldi di mobilità tra le regioni per il biennio 2014-2015. Questa previsione della Giunta regionale deriva dalle seguenti disposizioni normative nazionali: 1) l'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95/2012 (Spending Review) stabiliva la riduzione degli importi e dei corrispondenti volumi da applicarsi a tutti i «singoli contratti e accordi» stipulati con le strutture private arrivando ad un valore pari al -2% di quanto finanziato nel 2011; 2) il comma 574 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 n. 208, ha disposto in merito all'obbligo di riduzione anche sulle prestazioni erogate da strutture private a favore di pazienti residenti in altre regioni. Disciplinando una deroga alla riduzione, per gli IRCCS e per l'alta specialità, ne ha, infatti, affermato la sussistenza. La legge Finanziaria 2016 ha, quindi, affermato il principio per cui l'onere di ottenere la riduzione dei costi è a carico della Regione nella quale si verificano i ricoveri

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

e non della Regione nella quale risiedono i cittadini che effettuano prestazioni in mobilità extraregionale. Nel corso del 2018 a livello nazionale la compensazione dei saldi di mobilità tra le regioni è stata effettuata prendendo come riferimento l'esercizio 2015, che rappresenta l'ultimo anno prima del cambio di trazione delle attività di ricovero a seconda della loro bassa od alta complessità, così come è stato statuito dalla legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 n. 208. Prendendo atto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 e degli ultimi riferimenti presi in sede di conferenza stato regioni per compensare la mobilità interregionale delle attività di ricovero, il limite massimo di riferimento per le attività di bassa complessità erogate per pazienti in mobilità dalle strutture di diritto privato, ad esclusione degli IRCCS, viene definito prendendo come riferimento il 2015 ed è stabilito nel valore di 130 milioni di euro. I trend delle attività ci indicano che non tutti gli erogatori stanno programmando le attività di bassa complessità nel rispetto delle riduzioni disposte dalla normativa nazionale e delle indicazioni attuative date da Regione Lombardia e che un tetto complessivo risulta essere penalizzante per gli erogatori più rispettosi delle regole stabilite. Al fine di poter raggiungere il predetto obiettivo con il corretto spirito di equità e di condivisione delle regole da parte di tutti gli erogatori interessati, si dispone che le ATS negozino con i singoli erogatori destinatari della presente disposizione, volumi economici massimi di attività che prendano come riferimento quanto erogato per la bassa complessità nel 2015 (130 milioni di euro complessivi) al netto dell'abbattimento del 3,5% che viene applicato per allineare il tariffario regionale a quello stabilito per la mobilità (tariffario TUC).»

Ritenuto di precisare che negli esercizi 2016-2017 e 2018 è stata garantita la sostenibilità della spesa e l'equilibrio del bilancio consolidato attraverso procedure di governance atte al perseguimento di razionalizzazione della spesa riferibili in via principale agli esiti di gare centralizzate con particolare riferimento ai farmaci, ai dispositivi medici ad alto costo e ai servizi non sanitari oltre alla messa in atto di procedure per la puntuale programmazione dei consumi;

Rilevato che a regole regionali vigenti il sistema di negoziazione con gli erogatori di diritto privato prevede:

- per i cittadini Lombardi un tetto complessivo di struttura;
- per i cittadini extraregionali:
 - un tetto complessivo di struttura per le attività non afferenti a quelle di alta complessità e quelle erogate dagli IRCCS;
 - mentre per quelle di alta complessità e quelle erogate dagli IRCCS, sempre per cittadini extraregionali, non è prevista la programmazione ex ante di un tetto complessivo di risorse;

Preso atto dei rilievi formalmente avanzati dai ministeri competenti della Salute e dell'Economia e delle Finanze nell'ambito del tavolo di verifica degli adempimenti LEA che, relativamente al rispetto da parte di Regione Lombardia delle disposizioni di cui al d.l. 95/2012 ed alla legge 208/2015, evidenziano quanto segue: «Il Tavolo a seguito di un ulteriore approfondimento sul tema ha provveduto ad acquisire sul sito della Regione Lombardia, la deliberazione n. X/6592 seduta del 12 maggio 2017 che ha parzialmente modificato i contenuti della citata deliberazione X/2313, recependo la necessità di riportare il valore dei tetti di spesa per gli erogatori privati accreditati ai livelli complessivi del 2013.... Il Tavolo ha rilevato che il sistema di remunerazione degli erogatori privati accreditati rimane radicalmente diverso se trattasi di prestazioni rese a cittadini residenti rispetto ai cittadini non residenti. Il finanziamento delle prestazioni rese ai residenti è infatti basato su budget contrattuali determinati per singolo erogatore, mentre il sistema di finanziamento per i cittadini non residenti è basato (per la bassa complessità) su abbattimenti proporzionalmente uguali per tutti gli erogatori determinati a consuntivo. Il singolo erogatore potrebbe venire incentivato a ricoverare non residenti nella misura in cui ritiene di superare il budget per i residenti, mettendo in conto che avrà un abbattimento tariffario molto contenuto, anche se non definibile a priori.

Pertanto, persistendo il diverso regime di finanziamento dei ricoveri erogati a non residenti rispetto a quello riservato ai residenti della regione, in contrasto con quanto prevede la normativa nazionale.....viene ribadito il divieto di applicare agli erogatori privati remunerazioni diverse a seconda della provenienza dei pazienti, con conseguente nullità del contratto, si chiede la riadozione di un provvedimento regionale coerente con il qua-

dro normativo nazionale, definendo tetti di spesa che prescindano dalla provenienza del paziente...»;

Considerato inoltre il «Giudizio di parificazione sul Rendiconto Generale Della Regione Lombardia, esercizio 2018», formulato dalla sezione regionale del controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con particolare riferimento al volume IV «La spesa sanitaria», nel quale la Corte dei Conti ha preso atto delle sopracitate interlocuzioni e verifiche in corso con i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze e che, nel merito del diverso sistema di remunerazione degli erogatori privati accreditati che rimane radicalmente diverso se trattasi di prestazioni rese a cittadini residenti rispetto ai cittadini non residenti, «prende atto che la Giunta Regionale è in procinto di approvare una delibera di aggiornamento delle regole di esercizio del servizio sanitario regionale per il 2019 con la quale verrà definito su base regionale un budget / tetto complessivo per l'alta complessità (così come viene definita articolo 1, comma 574, della legge n. 208/2015) valido sia per i residenti sia per i cittadini extraregionali e raccomanda, in ogni caso, un attento monitoraggio, anche per il 2019, dei costi sostenuti dagli enti del SSR per l'acquisto, da operatori privati accreditati, di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera nell'osservanza delle indicazioni rese dal succitato Tavolo tecnico al fine di individuare correttamente le spese da considerare ai fini del rispetto del limite di finanza pubblica in argomento»;

Rilevato che i rilievi relativi alla negoziazione delle attività di bassa complessità con erogatori di diritto privato sono superati dalle regole vigenti nel 2019 previste dalla d.g.r. XI/1046 paragrafo 5.3.5 «Negoziazione casistica di bassa complessità in mobilità interregionale verso erogatori di diritto privato» che superano e modificano quanto previsto dalla d.g.r. X/6592 del 12 maggio 2017;

Ritenuto di accogliere il rilievo relativo alla necessità di avere tetti di spesa che prescindano dalla provenienza del paziente anche per le attività di alta complessità e per quelle erogate dagli IRCCS nei termini previsti dal comma 574 della legge 208/2015 per le quali oggi non sono previsti;

Rilevato inoltre che la negoziazione delle attività con i soggetti erogatori pubblici e privati si è conclusa entro il 31 maggio 2019 e che sarebbe eccessivamente oneroso dal punto di vista amministrativo apporre delle modifiche ai valori dei singoli contratti in corso di esercizio;

Osservato comunque che le richieste dei Ministeri competenti rilevano la necessità di avere regole identiche di assegnazione di risorse a prescindere dalla residenza dei cittadini e che l'obiettivo può essere raggiunto in modo progressivo avendo come obiettivo quello avere nel 2020 la soluzione definitiva che preveda di negoziare con ogni singolo erogatore tutte le tipologie di attività a prescindere dalla residenza dei cittadini;

Ritenuto di conseguenza che Regione Lombardia, nelle more della definizione degli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, possa adeguare le proprie regole di sistema per il 2019 alle richieste di modifica avanzate dai Ministeri competenti anche senza modificare i singoli contratti già stipulati con i soggetti erogatori di diritto privato ma:

1. prevedendo per l'alta complessità e per le attività erogate dagli IRCCS nei termini previsti dal comma 574 della legge 208/2015 un tetto complessivo di sistema a prescindere dalla residenza dei cittadini;
2. prevedendo per le attività di specialistica ambulatoriale l'applicazione, anche al valore delle prestazioni erogate a favore dei cittadini extraregionali, delle regressioni tariffarie che prendano come base di riferimento (cosiddetto 97%) quanto finanziato ad ogni singolo erogatore per le medesime attività nel 2018;

Stabilito quindi:

- che per le predette attività di alta complessità erogate da soggetti di diritto privato diversi dagli IRCCS e per le attività erogate dagli IRCCS nei termini previsti dal comma 574 della legge 208/2015 il tetto unico regionale indistinto per cittadini regionali ed extraregionali sia programmato definendo per lo stesso nel complesso il valore rilevato nell'esercizio 2018 di queste attività che è quindi pari ad € 850 MLN, al netto della rimodulazione del -3,5% necessaria per adeguare mediamente il nostro tariffario a quello TUC (vedi comma 578 legge 208/2015);
- che quanto definito per l'esercizio 2019 non preclude, ai sensi dell'articolo 1 comma 574 della legge 208/2015, a

fronte della garanzia dell'invarianza dell'effetto finanziario nello stesso prevista, la possibilità di programmare, con la delibera che approverà le regole di sistema per l'esercizio 2020, un aumento di acquisto di prestazioni di alta complessità anche per residenti Lombardi;

Stabilito inoltre che in caso di superamento del tetto di € 850 MLN sopra definito sarà applicato alle prestazioni afferenti alle di attività di alta complessità ed a quelle erogate dagli IRCCS nei termini previsti dal comma 574 della legge 208/2015 un coefficiente di abbattimento finalizzato ad azzerare l'eventuale esubero di produzione, applicato in modo differenziato ai diversi soggetti erogatori in funzione dell'esubero di produzione riferito a questa casistica di prestazioni rispetto al 2018, a prescindere dalla residenza dei cittadini.

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di recepire i rilievi e le richieste dei Ministeri competenti della Salute e dell'Economia e delle Finanze relativi alla necessità di avere tetti di spesa, per le attività di specialistica ambulatoriale e per le attività di ricovero, che prescindano dalla provenienza del paziente, anche per le attività di alta complessità e per quelle erogate dagli IRCCS nei termini previsti dal comma 574 della legge 208/2015, per le quali oggi in regione Lombardia non sono previsti;

2. di stabilire che Regione Lombardia, nelle more della definizione degli *accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale*, di cui all'articolo 19 del *Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009*, possa adeguare le proprie regole di sistema per il 2019 alle richieste di modifica avanzate dai Ministeri competenti anche senza modificare i singoli contratti già stipulati con i soggetti erogatori di diritto privato ma:

- prevedendo per l'alta complessità e per le attività erogate dagli IRCCS nei termini previsti dal comma 574 della legge 208/2015 un tetto complessivo di sistema a prescindere dalla residenza dei cittadini;
- prevedendo per le attività di specialistica ambulatoriale l'applicazione, anche al valore delle prestazioni erogate a favore dei cittadini extraregionali, delle regressioni tariffarie che prendano come base di riferimento (cosiddetto 97%) quanto finanziato ad ogni singolo erogatore per le medesime attività nel 2018;

3. di stabilire inoltre:

- che per le predette attività di alta complessità erogate da soggetti di diritto privato diversi dagli IRCCS e per le attività erogate dagli IRCCS nei termini previsti dal comma 574 della legge 208/2015 sia programmato un tetto unico regionale indistinto per cittadini regionali ed extraregionali e di definire per lo stesso, nel complesso, il valore rilevato nell'esercizio 2018 per queste attività che è pari ad € 850 MLN, al netto della rimodulazione del -3,5% necessaria per adeguare mediamente il nostro tariffario a quello TUC (vedi comma 578 legge 208/2015);
- che in caso di superamento del tetto di € 850 MLN sopra definito sarà applicato alle prestazioni afferenti alle di attività di alta complessità ed a quelle erogate dagli IRCCS nei termini previsti dal comma 574 della legge 208/2015 un coefficiente di abbattimento finalizzato ad azzerare l'eventuale esubero di produzione, applicato in modo differenziato ai diversi soggetti erogatori in funzione dell'esubero di produzione riferito a questa casistica di prestazioni rispetto al 2018, a prescindere dalla residenza dei cittadini.
- che quanto definito per l'esercizio 2019 non preclude, ai sensi dell'articolo 1 comma 574 della legge 208/2015, a fronte della garanzia dell'invarianza dell'effetto finanziario nello stesso prevista, la possibilità di programmare, con la delibera che approverà le regole di sistema per l'esercizio 2020, un aumento di acquisto di prestazioni di alta complessità anche per residenti Lombardi;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2014
Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'istituto delle funzioni di cui all'articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2019

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- l'ordinamento sanitario contempla due differenti ma complementari sistemi di finanziamento di prestazioni e servizi sanitari resi dagli erogatori, pubblici e privati, accreditati col servizio sanitario nazionale e parti di un contratto (concessione) che consente agli stessi di erogare tali prestazioni con oneri a carico del fondo sanitario;
- l'art. 8 sexies del d.lgs. n. 502/92 stabilisce che tali finanziamenti vengano disposti in base al costo standard di produzione del programma di assistenza e il d.m. sanità 14 dicembre 1994 prevede che per una serie di prestazioni relative ad attività ospedaliere nonché per lo svolgimento di attività di didattica nell'ambito del SSN le regioni possano prevedere programmi finalizzati di finanziamento regionale;
- l'art. 19 della legge regionale n. 33/2009 stabilisce che la Giunta regionale costituisce un fondo e ne determina le modalità di riparto ed assegnazione, finalizzandolo alla remunerazione delle funzioni non tariffabili;
- il legislatore nazionale, preso atto che esistono prestazioni e servizi che per le loro peculiari caratteristiche non trovano adeguata compensazione nel regime tariffario, ha previsto un meccanismo compensativo lasciando alle singole regioni il compito di individuare il relativo ambito concreto di applicazione, col solo limite stabilito dall'articolo 15 comma 13 del d.l. n. 95/12 che ha previsto di inserire all'art. 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1, il comma 1-bis che recita come segue: *«Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato»*;
- il decreto 21 giugno 2016 «Piani di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici» stabilisce che:
 - il valore dei costi sostenuti dalle aziende è messo a confronto con il valore dei ricavi considerati ammissibili, secondo il procedimento descritto in seguito nel dettaglio, in coerenza con il rationale introdotto dall'art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che pone al 30%, la soglia dell'incidenza massima che possono avere le funzioni sul totale della remunerazione assegnata;
 - il valore dei ricavi dalle prestazioni ospedaliere erogate durante l'anno 2014 è desumibile dal flusso informativo SDO valorizzato a tariffe nazionali, definite tramite decreto ministeriale 18 ottobre 2012;

Preso atto quindi che la legge 208 del 2015 ed il decreto del Ministero Sanità del 21 giugno 2016 pongono dei precisi limiti e vincoli all'utilizzo della leva tariffaria da parte delle regioni e portano ad un utilizzo dell'istituto delle funzioni di cui all'art. 8-sexies del D.Lgs. 502/92 anche in termini integrativi rispetto al sistema tariffario, così come è stato argomentato anche da ACSS nella propria determina n. 58 del 19 luglio 2019 di seguito ripresa;

Richiamata la d.g.r. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019», paragrafo 5.3.1. «Funzioni non tariffabili» nella parte in cui si precisa che «ad esito delle verifiche effettuate dalla Direzione Generale Welfare sui criteri di individuazione delle funzioni, sui costi di riferimento e sulle modalità di remunerazione delle stesse, svolte nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, tenuto conto delle osservazioni formulate dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, si dispone che (...) la Direzione Generale Welfare proponga alla Giunta regionale una delibera che individuerà le attività da remunerare a funzione secondo criteri e costi standard stabiliti nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia di Controllo del SSL»;

Preso atto che l'Agenzia Regionale di Controllo sul SSL (di seguito ACSS) ha effettuato nel corso degli anni una serie di approfondimenti sull'istituto e formulato, da ultimo con la Relazione del 27 luglio 2018 (determina Direttore ACSS n.59), alcune raccomandazioni articolate con riferimento a tre diverse casistiche:

pianto organi; terapia antiretrovirale; altre attività di rilievo regionale; U.O.N.P.I.A.);

2. funzioni aggiornabili, soprattutto con migliore definizione del rationale rispetto alle fonti normative, incluso il d.m. 70/15 (gestione File F; strutture di ricovero dotate di PS e finanziamento culle neonatali; trasporto neonatale; presidi EEUU Ospedali montani);
3. funzioni non più attuali, con finanziamento dunque da ri-orientare (didattica universitaria; formazione personale infermieristico, della riabilitazione e tecnico sanitario; ampiezza case mix; complessità di erogazione delle attività di ricovero per enti gestori unici; molteplicità di presidi di erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale; trattamento di pazienti anziani in area metropolitana ad alta intensità abitativa);

Rilevato:

A. con riferimento alle funzioni non più attuali:

- di aver recepito in toto i suggerimenti di ACSS e di avere, conseguentemente, espunto dal novero delle funzioni quelle della didattica universitaria (stante la presenza di uno specifico canale di finanziamento costituito dalle c.d. maggiorazioni tariffarie ex art. 27-bis l.r. n. 33/2009 e s.m.i.), dell'ampiezza del case mix (in ragione del disallineamento col dettato normativo del d.lgs. n. 502/1992 e la ratio delle funzioni non tariffabili), della complessità di erogazione delle attività di ricovero per enti gestori unici e della molteplicità di presidi di erogazione di specialistica ambulatoriale (ritenendo superato quale criterio l'ente gestore unico e riorientando il finanziamento sulla rete territoriale gestita dalle ASST che eroga prestazioni sanitarie a basso contenuto tecnologico (visite, ECG, prelievi, medicazioni) e a bassa o nulla marginalità;
- di avere riorientato la funzione collegata al trattamento dei pazienti anziani al fine di compensare la bassa produttività per posto letto negli ospedali per acuti che accolgono molti pazienti ultra 75enni;
- di avere conservato la funzione legata alla formazione del personale delle professioni sanitarie in ragione dell'importanza strategica della rete formativa lombarda ed inconsiderazione della impossibilità attuale di remunerare in modo alternativo queste attività agli erogatori pubblici e privati. Si rileva inoltre che è prassi nel SSN remunerare con risorse del FSN attività di formazione (vedi borse MMG e PLS...);

B. con riferimento alle funzioni aggiornabili:

- di avere, quanto alla funzione gestione del File F, calibrato il valore della funzione estraendo per ogni presidio il numero dei record rendicontati e aggiungendo il conteggio delle schede di monitoraggio AIFA (accogliendo così l'istanza di ACSS a superare il valore dei farmaci quale criterio per attribuire la funzione);
- quanto al pronto soccorso di avere recepito l'indicazione di procedere alla quantificazione puntuale dei costi di gestione necessari a garantire gli standard di servizio legandoli ai dati della contabilità analitica delle aziende;
- di avere rivisto l'impianto complessivo delle funzioni nell'ambito materno infantile (Rete STEN, Culle neonatali in pronta disponibilità, screening neonatale e minori in acuzie);

Precisato, altresì, di avere tradotto le raccomandazioni «di sistema» provenienti da ACSS e contenute nella determinazione n. 59 del 2018 introducendo ex novo alcune funzioni legate alla valorizzazione delle reti tempo dipendenti, collegando il metodo di analisi delle componenti di costo delle diverse funzioni ai dati della contabilità analitica (CO.AN) e ai c.d. «costi standard»;

Dato atto che gli uffici della Direzione Generale Welfare, in continuo confronto con l'ACSS, hanno proceduto, come da schede allegate, parte integrante alla presente deliberazione, ad una revisione del sistema di finanziamento per funzioni tenendo conto delle suddette raccomandazioni, nonché della giurisprudenza amministrativa maturata negli anni sulla materia e delle soglie del finanziamento a funzione stabilite dal d.l. 95/2012 ed ancora, che l'esito di tale elaborazione è stato presentato alle associazioni degli erogatori di diritto privato in data 23 luglio 2019;

Rilevato che, in quanto strumento di supporto ed incentivazione legato ad obiettivi della programmazione sanitaria regionale, le funzioni necessitano di periodica rivisitazione e che, dopo un periodo di relativa stabilità, siano nel tempo intervenuti diver-

si fattori che necessitano di procedere ad una revisione delle criticità emerse, in modo particolare con riferimento ai seguenti ambiti:

- a) la legge regionale di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo (n. 23/2015) che ha modificato reti territoriali, assetti aziendali ed ambiti di intervento delle ASST;
- b) la progressiva evoluzione verso un nuovo modello di contabilità economica di presidio (CE di Presidio) nel quale ogni voce di costo e di ricavo deve essere attribuita ai presidi aziendali, richiedendo quindi di superare il concetto della funzione come contributo assegnato in modo indistinto all'Azienda Sanitaria nel suo complesso;

Considerato pertanto necessario provvedere ad una complessiva rielaborazione dei criteri che individuano le attività remunerate a funzione tenendo conto delle osservazioni formulate da ACSS e delle evidenze emerse dalla giurisprudenza amministrativa, per arrivare ad una nuova definizione della materia più conforme alle esigenze di miglioramento della trasparenza dei criteri adottati e nell'ottica di una sempre maggiore riduzione della discrezionalità delle scelte effettuate;

Preso atto del «Parere preventivo funzioni non tariffate 2019» Area di azione lettera e) del comma 4, art. 11 l.r. 23/2015 espresso con determina di ACSS n. 58 del 19 luglio 2019 ed in modo particolare che:

- è stato condiviso che ACSS, in questa fase, avrebbe valutato solo l'impianto delle funzioni in un'ottica di aderenza alla norma e di coerenza fra gli elementi essenziali, riservandosi di effettuare l'analisi dell'esecuzione degli algoritmi e delle risultanze in termini di distribuzione delle risorse solo dopo la conclusione dell'iter regionale e la approvazione della d.g.r. di distribuzione;
- a parere di ACSS le funzioni, pur essendo alternative rispetto alle tariffe e nel rispetto dei vincoli posti dal d.lgs. 502/1992, possono coesistere ed integrarsi con il sistema tariffario, ad esempio qualora un'attività sia oggetto di finanziamento a tariffa e si dimostri che vi siano delle attività specifiche, ad essa strettamente connesse, che non troverebbero adeguata remunerazione nel sistema tariffario. In questi casi, attraverso una definizione puntuale e preventiva dell'attività e dei requisiti che siano richiesti per svolgerla, è possibile definire l'ambito di applicazione di una funzione;
- ACSS ha ritenuto di chiedere a DG Welfare di rappresentare in modo sintetico le nuove funzioni secondo lo schema rappresentativo esposto all'allegato 1 del presente provvedimento;

Ritenuto di fornire, come di seguito esposto, delle precisazioni di ordine generale ad alcune osservazioni, anch'esse di ordine generale, poste da ACSS:

- Osservazione 1) ACSS: «Un'ulteriore caratteristica di molte funzioni è quella di essere indirizzate a specifiche attività che, per essere svolte, richiedono da parte del soggetto beneficiario il possesso di alcuni requisiti: è necessario che tali requisiti siano definiti preventivamente in maniera precisa affinché possano essere oggetto di verifica, anche nelle fasi intermedie»;
- Precisazione 1) di DG Welfare: si condivide la richiesta di attenzione espressa da ACSS che riguarda in modo particolare l'ambito delle funzioni relative alle reti tempo dipendenti ed alla funzione ECMO e si dispone che le ATS, fin dal 2019, integrino i loro piani dei controlli prevedendo di verificare il possesso dei requisiti organizzativi e tecnologici aggiuntivi oggetto di finanziamento a funzione;
- Osservazione 2) di ACSS: «La coerenza deve essere ricercata non solo all'interno della funzione, ma tra le funzioni stesse, considerate quali parti di un unico ed organico sistema di finanziamento. A volte in diverse funzioni si trovano finanziate le medesime attività, sotto diversi aspetti: dal momento che ovviamente non è lecito remunerare più volte la medesima attività, si raccomanda in una visione sinottica, di prevedere le opportune esclusioni»;
- Precisazione 2) di DG Welfare: nell'ambito dell'emergenza urgenza si verifica la necessità di integrare il sistema tariffario considerando l'impatto che hanno sui costi di gestione dei servizi le attività legate alle reti tempo dipendenti, alle attività di tipo pediatrico in acuzie e di quelle psichiatriche in acuzie e nell'ambito extra - ospedaliero di quelle afferenti al neo - istituito polo territoriale delle ASST. In questi casi l'utilizzo dei dati di contabilità analitica (che dovranno essere obbligatoriamente prodotti anche da parte degli erogatori di diritto privato) permette di valutare i costi aggiuntivi le-

gati alle specifiche funzioni al netto dei finanziamenti già corrisposti, evitando sovrapposizioni di remunerazione;

Preso atto del sostanziale parere positivo (vedi allegato 4 della determina n. 58 del 19 luglio 2019) espresso da ACSS, che si riserva di effettuare l'analisi dell'esecuzione degli algoritmi e delle risultanze in termini di distribuzione delle risorse solo dopo la conclusione dell'iter regionale e la approvazione della d.g.r. di distribuzione;

Visto l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal titolo «Criteri di assegnazione delle funzioni non tariffabili a valere per l'esercizio 2019 e seguenti» contenente l'elenco delle funzioni con il relativo rationale;

Ritenuto quindi di definire per ciascuna tipologia di funzione il tetto di riferimento di risorse stimate come da prospetto di seguito riportato:

FNT n.	Descrizione Funzione	Importo annuo stimato in Milioni di Euro
1	PS - Funzionamento della rete di emergenza urgenza ospedaliera	245
2	Stroke Unit e Neuroradiologia Interventistica nella gestione dell'Ictus	15
3	SIAT - Standard Aggiuntivi previsti per il Sistema integrato per l'assistenza al trauma	40
4	Standard Aggiuntivi previsti per la Rete per il trattamento dei pazienti con infarto con sopra-slivellamento del tratto ST (STEMI)"	25
5	Disponibilità posti ECMO	10
6	Rete STEN, Cule neonatali in pronta disponibilità, screening neonatale	8
7	Centri di riferimento regionali nell'area dell'emergenza urgenza	4,5
8	Minori in Acuzie	20
9	Anziani in Acuzie	100
10	Centri di rilievo regionale	19
11	Costo della distribuzione File F	21
12	Costo della gestione monitoraggio dei pazienti in carico per assunzione farmaci HIV	8
13	Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (U.O.O.M.L.)	3,5
14	Prelievo di organi e tessuti - Altre attività connesse al trapianto d'organi	15
15	Ricerca Corrente negli IRCCS	73
16	Formazione personale infermieristico, della riabilitazione e tecnico sanitario.	25
17	Rete d'offerta specialistica extraospedaliera ASST	25
18	Rete della Neuropsichiatria infantile territoriale ASST	30
19	Integrazione ospedale territorio dei percorsi relativi alla gestione del disagio mentale ASST	60
20	Attività consultoriali garantite da polo territoriale ASST	20
21	Rete dei Centri vaccinali ASST	30
22	Sanità penitenziaria ASST	14,5
23	Obiettivi previsti dal Piano Regionale Triennale integrato della sanità pubblica Veterinaria	16

Considerata la necessità, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del d.l. 95/2012 (articolo 15, comma 14) e di governare in modo equilibrato e progressivo il passaggio di nuovi criteri, di stabilire che le attribuzioni lorde, per ogni singolo ente erogatore di diritto privato, non potranno superare del 5% quanto assegnato dalla Giunta per l'esercizio 2018. Il valore complessivo così determinato per i soggetti di diritto privato, se superiore al valore di 115,5 Milioni di euro, sarà ridotto di una percentuale, uguale per tutti gli enti, necessaria a ricondurre la valorizzazione lorda al predetto tetto massimo di 115,5 milioni di euro;

Precisato che gli approfondimenti effettuati per la elaborazione delle schede tecniche di cui all'allegato 1 si basano essenzialmente sui dati disponibili della contabilità analitica (CO-AN) delle sole aziende pubbliche;

Valutato tuttavia che, in un'ottica di evoluzione e miglioramento continuo del sistema di remunerazione a funzione, l'analisi delle componenti di costo delle diverse attività considerate non debba limitarsi alla verifica dei soli dati delle aziende di diritto pubblico rendendosi, invece, necessaria l'acquisizione dei corrispondenti elementi di contabilità analitica anche dalle strutture di diritto privato beneficiarie degli interventi. La fornitura, a decorrere dall'esercizio 2019, alla DG Welfare dei dati contabilità analitica da parte di tutti gli erogatori è condizione

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

necessaria ed indispensabile per poter accedere all'istituto di finanziamento delle funzioni non tariffabili;

Dato atto che:

- nelle schede di cui all'allegato 1 sono riprese ed in parte accolte le osservazioni contenute nella relazione allegata alla determinazione n° 58 del 19 luglio 2019 di ACSS avente ad oggetto: «Parere preventivo funzioni non tariffate anno 2019. Determinazioni.»;
- nelle medesime schede vengono riportati i rilievi non accolti con le motivazioni del non accoglimento degli stessi;

Ritenuto, prendendo atto dei rilievi di ACSS, di approvare l'allegato 1 che contiene una nuova impostazione delle funzioni considerata congrua da ACCS e di rimandare a successive verifiche, da effettuarsi con ACCS prima della assegnazione delle funzioni relative all'esercizio 2019, la definizione conclusiva degli aspetti di miglioramento degli algoritmi e dei criteri utilizzati per attribuire le risorse. Per esigenze di trasparenza nelle schede delle funzioni sono comunque riportati tutti gli elementi utilizzati per definire le funzioni stesse, anche quelli perfezionabili;

Considerata altresì la necessità di programmare con i competenti uffici della ACSS una attività di verifica periodica sulla raccolta e qualità dei dati necessari e, più in generale, sulla implementazione del nuovo sistema delle funzioni non tariffabili così impostato;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni svolte, di approvare il documento «Criteri di assegnazione delle funzioni non tariffabili a valere per l'esercizio 2019 e seguenti», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di precisare che l'applicazione di questi criteri decorre dall'esercizio 2019;

Vista la d.g.r. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019»;

Ritenuto, altresì, di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL nonché sul portale istituzionale di RL www.regione.lombardia.it per favorirne la più ampia diffusione e conoscenza;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare, per l'esercizio 2019 entro il limite del valore complessivo di Euro 817,5 milioni per ciascuna tipologia di funzione il limite massimo di risorse disponibili stimate come da prospetto nel seguito riportato:

FNT n.	Descrizione Funzione	Importo annuo stimato in Milioni di Euro
1	PS - Funzionamento della rete di emergenza urgenza ospedaliera	245
2	Stroke Unit e Neuroradiologia Interventistica nella gestione dell'Ictus	15
3	SIAT - Standard Aggiuntivi previsti per il Sistema integrato per l'assistenza al trauma	40
4	Standard Aggiuntivi previsti per la Rete per il trattamento dei pazienti con infarto con sopra-slivellamento del tratto ST (STEMI)“	25
5	Disponibilità posti ECMO	10
6	Rete STEN, Culle neonatali in pronta disponibilità, screening neonatale	8
7	Centri di riferimento regionali nell'area dell'emergenza urgenza	4,5
8	Minori in Acuzie	20
9	Anziani in Acuzie	100
10	Centri di rilievo regionale	19
11	Costo della distribuzione File F	21
12	Costo della gestione monitoraggio dei pazienti in carico per assunzione farmaci HIV	8
13	Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (U.O.O.M.L.)	3,5
14	Prelievo di organi e tessuti - Altre attività connesse al trapianto d'organi	15
15	Ricerca Corrente negli IRCCS	73
16	Formazione personale infermieristico, della riabilitazione e tecnico sanitario.	25
17	Rete d'offerta specialistica extraospedaliera ASST	25
18	Rete della Neuropsichiatria infantile territoriale ASST	30
19	Integrazione ospedale territorio dei percorsi relativi alla gestione del disagio mentale ASST	60
20	Attività consultoriali ASST	20
21	Rete dei Centri vaccinali ASST	30
22	Sanità penitenziaria ASST	14,5
23	Obiettivi previsti dal Piano Regionale Triennale integrato della sanità pubblica Veterinaria	16

2. di approvare l'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal titolo «Criteri di assegnazione delle

funzioni non tariffabili a valere per l'esercizio 2019 e seguenti» contenente l'elenco delle funzioni con il relativo razionale;

3. di stabilire che le attribuzioni lorde, per ogni singolo ente erogatore di diritto privato, non potranno superare del 5% quanto assegnato dalla Giunta per l'esercizio 2018. Il valore complessivo così determinato per i soggetti di diritto privato, se superiore al valore di 115,5 Milioni di euro, sarà ridotto di una percentuale, uguale per tutti gli enti, necessaria a ricondurre la valorizzazione lorda al predetto tetto massimo di 115,5 milioni di Euro;

4. di dare atto che l'analisi delle componenti di costo delle diverse attività considerate non debba limitarsi alla verifica dei soli dati delle aziende di diritto pubblico rendendosi, invece, necessaria l'acquisizione dei corrispondenti elementi di contabilità analitica anche dalle strutture di diritto privato beneficiarie degli interventi e che la fornitura, a decorrere dall'esercizio 2019, alla DG Welfare dei dati contabilità analitica da parte di tutti i soggetti erogatori è condizione necessaria ed indispensabile per poter accedere all'istituto di finanziamento delle funzioni non tariffabili;

5. di rimandare a successive verifiche, da effettuarsi con ACCS prima della assegnazione delle funzioni relative all'esercizio 2019, la definizione conclusiva degli aspetti di miglioramento degli algoritmi e dei criteri utilizzati per attribuire le risorse. Per esigenze di trasparenza nelle schede delle funzioni sono comunque riportati tutti gli elementi utilizzati per definire le funzioni stesse, anche quelli perfezionabili;

6. di dare atto della necessità di programmare con i competenti uffici della ACSS una attività di verifica periodica sulla raccolta e qualità dei dati necessari e, più in generale, sulla implementazione del nuovo sistema delle funzioni non tariffabili;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Funzione n. 1	
Funzionamento della rete di emergenza urgenza ospedaliera	
Osservazioni acss accolte: a) Non si considerano aspetti qualitativi relativi alla efficienza nel trattare i codici gialli (per analogia di motivazione – rischio di selezione avversa della casistica - non lo si fa neppure per i codici verdi) b) In generale viene accolta l’osservazione relativa alla necessità che anche gli erogatori di diritto privato producano la loro contabilità analitica per centri di costo alla DG welfare. Osservazioni acss non accolte con giustificazione tecnica: Non sussiste il rischio di remunerare in eccesso ed in modo ridondante ed eccedente l’attività di PS. Infatti il disavanzo delle attività è calcolato considerando tra i ricavi l’incremento del 25% della tariffa ambulatoriale. Ex Funzione n. 4 (PS) integrata con la ex Funzione n. 5 (Ospedali montani) ed escludendo culle neonatali (ora in Funzione n. 6)	
Il razionale della funzione	Il funzionamento reale dei servizi di PS, imperniato su standard organizzativi storici, non prescinde da questi ultimi ma richiede risorse incrementalmente rispetto allo standard minimo al crescere degli accessi (che si distribuiscono in modo disomogeneo sia nella giornata sia nell’arco dell’anno, con picchi in determinate fasce orarie e stagioni). Queste situazioni di picco con richiesta di “rinforzi” di risorse superiori allo standard minimo possono creare, se non adeguatamente gestite, situazioni di crisi e di crescita dei rischi per i pazienti e per gli operatori.
Riferimenti normativi nazionali	Ricade nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 8 sexies, comma 2, lett. e) del Dlgs n. 502/1992 “attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992” La funzione, già esistente (n. 4) è stata ricondotta ai criteri di classificazione previsti dal Dlgs 502/92 e dal DM 70/15 prevedendo delle tutele per presidi in aree disagiate, presidi specialistici, volumi di attività e performance di risposta.
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Il pronto soccorso è parzialmente finanziato da forme puntuali di rendicontazione delle prestazioni erogate che godono di una maggiorazione tariffaria del 25% rispetto alla tariffa ambulatoriale base. Il mix delle attività rendicontate e remunerate a tariffario ambulatoriale seppur maggiorato è composto prevalentemente da prestazioni a scarsa o nulla marginalità unitaria, trattandosi di visite e prestazioni di diagnostica strumentale di base. I dati della contabilità analitica (Co.An.) delle strutture pubbliche mettono in evidenza una differenza di costo tra il valore delle prestazioni riconosciute ed i costi sostenuti per garantire la funzione di PS, esclusi i servizi di radiologia e di laboratorio analisi. Escludendo dal conto i servizi diagnostici (radiologia e laboratorio), i costi diretti delle UO di PS / DEA I / DEA II della sola rete pubblica ammontano a 315 milioni di euro a fronte di ricavi pari a 160 milioni di euro. All’aumentare delle attività i costi crescono più dei ricavi e quindi si registrano perdite crescenti al crescere della complessità organizzativa e della dimensione delle strutture.
La/e componente/i di costo che la funzione va a coprire	La funzione finanzia uno standard minimo di funzionamento e viene rimodulata in base al crescere delle attività

La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Ad ogni ospedale sede di PS è attribuito il valore standard di funzionamento calcolato sulla base del costo del personale minimo per il funzionamento e per l'accreditamento al livello assegnato (PS – 900.000 €, DEA I° livello - 3.230.000 €, DEA II° livello – 4.130.000 €). Alla funzione base sono aggiunte risorse sulla base di due criteri: a) numero crescente di accessi (esclusi abbandoni) rispetto allo standard ottimale previsto dal DM 70/2015 (20.000, 45.000 e 70.000 per i tre livelli). In questo caso l'incremento di risorse rispetto alla quota base è proporzionale al superamento di accessi rispetto a quella soglia sopra definiti (nel caso di 25.000 accessi per il PS la formula è la seguente $900.000:20.000=X:25.000$). b) Per gli ospedali in area disagiata e per gli ospedali solo specialistici (ortopedici, cardiologici e pediatrici) le soglie di accessi previste del DM70/2015 vengono ridotte del 50% c) Per i PPI, solitamente attivi in aree disagiate, si prevede un finanziamento standard annuo di 300.000 euro per ciascun PPI
Le fonti dati utilizzate	Flusso 6 / SAN Flusso Ambulatoriale 28/SAN Accreditamento delle strutture ISTAT popolazione residente Comuni lombardi area (Kmq comuni) Distanze chilometriche
importo stimato	235 milioni di euro

Funzione n. 2	
Stroke Unit e Neuroradiologia Interventistica nella gestione dell'Ictus	
Osservazioni ACSS accolte: la funzione è subordinata alla approvazione formale dell'atto programmatico che stabilisce la rete regione delle stroke unit. Le valutazioni sulla rete sono state effettuate utilizzando come riferimento la classificazione delle strutture oggi utilizzata da AREU	
Nuova funzione	
Il rationale della funzione	L'evoluzione del modello organizzativo delle UO di neurologia con l'attuale rilevazione di 225 posti Sub-intensivi in unità denominate Stroke-Unit su 500 attesi per la popolazione residente in regione, così come prevedibile in base a valutazioni effettuate dal Ministero della Salute – Quaderni del Ministero della Salute – n° 2 marzo aprile 2010) e l'introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche (neuroradiologia) sono le cause della differenza di valore osservabile tra tariffe e costi in area neurologica.
Riferimenti normativi nazionali	Il Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015 (8.2.3) ha stabilito la necessità di organizzare l'assistenza all'ictus cerebrale su due livelli. Il primo livello è quello dei centri dove effettuare solo la trombolisi (situati in ospedali con bacino d'utenza compreso fra 150.000 e 300.000 abitanti) mentre il secondo livello è quello dei centri dove effettuare anche i trattamenti endovascolari (situati in ospedali con bacino d'utenza compreso fra 600.000 e 1.300.000 abitanti). Questi centri assicurano la disponibilità di letti e strutture interventistiche per tutti i casi trattati in urgenza dotandosi di adeguati standard di personale.

	Questa funzione ricade quindi nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 8 sexies, comma 2, lett. e) del Dlgs n.502/1992 “attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992” La funzione andrà a regime a seguito della approvazione dell’atto programmatico regionale che approverà l’istituzione della rete delle stroke unit in aderenza ai criteri stabiliti dal DM 70/2015.
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Il numero di Stroke Unit che dovrebbero essere attivate in Lombardia, sulla base delle indicazioni del DM 70/2015, è compreso tra le 33 e le 67 unità (di cui 10-15 di secondo livello). Attualmente il numero di queste unità risulta essere pari a 42 con una perdita annua complessiva di oltre 25 milioni di euro all’anno. La funzione serve ad integrare i maggiori costi sostenuti non adeguatamente remunerati dal sistema tariffario attuale.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Le Stroke Unit sono unità di cura sub-intensiva collocate all’interno dei reparti di Neurologia o inserite in aree critiche pluridisciplinari. La funzione ricopre il maggiore costo generato dalla presenza e dall’uso di questi posti sub-intensivi comprendendo il costo dei servizi di neuroradiologia interventistica che è prevalentemente da attribuire a questa tipologia di attività. Le Stroke Unit prevedono standard assistenziali elevati e utilizzano sistemi di monitoraggio continuo dei parametri vitali. Il costo giornaliero di un posto in Stroke Unit è maggiore di circa 200 euro rispetto al costo medio di una giornata di degenza in neurologia ¹ .
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	La funzione è calcolata sulla base del numero di ricoveri urgenti per Ictus indipendentemente dalla via terapeutica adottata e dell’esito del trattamento. Per ogni ricovero in stroke-unit di primo livello è attribuito un valore di 1.000 euro a caso (200 euro di maggiore costo X 5 gg di degenza) per assorbire il costo dei maggiori standard assistenziali necessari alla gestione dei letti intensivi delle unità neuro vascolari. Per ogni ricovero in stroke-unit di secondo livello è attribuito un valore di 1.500 euro a caso, comprendendo in questo valore anche il costo di gestione della neuroradiologia interventistica.
Le fonti dati utilizzate	Accreditamento SDO
Importo stimato	15 MILIONI DI EURO

Funzione n. 3
Standard Aggiuntivi previsti per il Sistema integrato per l'assistenza al trauma
Osservazioni ACSS accolte: a) le strutture beneficiarie sono indicate. Sono quelle appartenenti alla rete individuata dal DDG 8531/2012 b) i costi superiori necessari per gestire le attività delle strutture della rete sono stati ricavati dalla COAN delle ortopedie e delle NCHI delle strutture che fanno parte della rete c) tra le fonti dati considerate viene aggiunta la banca dati ASAN (accreditamento)

¹ Rilevazione Modello Bottom-Up su 12 ospedali Lombardi

Osservazioni ACSS non accolte con giustificazione tecnica: a) non vi è duplicazione di rimborso in quanto la funzione 1 esplicitamente remunera la funzione di PS e non l'impatto che hanno sull'intera struttura le reti tempo dipendenti b) il valore della funzione deriva dalla valorizzazione a costo standard del personale dipendente necessario per garantire le disponibilità di personale aggiuntivo così come è stato stabilito dal DDG 8531/2012(costo di attesa). Sono stati considerati solo i costi relativi a standard di personale aggiuntivi dalla rete SIAT (DDG 8531/2012) rispetto a quelli già richiesti dall'accreditamento per le UO di ortopedia e di NCHI e per il PS, DEA I e DEA II.	
Nuova funzione	
Il rationale della funzione	L'introduzione del Sistema integrato per l'assistenza al trauma (DDG n. 8531 del 1/10/2012) ha previsto per le strutture già sede di PS standard strutturali ed organizzativi aggiuntivi (rispetto a quelli previsti nei livelli di operatività della rete dell'Emergenza Urgenza).
Riferimenti normativi nazionali	Il Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015 ha indicato la necessità di attivare un Sistema integrato per l'assistenza al trauma (SIAT) (punto 8.2.2), costituito da una rete di strutture ospedaliere tra loro funzionalmente connesse e classificate, sulla base delle risorse e delle competenze disponibili. Il DDG n. 8531 del 1/10/2012 di Regione Lombardia ha definito la rete regionale del Sistema integrato per l'assistenza al trauma (SIAT), definendo anche gli standard organizzativi e strutturali aggiuntivi per le strutture della rete. Ricade nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 8 sexies, comma 2, lett. e) del Dlgs n.502/1992 "attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992"
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Gli standard organizzativi degli ospedali della rete del Trauma risultano fortemente integrati con quelli della rete dell'emergenza Urgenza ed in gran parte sono più onerosi, soprattutto per le strutture di livello superiore della rete (CTS, CTZ con neurochirurgia). Le disposizioni nazionali in merito alla definizione delle tariffe per le attività di ricovero non prevedono delle tariffe ad hoc per queste attività.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Il contributo della funzione integra le risorse necessarie per il mantenimento degli standard organizzativi e strutturali per tutti gli ospedali sede di pronto soccorso per traumi (PST), Centri traumi di zona (CTZ) con e senza neurochirurgia, Centri traumi di alta specializzazione (CTS).
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Valore base per gli standard organizzativi aggiuntivi previsti dall'accreditamento ammonta a 0,25 milioni di Euro per i PST, 0,8 milioni di Euro per i CTZ senza NCHI, 1,1 milioni di Euro per i CTZ con NCHI e 1,45 milioni di Euro per i CTS.
Le fonti dati utilizzate	Standard previsti dal DDG n. 8531 del 1/10/2012 Costo standard del personale
Importo stimato	40 milioni di euro

Funzione n. 4
Standard Aggiuntivi previsti per la Rete per il trattamento dei pazienti con infarto con sopra-slivellamento del tratto ST (STEMI)"

Osservazioni ACSS accolte: a) non viene più fatto riferimento alla insufficienza delle tariffe ma piuttosto si indica l'impossibilità di adeguarle (al riguardo si ricorda che le normative nazionali prevedono di utilizzare i tariffari nazionali e non permettono di introdurre modifiche sostanziali al sistema nazionale) b) il finanziamento viene differenziato in base al ruolo che la struttura ha nella rete (HUB di III e IV livello) c) la funzione sarà attribuibile solo dopo la approvazione dell'atto programmatico regionale di individuazione degli HUB. Nelle more di questo atto le valutazioni sono state fatte sulla base della classificazione data alle strutture da parte di AREU d) le valutazioni sulla rete sono state effettuate utilizzando come riferimento la classificazione delle strutture oggi utilizzata da AREU	
Nuova funzione	
Il razionale della funzione	La costruzione di una rete efficiente per il trattamento di pazienti con infarto del miocardio ha comportato un significativo aumento dei costi di gestione delle strutture ospedaliere che mantengono attive 24h/24 le strutture di emodinamica ed i posti letto in Unità di Cure Coronariche (UCC). Le linee guida prevedono che in caso di IMA STEMI venga, se necessario, eseguita l'angioplastica primaria entro due ore dall'insorgenza dell'evento. Ciò comporta la necessità di sostenere costi di attesa superiori alle necessità reali ma necessari per garantire servizi efficaci.
Riferimenti normativi nazionali	Il Decreto del ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015 (8.2.1) recepisce l'invito della Società Europea di Cardiologia prospettando un modello ottimale di gestione del paziente con infarto miocardico acuto (IMA) ovvero un sistema organizzativo in rete per la gestione dell'emergenza IMA, che integri i sistemi di intervento di emergenza-urgenza con il territorio e con ospedali a diversa complessità assistenziale. La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con decreto n.10446 del 2009, ha istituito la <i>"Rete per il trattamento dei pazienti con infarto con sopra-slivellamento del tratto ST (STEMI)"</i> La funzione ricade nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 8 sexies, comma 2, lett. e) del Dlgs n.502/1992 "attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992"
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Il sistema di classificazione e remunerazione dei DRG prevede una differenziazione della tariffa per i casi con diagnosi cardiovascolare maggiore ma non differenzia in base all'esecuzione in regime di urgenza della prestazione. Per garantire il riconoscimento della disponibilità dei servizi in un vasto territorio è opportuno quindi definire una funzione standard per le strutture deputate al trattamento in urgenza.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	La funzione copre i costi di attesa di tipo organizzativo (personale) dei servizi di Emodinamica e della UCC a partire da un costo standard minimo per le strutture della rete di piccole dimensioni.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Vengono individuati i casi di trattamento dell'infarto in urgenza con ricovero da Ps con rivascolarizzazione percutanea (PTCA con o senza inserimento di stents. La diagnosi di IMA STEMI è identificata dai codici ICD9-CM 410*1.

	I presidi sono classificati in Hub di IV o III livello sulla base del numero di angioplastiche in urgenza eseguite e sulla base della presenza nella struttura di un reparto di UCC e di Cardiocirurgia. Negli Hub di IV livello con UCC e Cardiocirurgia (20 Ospedali) vengono rimborsati (mediante costo standard di 815.000 €) la piena disponibilità di una sala di emodinamica 24h/24 e di una sala di cardiocirurgia (equipe integrata) e di due posti letto in UCC per 24h/24. Oltre il numero di 150 casi trattati in urgenza la funzione viene incrementata proporzionalmente. Negli Hub di III livello con solo UCC (e senza cardiocirurgia) (22 ospedali) vengono rimborsati (mediante costo standard di 630.000€) la piena disponibilità di una sala di emodinamica 24h/24 e un posto letto in UCC. Oltre il numero di 150 casi trattati in urgenza la funzione viene incrementata proporzionalmente secondo la seguente formula (per hub livello III: $630.000:150=X:200$. € 840.000 in seguito al riconoscimento delle procedure aggiuntive rispetto alle 150 di base
Le fonti dati utilizzate	SDO Costo standard
Importo stimato	25 milioni di euro

Funzione n. 5	
Disponibilità posti ECMO	
Osservazioni ACSS accolte: 1) la attivazione della funzione è subordinata alla approvazione di un atto programmatico regionale che terrà conto dell'assetto attualmente operante 2) vale per questa e per tutte le funzioni la necessità che le ATS debbano adeguare i loro piani dei controlli affinché sia verificato il possesso dei requisiti ulteriori necessari per garantire le funzioni stesse e remunerati aggiuntivamente 3) viene inserito il riferimento all'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992 comma 2, lettera e) 4) viene esposto l'elenco dei centri che oggi dispongono di postazioni ECMO e la numerosità delle stesse 5) il valore complessivo della funzione considera anche un possibile potenziamento del servizio da parte dei centri individuati rispetto a quello garantito nel 2018 Osservazioni ACSS con giustificazione tecnica: 1) I 200.000 euro/anno per ogni postazione attiva rappresentano un costo medio standard annuo necessario a garantire l'ammortamento dei macchinari e l'acquisto dei consumabili necessari per garantire il funzionamento del macchinario stesso. Questi dati sono stati ricavati dai valori di aggiudicazione di gare effettuate per la gestione in service del servizio o per l'acquisto dei macchinari e dei beni di consumo. I 500.000 euro previsti in una precedente scheda comprendevano anche i costi del personale che sono da ritenersi remunerati dal DRG.	
Nuova funzione	
Il rationale della funzione	La funzione riconosce agli Ospedali che hanno disponibili postazioni attrezzate con l'apparecchiatura ECMO risorse tali che sia garantita la pronta disponibilità di tali postazioni. Un'analisi relativa ai ricoveri del triennio 2015-2018 ha permesso di individuare una rete di 09 strutture sede di posti attrezzati con l'apparecchiatura ECMO. (BERGAMO OSPEDALI RIUNITI, PAVIA OSP. S.MATTEO, MILANO FOND. IRCCS POLICLINICO, MONZA OSP. S.GERARDO, MILANO IST. S.RAFFAELE, S.DONATO M. IST.POL. S.DONATO, MILANO OSP. NIGUARDA, BRESCIA SPEDALI CIVILI, MILANO OSP. L. SACCO). In totale le postazioni oggi attive sono circa 35.

Riferimenti normativi nazionali	Il Ministero della Salute ha istituito nel 2009 una rete nazionale per la gestione dell'insufficienza respiratoria severa (Respira) con 17 centri ECMO localizzati dal Nord al Sud del Paese. ASST di Monza ed IRCCS San Raffaele sono anche capofila del progetto che prevede l'utilizzo di Team specializzati per il trasporto con ECMO². e mezzi di trasporto attrezzati (anche mediante aerei). Regione Lombardia, con la DGR 10228 del 2009, ha individuato un primo nucleo della rete ECMO costituito da sei centri. La funzione rientra nella fattispecie di cui all'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992 comma 2, lettera e) "attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992". L'eventuale ampliamento delle sedi che compongono la rete – da perfezionarsi con apposito atto regionale – avrà un impatto sullo stanziamento stimato/stanziato al momento non quantificabile. La funzione remunera le attività delle strutture sulla base della qualificazione vigente
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Oltre al costo di acquisto e gestione delle apparecchiature (l'ammortamento, la manutenzione e la sostituzione delle parti meccaniche usurate hanno un costo stimato di circa 200.000 euro all'anno) le Aziende devono garantire una complessità organizzativa che coinvolge dei team addestrati di cardio-anestesisti, cardiocirurghi, perfusionisti ed infermieri specializzati. Secondo i dati dello studio inglese CESAR Il trattamento con ECMO si traduce in un aumento dei costi di circa 45.000 euro/paziente a fronte di una maggior sopravvivenza ed una migliore qualità della vita³. Questi costi sono solo in parte coperti dalle tariffe in vigore. La funzione riconosce agli Ospedali della rete risorse tali che sia garantita la pronta disponibilità di letti attrezzati in modo uniforme sul territorio (compatibilmente con le caratteristiche degli ospedali disponibili nella rete).

² Con Atto di Repertorio n° 196/CSR in data 5 novembre 2009, è stata sancita un'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine di fronteggiare adeguatamente il corrente evento pandemico da virus A(H1N1), istituendo all'uopo la "Rete nazionale per la gestione della sindrome da insufficienza respiratoria acuta grave da polmoniti da virus A(H1N1) e l'eventuale utilizzo della terapia ECMO" (di seguito identificata come "Rete ReSpiRa")

³ Peek GJ, Mugford M, Tiruvoipati R. et al. Efficacy and economic assessment of conventional ventilatory support versus extracorporeal membrane oxygenation for severe adult respiratory failure (CESAR): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2009.

Nello studio CESAR realizzato in Inghilterra tra il 2001 ed il 2006 erano stati reclutati 180 pazienti (18-65aa) con insufficienza respiratoria acuta severa ma reversibile. Novanta sono stati destinati a ricevere un trattamento convenzionale, 90 a ricevere ECMO. I pazienti destinati a ricevere trattamento convenzionale sono stati lasciati negli ospedali in cui erano ricoverati e curati senza un protocollo definito, ma con la raccomandazione di utilizzare strategie di ventilazione protettiva.

I pazienti destinati a ricevere trattamento con ECMO sono stati trasferiti in un unico centro nazionale di riferimento. Il 63% dei pazienti destinati a ricevere ECMO sono sopravvissuti a 6 mesi senza disabilità severa contro il 47% del gruppo di controllo. Dei 90 pazienti destinati a ricevere ECMO, 68 (75%) sono stati effettivamente trattati con questa metodica mentre 17 (migliorati dopo la randomizzazione) sono stati trattati con metodiche convenzionali, 14 di questi pazienti sono sopravvissuti.

La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	La disponibilità di posto attrezzato ECMO aggiunge ai costi tipici della gestione di una terapia intensiva dei costi di ammortamento, di sostituzione dei materiali e di manutenzione che sono stimabili in circa 200.000 euro / anno. Per gli enti che garantiscono la funzione di trasporto alla predetta quota si aggiunge un contributo forfetario pari a 5.000 euro / trasporto effettuato per le attività dell'ECMO Team di trasporto.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	200.000 euro / anno per ogni postazione attiva.
Le fonti dati utilizzate	Atto programmatico
Importo stimato	10 milioni di euro (compresi i trasporti stimati)

Funzione n. 6	
Rete STEN, Culle neonatali in pronta disponibilità, screening neonatale	
Osservazioni ACSS accolte: 1) l'attribuzione della funzione è subordinata alla approvazione di un atto programmatico regionale che riorganizzi le macro – aree in base ai nuovi assetti aziendali post legge 23/2015 2) è precisato che le culle aggiuntive finanziate sono finalizzate a garantire una risposta tempestiva alle richieste urgenti (costo di attesa quindi) 3) il valore confermato di 100.000 euro per culla di terapia intensiva neonatale è derivato dalla COAN delle ASST ed IRCCS di diritto pubblico e rappresenta il costo del personale necessario per mantenere in condizioni di attività su base annuale una postazione di terapia intensiva neonatale 4) tra le fonti dati utilizzate si aggiunge la CO.AN Osservazioni ACSS non accolte con giustificazione tecnica: 1) lo screening neonatale viene mantenuto in questa funzione in quanto affine per tematica ed ambito di servizi alle altre tipologie di servizi nella stessa compresi (ambito neonatale)	
Raccoglie ex funzione n. 3 (trasporti neonatali) ed ex Funzione n. 4 (disponibilità culle) e screening neonatale (n.13)	
Il razionale della funzione	Il trattamento di casi neonatali complessi rappresenta per gli ospedali una delle attività a maggior rischio di insuccesso terapeutico. Di conseguenza sono obiettivi fondamentali la garanzia di livelli di qualità e di dotazione strumentale e tecnologica elevati. Nel merito di attività di questo tipo la remunerazione a forfait per DRG non rappresenta un adeguato incentivo rispetto alla necessità di investire in sicurezza, prevenzione e costi di attesa legati alla pronta disponibilità di equipe adeguatamente formate.
Riferimenti normativi nazionali	a) Il Decreto del ministero della Salute n. 70/2015 prevede tra le diverse reti (8.1) anche la presenza di una rete neonatologica e punti nascita. Si può inoltre fare riferimento alle Linee di indirizzo sull'organizzazione del sistema di trasporto materno assistito (STAM) e del sistema in emergenza del neonato (STEN) emanate dal Comitato Percorso Nascita Nazionale. La rete Lombardia dei trasporti è stata attivata con la DGR 17546 del 20/12/1991. A valle dei trasporti è prevista la disponibilità di 19 culle neonatali (DGR VIII/8446 del 19 novembre 2008) finalizzata a sostenere le richieste in

	urgenza evitando ritardi o sovraffollamenti delle strutture a fronte di una domanda territoriale non prevedibile. Ricade nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 8 sexies, comma 2, lett. e) del Dlgs n.502/1992 "attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992" b) Lo screening neonatale, sia quello obbligatorio sia quello esteso, è concentrato in strutture specializzate individuate nella Dgr. n. 110/2018. Nel documento "Organizzazione dello screening neonatale esteso (SNE) per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie in Regione Lombardia" si definisce il sistema di screening neonatale di Regione Lombardia, individuando: • come laboratorio di screening neonatale e come laboratorio per i test di conferma diagnostica il Laboratorio di Riferimento Regionale per lo Screening Neonatale – Ospedale dei Bambini "V. Buzzi" della ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, in continuità con quanto previsto dalla DGR 4702 del 29.12.2015;
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Il sistema di remunerazione dei DRG ha come suo principale "tallone d'Achille" l'insufficiente capacità di descrivere adeguatamente la casistica neonatale e pediatrica in genere con la conseguenza di avere delle tariffe di tipo eccessivamente "generico". La pronta disponibilità delle culle è una esigenza correlata alla efficacia dell'intervento nella fase a valle del trasporto e si configura come "costo d'attesa". Va inoltre riconosciuto che l'attività si concentra, per definizione programmatoria regionale, su alcuni ospedali che sostengono il costo della funzione.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Costo degli equipaggi forniti dalle UTIN. Costo d'attesa delle culle sempre disponibili negli Hub. Costo dello screening
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Il valore della funzione è calcolato sulla base dei costi di mantenimento in ognuna delle 5 macroaree in cui è diviso il territorio della Lombardia di una equipe di immediato intervento. Il costo annuo per avere sempre disponibile in una macro-area una equipe equivale a circa 850.000 euro all'anno includendo le attività formative e di training (6 medici e 6 infermieri è la stima per la copertura 24h/24). Il costo annuo per ogni culla è mantenuto a 100.000 euro / culla come nei precedenti esercizi (ex funzione n. 4) Il costo del servizio di Screening Neonatale (ex funzione n. 13) è stimato sulla base della CO.AN in 3.000.000 euro
Le fonti dati utilizzate	Relazioni responsabili delle macroaree SDO (trasferimenti) CO.AN
Importo stimato	8 milioni di euro

Funzione n. 7	
Centri di riferimento regionali nell'area dell'emergenza urgenza	
Osservazioni ACSS accolte: 1) la fonte dei dati di costo è la CO.AN Osservazioni ACSS con giustificazione tecnica: 1) si tratta di centri che sono già da tempo finanziati a funzione e la delibera stessa delle funzioni, essendo un atto programmatico, ne sancisce il riconoscimento a decorrere dal primo anno di riconoscimento della funzione.	
Estratti dalla funzione 13	
Il rationale della funzione	Una rete ospedaliera deve essere in grado di garantire anche competenze specialistiche di secondo livello per la gestione di eventi rari nell'ambito dell'emergenza - urgenza. In questa funzione si riconoscono i costi di funzionamento di alcuni centri che hanno sede in Ospedali della Lombardia e che svolgono le seguenti funzioni specialistiche: a) Centri Antiveleni (CAV) b) Centri Ustioni (sezioni della Chirurgia Plastica) c) Disponibilità di Camere iperbariche d) Odontoiatria in urgenza notturna e festiva e) Centri tutela per episodi di violenza
Riferimenti normativi nazionali	Ricade nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 8 sexies, comma 2, lett. e) del Dlgs n.502/1992 "attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992"
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	I nomenclatori tariffari vigenti non prevedono delle specifiche tariffe al riguardo. Si tratta di servizi necessari che devono essere concentrati in pochi centri, sempre accessibili da parte della rete per ottenere servizi di qualità superiore a costi sostenibili.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	La funzione riconosce alle strutture tutti i costi, rilevati nella contabilità analitica aziendale, sostenuti per le attività stabilite nelle delibere istitutive.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	La funzione viene corrisposta a seguito di rendicontazione dei costi da parte dei centri. I costi si riferiscono ai fattori produttivi necessari per garantire il funzionamento dei predetti servizi.
Le fonti dati utilizzate	Contabilità Analitica regionale
Importo stimato	4,5 milioni di euro

Funzione n. 8	
Minori in Acuzie	
Osservazioni di ACSS con giustificazione tecnica: 1) l'algoritmo è congruente con il titolo della funzione (minori in acuzie) 2) l'inadeguatezza del sistema dei DRG a remunerare la casistica pediatrica è stata aggiunta nel rationale ed è un aspetto più volte trattato dalla letteratura scientifica di settore e da gruppi di lavoro Ministeriali. Negli USA per ovviare il problema correlato ai DRG (sviluppati per una casistica con età superiore ai 65 aa) sono stati sviluppati gli APDRG (all patient refined DRG) finalizzati a descrivere e remunerare in modo più adeguato tutta la casistica, in particolare quelle pediatrica	

3) se ne deriva quindi che le perdite di esercizio delle pediatrie non sono prevalentemente da ricondursi ad inefficienze ma ad inadeguatezza del sistema classificatorio vigente 4) al fine di evitare di finanziare delle situazioni inefficienti ed inappropriate il driver di attribuzione della funzione è la complessità della casistica trattata 5) in premessa del suo parere ACSS stessa riconosce, come anche definito in documenti nazionali, la possibilità che la funzione sia integrativa rispetto al finanziamento a prestazione e quindi proporzionale al numero dei casi trattati (si ricorda che le regioni in modo autonomo non possono modificare in modo sostanziale il sistema dei DRG mentre invece possono introdurre funzioni non tariffabili fino al 30% del finanziamento corrisposto alle strutture - DECRETO 21 giugno 2016 “Piani di cui all’articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici.”)	
Nuova. Assorbe in parte Funzione 13 (Cardiochirurgie pediatriche)	
Il razionale della funzione	Gli ospedali per acuti che trattano minori in reparti pediatrici, in specialità pediatriche o in sezioni pediatriche delle alte specialità sono penalizzati da tariffe non sufficienti a sostenere i costi.
Riferimenti normativi nazionali	La funzione risponde alle caratteristiche generali all’art. 8 sexiescomma 2, lettere a), b) ed e) Dlgs 502/92 trattandosi di attività con elevati costi di attesa e rivolte a soggette fragili.
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	I ricoveri nei reparti dedicati ai minori hanno generalmente un costo significativamente superiore rispetto ai ricavi generati dalle tariffe. In generale i ricoveri pediatrici si collocano in DRG medici di peso non particolarmente elevato e questo deriva dal fatto che il sistema dei DRG è stato sviluppato negli USA partendo dalla casistica coperta dal programma federale MEDICARE che riguarda i soggetti ultra sessantacinquenni. Sono pochi i DRG differenziati per età e le tariffe per i minori di 18 anni non si discostano da quelle degli adulti in modo significativo. I bacini d’utenza minimi per le alte specialità pediatriche si collocano in range di popolazione molto elevati⁴. Nonostante i suoi 10 milioni di abitanti in Lombardia non sono accreditati reparti della specialità cardiochirurgia pediatrica (codice 06), neurochirurgia pediatrica (codice 76), urologia pediatrica (codice 78) e Grandi ustioni pediatriche (codice 46). Per i pazienti in età pediatrica sono quindi previste delle specifiche sezioni all’interno di Unità Operative selezionate, dove le attività per adulti e per minori sono strutturate in percorsi fisicamente separati e sono garantite da equipe diversamente specializzate. Nonostante le specialità pediatriche siano concentrate in poche strutture queste faticano a restare in equilibrio a causa della bassa numerosità di casi, dei costi fissi elevati e delle tariffe non differenziate in base all’età. Anche il numero di chirurgie pediatriche (codice 11) è relativamente contenuto essendo questa disciplina presente in soli sette ospedali della regione. Le stesse pediatrie, uniformemente distribuite nel territorio, non raggiungono le dimensioni di attività necessarie a garantire l’equilibrio economico.

⁴ DM 29/1992 “Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l’esercizio delle attività di alta specialità” (GU Serie Generale n.26 del 01-02-1992). Per le alte specialità pediatriche sono previsti ambiti tra 17 e 21 milioni per quelle di urologia pediatrica, tra 8 e 9 milioni per oncoematologia pediatrica, tra 14 e 15 milioni per la neurochirurgia pediatrica e tra 6 e 7 milioni per le cardiochirurgie pediatriche.

	I costi osservati in Contabilità analitica per le Unità di degenza pediatrica in ASST o IRCCS pubblici ammontano a 200 milioni (135 milioni di euro per 50 UO di Pediatria e 65 milioni in 25 UO specialistiche come chirurgia pediatrica, terapia intensiva pediatrica, urologia pediatrica, cardiocirurgia pediatrica, etc). A fronte di questi costi l'ammontare dei ricavi da tariffa è pari a 130 milioni di euro (90 milioni per le pediatrie e 40 per le specialità pediatriche). Il risultato economico negativo è quindi influenzato dalla necessità di dover garantire una adeguata distribuzione delle attività nel territorio anche a fronte di un numero di ricoveri relativamente contenuto. La funzione introdotta è quindi necessaria per sostenere queste attività anche a fronte di un ulteriore impegno nella riduzione della casistica ricoverata.														
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Dai dati di contabilità analitica emerge che non esistono unità operative pediatriche in equilibrio. Complessivamente le tariffe sono inferiori ai costi del 40% per un complessivo di quasi 60 milioni di euro di perdita ogni anno. Il personale assorbe da solo il 90% del valore delle prestazioni di ricovero valorizzate.														
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Le risorse verranno attribuite ai ricoveri registrati in pediatria (codice reparto 39) ed in chirurgia pediatrica (codice reparto 11) in proporzione alla dimensione della attività di ricovero da PS. I minori dimessi dalle due unità vengono pesati per complessità crescente in base al codice DRG. La pesatura viene utilizzata come driver per attribuire le risorse. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Passaggio</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>SELEZIONE DEI RICOVERI DA PS ETA' <18 ANNI CON ESCLUSIONE DELLA CASISTICA NEONATALE</td></tr> <tr> <td>2</td><td>INDIVIDUAZIONE CASI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PER DURATA O PER DIAGNOSI</td></tr> <tr> <td>3</td><td>INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI A MEDIA COMPLESSITA'</td></tr> <tr> <td>4</td><td>INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ELEVATA COMPLESSITA'</td></tr> <tr> <td>5</td><td>INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ELEVATA COMPLESSITA' PER COLLOCAMENTO E/O GESTIONE</td></tr> <tr> <td>6</td><td>INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ALTA COMPLESSITA'</td></tr> </tbody> </table> Il primo gruppo di casi (passaggio 2 della tabella) non è pesato (potenzialmente inappropriati) - POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI IN BASE ALLA LISTA 108 DRG [CON L'ECCEZIONE DELLE DIAGNOSI DI TRAUMA, RICOVERI IN AREE PSICHIATRICHE (SPEC 33, 40), ED INGRESSI IN TERAPIE INTENSIVE] - INAPPROPRIATI PER DURATA INFERIORE 3 GIORNI (ACCERTAMENTI MEDICI) [CON L'ECCEZIONE DELLE DIAGNOSI DI TRAUMA, DRG GHIRURGICI, DIAGNOSI DI EPILESSIA INGRESSI IN TERAPIEINTENSIVE] Il secondo gruppo (passaggio 3 della tabella) è composto di casi urgenti a media complessità TRAUMI IN ETA' PEDIATRICA + DRG 443 Utilizzando le diagnosi indicate con T nel campo trauma	Passaggio		1	SELEZIONE DEI RICOVERI DA PS ETA' <18 ANNI CON ESCLUSIONE DELLA CASISTICA NEONATALE	2	INDIVIDUAZIONE CASI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PER DURATA O PER DIAGNOSI	3	INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI A MEDIA COMPLESSITA'	4	INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ELEVATA COMPLESSITA'	5	INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ELEVATA COMPLESSITA' PER COLLOCAMENTO E/O GESTIONE	6	INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ALTA COMPLESSITA'
Passaggio															
1	SELEZIONE DEI RICOVERI DA PS ETA' <18 ANNI CON ESCLUSIONE DELLA CASISTICA NEONATALE														
2	INDIVIDUAZIONE CASI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI PER DURATA O PER DIAGNOSI														
3	INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI A MEDIA COMPLESSITA'														
4	INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ELEVATA COMPLESSITA'														
5	INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ELEVATA COMPLESSITA' PER COLLOCAMENTO E/O GESTIONE														
6	INDIVIDUAZIONE CASI URGENTI AD ALTA COMPLESSITA'														

	2. DISTURBI CARDIOVASCOLARI DRG DA 126 A 130 E 137, 138, 139 3. INFEZIONI BRONCHITI E POLMONITI (081, 088, 091, 093, 098) ALTRE INFEZIONI DRG 322 + 070 + 368 + MDC 18 Il terzo gruppo (passaggio 4 della tabella) è composto di casi a complessità elevata 1. AVVELENAMENTI ED USTIONI DRG 451, DA 504 A 511 (ESCLUSI CASI BREVE DURATA <3) 2. STATI ANEMICI E DISRDINI METABOLICI DRG 574 ANEMIA E NEUTROPENIA, 396, 397, 398, 399, 298 (ESCLUSI CASI BREVE DURATA <3) 3. URGENZE RELATIVE AL SISTEMA GASTROINTESTINALE DRG 164, 165, 166, 167, 180, 181, 569 E 570 Un quarto gruppo di casi (passaggio 5 della tabella) riceve una valutazione superiore per via delle criticità cliniche ma anche delle criticità insite nella gestione di minori in percorsi non preferenziali come sarebbe opportuno. • CASI PSICHIATRICI (MDC 19) (INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA) • CASI D'ABUSO ALCOL E DROGHE (INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA) • DIAGNOSI DI EPILESSIA (INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA) Il gruppo di maggior complessità ricoverati da PS e dimessi da pediatria comprende i seguenti casi (passaggio 6 della tabella): • TRAPIANTI ED ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI DRG 103, 302, 480, 481 • INTERVENTI CARDIOVASCOLARI MAGGIORI DRG: 105, 108, 110, 111, 117, 515, 518, 552, 553, 555 • INSUFFICIENZE RESPIRATORIE E RESPIRAZIONE ASSISTITA DRG 087, 565, 566, 541 E 542 • MENINGITI ED INFEZIONI DEL SISTEMA NERVOSO DRG 560 E 561 • STATI DI COMA ED EMORRAGIA CEREBRALE DRG: 014, 023 E 030 • TRAUMATISMI SPINALI E MULTIPLI Le alte specialità pediatriche (che per numerosità hanno un carattere di servizio sovra territoriale) e le Unità operative pediatriche verranno invece sostenute in base ad un valore standard di perdita attesa calcolato sulla base delle rilevazioni di costi e ricavi della contabilità analitica. Lo standard calcolato prevede per le seguenti specialità una funzione pari al 15% del fatturato di ricovero per le seguenti specialità di ricovero in regime ordinario individuate come pediatriche in accreditamento: Cardiochirurgia pediatrica Chirurgia Maxillo- facciale
--	---

	Chirurgia oncologica pediatrica Neurologia pediatrica Ortopedia Pediatrica Cardiologia Pediatrica Nefrologia Pediatrica Reumatologia Pediatrica Oncoematologia Pediatrica
Le fonti dati utilizzate	Contabilità analitica SDO Flusso Emur ASAN
Importo stimato	20 milioni di euro

Funzione n. 09	
Anziani in Acuzie	
Osservazioni di ACSS accolte: 1) si concorda sulla raccomandazione di monitorare in modo attento questa tipologia di ricoveri con una particolare attenzione ad evitare eventuali profili di inappropriatezza Osservazioni di ACSS con giustificazione tecnica: 1) il tema dei maggiori costi riferibili ai ricoveri per anziani e la non adeguatezza del DRG a considerare questo problema in modo adeguato è rappresentato dallo sviluppo negli USA degli APrDRG (All Patient refided DRG) che prevedono una differenziazione trasversale per tutti i DRG per età e rischio di morte. 2) la maggiore degenza richiesta dall'anziano non è da considerarsi quindi solo riconducibile ad inefficienza 3) si tratta di una integrazione tariffaria corrisposta con funzione a causa della impossibilità di modificare il sistema attuale dei DRG e di conseguenza il sistema di tariffazione	
Ex Funzione 19	
Il razionale della funzione	Il sistema di classificazione e finanziamento dei ricoveri dei DRG non prevede una differenziazione tariffaria per la casistica in età avanzata. Questa funzione intende fornire uno strumento compensativo per gli ospedali per acuti che trattano molti pazienti anziani. Per evitare fenomeni di opportunismo mirati a mantenere in degenza per acuti i pazienti anziani oltre il necessario, la funzione definisce per ogni DRG un limite massimo accettabile di incremento di degenza che rappresenta il driver utilizzato per individuare le risorse integrative assegnabili.
Riferimenti normativi nazionali	La funzione risponde alle caratteristiche generali all'art. 8 sexies-comma 2, lettere a) ed e) del Dlgs 502/92 trattandosi di attività con elevati costi di attesa e rivolte a soggette fragili.
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	In Lombardia la differenza di giornate di ricovero tra pazienti di oltre 75 anni e pazienti con età compresa tra 15 e 75 anni è di 2,5 giorni su una degenza media osservata, per il totale dei casi, di 8,5 giorni. La differenza della durata della degenza a parità di casistica trattata, se non egualmente distribuita negli ospedali, si traduce per gli ospedali che accolgono pazienti anziani nella riduzione dei ricavi a parità o crescita di risorse assistenziali utilizzate.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	La funzione compensa la bassa produttività per posto letto negli ospedali per acuti che accolgono molti pazienti anziani. Questi pazienti dopo un evento acuto riescono a raggiungere la condizione di stabilità necessaria per la dimissione in tempi superiori rispetto a pazienti più giovani. La differenza di poche giornate (2,5 media) è tale da non richiedere il trasferimento in altro regime ma incide negativamente sulla produttività e sui ricavi.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Il confronto è effettuato tra i due gruppi di ricoveri definiti in funzione dell'età dei pazienti (<75 anni e >= 75 anni) escludendo i casi non finanziati, i non acuti con degenza di un die o ricoverati in reparti riabilitativi o non pertinenti. Si calcolano quindi le Degenze Medie per ogni DRG delle due popolazioni di riferimento. Si calcola per ogni caso appartenente al gruppo degli anziani la differenza tra osservato ed atteso intercettando i casi dove la degenza si colloca tra lo standard osservato e la soglia del DRG. DELTA TRA OSSERVATE ED ATTESE SE (OSSERVATE > ATTESE; OSSERVATE – ATTESE ;0)

	Si contano quindi le giornate di superamento della degenza attesa fino ad un massimo di 7 giorni per ogni caso rimanendo entro la soglia (giornate valorizzabili). GG VALORIZZABILI = SE DELTA OSSERVATE ED ATTESE =0; 0; SE (DELTA TRA OSSERVATE ED ATTESE > MAX FINANZIATO (7); MAX FINANZIATO (7); DELTA OSS ATTESE)). Nell'ultimo passaggio le giornate valorizzabili vengono moltiplicate per la tariffa delle giornate oltre soglia presente nel tariffario alla voce valore die oltre soglia.
Le fonti dati utilizzate	SDO TARIFFARIO DRG
Importo stimato	100 milioni di euro

Funzione n. 10	
Centri di rilievo regionale	
Estratto della ex funzione numero 13	
Il razionale della funzione	Con propri atti Regione Lombardia ha nel tempo individuato una serie di strutture di riferimento (centro di II° livello) per il trattamento di patologie rare o invalidanti utilizzate da tutte le unità sanitarie della rete regionale. In queste strutture sono previste attività di screening, consulenza e presa in carico non tariffabili. Centri di riferimento regionali per la tubercolosi (CRR-TBC); Centri di riferimento regionali per i disturbi del comportamento alimentare (CRR-DCA); Centri di riferimento regionali dell'Epilessia (EpiNetwork); Centri di riferimento regionali per le malattie neuromuscolari e per la patologia metabolica e tumorale nell'infanzia e nell'adolescenza; Centri di riferimento regionale per la diagnosi e la cura delle cefalee; Centri di riferimento regionale per la psicosi infantile. E' inoltre previsto: il finanziamento di un reparto di Medicina Protetta per il ricovero in urgenza dei detenuti; un contributo per gli impianti di Pompe al Baclofen intratecale con inoculazione di tossina botulinica per il trattamento della paralisi cerebrale infantile; il finanziamento dei progetti DAMA (Accoglienza medica avanzata per disabili); Sono inoltre riconosciute da Regione Lombardia altre attività di carattere sanitario funzionali al coordinamento della sanità regionale: Registri tumori delle ATS; Controllo qualità dei servizi di medicina di laboratorio; Centro per la sicurezza degli antiparassitari;
Riferimenti normativi	Le attività dei centri regionali di riferimento sono riconducibili alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 8 sexies, comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992. La Medicina Protetta trova fondamento normativo nell'art. 7 della L. 12 agosto 1993 n. 296. L'istituzione del reparto è stata approvata con DGR n. 34306/1998. Il contributo per gli impianti Pompe Baclofen può essere ricondotto alla lettera f) dell'art. 8 sexies, comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992. Il finanziamento dei progetti DAMA (Accoglienza medica avanzata per disabili), approvato con DGR n. 4094/2001, è da riferirsi alla lettera b) dell'art. 8 sexies, comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992.

Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Le attività attribuite all'azienda sulla base di Deliberazioni e Convenzioni riportate in allegato sono prive di forme di tariffazione.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	I valori relativi a queste funzioni sono attribuiti sulla base delle risultanze dell'analisi della rendicontazione annuale rilevata in Contabilità Analitica.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Verifica della rendicontazione relativi ai costi dell'attività svolta.
Le fonti dati utilizzate	Contabilità analitica
Importo stimato	19 milioni di Euro

Funzione n. 11	
Complessità di gestione del File F	
Osservazioni ACSS accolte 1) il nome della funzione è stato modificato confermando quello precedente. La modifica del nome era stata considerata equivalente concettualmente ma, considerato il rischio di ingenerare equivoci interpretativi, è stata confermata la denominazione precedente 2) la funzione è finalizzata a remunerare le stesse tipologie di attività remunerate con la ex funzione n.2. La modifica sostanziale consiste nell'accoglimento delle osservazioni di ACSS che chiedeva di non utilizzare come driver di attribuzione i costi di acquisto dei farmaci distribuiti con il file F ma le attività aggiuntive generate dalla gestione del file F e dei pazienti ai quali vengono somministrati i farmaci in questa modalità (compresi quindi anche quelli ambulatoriali) 3) i 21 milioni di costo riconducibile alla gestione del File F sono desunti dalla CO.AN di 8 ASST ed IRCCS pubblici che alimentano centri di costo specifici relativi alla gestione del file F. I dati di costo disponibili mostrano un'incidenza dei costi di gestione pari al 1,2% del valore distribuito. 4) il limite del valore di 100.000 euro per corrispondere la funzione è motivato dalla volontà di evitare che con la funzione si remunerino attività con un basso impegno organizzativo e gestionale	
Ex funzione n. 2	
Il razionale della funzione	La distribuzione del file F comporta dei costi crescenti al crescere della dimensione e della complessità della distribuzione.
Riferimenti normativi nazionali	La funzione, sostanzialmente in un parziale contributo dei maggiori costi per la raccolta e la distribuzione di farmaci, si ricollega sia a programmi di assistenza ad elevato grado di servizio reso alla persona sia alla assistenza di patologie croniche o recidivanti. (D.lgs. n. 502/1992, comma 2, lett. a)
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Il D.M. del 31 luglio 2007 istituiva un sistema informativo relativo alla distribuzione diretta o per conto di farmaci (File F). Il rimborso dei farmaci distribuiti è pari o inferiore al prezzo di acquisto rendicontato (tecnicamente una partita di giro). Non è previsto un rimborso per i costi di approvvigionamento e di distribuzione che sono interamente a carico delle Aziende
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	La funzione assicura una copertura parziale dei maggiori costi sostenuti per i maggiori oneri correlati al percorso di gestione (dall'approvvigionamento alla distribuzione ed alla gestione delle schede AIFA) dei farmaci riferibili al file F. I 21 milioni di costo riconducibile alla gestione del File F sono desunti dalla CO.AN di 8 ASST ed IRCCS pubblici che alimentano centri di costo specifici relativi alla

	gestione del file F. I dati di costo disponibili mostrano un'incidenza dei coi di gestione pari al 1,2% del valore distribuito.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	I driver utilizzati per attribuire la funzione rappresentano dei proxy della complessità di gestione di questo tipo di farmaci e sono: 1. Numero di Rendicontazioni di farmaci distribuiti in File F ad ogni singolo paziente (escluse tipologie 15 e 19) 2. Numero di farmaci per cui sono state compilate schede AIFA di monitoraggio 3. Qualità della rendicontazione del File F Estraendo per ogni presidio il numero dei record rendicontati si costituisce una base di calcolo a cui viene aggiunto il conteggio delle schede di monitoraggio AIFA⁵. Il valore della funzione viene ulteriormente modulato con un incremento o con un decremento in funzione del livello di coerenza osservato tra flussi contabili: quando il flusso fatture non si discosta in misura maggiore del 5% dai valori dei flussi di rendicontazione (File F e File R) la funzione è maggiorata del 10%. Se invece il valore si discosta per più o meno del 5% la funzione è ridotta del 10%. Il ritardo o l'assenza del flusso fatture comporta la riduzione della funzione del 50%. Il limite minimo di attribuzione della funzione è stato fissato a 100.000 a livello di struttura ospedaliera per evitare l'eccessiva remunerazione a funzione di attività con un basso impegno organizzativo e gestionale
Le fonti dati utilizzate	File F. Co.AN
Importo stimato	21 milioni di Euro

Funzione n. 12	
Costo della gestione monitoraggio dei pazienti in carico per assunzione farmaci HIV	
Osservazioni ACSS accolte	
1) Il valore di 23 euro mese attribuito per ogni paziente gestito rappresenta il costo medico che viene fatto coincidere con il valore della priva visita (nomenclatore tariffario vigente di Regione Lombardia) arrotondato all'euro superiore che corrisponde anche al costo medico di circa 20 minuti 2) il valore complessivo della funzione è stato ridotto portandolo ad 8 milioni di euro	
Funzione Ex n. 11	
Il razionale della funzione	La gestione dei pazienti affetti da HIV è stata nel tempo deospedalizzata grazie alla introduzione di farmaci progressivamente sempre più efficaci nel ridurre le complicanze da ricovero. I pazienti sono sottoposti alla somministrazione di una terapia farmacologica e ad un monitoraggio continuo sugli esiti della stessa con frequenti cambi di dosi e di farmaci in relazione ai risultati ottenuti.

⁵ Dal 2006 AIFA ha previsto, come strumento di governo dell'appropriatezza prescrittiva, che per i farmaci onco-ematologici ad alto costo fosse attivato un **Registro di monitoraggio** compilato direttamente sul portale dell'AIFA. Nel corso degli anni il monitoraggio AIFA è stato esteso a farmaci innovativi anche di altre patologie.

Dai registri di monitoraggio AIFA discendono anche le pratiche del "risk sharing" dove si prevede la condivisione del rischio nell'uso dei farmaci tra Azienda Fornitrice e Sanitaria.

Riferimenti normativi nazionali	L'attività considerata è da ricollegarsi alla previsione normativa del D.Lgs. n. 502/1992, art. 8 sexies, comma 2, lett. a) "programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti".
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Per alcune patologie critiche è previsto che la struttura erogante si assuma un impegno continuativo per il monitoraggio della terapia dei pazienti in carico senza che questa attività sia associata ad una prestazione rendicontabile. Non è prevista la compensazione dei costi sostenuti dalle strutture per garantire la distribuzione dei farmaci del file F ed il monitoraggio delle relative cure. Oltre determinati volumi di attività vengono generati costi che sono compensati da questa funzione.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	La funzione copre il costo del monitoraggio stimato in 23 euro al mese / paziente che comprende il costo del personale sanitario per attività di monitoraggio e gestione proattiva delle terapie farmacologiche. Lo stesso valore di 23 euro rappresenta il costo medico che viene fatto coincidere con il valore della prima visita arrotondato all'euro superiore che corrisponde anche al costo medico di circa 20 minuti
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Per ogni rendicontazione in file F di farmaci dell'ATC J05 si ricostruisce il periodo di presa in carico individuale a livello mensile (differenza tra data minima e massima senza interruzioni della terapia per più di 9 mesi) Per ogni mese di presa in carico e monitoraggio è assegnata la funzione del valore mensile calcolato.
Le fonti dati utilizzate	File F
Importo stimato	€ 8.000.000

Funzione n. 13	
Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (U.O.O.M.L.)	
Ex funzione 14	
Il razionale della funzione	Le prestazioni di medicina del lavoro non trovano una specifica collocazione nei tariffari vigenti. In termini generali l'attività di medicina del lavoro svolta dalle UOOLM è assimilabile agli "studi clinico-epidemiologici" remunerati con specifici fondi regionali.
Riferimenti normativi	La Rete delle UOOLM partecipa attivamente al conseguimento degli obiettivi del <i>Piano Regionale della Prevenzione</i> (dgr X/3654/2015) e segnatamente al: - Programma 9 "Tutela della salute e sicurezza del lavoratore", la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali; per l'emersione del fenomeno tecnopatico è individuato un indicatore sentinella, funzionale a evidenziare l'incremento delle segnalazioni e delle denunce di malattie professionali, - Programma10 "Integrazione salute e ambiente", sia la definizione di strumenti efficaci per la stima degli impatti sulla salute nelle procedure di Valutazione Impatti Ambientali (VIA) e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che la conoscenza del rapporto inquinanti ambientali/salute; in questo modo esercitando il proprio ruolo a valenza preventive, attraverso l'erogazione di funzioni e prestazioni. In

	modo indiretto, la Rete partecipa –limitatamente agli ambienti di lavoro - al conseguimento degli obiettivi previsti dal PRP con il Programma 6 “Prevenzione della cronicità” e con il Programma 8 “Prevenzione, sorveglianza e controllo malattie infettive”. Fattispecie di cui all’art. 8 sexies, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 502/1992.
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Con la d.g.r. n. X/6472 del 10 aprile 2017 “Modifica della d.g.r. 20 marzo 2017, n. X/6359 «Determinazioni in relazione alle Unità operative di medicina del lavoro (UOOML) la Giunta Regionale ha provveduto ad aggiornare la rete delle UOOML superando integralmente la precedente d.g.r. n. VI/46797 del 3 dicembre 1999 ed ha previsto il finanziamento a funzione.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Copertura costi attività di carattere clinico ovvero di studio epidemiologico non remunerati da tariffe predefinite.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Il finanziamento a funzione è assegnato alle singole ASST tenendo conto di una quota: a) fissa, pari a 148.000€ per ciascuna UOOML, per un totale di 1.776.000€; b) variabile, collegata sia al valore della quota PAT (Posizioni assicurative territoriali) che al valore dell’attività svolta.
Le fonti dati utilizzate	Gestionali del Sistema Informativo Regionale della Prevenzione – area Person@: Ma.P.I. – Malattie Professionali e Infortuni e SMP - Segnalazione di Malattia Professionale)
Importo stimato	3,5 milioni di Euro.

Funzione n. 14	
Prelievo di organi e tessuti - Altre attività connesse al trapianto d'organi	
Osservazione ACSS accolta: 1) si fa riferimento ad un “contributo” per sostenere queste attività e non ad un “incentivo” 2) Ad oggi in CO.AN non è prevista l’individuazione di centri di costo specifici per queste attività ma ne è prevista la implementazione fin dal 2019 3) il valore complessivo della funzione è ridotto portandolo a 15 milioni di euro Osservazioni di ACSS con giustificazione tecnica: 1) nelle more della disponibilità del dato CO.AN si conferma il valore storico della funzione	
Ex Funzioni 6 e 7	
Il razionale della funzione	Sostenere mediante “contributo” l’attività di prelievo svolta da parte dei soggetti beneficiari a fronte di un fabbisogno superiore al reperimento.
Riferimenti normativi nazionali	Art. 8 sexies, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 502/1992 “programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l’espianto degli organi da cadavere, le attività di trasporto, il coordinamento e l’organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori”
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Non essendo previsto un rimborso per le attività di espianto e di conservazione degli organi il Ministero aveva previsto nel D.Lgs. n. 502/1992 il riconoscimento di una funzione per le strutture che partecipano a queste attività. Le rilevazioni transitano attraverso strutture di coordinamento che registrano le attività e valutano costi di espianto, di trasporto, conservazione per i soggetti che partecipano alla rete trapianti.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Copertura dei costi “di produzione” legati all’individuazione dei potenziali donatori, di espianto, di trasporto, di funzionamento delle équipe non adeguatamente remunerate dalle vigenti tariffe.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	I valori relativi a queste funzioni sono attribuiti sulla base delle risultanze dell’analisi della rendicontazione annuale pervenuta dai centri di riferimento.
Le fonti dati utilizzate	Rendicontazioni centralizzate- Report annuale Banca dati regionale prelievo degli organi Costi COAN delle banche di organi e/o tessuti
Importo stimato	15 milioni di euro

Funzione n. 15	
Ricerca Corrente negli IRCCS	
Osservazioni ACSS accolte: 1) La funzione rappresenta un contributo regionale allo svolgimento delle attività di ricerca in attesa del perfezionamento per il 2020 di un nuovo modello	
Ex funzione n. 8	
Il razionale della funzione	Nel corso degli ultimi 20 anni il valore di finanziamento complessivo della ricerca corrente da parte del Ministero della Salute è rimasto nominalmente costante (senza alcuna attualizzazione) ed il numero di IRCCS beneficiari è cresciuto. Questi due effetti combinati si traducono

	per ogni IRCCS del sistema in una riduzione media del 60% di finanziamenti ministeriali. Nel 2000 i 13 IRCCS Lombardi avevano avuto a disposizione dal Ministero 88 milioni di euro (attualizzati varrebbero oggi 125 milioni di euro). Nel 2018 con un numero maggiore di IRCCS (sono diventati 18) il totale delle risorse destinato alla Lombardia si è ridotto a soli 75 milioni di euro. Negli stessi anni le risorse per la ricerca corrente messe a disposizione dalla Regione Lombardia hanno compensato le riduzioni del fondo Ministeriale.
L'aderenza delle tematiche oggetto di finanziamento alla norma	Si fa riferimento al D.Lgs. n. 502/1992 art. 8 sexies comma 2 lett. B), D), F)
La giustificazione oggettiva, specifica e non generica della impossibilità o insufficienza del sistema tariffario di provvedere al finanziamento delle attività individuate.	Nonostante le risorse stanziare da Regione Lombardia per sostenere la ricerca degli IRCCS integrando i finanziamenti Ministeriali molti centri di ricerca stanno progressivamente perdendo risorse con il rischio di non riuscire a mantenere l'attuale livello qualitativo della ricerca
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	La funzione rappresenta un contributo regionale allo svolgimento delle attività di ricerca in attesa del perfezionamento per il 2020 del modello di cui al punto seguente.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Il sistema di attribuzione delle risorse utilizzato in Lombardia utilizza gli stessi indicatori del Ministero della Salute. Verrà avviata per l'assegnazione della funzione per l'anno 2020 un nuovo modello condiviso di bilancio dell'attività scientifica (rilevazione delle risorse e delle spese correlato con risultati e produzione delle strutture) che farà da guida per i nuovi criteri di assegnazione.
Le fonti dati utilizzate	Valore della produzione scientifica mediante utilizzo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dagli Irccs al Ministero per ottenere i fondi sulla ricerca corrente.
Importo stimato	73 milioni di Euro.

Funzione n. 16	
Formazione personale infermieristico, della riabilitazione e tecnico sanitario.	
Osservazione ACSS accolta Si accoglie la raccomandazione di definire un format standard per la raccolta dei dati di costo con la conseguente possibilità di poter meglio definire il rimborso pro capite standard Osservazione ACSS non accolta: Si conferma questa funzione in quanto non sono ad oggi percorribili altre modalità per remunerare questo tipo di attività formativa. Si evidenzia inoltre che è una prassi consolidata a livello nazionale quella di coprire i costi della formazione di personale sanitario anche con risorse tratte dal FSN (vedi borse per formazione MMG...)	
Ex funzione 10	
Il razionale della funzione	Copertura di alcune voci di costo sostenute dagli enti sanitari coinvolti nella rete delle sedi accreditate di RL per la formazione universitaria delle professioni sanitarie
Riferimenti normativi nazionali	D.M. Sanità 14 dicembre 1994 stabilisce che le Regioni definiscano appositi finanziamenti per l'attività di didattica in ambito sanitario. Legge Regionale n.33/2009 e s.m.i. – Titolo III - Disciplina dei rapporti tra la Regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e

	chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca.
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Le vigenti tariffe non remunerano adeguatamente tutta una gamma di costi collegabili alle attività considerate: costi di produzione legati ai servizi resi agli studenti durante l’anno accademico, quali l’attività didattica svolta da personale del SSR e il conseguente costo del personale assegnato alle attività formative.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Il valore di riferimento per il calcolo di questa funzione è il “costo medio pro-capite” 2018 (CMpro) che si ottiene dal rapporto tra i costi totali rendicontati dalle strutture sanitarie che “ospitano” la formazione universitaria per i profili professionali del personale del Servizio Sanitario Regionale ed il numero totale degli studenti coinvolti.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	L’importo lordo riconosciuto agli enti in deliberazione è quello minore ottenuto mettendo a confronto il risultato del prodotto CMpro-numero studenti in capo ad ogni singola struttura con i costi totali rendicontati dalle stesse per ogni corso.
Le fonti dati utilizzate	Rendicontazioni delle strutture sede di corso di laurea dei profili sanitari. Dati iscritti raccolti dalle Università lombarde.
Importo stimato	25 milioni di euro

Funzione n.17	
Rete d’offerta specialistica extraospedaliera ASST	
Osservazione ACSS con precisazione tecnica: 1) con la presente funzione viene garantita la sostenibilità in toto del polo territoriale delle ASST nel contesto del quale un ruolo importante hanno ed avranno i POT ed i PRESST 2) si conferma che i punti erogativi extra ospedalieri delle ASST hanno un mix di prestazioni assolutamente diverso da quello di altre strutture (di diritto privato) anch’esse di natura extra ospedaliera 3) il modello di calcolo per definire il quantum della funzione utilizza elementi che minimizzano il rischio di incentivare inefficienze. E’ per questo motivo che l’importo stimato per questa funzione non corrisponde all’intero gap tra ricavi e costi riferibili a queste attività	
Ex Funzione 17 aggiornata modificando i criteri di attribuzione	
Il razionale della funzione	Le ASST gestiscono una rete composta da circa 130 strutture che erogano prestazioni specialistiche al di fuori del contesto ospedaliero. Per garantire il funzionamento di queste strutture, a volte collocate in distretti privi di altre strutture d’offerta, le Aziende si assumono un onere significativo e non sufficientemente remunerato.
Riferimenti normativi nazionali	Ricade nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 8 sexies, comma 2, lett. a) del Dlgs n. 502/1992) “programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti” La rilevanza di questa rete è stata ribadita nella legge 23/2015 dove è prevista una divisione del territorio in Distretti sanitari all’interno dei quali le ASST devono garantire le prestazioni territoriali di specialistica ambulatoriale. Per garantire la realizzazione di questa funzione di tipo territoriale è opportuno che le ASST siano destinatarie di un finanziamento a funzione che le supporti nel percorso di riqualificazione della rete stessa.
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o	Il mix delle prestazioni ambulatoriali offerte nei Poliambulatori territoriali è composto prevalentemente da prestazioni sanitarie a

sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	basso contenuto tecnologico (visite, ECG, prelievi, medicazioni) e a bassa o nulla marginalità. Queste prestazioni sono spesso erogate in contesti territoriali dove non sono presenti altri erogatori.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	I costi di questa rete di offerta territoriale ammontano a 126 milioni di euro all'anno a cui corrispondono ricavi per prestazioni pari a soli 60 milioni di euro.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Il modello di calcolo introduce misurazioni e criteri che: 1. Valutano la differenza tra costi e ricavi delle attività ambulatoriali territoriali 2. Individuano il set delle prestazioni tipiche delle attività garantite dal polo territoriale delle ASST 3. Assegnano la funzione proporzionalmente ai volumi di attività garantite
Le fonti dati utilizzate	28/SAN
Importo stimato	€ 25.000.000

Funzione n. 18	
Rete della Neuropsichiatria infantile territoriale ASST	
Osservazione ACSS accolta: l'importo stimato per la funzione viene ridefinito in 30 milioni di euro	
Osservazione ACSS con precisazione tecnica:	
1) si parte dalla osservazione dei costi rilevati nella CO.AN delle ASST ed IRCCS pubblici per singola unità di offerta territoriale	
2) si definisce un costo standard non remunerato da tariffe che viene attribuito al territorio utilizzando un driver rappresentato sostanzialmente dal numero totale dei minori residenti nel territorio.	
3) viene utilizzata la popolazione totale dei minori in quanto rappresenta il fabbisogno potenziale dei servizi	
Ex Funzione n. 18 dopo aver scorporato i CPS (Nuova Funzione n. 20) ed aggregato la ex funzione n. 15 (NPI)	
Il razionale della funzione	Le Aziende Sociosanitarie Territoriali gestiscono una rete di strutture territoriali composta dalle Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile collocate all'interno dei Dipartimenti Aziendali di Salute Mentale. Non esiste a livello nazionale un tariffario per la presa in carico nelle strutture di neuropsichiatria Infantile
Riferimenti normativi nazionali	Queste prestazioni non possono essere interamente collocate nel comma 4 dell'articolo 8-sexies ma possono essere finanziate in toto o in parte con una delle voci del comma 2. Il collegamento è con il D. Lgs. n. 502/1992, art 8-sexies, comma 2, lett. a), b) "programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti" e "programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona"
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	La mancanza di uno specifico tariffario e livello nazionale è legata al fatto che queste attività, essendo garantite nelle altre regioni dalle ASL, sono finanziate all'interno della quota capitaria senza una specifica rendicontazione delle prestazioni. In Regione Lombardia, invece, queste attività sono garantite dalle ASST che non sono finanziate a quota capitaria e che necessitano di una remunerazione a tariffa o a funzione. La mancanza di un tariffario nazionale ad hoc rende necessario il ricorso alla funzione in quanto le poche prestazioni presenti nel nomenclatore ambulatoriale che

	descrivono queste attività permettono di finanziarle a prestazione in modo marginale.															
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Il differenziale tra il costo standard previsto (costi del personale che superano del 50% il valore dei ricavi) che per queste attività ed i ricavi per le poche prestazioni presenti nel nomenclatore ambulatoriale. Il costo complessivo di queste attività ammonta a 80 milioni di euro mentre i ricavi sono pari a 45 milioni di euro (dati CO.AN. 2018)															
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Si calcola in che misura la domanda distrettuale attesa da ogni territorio sia soddisfatta dalle strutture presenti sul territorio stesso. a) Si scartano le prestazioni residenziali e semiresidenziali b) Si scartano le prestazioni erogate nell’ambito dei progetti (codice G) c) Si scartano i record di pazienti non residenti in Lombardia Si valorizzano i record rimanenti o con la tariffa del nomenclatore ambulatoriale o, per la maggior parte delle attività, sulla base di un valore economico che viene oggi utilizzato in Regione per finanziare le progettualità di neuropsichiatria non a contratto. Ad ogni record del flusso che non è stato scartato vengono associate le informazioni relative a: 1. Ambito di residenza del paziente 2. Ambito della eventuale sede ospedaliera sovra-zonale del paziente 3. Ambito in cui ha sede la struttura che eroga la prestazione A seguito della combinazione tra prestazioni erogate e la residenza dei cittadini sono possibili, per ogni record, quattro possibili combinazioni 1. Prestazione erogata ad un paziente nello stesso ambito in cui risiede (polo territoriale) 2. Prestazione erogata ad un paziente nella propria sede sovra-zonale di riferimento (polo ospedaliero) 3. Prestazione erogata ad un paziente in una sede ospedaliera di altra ASST 4. Prestazione erogata ad un paziente in una sede territoriale extra-ambito Viene quindi calcolato un indicatore di valore economico pro/capite di prestazioni usufruite nel territorio di residenza calcolato dividendo per la popolazione target la somma del valore delle combinazioni 1 e 2. L’indicatore così ricavato in ognuno degli 81 distretti regionali viene moltiplicato per il coefficiente riportato nella seguente tabella. <table><tr><td></td><td>Quota</td><td>Abb%</td></tr><tr><td>Oltre il 120% dell’indicatore medio regionale</td><td>100%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Tra 80% e 120% dell’indicatore medio</td><td>75%</td><td>25%</td></tr><tr><td>Inferiore 80% dell’indicatore medio</td><td>50%</td><td>50%</td></tr><tr><td>Assente</td><td>0%</td><td>100%</td></tr></table> Il finanziamento complessivo di questa funzione è suddiviso sulla base della popolazione target residente in ogni ambito territoriale. $\text{Fondo disponibile per l'ambito terr.} = \frac{\text{Stanziano regionale}}{\text{Popolazione regionale}} \times \text{Popolazione dell'ambito}$ Il Fondo disponibile sarà attribuito all’ASST integralmente solo per gli ambiti dove il livello di offerta (misurato come rapporto tra valore delle		Quota	Abb%	Oltre il 120% dell’indicatore medio regionale	100%	0%	Tra 80% e 120% dell’indicatore medio	75%	25%	Inferiore 80% dell’indicatore medio	50%	50%	Assente	0%	100%
	Quota	Abb%														
Oltre il 120% dell’indicatore medio regionale	100%	0%														
Tra 80% e 120% dell’indicatore medio	75%	25%														
Inferiore 80% dell’indicatore medio	50%	50%														
Assente	0%	100%														

	prestazioni erogate rispetto alla popolazione residente) è significativamente più elevato del valore medio regionale. (vedi tabella sovra esposta) 1. Se non vi è offerta sul territorio (polo territoriale) e non è disponibile un centro di riferimento ospedaliero (polo ospedaliero) la funzione non viene assegnata 2. Se l'indicatore è superiore all'indicatore medio regionale del 20% l'abbattimento è nullo 3. Se l'indicatore è compreso tra il valore dell'indicatore medio regionale e l'indicatore maggiorato del 20% l'abbattimento è del 25% 4. Se l'indicatore è inferiore all'80% dell'indicatore medio regionale l'abbattimento è del 50%
Le fonti dati utilizzate	Flusso Ambulatoriale Tabella comuni e distretti Tabella strutture offerta territoriali Tabella prestazioni ambulatoriali integrata nelle valorizzazioni CO.AN
Importo stimato	30 milioni di euro

Tabella n. 19	
Integrazione ospedale territorio dei percorsi relativi alla gestione del disagio mentale ASST	
Osservazione ACSS accolta: 1) viene considerato anche il carico territoriale dei servizi con l'obiettivo di favorire la presa in carico extra ospedaliera 2) il valore della funzione viene rideterminato in 50 milioni di euro, che rappresentano circa un quarto dei costi diretti sostenuti per garantire queste attività Osservazione ACSS con precisazione tecnica: 1) si parte dalla osservazione dei costi rilevati nella CO.AN delle ASST ed IRCCS pubblici per singola unità di offerta territoriale 2) si definisce un costo standard non remunerato da tariffe che viene attribuito al territorio utilizzando un driver rappresentato sostanzialmente dal numero totale dei residenti nel territorio. 3) viene utilizzata la popolazione totale dei residenti in quanto rappresenta il fabbisogno potenziale dei servizi	
Assorbe in parte la ex Funzione n.18 dopo aver scorporato le attività di Neuropsichiatria (collocate nella nuova Funzione n.19) ed aggiunge la componente relativa alla gestione dei presidi psichiatrici per la gestione degli eventi acuti	
Il razionale della funzione	La funzione intende fornire uno strumento compensativo per i Dipartimenti Aziendali di Salute Mentale impegnati nel progetto di deospedalizzazione e di recupero territoriale delle situazioni di Disagio mentale. Le aziende che hanno investito nel mantenere la gestione della psichiatria sul livello territoriale senza istituzionalizzare il paziente in strutture sono maggiormente penalizzate dalla impostazione meramente prestazionale e potrebbero rinunciare alle progettualità di reinserimento previste dai piani nazionali e regionali. La funzione ha l'obiettivo di stimolare l'investimento delle Aziende sui livelli territoriali ambulatoriali (più complessi sotto il profilo organizzativo e meno remunerativi rispetto ad altre attività sanitarie).

	I progetti di deospedalizzazione si misurano positivamente in termini di presenza delle strutture territoriali e di adesione dei pazienti ai percorsi. Date le caratteristiche della patologia è comunque necessario un impegno straordinario nell'assicurare un presidio ospedaliero sempre operativo in caso di emergenze (o come spesso accade per gestire i fallimenti delle terapie e riavviarle).
Riferimenti normativi nazionali	Ricade nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 8 sexies, comma 2, lett. A) del Dlgs n.502/1992 "programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti"
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Le valutazioni economiche sulla rete dei DSM evidenziano una debolezza tariffaria diffusa che genera delle perdite di esercizio che non possono essere considerate come inefficienze. Complessivamente i DSM sono sotto finanziati. Le unità di degenza (SPDC) costano 80 milioni di euro all'anno e sono remunerate con i DRG 60 milioni di euro. Le strutture territoriali (CPS) costano 100 milioni di euro all'anno mentre le prestazioni ivi garantite generano ricavi per 70 milioni. Le tariffe previste nel nomenclatore ambulatoriale nazionale descrivono solo i contatti occasionali di pazienti ma non affrontano il tema della presa in carico della patologia. A differenza che in altre regioni in Lombardia la psichiatria è inserita nelle ASST e non nelle Asl finanziate a quota capitaria. In questa situazione Regione Lombardia ha avviato nel 1998 in attuazione dell'art. 10 della DGR n. VI/37597 del 24.7.1998 un sistema di tariffazione di queste prestazioni. Dalle evidenze emerse con la rilevazione puntuale dei costi il sistema di tariffazione si è rivelato adeguato a sostenere i costi per le strutture residenziali e semiresidenziali ed inadeguato per i livelli ambulatoriali. A causa della complessità della patologia trattata parte dei costi è assorbita da forme di attività non direttamente rivolte al paziente che non possono essere rendicontate come prestazioni (gestione del caso, interventi in ambito istituzionale, sociale e familiare, progetti sperimentali).
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	La funzione copre il 25% dei costi diretti (50 mln su 180 mln circa) rilevati a livello di sistema ed è assegnata su base territoriale. Nei distretti dove le attività registrate sono più intense (spesa/abitante) si intende assegnare maggiori risorse fino ad un massimo standard definito per abitante uguale in tutta la regione.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	La funzione è articolata su due distinte valutazioni: a) Presenza territoriale delle strutture CPS e valutazione della aderenza (in termini quantitativi) dei pazienti ai percorsi b) Efficacia nella gestione degli episodi acuti in termini di contenimento degli episodi di ricovero di pazienti in carico Calcolo della componente territoriale Viene definito per ogni distretto un massimo di funzione attribuibile proporzionale alla popolazione in carico (50%) e alla popolazione totale (50%). La misurazione delle prestazioni offerte a livello territoriale rapportata alla popolazione target dalle strutture presenti sul distretto restituisce un indice di offerta territoriale soddisfatta. Se l'indice locale è inferiore a determinati target (vedi tabella seguente) la funzione predefinita è assegnata parzialmente mentre se l'indice locale è superiore a target ottimali la funzione è assegnata integralmente.

	Vengono così riconosciuti contemporaneamente i bisogni e premiato l'impegno organizzativo delle Aziende che offrono i servizi		
		% soddisfazione	Abb%
	Oltre il 140% dell'indicatore medio regionale	100%	0%
	Tra 80% e 140% dell'indicatore medio	75%	25%
	Tra 50% e 80% dell'indicatore medio	25%	75%
	Servizio assente	0%	100%
	Calcolo della componente ospedaliera La funzione viene attribuita a livello territoriale in misura proporzionale a tutta la popolazione residente correggendo i valori della quota per ogni ospedale sede di SPDC in misura inversa rispetto al tasso di ospedalizzazione. Le strutture SPDC delle ATS dove il tasso di ricovero in psichiatria in acuzie è minore partono da una base di funzione più elevata come forma di riconoscimento dell'azione preventiva territoriale.		
Le fonti dati utilizzate	Contabilità analitica SDO 28/san Psiche Popolazione residente		
Importo stimato	€ 50.000.000		

Funzione n. 20	
Attività consultoriali garantite dal polo territoriale delle ASST	
Osservazioni ACSS accolte:	
1) tra le attività considerate sono comprese anche quelle effettuate dalle equipe in assenza del paziente	
Nuova	
Il razionale della funzione	Il trasferimento dei consultori dalla ASL alle ASST ha comportato un trasferimento di circa 1.000 unità di personale (270 dirigenti sanitari, 180 assistenti sociali, 450 del comparto sanitario e circa 100 amministrativi) per un costo complessivo di 60 milioni di euro all'anno. A questi vanno poi aggiunti circa 10 milioni di euro di consumi e spese di gestione. Queste attività non hanno un tariffario nazionale e quindi sono oggi finanziate alle aziende come contributi.
Riferimenti normativi nazionali	Ricade nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 8 sexies, comma 2, lett. A) C) del Dlgs n.502/1992
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	Dal 2017, dopo una sperimentazione avviata nel 2012, in Lombardia è stato introdotto un tariffario per i consultori che comprende anche gli interventi educativi. Si tratta di tariffe sperimentali che descrivono solo una parte delle attività erogate (non considerando ad esempio quelle erogate in assenza del paziente) e delle molteplici funzioni sociosanitarie assicurate (accompagnamento tutela, osservatorio sociale, consulenza legale). Con le tariffe vigenti i 150 Consultori della rete hanno rendicontato nell'anno 2018 prestazioni per circa 15 milioni di euro. Questo valore copre però solo una piccola parte dei costi della rete che ammontano a circa 70 milioni di euro all'anno.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Differenza tra costi attesi a livello territoriale (ricavati dalla COAN) e ricavi di queste attività

La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Il finanziamento complessivo di questa funzione è suddiviso sulla base della popolazione target residente in ogni distretto. $\text{Fondo disponibile per il distretto} = \frac{\text{Stanziato regionale}}{\text{Popolazione target regionale}} \times \text{Pop. target del distretto}$ Il Fondo disponibile sarà attribuito all’ASST integralmente solo per i distretti dove il livello di offerta (misurato come rapporto tra valore delle prestazioni erogate rispetto alla popolazione residente) è significativamente più elevato del valore medio regionale. Si calcola quindi una percentuale di assegnazione crescente al crescere delle prestazioni erogate rispetto alla popolazione residente nel distretto. <table><tr><td>Oltre il 120% dell’indicatore medio regionale</td><td>100%</td></tr><tr><td>Tra 80% e 120% dell’indicatore medio</td><td>75%</td></tr><tr><td>Tra 50% e 80% dell’indicatore medio</td><td>30%</td></tr><tr><td>Meno del 50% dell’indicatore medio</td><td>10%</td></tr></table>	Oltre il 120% dell’indicatore medio regionale	100%	Tra 80% e 120% dell’indicatore medio	75%	Tra 50% e 80% dell’indicatore medio	30%	Meno del 50% dell’indicatore medio	10%
Oltre il 120% dell’indicatore medio regionale	100%								
Tra 80% e 120% dell’indicatore medio	75%								
Tra 50% e 80% dell’indicatore medio	30%								
Meno del 50% dell’indicatore medio	10%								
Le fonti dati utilizzate	Popolazione target (donne e minori) Flusso Prestazioni dei consultori								
Importo stimato	20 milioni di euro								

Tabella n. 21	
Rete dei Centri vaccinali ASST	
Osservazioni ACSS con precisazione tecnica: 1) l’algoritmo è coerente con il rationale in quanto coniuga la necessità di compensare i costi sostenuti per garantire questo livello dei LEA con quella di promuovere un aumento della copertura per le vaccinazioni obbligatorie	
Nuova	
Il rationale della funzione	Il trasferimento della rete vaccinale dalla ASL alle ASST ha comportato il trasferimento di circa 600 unità di personale (oltre 100 medici e circa 500 tra infermieri, tecnici e personale vigilanza ed ispezione) per un costo annuo di 35 milioni di euro. Queste risorse sono oggi assegnate alle ASST come contributi in quanto queste attività non hanno a livello nazionale un sistema di remunerazione a tariffa essendo finanziate con la quota capitaria delle ASL:
Riferimenti normativi nazionali	<i>Ricade nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 8 sexies, comma 2, lett. c) del Dlgs n.502/1992 “attività svolte nell’ambito della partecipazione a programmi di prevenzione”.</i> Con Deliberazione n. 7629 del 28/12/2017 "Determinazione in ordine alle vaccinazioni dell’età infantile e dell’adulto in Regione Lombardia: aggiornamenti alla luce del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019" sono riportate le vaccinazioni offerte gratuitamente in Lombardia con chiamata attiva da parte dei Centri Vaccinali, in riferimento al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e ai Livelli Essenziali di Assistenza. Nel piano sono programmati i calendari ed i target di popolazione per ogni ASST. I risultati del piano si articolano su più anni e diventano parte integrante delle valutazioni ministeriali sul raggiungimento degli obiettivi di copertura del Piano.

Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	In mancanza della definizione di una specifica tariffa per le prestazioni erogate la funzione garantisce un finanziamento proporzionale alle risorse mediamente destinate per queste attività ed introduce meccanismi finalizzati a raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale.																						
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Copre il costo di tutti i fattori produttivi esclusi i vaccini soggetti ad acquisti centralizzati o attraverso Aziende Capofila con adesione di più aziende.																						
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Il finanziamento complessivo di questa funzione è suddiviso sulla base della popolazione target residente in ogni distretto. $\text{Fondo disponibile per il distretto} = \frac{\text{Stanziano regionale}}{\text{Popolazione regionale}} \times \text{Popolazione del distretto}$ Il Fondo disponibile sarà attribuito alla ASST integralmente solo per i distretti dove il livello di copertura vaccinale (misurato come rapporto tra numero di prestazioni erogate e popolazione target) è superiore ai valori riportati in tabella. Si calcola quindi una percentuale di assegnazione crescente al crescere delle prestazioni erogate rispetto alla popolazione residente nel distretto. <table><tr><th>Due anni precedenti</th><th>Anno precedente</th><th>Anno in corso</th><th>Quota funzione</th></tr><tr><td rowspan="2">>95%</td><td>>85%</td><td>>50%</td><td>100%</td></tr><tr><td><=85%</td><td>Nv</td><td>95%</td></tr><tr><td rowspan="2">>90%</td><td>>85%</td><td>Nv</td><td>95%</td></tr><tr><td><=85%</td><td>NV</td><td>90%</td></tr><tr><td>>85%</td><td>Nv</td><td>Nv</td><td>85%</td></tr></table>	Due anni precedenti	Anno precedente	Anno in corso	Quota funzione	>95%	>85%	>50%	100%	<=85%	Nv	95%	>90%	>85%	Nv	95%	<=85%	NV	90%	>85%	Nv	Nv	85%
Due anni precedenti	Anno precedente	Anno in corso	Quota funzione																				
>95%	>85%	>50%	100%																				
	<=85%	Nv	95%																				
>90%	>85%	Nv	95%																				
	<=85%	NV	90%																				
>85%	Nv	Nv	85%																				
Le fonti dati utilizzate	Popolazione target (donne e minori) Flusso Prestazioni dei consultori																						
L'importo stanziato / stimato	30 milioni di euro																						

Funzione n. 22	
Sanità penitenziaria di competenza ASST	
Osservazione ACSS non accolta: si tratta di attività sanitarie erogate in un ambito che è posto sotto il controllo e la programmazione della Amministrazione Penitenziaria. Risulta quindi molto difficile applicare a questo contesto regole e logiche gestionali ed organizzative assimilabili a quelle previste dal DLgs 502/92 per gli altri ambiti del SSN	
Nuova	
Il razionale della funzione	Integrazione del finanziamento ministeriale necessario per l'adempimento delle attività di cui al D.Lgs. n.230/1999
Riferimenti normativi nazionali	Con il Dlgs. n. 230 del 22 giugno 1999, "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419" venivano trasferite le competenze di Sanità Penitenziaria dal Ministero della Giustizia al SSN" tutte le strutture che erano operative alle dipendenze del Ministero della Giustizia (rapporti di lavoro, attrezzature e beni strumentali che riguardano la sanità penitenziaria) sono state trasferite alle Asl e quindi alle ASST. L'attività considerata si colloca fra quelle di cui all'art. 8 sexies, lettera b) del D.Lgs. n. 502/1992 "programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona".
Necessità di ricorrere ad una funzione (integrativa e/o	Il trasferimento delle risorse dal Ministero della Giustizia alla Regione Lombardia (27 milioni nell'ultimo esercizio) è in costante riduzione a

sostitutiva del sistema di finanziamento a prestazione)	fronte di costi rilevati di 42 milioni di euro. Non esiste un sistema di rendicontazione e di tariffazione delle prestazioni erogate.
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Differenza rilevata tra costo sostenuto dalle ASST (rilevato in Co.An. a seguito del trasferimento delle strutture dal Ministero della Giustizia) e Fondo attribuito.
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	I criteri di attribuzione sono differenziati. La struttura di Castiglione delle Stiviere (ex OPG) è interamente finanziata a costo (trattasi di un unicum non standardizzabile). Sono necessari 7,5 milioni in aggiunta ai 9,5 del Ministero della Giustizia. I servizi territoriali che avrebbero a disposizione i 17,5 milioni rimanenti vengono integrati dalla funzione ad un valore atteso di 25 milioni di euro (7,5 milioni di risorse regionali). Il criterio di attribuzione è quello previsto dagli standard ministeriali: - il 65% è attribuito in base alla quota di detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari al 31 dicembre 2017 e del numero di minori in carico ai servizi della Giustizia Minorile alla stessa data - il restante 35% è attribuito in base all'incidenza del numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti adulti nel 2017 e del numero degli ingressi dalla libertà dei minori, rilevati nel 2017
Le fonti dati utilizzate	Contabilità Analitica Fonti ministeriali Numero di detenuti
Importo stimato	14,5 milioni euro

Funzione n. 23	
Obiettivi previsti dal Piano Regionale Triennale integrato della sanità pubblica Veterinaria	
Osservazioni ACSS: La descrizione riportata non è sufficiente a giustificare il ricorso alle funzioni: non è chiarito se le attività dei Dipartimenti di Veterinaria riportate siano quelle previste nell'attività ordinaria, già finanziata alle ATS mediante quota capitaria, o se a queste corrisponda una parte di attività straordinaria non finanziabile tramite altra forma di remunerazione	
Riscontro DG Welfare: anche se le attività dei servizi veterinari delle ATS sono prevalentemente finanziati con la quota capitaria una parte del finanziamento (un di cui quindi) viene finalizzato in modo specifico a sostenere i costi di alcune attività prioritarie di seguito elencate. Ne consegue che l'assegnazione della funzione non prevede degli algoritmi di calcolo particolari ma la verifica che le attività aggiuntive rispetto a quelle già remunerate con la quota capitaria siano realmente effettuate. I costi remunerati riguardano sostanzialmente il personale.	
Ex funzione 1	
Il rationale della funzione	Assegnazione di risorse supplementari per raggiungimento degli obiettivi regionali e aziendali nel settore della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare, codificati dal Piano Regionale integrato della sanità pubblica Veterinaria
L'aderenza delle tematiche oggetto di finanziamento alla norma	Art. 8 sexies, comma 2, lett. c) "attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione"
La giustificazione oggettiva, specifica e non generica della impossibilità o insufficienza del sistema tariffario di provvedere	Contributo finalizzato al funzionamento dei Dipartimenti veterinari presenti nelle ATS ed alle loro attività di programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica delle attività previste nel Piano Regionale.

al finanziamento delle attività individuate.	
La/e componente/i di costo che il contributo va a coprire	Costi relativi al perfezionamento degli obiettivi PIAPV
La descrizione dettagliata della costruzione dei criteri/algoritmi di attribuzione del finanziamento	Attribuzione del contributo sulla base del volume delle attività svolte e al raggiungimento di questi obiettivi: ✓ ALLEGATO A – Mantenimento dello stato di indennità degli allevamenti da malattie attraverso l’attuazione delle relative misure di prevenzione, anche con riferimento alle zoonosi. • A1 - Prevenzione delle malattie animali • A2 - Prevenzione del randagismo, tutela animali da compagnia e interventi assistiti con animali ✓ ALLEGATO B – Mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale attraverso l’attuazione del controllo ufficiale di processo e di prodotto delle filiere agroalimentari • B1 - Verifica della sicurezza degli alimenti di origine animale • B2 - Azioni sanitarie in sostegno della competitività e dell'export dei prodotti di o.a. ✓ ALLEGATO C – Attuazione delle misure di controllo sull’utilizzo del farmaco veterinario, sull’alimentazione nonché sul benessere degli animali • C1 - Verifica dell'Igiene e sicurezza veterinaria a livello di produzione primaria a tutela dei consumatori ✓ ALLEGATO D - Obiettivi multidisciplinari
Le fonti dati utilizzate	U.O. Veterinaria DGW, dati monitoraggio osservatori regionali.
Importo stimato	16 milioni di euro.

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2038

Avvio del procedimento di aggiornamento del programma d'azione regionale per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile 2020-2023 e della relativa procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» con riferimento alla parte terza contenente le norme di recepimento, tra le altre, della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- la delibera della Giunta regionale 11 ottobre 2006 n. 8/3297 «Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di individuazione e designazione»;
- la delibera della Giunta regionale 31 luglio 2017 n. 6990 «Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003»;
- il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 che detta «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato»;
- la delibera della Giunta regionale 16 maggio 2016 - n. X/5171 «Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» valido per il quadriennio 2016-2019;
- la Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione 24 giugno 2016, n. 1040 che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C (2016) 3820], che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2019;
- il decreto del Direttore Generale Agricoltura 10 giugno 2016, n. 5403 «Approvazione delle disposizioni attuative per l'adesione alla deroga concessa dalla Commissione Europea ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, nel periodo 2016-2019»;

Visti, altresì:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» con riferimento:
 - all'art. 6, comma 3, che nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), prevede che per le modifiche minori dei piani la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che vi siano impatti significativi sull'ambiente;
 - all'art. 12 che disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
 - all'art. 18 che disciplina le attività di monitoraggio in relazione anche alle modifiche di piano;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del Territorio», che, all'art. 4, introduce la valutazione ambientale dei piani (VAS) ed i relativi criteri attuativi;
- la delibera del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 351 «Indirizzi Generali per la Valutazione di Piani e Programmi» e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con Delibera della Giunta regionale n. 6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;
- la delibera della Giunta regionale 10 novembre 2010, n. 761 «Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazio-

ne delle delibere della Giunta regionale 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971»;

Considerato che:

- i Programmi d'Azione per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole devono essere riesaminati o rivisti ogni quattro anni ai sensi dell'articolo 5, comma 7 della Direttiva Nitrati sopra richiamata;
- la deroga concessa con Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione 24 giugno 2016, n. 1040, sopra richiamata, si appoggia al Programma d'Azione in vigore per il quadriennio 2016-2019 e ha espressa scadenza in data 31 dicembre 2019;

Considerato quindi che è necessario approvare un nuovo Programma d'Azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola valido per il quadriennio 2020-2023, in quanto il quadriennio di validità del Programma d'Azione 2016-2019 attualmente in vigore, adottato con d.g.r. 5171/2016, terminerà il 31 dicembre 2019;

Considerato che in forza della sentenza Corte di Giustizia CE del 17 Giugno 2010 (quarta sezione) «un Programma d'azione previsto dall'art. 9 comma 1 della Direttiva Nitrati è, in linea di principio, un programma ai sensi dell'art.3 comma 2 lettera a) della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 Giugno 2001, 2001/42/CE» e quindi necessita della procedura di valutazione ambientale;

Considerato, altresì, che le modifiche che si intendono introdurre con il Programma d'Azione 2020-2023, che ricalca nell'impostazione il Programma d'Azione vigente e valido per il quadriennio 2016-2019 (sottoposto a procedura di VAS nel 2015 con esito positivo), sono da considerarsi «minori» per i motivi di seguito argomentati:

- i risultati del monitoraggio effettuato nell'ultimo quadriennio, sia delle acque che dei suoli e del sistema agricolo, così come l'esito dei controlli effettuati in attuazione del vigente PdA restituiscono un quadro di indicatori sostanzialmente stabile o, per alcuni parametri, in leggero miglioramento, tale da non segnalare la necessità o l'urgenza di modifiche di rilievo nelle misure di intervento e da suggerire quindi, al contrario, la conferma dell'impostazione di fondo del Programma al fine di consolidarne nel tempo gli effetti sulla qualità delle acque e le ricadute in termini di razionalizzazione della gestione agronomica dell'azoto contenuto negli effluenti di allevamento, nei fertilizzanti e nei fanghi di depurazione;
- gli obiettivi, l'approccio metodologico, gli strumenti di intervento e la regolamentazione proposta, che peraltro discendono direttamente dalle norme sovraordinate sopra ricordate, senza che queste lascino già di per sé grandi margini di discrezionalità, confermano l'impostazione del piano preesistente con limitate modifiche finalizzate essenzialmente ad assicurare:
 - Stretta coerenza anche nell'articolato con i criteri e le norme tecniche nazionali sopra richiamate mantenendo la corrispondenza dell'indice, dei capitoli, degli allegati al testo precedente;
 - Migliore chiarezza dell'articolato e semplificazione delle procedure e degli strumenti attuativi;
 - Adeguamento delle norme all'evoluzione delle tecnologie disponibili e loro riallineamento a quelle definite dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria - PRIA (aggiornamento di Piano 2018 - con d.g.r. 2 agosto 2018, n. 449) con il quale, in particolare, risulta necessario un quadro d'azione coerente e perfettamente integrato;

Considerato inoltre che:

- la Commissione Europea in data 9 novembre 2018 ha inviato alle Autorità italiane una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, nella quale sostiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 5, paragrafi 5 e 6 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole;
- il confronto con gli uffici tecnici della Commissione è stato avviato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con l'obiettivo condiviso tra Stato italiano e Commissione di addivenire ad una conclusione positiva entro l'anno 2019;

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

- a seguito di tale confronto Regione Lombardia potrà essere nella necessità di aggiornare le zone vulnerabili da nitrati;

Considerato inoltre che:

- Regione Lombardia in data 8 novembre 2018 (prot. M1.2018.0090857) ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di attivarsi, nell'ambito delle rispettive competenze, nei confronti dei Servizi della Commissione per comunicare l'intenzione di rinnovare l'applicazione di una deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE per il quadriennio 2020-2023, avviando nel contempo le necessarie procedure tecniche e amministrative;
- il percorso per ottenere dalla Commissione l'eventuale concessione della deroga prevede un confronto tecnico con il Comitato Nitrati Comunitario, che supporta la Direzione Generale ENV della Commissione, che richiede, tra l'altro, l'esistenza di Programmi d'Azione attivi nelle Regioni interessate alla deroga;

Considerato, quindi, che è necessario approvare un nuovo Programma d'Azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola valido per il quadriennio 2020-2023 per dare continuità all'applicazione in Lombardia della Direttiva Nitrati;

Ritenuto di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in ordine al suddetto aggiornamento del Programma così come indicato nell'Allegato A «Contenuti e Finalità dell'Aggiornamento del Programma d'Azione Nitrati relativo alle Zone Vulnerabili», in quanto restano confermati gli ambiti d'intervento e gli obiettivi individuati (l'approccio metodologico, gli strumenti di intervento e la regolamentazione confermano l'impostazione del piano preesistente con limitate modifiche volte ad una migliore chiarezza dell'articolato e semplificazione delle procedure e degli strumenti attuativi, con un adeguamento delle norme all'evoluzione delle tecnologie disponibili e loro riallineamento a quelle definite dal PRIA e dal PTUA), e si prevede che non si verifichino influenze di rilievo sulle altre componenti ambientali;

Ritenuto, pertanto, che l'iter procedurale che giunge all'elaborazione della proposta di aggiornamento del PdA Nitrati, si articola in fasi, secondo il modello metodologico e i tempi di cui all'allegato B «Individuazioni delle Fasi», costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di individuare l'Autorità competente in materia di V.A.S. nella Struttura Giuridico per il Governo del territorio e VAS della DG Territorio e Protezione civile;

Ritenuto di individuare l'Autorità competente in materia di VIC nella DG Ambiente e Clima – Struttura Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'ambiente;

Ritenuto di individuare l'Autorità procedente per l'aggiornamento del PdA Nitrati nella DG Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi – Struttura Sviluppo Agroalimentare, Integrazione di Filiera e Compatibilità Ambientale di Regione Lombardia;

Visto il Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura e in particolare i risultati attesi «R.A. 77 - Econ.16.1 Riduzione degli impatti, promozione, ripristino e valorizzazione della sostenibilità delle produzioni e degli ecosistemi in agricoltura e in silvicoltura e azioni per il clima» e «R.A. 197. Ter 9.2 Sviluppo della Sostenibilità ambientale attraverso la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi»;

Vista la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzati della XI Legislatura;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

richiamate integralmente le premesse

1. di avviare la procedura di approvazione e di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma d'Azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola valido per il quadriennio 2020-2023, così come indicato nel l'Allegato A «Contenuti e Finalità dell'Aggiornamento del Programma d'Azione Nitrati relativo alle Zone Vulnerabili», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare l'allegato B «Individuazione delle Fasi» quale modello metodologico procedurale e organizzativo della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi (VAS) del Programma d'Azione Nitrati relativo

alle Zone Vulnerabili, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di individuare l'Autorità procedente nella DG Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi – Struttura Sviluppo Agroalimentare, Integrazione di Filiera e Compatibilità Ambientale di Regione Lombardia;

4. di individuare l'Autorità competente in materia di VAS nella Struttura Giuridico per il territorio e VAS della DG Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia;

5. di individuare l'Autorità competente in materia di VIC nella DG Ambiente e Clima – Struttura Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'ambiente;

6. di provvedere, con successivo atto dirigenziale, ad individuare i soggetti interessati al Programma, in quanto portatori di interessi diffusi, nonché a definire le modalità per la loro consultazione, informazione e comunicazione;

7. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web SIVAS al seguente indirizzo: <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A - CONTENUTI E FINALITÀ DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE NITRATI RELATIVO ALLE ZONE VULNERABILI

Premessa

Il Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE (di seguito PdA) discende dall'applicazione della "Direttiva nitrati"¹ che prevede di redigere e adottare Programmi d'Azione per quanto riguarda le zone vulnerabili da nitrati di fonte agricola da aggiornarsi ogni quattro anni.

A livello nazionale la direttiva è recepita e applicata con il d.lgs. 152/2006², e con il Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016³ che detta i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e la redazione, da parte delle Regioni stesse, dei relativi Programmi d'Azione.

Il Programma d'Azione in oggetto aggiorna pertanto per il quadriennio 2020-2023 la disciplina attualmente vigente, e in "scadenza" al 31 dicembre 2019, adottata da Regione Lombardia, con d.g.r. 5171/2016.

Le modifiche minori della proposta di aggiornamento del PdA

Le modifiche che si intendono introdurre con il PdA 2020-2023, che ricalca nell'impostazione quella del PdA vigente e valido per il quadriennio 2016-2019 (sottoposto a procedura di VAS nel 2015 con esito positivo), sono da considerarsi "minori" per i motivi di seguito argomentati:

- I risultati del monitoraggio effettuato nell'ultimo quadriennio, sia delle acque che dei suoli e del sistema agricolo, così come l'esito dei controlli effettuati in attuazione del vigente PdA restituiscono un quadro di indicatori sostanzialmente stabile o, per alcuni parametri, in leggero miglioramento, tale da non segnalare la necessità o l'urgenza di modifiche di rilievo nelle misure di intervento e da suggerire quindi, al contrario, la conferma dell'impostazione di fondo del Programma al fine di consolidarne nel tempo gli effetti sulla qualità delle acque e le ricadute in termini di razionalizzazione della gestione agronomica dell'azoto contenuto negli effluenti di allevamento, nei fertilizzanti e nei fanghi di depurazione.
- Gli obiettivi, l'approccio metodologico, gli strumenti di intervento e la regolamentazione proposta, che peraltro discendono direttamente dalle norme sovraordinate sopra ricordate senza che queste lascino già di per sé grandi margini di discrezionalità, confermano l'impostazione del piano preesistente con limitate modifiche finalizzate essenzialmente ad assicurare:
 - Stretta coerenza anche nell'articolato con i criteri e le norme tecniche nazionali sopra richiamate mantenendo la corrispondenza dell'indice, dei capitoli, degli allegati al testo precedente.
 - Migliore chiarezza dell'articolato e semplificazione delle procedure e degli strumenti attuativi.
 - Adeguamento delle norme all'evoluzione delle tecnologie disponibili e loro riallineamento a quelle definite dal PRIA⁴ (aggiornamento di Piano 2018 - con d.g.r. 2 agosto 2018, n. 449) con il quale, in particolare, risulta necessario un quadro coerente e perfettamente integrato d'azione.

¹ Direttiva del Consiglio europeo del 12 dicembre 1991, n.676 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Gazzetta Ufficiale L375 del 31.12.1991)

² d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), con particolare riferimento agli articoli 74, 92, 112, 133,137

³ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (Gazzetta Ufficiale n.90 del 18-04-2016 - supplemento ordinario n. 9)

⁴ Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA)

Chiarimenti e semplificazioni procedurali

I chiarimenti e le semplificazioni procedurali introdotti sono tali da non determinare modifiche all'impostazione e alla disciplina previste nel PdA attuale né possibili effetti significativi sull'ambiente. In particolare, si tratta di:

- precisazioni, in relazione al nuovo Regolamento UE in materia, sui soggetti obbligati a presentare la Comunicazione prevista dal PdA in relazione al tipo e alla quantità di fertilizzante azotato adoperato;
- chiarimenti sulla figura dell'intermediario tra cedente e acquirente di effluenti e sui reciproci obblighi;
- precisazioni sui dati da inserire nella Comunicazione e sulla durata della sua validità;
- piccoli adeguamenti sulle distanze da rispettare negli spandimenti degli effluenti e nella costituzione di cumuli temporanei di letami in campo e sulla tracciatura della loro movimentazione a lunga distanza;
- precisazioni sui comportamenti da tenere nelle aree di salvaguardia delle acque.

Estensione dell'uso del bollettino previsionale meteo nella gestione dei divieti invernali di spandimento degli effluenti zootecnici e delle altre sostanze contenenti azoto

Tale modalità è già attualmente utilizzata. La modifica introdotta nel PdA si limita a estendere il periodo di applicazione del bollettino meteo al fine di individuare i giorni in cui, nell'intervallo compreso tra il 1.11 e il 28.02, viene consentito lo spandimento. La riduzione del periodo fisso di divieto che ne consegue permette di rendere i calendari di distribuzione più flessibili e adattabili alle reali condizioni meteorologiche, contemperando meglio l'esigenza di limitare i rischi di impatto sulle acque con quelli sull'aria. Il numero totale minimo di giorni di sospensione della possibilità di distribuzione nel periodo autunno-invernale resta in ogni caso invariato (90 gg) rispetto al PdA vigente e nel rispetto del DM 25.02.2016.

Riduzione dei tempi di interrimento degli effluenti da 24 a 12 ore

La previsione è coerente con gli obiettivi e l'approccio propri anche del PdA attuale, che vanno nella direzione di una progressiva riduzione dei tempi intercorrenti tra distribuzione in campo e interrimento allo scopo di ridurre le emissioni in atmosfera di ammoniaca e il conseguente impatto sulla qualità dell'aria. L'adeguamento della norma è peraltro in linea con l'evoluzione delle tecnologie oggi disponibili per l'esecuzione delle operazioni di campagna.

Allegato B - INDIVIDUAZIONE DELLA FASI

AZIONE	FASI	PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE NITRATI	PROCESSO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS
AGGIORNAMENTO DEL Programma d'Azione Nitrati	FASE 0 AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA E RELATIVA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS	P0.1 Approvazione delibera di AVVIO del procedimento e pubblicazione avviso AVVIO del procedimento P0.2 Incarico per predisposizione del RAPPORTO PRELIMINARE	A0.1 Individuazione dell'Autorità procedente, dell'Autorità competente VAS, dell'Autorità competente VIC
	FASE 1 CONCLUSIONE MONITORAGGIO DEL Programma d'Azione Nitrati	P1.1 Predisposizione RELAZIONE di monitoraggio triennale del Programma d'Azione Nitrati Messa a disposizione e pubblicazione su Web	A1.1 Predisposizione RAPPORTO di monitoraggio della VAS del Programma d'Azione Nitrati
	FASE 2 ORIENTAMENTO E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE del Programma d'Azione Nitrati e di VAS	P2.1 Orientamenti iniziali e definizione schema operativo	A2.1 Definizione dello schema per la verifica e individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, enti territorialmente interessati e pubblico
			A2.2 Verifica interferenze con siti Rete Natura 2000
		P2. 2 Predisposizione del DOCUMENTO PRELIMINARE DI AGGIORNAMENTO di Programma d'Azione Nitrati	A2.3 Predisposizione del RAPPORTO PRELIMINARE VAS e determinazione degli effetti significativi
MESSA A DISPOSIZIONE E DECISIONE di verifica	FASE 3 MESSA A DISPOSIZIONE DOCUMENTI PRELIMINARI DI PROGRAMMA E DI VAS	- MESSA A DISPOSIZIONE e pubblicazione su SIVAS del DOCUMENTO PRELIMINARE di AGGIORNAMENTO del Programma d'Azione Nitrati e del RAPPORTO PRELIMINARE VAS (30 giorni) - Avviso e comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale, enti territorialmente interessati e pubblico - raccolta osservazioni	
	FASE 4 CONFERENZA DI VERIFICA	Predisposizione e pubblicazione su SIVAS del verbale della CONFERENZA DI VERIFICA in merito all'assoggettabilità o meno dell'aggiornamento del Programma d'Azione Nitrati alla VAS	
	FASE 5 DECISIONE	- L'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, entro 90 giorni dalla messa a disposizione del Rapporto Preliminare VAS, assume la DECISIONE di assoggettare o escludere il Programma d'Azione Nitrati dalla valutazione ambientale (VAS) e, se del caso, definire le necessarie prescrizioni; - Informazione circa la DECISIONE e pubblicazione del provvedimento su SIVAS	

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2041
Approvazione dello schema di accordo con Anci Lombardia per l'attuazione di iniziative, misure e interventi a favore dei giovani

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;
- la strategia Europa 2020 dell'Unione europea e gli obiettivi da realizzare per migliorare la condizione dei Paesi europei;
- la Strategia europea per la gioventù 2019/2027, approvata con comunicazione della Commissione europea n. 269 (2018) che incoraggia, tra l'altro, iniziative che permettano ai giovani di diventare artefici della propria vita, sviluppando la propria resilienza e diventando «cittadini attivi, protagonisti della solidarietà del cambiamento positivo»;
- l'art. 3 dello Statuto d'autonomia della Lombardia che, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e garantisce l'apporto dei soggetti della sussidiarietà orizzontale nella programmazione e realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici;
- la legge regionale n. 30/2015 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro» che riconosce il valore del partenariato territoriale e sostiene la costituzione di reti fra sistema educativo e sistema economico, finalizzato a realizzare filiere settoriali per l'occupabilità e l'occupazione;
- la legge regionale n. 11/2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che promuove interventi specifici per la riqualificazione, valorizzazione e aggiornamento continuo del capitale umano anche nell'ambito delle politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro;
- l'informativa dell'Assessore Martina Cambiaghi alla giunta del 17 giugno 2019 «La Lombardia è dei giovani – un percorso condiviso per la definizione di una proposta di legge regionale» che illustra l'iter di coinvolgimento attivo dei giovani e dei principali key stakeholder e dà avvio a un tavolo istituzionale di ascolto e confronto con i principali soggetti di riferimento sul territorio finalizzato a rafforzare il dialogo strutturato e a sviluppare un piano di azioni strategiche e integrate per valorizzare il potenziale giovanile locale e la partecipazione attiva dei giovani;
- la d.g.r. 106/2018 avente ad oggetto: «Approvazione protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia sui temi del coordinamento della finanza pubblica, dello sviluppo dei servizi locali tramite il riordino e la semplificazione del tessuto istituzionale»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 64 del 10 luglio 2018 che incoraggia «politiche integrate che promuovano [...] l'autonomia sociale e [...] opportunità di inclusione sociale» nonché interventi a favore dei giovani «favorendo la loro capacità di «fare impresa» anche attraverso «reti di corresponsabilità tra Enti Locali e altri soggetti pubblici, privati e privati non profit presenti sul territorio»;

Premesso che:

- Regione Lombardia e ANCI Lombardia considerano fondamentale promuovere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori e favorire le loro aspettative di autonomia e realizzazione;
- Regione Lombardia ha ritenuto di coinvolgere, nel Tavolo Istituzionale Giovani di cui sopra e nella realizzazione della progettualità «La Lombardia è dei giovani», ANCI Lombardia, quale stakeholder di riferimento sul territorio lombardo e in quanto associazione maggiormente rappresentativa dei Comuni;
- ANCI Lombardia è il soggetto titolato per l'espletamento di attività a supporto dei Comuni Lombardia, vista la perfetta conoscenza dei sistemi comunali;
- ANCI Lombardia è il soggetto prioritario per definire i criteri essenziali per la progettualità di cui sopra e che verranno recepiti in successivo atto di giunta;

Considerato che dall'analisi dei dati di contesto e dal percorso di confronto con il territorio e con i partecipanti al Tavolo Istituzionale

Giovani, è emersa la necessità di pianificare iniziative di promozione della cittadinanza attiva dei giovani, della creatività e innovazione, dell'autonomia e sostenibilità e dell'apprendimento permanente (*lifelong learning*) che coinvolgano, in un'ottica sussidiaria, soggetti locali, quali Comuni, in partnership con altri enti del terzo settore;

Valutato necessario supportare i Comuni e garantire un'azione di coordinamento che consenta loro di rispondere con tempestività ed efficienza agevolando l'interfaccia con Regione Lombardia;

Preso atto della disponibilità di ANCI Lombardia a prestare attività di supporto sia nella fase di progettazione e di definizione dei criteri, sia relativamente alla comunicazione e informazione, alle procedure amministrative gestionali dei Comuni, alle attività di rendicontazione, monitoraggio e verifica;

Preso atto altresì che ANCI LOMBARDIA:

- ai sensi del vigente Statuto è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale. ANCI designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla Conferenza Stato-Città - Autonomie Locali e alla Conferenza Unificata, di cui al d.lgs. n. 281/97 e s.m.i.;
- aderisce all'Associazione Nazionale Comuni Italiani partecipando all'attività della stessa nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale;
- ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali (es. patto di stabilità territoriale, ISV, Welfare etc.);
- assicura un'azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali che rappresenta, individua, promuove e realizza interventi a supporto delle politiche nazionali e regionali d'innovazione dei processi amministrativi tra Enti locali e Amministrazioni Centrali e Regionali;
- direttamente o mediante proprie strutture svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati anche su incarico della pubblica amministrazione;

Premesso che:

- ANCI è stata inserita nel luglio 2010 tra gli enti e struttura associativa nell'elenco ISTAT recante l'indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato e individuate ai sensi dell'art 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196;
 - ANCI Lombardia è stata riconosciuta, come le altre ANCI regionali, amministrazione aggiudicatrice dall'ANAC con propria deliberazione n. 21/2017 e come tale soggiace al d.lgs. 50/16 e può contrarre convenzioni ai sensi del comma 6 dell'art 5 del d.lgs. 50/16;
 - le diverse articolazioni di ANCI, tra cui ANCI Lombardia, sono state definite come pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 175/16;
 - ANCI partecipa all'attività dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nei modi e nelle forme previste dallo Statuto Nazionale ed è stata individuata, ai sensi dell'art 2 della legge Regionale n. 22/2009, quale componente di diritto del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e fa parte di tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali;
- Dato atto che le risorse complessive a copertura delle attività sono stimate in Euro 1.000.000,00 che trovano copertura, a seguito di approvazione della richiesta di variazione compensativa di cui al prot. N1.2019.0007968 del 25 luglio 2019, a valere sul capitolo 6.02.104.10152 «Interventi a favore delle politiche giovanili» così come segue:

- Euro 60.000,00, di cui Euro 18.000 sull'esercizio 2019 e Euro 42.000 sull'esercizio 2020, a copertura parziale delle spese sostenute da ANCI Lombardia per lo svolgimento delle attività descritte nell'art. 3 dell'accordo allegato e per le quali ANCI Lombardia ha stimato costi pari a Euro 75.000;

- Euro 940.000,00, di cui Euro 282.000 sull'esercizio 2019 e Euro 658.000 sull'esercizio 2020, per l'attuazione della progettualità «La Lombardia è dei giovani»;

Ritenuto di dare mandato al Direttore pro tempore della Direzione Generale Sport e Giovani di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo e demandare al dirigente competente l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;

Vista la l.r. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale n. 1 del 2 aprile 2001 e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispone la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;

Richiamato il programma di governo per la XI Legislatura, presentato al Consiglio regionale in data 10 aprile 2018 e che costituisce riferimento per l'impostazione dell'azione di governo della Giunta regionale;

Stabilito di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni e considerazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo di cui all'Allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per dare avvio alla progettualità «La Lombardia è dei giovani»;

2. di demandare al Direttore Generale pro tempore della DG Sport e Giovani la sottoscrizione dell'Accordo con ANCI Lombardia finalizzata a garantire il supporto ai Comuni nella realizzazione delle iniziative di cui al punto precedente;

3. di stabilire che le risorse complessive a copertura delle attività sono stimate in Euro 1.000.000,00 che trovano copertura, a seguito di approvazione della richiesta di variazione compensativa di cui al prot. N1.2019.0007968 del 25 luglio 2019, a valere sul capitolo 6.02.104.10152 «Interventi a favore delle politiche giovanili» così come segue:

- Euro 60.000,00, di cui Euro 18.000 sull'esercizio 2019 e Euro 42.000 sull'esercizio 2020, a copertura parziale delle spese sostenute da Anci Lombardia per lo svolgimento delle attività descritte nell'art. 3 dell'accordo allegato e per le quali Anci Lombardia ha stimato costi pari a Euro 75.000;
- Euro 940.000,00, di cui Euro 282.000 sull'esercizio 2019 e Euro 658.000 sull'esercizio 2020, per l'attuazione della progettualità «La Lombardia è dei giovani»;

4. di demandare al dirigente competente della DG Sport e Giovani, l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi dell'art 23 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato A

ACCORDO
TRA REGIONE LOMBARDIA E ANCI LOMBARDIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGETTUALITÀ "LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI"

TRA

Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, Codice fiscale 80050050154, rappresentata da Simone Rasetti, in qualità di Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Sport e Giovani

E

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) - Lombardia, di seguito denominata ANCI Lombardia, con sede in Milano, Via Rovello n. 2, P. IVA 04875270961 e C.F. 80160390151 rappresentata da Virginio Brivio in qualità di Presidente *pro tempore*

PREMESSO CHE

- ANCI Lombardia è riconosciuta "amministrazione pubblica" ai sensi del D.lgs. 175/2016 art. 2 c. 1;
- ANCI Lombardia, che è la diretta espressione, per la regione, di ANCI nazionale, associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale, è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, della Città metropolitana e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati
- Regione Lombardia e ANCI, hanno individuato, al fine di sviluppare e perseguire obiettivi comuni e realizzare le relative attività in collaborazione, lo strumento dell'Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ed in particolare hanno ravvisato l'opportunità di collaborare, ciascuno per le proprie competenze e disponibilità, per la realizzazione della progettualità "La Lombardia è dei giovani", di cui alla scheda allegata al presente accordo
- ANCI Lombardia partecipa all'attività dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI - nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare all'art. 36 dello stesso che recita *"L'Anci è articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio incentrata sull'Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali"*;
- Ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ANCI Lombardia è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali (es. patto di stabilità territoriale, ISV, Welfare etc.);

- Con Delibera di Giunta Regionale n. XI/106/2018 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia, sottoscritto il 18 ottobre 2018, finalizzato ad incrementare il rapporto di collaborazione tra i due enti in diversi settori, tra cui quello del miglioramento quali-quantitativo del sistema delle relazioni istituzionali, attraverso il potenziamento dei canali di confronto e collaborazione, al fine di costruire un sistema istituzionale lombardo più efficace ed efficiente e che demanda l'attuazione degli obiettivi elencati alla definizione di specifici accordi, con cui vengono stabiliti modalità organizzative e relativi aspetti finanziari;

CONSIDERATO CHE

- In particolare, Regione Lombardia ha ritenuto di coinvolgere ANCI Lombardia, quale Associazione maggiormente rappresentativa dei Comuni, in un tavolo istituzionale di ascolto e di confronto finalizzato a: rafforzare il dialogo strutturato con il territorio e sviluppare un piano di azioni strategiche e integrate per valorizzare il potenziale giovanile locale e la partecipazione dei giovani;
- Le parti sottoscrivono il presente atto esclusivamente nell'interesse pubblico, attuando una cooperazione tesa a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere, siano prestati per conseguire gli obiettivi che hanno in comune;
- Regione Lombardia ed ANCI Lombardia rispondono a obiettivi comuni di perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa, in quanto fondanti della propria natura istituzionale;

PRESO ATTO

- Che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- Che sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016;
- Che ANCI Lombardia ha condiviso gli obiettivi e le finalità della progettualità "La Lombardia è dei giovani" relativa alle politiche giovanili sul territorio;
- Che la presente iniziativa è coerente con le funzioni proprie dei Comuni;
- Che ANCI Lombardia si è resa disponibile a garantire il necessario supporto ai Comuni con attività di supporto alle attività di informazione, alle procedure amministrative gestionali, rendicontative e di monitoraggio;
- Che per l'espletamento delle attività descritte nel presente atto sono necessarie competenze specifiche, con perfetta conoscenza dei sistemi comunali, che ANCI Lombardia è in grado di assicurare;
- Che ANCI Lombardia ha interesse a promuovere strumenti omogenei unificati nonché a garantire, anche mediante le attività dell'accordo, l'assolvimento dei propri impegni statutari e ad implementare soluzioni che possano essere utilmente poste a disposizione degli associati in materia di cooperazione intercomunale;
- Che le esperienze e gli strumenti di lavoro a disposizione di ANCI Lombardia, anche attraverso l'operato della propria società strumentale su cui esercita attività di direzione, coordinamento e

controllo permettono altresì l'ottimizzazione delle risorse e la tempestività del loro trasferimento ai Comuni.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto e durata dell'accordo

Regione Lombardia e ANCI Lombardia si impegnano a collaborare nella realizzazione del progetto “La Lombardia è dei giovani”, i cui obiettivi sono la programmazione e gestione di iniziative, misure e interventi sviluppati dai Comuni, anche in forma sperimentale, a favore dei giovani, volti a favorire il loro protagonismo nella società.

L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata sino al 31 dicembre 2021. Potrà essere rinnovato, integrato o prorogato d'intesa tra le parti.

Art. 3 – Descrizione delle attività in carico ai soggetti sottoscrittori

Ai fini dell'attuazione del progetto “La Lombardia è dei giovani”, ciascun soggetto partecipa attivamente a tutte le fasi previste per la realizzazione dello stesso, secondo il proprio ruolo istituzionale e gli impegni di seguito individuati:

Regione Lombardia si impegna a:

1. curare la governance del progetto;
2. supervisionare il progetto nel suo insieme, pubblicizzare e diffondere l'iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione;
3. predisporre un bando, destinato ai comuni, e a gestire l'istruttoria per la parte relativa all'individuazione degli interventi riguardanti il progetto.

ANCI Lombardia si impegna a svolgere:

1. supporto nella definizione dei criteri essenziali per la progettualità in oggetto e che verranno recepiti in successivo atto di giunta;
2. attività di comunicazione, sensibilizzazione, informazione e formazione, così come di seguito descritta:
 - spedizione di newsletter circolari a carattere informativo a tutti i Comuni, per comunicazioni tempestive;
 - invio telematico di materiali formativi e informativi;
 - all'organizzazione e realizzazione di incontri formativi d'aula per i Comuni;
 - gestione, aggiornamento e mantenimento sito internet dedicato;
 - attività di comunicazione del Bando mediante la rivista Strategie Amministrative in formato digitale e cartaceo e attraverso i social network istituzionali.
3. attività a supporto delle procedure amministrative gestionali di competenza dei Comuni garantendo mediante servizi di Help Desk e presenze in loco da concordare volti l'accompagnamento dei Comuni:
 - nelle fasi di presentazione del progetto,
 - nella gestione delle criticità legate alle procedure tecnico-amministrative;
 - nelle fasi di rendicontazione/consuntivazione della misura.

4. attività di rendicontazione, monitoraggio e verifica da attuarsi mediante:
 - stesura di report statistici a cadenza trimestrale circa l'andamento della misura sul territorio regionale;
 - monitoraggio dell'avanzamento dell'attività dei singoli progetti;
 - monitoraggio dei flussi economici finanziari;
 - erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti beneficiari;
 - verifica dell'outcome raggiunto.

Art. 4 – Aspetti Economici

Regione Lombardia destina al progetto “La Lombardia è dei giovani” un importo complessivo pari a 1 milione di euro, ripartito come segue:

- Euro 60.000,00 a copertura parziale delle spese sostenute da Anci Lombardia per lo svolgimento delle attività descritte nell'art. 3 del presente accordo e per le quali Anci Lombardia ha stimato costi pari a Euro 75.000,00;
- Euro 940.000,00 per l'attuazione della progettualità “la Lombardia è dei giovani”;

ANCI Lombardia destina al progetto sopra citato la parte economica restante relativa alle attività descritte nell'art. 3 del presente accordo.

Art. 5 - Modalità di liquidazione

L'erogazione del rimborso spese ad ANCI Lombardia per l'attività di competenza di cui all'art. 3, per un valore di Euro 60.000, avverrà secondo le seguenti modalità:

- Prima quota (pari al 30%) alla data di sottoscrizione del presente accordo;
- Seconda quota (pari al 50%) entro il 30 giugno 2020;
- Terza quota (pari al 20%) a seguito della conclusione dei progetti a valere sulla misura.

Per ciascuna quota di erogazione richiesta, ANCI Lombardia presenterà a Regione Lombardia relazione attività e rendicontazione contabile delle spese sostenute e strettamente riferibili al presente accordo, ad esclusione della prima quota. Le liquidazioni saranno effettuate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, fatto salvo che per la prima quota.

Per la realizzazione dei progetti approvati in seguito alla pubblicazione del bando, per un valore di Euro 940.000, Regione Lombardia si impegna a trasferire ad ANCI Lombardia:

- Euro 282.000 alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione dei progetti;
- Euro 658.000 entro gennaio 2020 per garantire i trasferimenti ai beneficiari previa condivisione e validazione da parte di Regione Lombardia in qualità di struttura competente delle richieste da parte dei capofila di progetto.

Nel caso in cui al termine della rendicontazione finale da parte dei beneficiari i trasferimenti delle somme ad ANCI Lombardia fossero superiori al valore consuntivato e rendicontato a chiusura della misura, dette somme saranno restituite a Regione Lombardia entro 60 giorni.

Art. 6 - Controlli

Regione Lombardia si riserva il diritto di verificare in attuazione alle proprie regole di procedimento la conformità della progettualità e delle spese sostenute dai soggetti beneficiari.

Art. 7 – Coperture assicurative

Resta inteso che le coperture assicurative per gli infortuni, la responsabilità civili verso terzi e gli eventuali rischi professionali connesse alle attività svolte da ANCI Lombardia e necessarie alla realizzazione della presente convenzione rimarranno a carico di quest'ultima.

Art. 8 – Riservatezza e privacy

Alle parti è fatto divieto di divulgare notizie e documenti di cui abbia avuto conoscenza o possesso a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente incarico.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati forniti nel rispetto della vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali, al precipuo scopo dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dal presente Accordo non comportano di norma il trattamento di dati personali e che, nell'eventualità di tale occorrenza, si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in qualità di Titolari autonomi per quanto di competenza.

Art. 9 – Recesso

È consentito alle parti di recedere anticipatamente dal presente Accordo, con un preavviso di 30 giorni. In tal caso Regione Lombardia si obbliga a pagare un'indennità corrispondente ai costi sostenuti per le attività già svolte al momento in cui viene comunicato il recesso e potrà richiedere ad ANCI Lombardia la restituzione di una parte del contributo già erogato qualora sia superiore agli anzidetti costi.

Art. 10 – Foro competente

Le parti contraenti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere del corso del rapporto.

In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Regione Lombardia

Il Direttore della DG Sport e Giovani

Simone Rasetti

ANCI Lombardia

Il Presidente

Virginio Brivio

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2043**Indirizzi per l'individuazione di specifiche premialità a favore delle attività storiche e di tradizione ai fini del rilascio delle concessioni degli spazi demaniali**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);

Vista la legge regionale 4 marzo 2019, n. 5 (Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere»), che introduce, nella citata l.r. 6/2010, il capo II bis (articoli da 148 bis a 148 quinquies);

Dato atto che il comma 4 dell'art. 148 quater della l.r. 6/2010 prevede che, al fine di tutelare la tradizione storico-culturale del territorio lombardo, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle attività storiche e di tradizione, i Comuni individuino specifiche premialità per il rilascio delle concessioni degli spazi demaniali, sulla base di indirizzi determinati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sentite le rappresentanze degli enti locali e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i settori del commercio e dell'artigianato;

Preso atto del confronto con le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i settori del commercio e dell'artigianato e con ANCI;

Preso atto delle osservazioni pervenute a mezzo posta elettronica da:

- Confcommercio Lombardia, in data 17 giugno 2019;
- Confartigianato Imprese Lombardia, in data 21 giugno 2019;
- Confesercenti Lombardia, in data 24 giugno 2019;

Considerato che il sopra citato articolo 148 quater della l.r. 6/2010, prevede che la Giunta regionale determini gli indirizzi per l'individuazione, da parte dei Comuni, di specifiche premialità per il rilascio delle concessioni degli spazi demaniali, previo parere della Commissione consiliare competente;

Richiamata la d.g.r. 2 luglio 2019 n. XI/1835 «Indirizzi per l'individuazione di specifiche premialità a favore delle attività storiche e di tradizione ai fini del rilascio delle concessioni degli spazi demaniali - Richiesta di parere alla commissione consiliare»;

Preso atto del parere reso dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del 18 luglio 2019 ed inviato al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente con nota prot. n. O1.2019.0011699 del 23 luglio 2019;

Dato atto che sono state recepite tutte le osservazioni di cui al parere della suddetta Commissione come sotto riportate:

- a) al punto 1. dell'allegato A della delibera le parole «previsione di incrementi percentuali non inferiori al 25% sulla valutazione complessiva» siano sostituite dalle seguenti «previsione di incrementi percentuali non inferiori al 40% sulla valutazione complessiva». La proposta è come di seguito motivata: le attività storiche e di tradizione, come specificato nella l.r. 5/2019, contribuiscono all'elaborazione e alla tutela dell'identità culturale di una città e di un territorio in generale, è fondamentale, e quindi auspicabile, che la percentuale sulla valutazione complessiva sia aumentata dal 25% al 40%, in modo da tutelare e incentivare in maniera molto più incisiva la presenza di queste attività nel tessuto economico;
- b) nella comunicazione agli enti locali degli indirizzi per l'individuazione di specifiche premialità a favore delle attività storiche ex articolo 148 quater, comma 4, l.r. 6/2010, la Regione inserisca il riferimento alla sentenza n. 5157/2018 del Consiglio di Stato relativa alla concessione di spazi demaniali ad un negozio storico da parte di un Comune;

Visto l'allegato A «Indirizzi per l'individuazione di specifiche premialità a favore delle attività storiche e di tradizione ai fini del rilascio delle concessioni degli spazi demaniali», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerata l'opportunità di informare, attraverso apposita comunicazione, tutti i Comuni lombardi in ordine all'approvazione del suddetto allegato A;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato A «Indirizzi per l'individuazione di specifiche premialità a favore delle attività storiche e di tradizione ai fini del rilascio delle concessioni degli spazi demaniali» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di trasmettere ai tutti i Comuni lombardi apposita comunicazione informativa, allegando alla stessa la presente deliberazione.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A

Indirizzi per l'individuazione di specifiche premialità a favore delle attività storiche e di tradizione ai fini del rilascio delle concessioni degli spazi demaniali.

Al fine di tutelare la tradizione storico culturale del territorio lombardo, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle attività storiche e di tradizione, e garantire omogeneità su tutto il territorio regionale, il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 148 quater, comma 4 della l.r. 6/2010, fornisce indicazioni ai comuni per l'individuazione di specifiche premialità per il rilascio delle concessioni degli spazi demaniali alle attività commerciali e artigianali iscritte nell'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, istituito con DGR n. 1503 dell'8 marzo 2019.

Regione Lombardia, in particolare, ritiene di dover tutelare quelle attività storiche e di tradizione che occupano locali di proprietà pubblica e che contribuiscono a costruire l'identità culturale e il prestigio dei luoghi storico-culturali delle nostre città. In tali casi, infatti, la presenza delle attività storiche contribuisce a salvaguardare e conservare il patrimonio storico e artistico delle città lombarde, quale interesse generale prioritario rispetto alle esigenze poste a base della garanzia di concorrenza.

Pertanto i comuni, in presenza di esigenze imperative connesse alla tutela di un interesse generale, possono procedere ad assegnare gli spazi demaniali, per affidamento diretto, all'attività storica e di tradizione, nel caso in cui:

- l'attività sia già insediata nello spazio demaniale da assegnare;
- la conservazione dell'attività abbia come interesse prioritario la salvaguardia del patrimonio storico - culturale del comune;
- l'attività abbia caratterizzato negli anni il luogo in cui è insediata, conferendone un'entità unica ed oggettivamente riconoscibile, anche attraverso documenti e fotografie.

Al fine di garantire la tutela delle attività storiche e di tradizione, i comuni, nel caso in cui procedano attraverso un bando pubblico per l'assegnazione degli spazi demaniali, dovranno predisporre specifiche premialità riservate alle attività commerciali e artigianali storiche e di tradizione iscritte nell'elenco regionale, secondo i seguenti indirizzi:

1. previsione di incrementi percentuali non inferiori al 40% sulla valutazione complessiva, tenendo conto delle categorie delle attività storiche e di tradizione previste dalla l.r. 5/2019, "Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)" e dalla DGR n. 1503 dell'8 aprile 2019 "Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione: approvazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento ai sensi della

legge regionale 5/2019 e abrogazione della DGR 20 gennaio 2009, n. VIII/8886";

2. previsione di un punteggio aggiuntivo alle attività storiche e di tradizione che vantano una continuità nel tempo dell'attività superiore al minimo consentito per l'iscrizione nell'elenco regionale. Il punteggio crescerà proporzionalmente al numero di anni di svolgimento dell'attività;
3. previsione di un punteggio aggiuntivo alle attività storiche e di tradizione che siano classificate micro e piccole imprese;
4. previsione di un criterio di prevalenza a favore dell'attività tipica del luogo o di un'attività particolarmente prestigiosa, legata alle tradizioni lombarde o all'eccellenza del made in Italy, anche tenendo conto di eventuali limitazioni o divieti allo svolgimento delle attività, imposti dal comune nel centro storico ai sensi dell'articolo 145 della l.r. 6/2010 e dell'articolo 1, comma 4 del d.lgs. 222/2016;
5. previsione di una precedenza nell'assegnazione dello spazio demaniale alle attività storiche e di tradizione tipiche del territorio comunale, rispetto ad altre attività storiche, con riferimento a categorie merceologiche e/o servizi legati all'identità cittadina;
6. riconoscimento di una premialità alle imprese che garantiscano la presenza di arredi ed allestimenti di particolare pregio per gli spazi esterni, le vetrine e le insegne e ne assicurino la costante pulizia e manutenzione;
7. per le attività storiche e di tradizione tipiche già insediate nello spazio demaniale dovrà essere previsto un ulteriore incremento del punteggio complessivo e, nel caso di parità di punteggio, il diritto di prelazione.

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2045

Approvazione dei criteri della manifestazione d'interesse per interventi sperimentali a favore delle imprese commerciali, artigiane e dei servizi danneggiate da eventi meteorologici 2018-19

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 6/2010 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 136 e 137 nei quali sono indicati gli «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali»;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Vista altresì la legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 «Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia», che riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle comunità residenti nei piccoli comuni e degli enti che le amministrano che garantiscono la salvaguardia ed il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale;

Considerato che nei mesi di ottobre 2018 e di giugno 2019 il territorio lombardo è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità, per i quali è stato riconosciuto o richiesto lo stato di calamità naturale, caratterizzati da forti raffiche di vento, crolli e smottamenti che hanno provocato disagi alle attività economiche, interrompendo la viabilità per lunghi periodi e arrecando di conseguenza forti disagi in termini di tempi di percorrenza, di difficoltà di approvvigionamento delle merci, nonché di calo delle vendite, per tutte le imprese commerciali, artigianali e dei servizi ubicate negli stessi territori;

Vista la mozione approvata dal Consiglio regionale con d.c.r. 184 del 6 novembre 2018, che impegna la Giunta regionale ad adoperarsi per prevedere misure di agevolazione, in via del tutto straordinaria, di concerto con le amministrazioni comunali interessate, al fine di limitare i disagi economici alle aziende dei territori colpiti, causati da problemi legati al dissesto idrogeologico e allo smottamento di muri di contenimento a ridosso delle strade;

Considerati gli esiti positivi delle iniziative sperimentali già attivate da Regione Lombardia nella X e XI Legislatura per attenuare i disagi subiti da attività commerciali e artigiane interessate da lavori di pubblica utilità e dalla chiusura di ponti, che negli anni hanno interessato diversi Comuni lombardi;

Ritenuto pertanto necessario prevedere interventi pubblici finalizzati alla mitigazione dell'impatto socio economico, in particolare sulle attività commerciali, artigianali e dei servizi, con l'obiettivo di favorire la ripresa, sostenere i settori ed evitare l'impoverimento delle reti commerciali e artigiane di prossimità;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per il sostegno alle imprese commerciali danneggiate da cantieri per lavori di pubblica utilità in addizionalità all'ente comunale;

Dato atto che la tassa rifiuti è dovuta da tutte le imprese danneggiate e che presenta quindi caratteristiche di imparzialità e di semplice applicazione;

Ritenuto pertanto necessario stanziare un budget di spesa sul Bilancio Regionale 2019, da mettere a disposizione dei Comuni lombardi interessati per l'attivazione di uno sgravio/rimborso della Tassa Rifiuti (TARI) 2019 a favore delle imprese della distribuzione commerciale, dell'artigianato e dei servizi, disagiate da eventi meteorologici;

Dato atto che:

- le risorse regionali pari a € 60.000,00, necessarie per la realizzazione dell'iniziativa sperimentale, sono assicurate a valere sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale

2019 che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa:

- capitolo 14.01.104.13365 «Trasferimenti agli enti locali per il sostegno delle attività artigiane e dei servizi danneggiate da eventi straordinari» fino a € 30.000,00;
- capitolo 14.02.104.13364 «Trasferimenti agli enti locali per il sostegno delle attività commerciali danneggiate da eventi straordinari» fino a € 30.000,00;
- le risorse regionali saranno trasferite ai comuni entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione che dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2019, sulla base degli sgravi/rimborsi effettivamente applicati;

Ritenuto pertanto necessario approvare una manifestazione d'interesse destinata ai Comuni lombardi per l'applicazione del rimborso per lo sgravio/rimborso della tassa rifiuti 2019, a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, artigianali e dei servizi, ubicate nelle aree dei Comuni che aderiranno all'iniziativa;

Visti i criteri indicati nell'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, che individua gli elementi essenziali relativi alle modalità di realizzazione dell'intervento;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Ritenuto che:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Precisato che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che i Comuni aderenti devono garantire il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e 9, nonché nell'ambito delle attività inerenti le verifiche propedeutiche alla concessione ex art. 14;

Vista la legge regionale 8/2013 «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico» che all'art. 4, comma 4, stabilisce, che la Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno di esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco;

Dato atto che, in fase attuativa, per le imprese beneficiarie che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito saranno previste limitazioni per accedere allo sgravio/rimborso della TARI 2019;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle imprese se si procederà all'adozione degli atti

necessari per l'attuazione dell'intervento, ivi compresi i necessari atti contabili e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri della Manifestazione di interesse finalizzata a riconoscere uno sgravio fiscale/rimborso della Tassa Rifiuti 2019 alle imprese commerciali, artigiane e dei servizi ubicate nei Comuni interessati da eccezionali eventi meteorologici, secondo quanto indicato all'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che le risorse regionali pari a € 60.000,00 necessarie per la realizzazione dell'intervento sperimentale sono assicurate a valere sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale 2019 che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa:

- capitolo 14.01.104.13365 «Trasferimenti agli enti locali per il sostegno delle attività artigiane e dei servizi danneggiati da eventi straordinari» fino a € 30.000,00;
- capitolo 14.02.104.13364 «Trasferimenti agli enti locali per il sostegno delle attività commerciali danneggiati da eventi straordinari» fino a € 30.000,00;

3. di dare atto che gli interventi saranno attuati nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato A della presente deliberazione e del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

4. di dare atto che, in fase attuativa, per le imprese beneficiarie che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito saranno previste limitazioni per accedere agli interventi;

5. di demandare al Dirigente pro-tempore della U.O. «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'Innovazione delle imprese» l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione dell'intervento, ivi compresi i necessari gli atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato A**Criteri della Manifestazione d'interesse per interventi sperimentali a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, artigiane e dei servizi, danneggiate da eventi meteorologici di natura eccezionale.****1. Premessa**

La misura si rivolge ai Comuni lombardi con popolazione **inferiore o pari a 3.000 abitanti**, interessati dagli **eventi meteorologici** eccezionali verificatesi sul territorio lombardo nei mesi di ottobre 2018 e di giugno 2019 - per i quali è stato riconosciuto o richiesto lo stato di calamità naturale - che intendono riconoscere uno **sgravio fiscale sulla Tassa Rifiuti (TARI)** a favore delle **MPMI** del comparto commerciale, artigiano e dei servizi che hanno subito e stanno subendo gravi e perduranti danni alle loro attività, causati da pesanti limitazioni dell'accessibilità veicolare e pedonale ai luoghi in cui sono poste.

2. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per la presente misura ammontano a € **60.000,00** di parte corrente, sul Bilancio regionale 2019, di cui:

- € 30.000,00 a favore delle imprese artigiane e dei servizi
- € 30.000,00 a favore delle imprese commerciali.

3. Criteri per il riconoscimento degli sgravi

I Comuni applicano uno **sgravio/rimborso sulla tassa rifiuti (TARI) 2019** - non richiedendone il pagamento se non ancora effettuato o rimborsando ciò che è già stato pagato - per le MPMI del comparto commerciale, artigiano e dei servizi che hanno subito e stanno subendo gravi limitazioni dell'attività a causa degli eventi meteorologici con le seguenti caratteristiche:

- durata dei disagi superiore a **sei mesi**
- Interruzione della **viabilità** principale
- oggettivi e **perduranti limiti** alla sosta e all'accessibilità veicolare e pedonale
- aumento/raddoppio dei **tempi di percorrenza** per l'approvvigionamento e la distribuzione di merci
- gravi **limitazioni** all'attività produttiva e commerciale
- **riduzione** del fatturato.

La presente agevolazione non riguarda il ripristino di abitazioni e/o strutture produttive danneggiate dagli eventi meteorologici di che trattasi e pertanto può essere riconosciuta anche alle imprese che usufruiscono di contributi ai sensi delle Ordinanze emanate dal Ministero della Protezione Civile in relazione ai medesimi eventi.

4. Adesione alla manifestazione d'interesse

I **Comuni lombardi** di cui in premessa, interessati ad attivare e a cofinanziare la misura di **sgravio/rimborso TARI 2019**, devono presentare richiesta tramite PEC alla

Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia:
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it, entro la data di **venerdì 6 settembre 2019**.

Nella richiesta i Comuni devono indicare:

- l'ammontare presunto dello sgravio/rimborso
 - la quota a carico del Comune (almeno 1/3)
 - il conseguente contributo chiesto a Regione Lombardia
- nel rispetto dei criteri previsti dalla presente Manifestazione d'interesse.

Le risorse regionali saranno assegnate ai Comuni secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle istanze e fino ad esaurimento del budget a disposizione.

5. Requisiti delle imprese beneficiarie degli interventi

Nelle micro e PMI sono escluse le imprese con i codici Ateco di attività prevalente elencati di seguito:

- 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti;
- 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
- 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
- 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico;
- 96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).

Gli operatori economici beneficiari degli interventi dovranno rispettare i seguenti requisiti in fase di concessione dell'agevolazione di cui al punto 2:

- essere micro, piccola o media impresa con riferimento all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2015;
- essere iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio;
- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- svolgere attività commerciale o artigianale o dei servizi.

Ai sensi della Legge Regionale N. 8/2013, le imprese beneficiarie che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, ai fini della concessione dell'agevolazione, devono rimuovere tali apparecchi eventualmente detenuti a qualsiasi titolo alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e non potranno procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di sgravio/rimborso e per i successivi tre anni.

6. Impegni dei Comuni

I Comuni si impegnano a:

- a) cofinanziare l'iniziativa, tramite risorse di parte corrente, nella misura minima del 33% (un terzo) degli sgravi complessivamente riconosciuti;
- b) localizzare le aree di intervento e quantificare il valore degli sgravi/rimborsi della TARI di competenza del 2018-19 a favore delle imprese disagiate;
- c) attivare la procedura per concedere lo sgravio/rimborso della TARI di competenza 2018-2019, con modalità di evidenza pubblica, entro 30 giorni dalla comunicazione regionale di accettazione della richiesta;
- d) concedere l'esonero nel rispetto della normativa regionale, nazionale ed europea in materia di incentivi alle imprese, con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- e) svolgere l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- f) garantire l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e a effettuare le opportune verifiche sia nella fase di istruttoria, sia nella fase di concessione dell'esonero;
- g) verificare la documentazione antimafia prima della concessione dell'agevolazione;
- h) assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
- i) rendicontare entro il 31/12/2019 alla Direzione Generale competente di Regione Lombardia gli sgravi/rimborsi concessi, ai fini della verifica da parte di Regione Lombardia e del trasferimento delle risorse regionali.

7. Impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia, nel limite delle risorse disponibili, assegna i contributi secondo l'ordine di protocollazione delle istanze.

Le somme di cui sopra saranno liquidate ai Comuni entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui al punto precedente.

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2055

Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti in tema di limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal progetto MoVe-In

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;

Viste:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;
- le dd.g.r. 11 settembre 2013 n. 593 e 2 agosto 2018 n. 449 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Considerato che:

- il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione regionale che individua gli obiettivi e gli interventi di riduzione delle emissioni in atmosfera e rappresenta il documento quadro di riferimento delle misure per la qualità dell'aria;
- lo stato di qualità dell'aria in Regione Lombardia, come peraltro in tutto il territorio del bacino padano, è caratterizzato, in ragione anche della sua specificità meteo-climatica e orografica, dal mancato raggiungimento di taluni limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria per alcuni inquinanti;
- gli inquinanti maggiormente critici per Regione Lombardia - per i quali non vi è ancora il pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente - rimangono il PM10, il PM2.5 e l'ozono in modo piuttosto diffuso, l'NO2 nelle aree maggiormente urbanizzate e il Benzo(a)Pirene nelle aree dove maggiore è il ricorso alla biomassa per il riscaldamento domestico;
- le evidenze scientifiche consolidate, nonché i dati registrati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita da ARPA, evidenziano il ruolo significativo del settore traffico sullo stato di qualità dell'aria, in particolare delle motorizzazioni diesel circolanti;
- le politiche regionali per la qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico per il raggiungimento dei valori limite imposti dalla normativa comunitaria e nazionale di recepimento prevedono l'introduzione progressiva di misure strutturali finalizzate a conseguire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa;
- la Commissione UE ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia Europea nell'ambito della procedura d'infrazione per il particolato PM10 (infrazione 2014/2147) e per il biossido di azoto NO2 (infrazione 2015/2043) e che risulta, pertanto, necessario fra l'altro attuare progressivamente nuove misure di limitazione del traffico a carico dei veicoli più inquinanti;

Viste, in particolare, le azioni TP-1n e TP -3n dell'Allegato 1 dell'aggiornamento del PRIA (d.g.r. 449/2018), che già prevedono la facoltà di introdurre modalità per consentire la circolazione dei veicoli correlandola al loro effettivo potenziale inquinante attraverso l'utilizzo di tecnologie per la verifica dell'effettiva percorrenza e delle emissioni reali (real drive emissions) e di fornire ai cittadini un sistema di riferimento per monitorare, modificare e migliorare l'uso del proprio veicolo e lo stile di guida a favore dell'ambiente;

Tenuto conto della deliberazione di Consiglio regionale n. 157 del 18 settembre 2018 che ha impegnato la Giunta regionale a predisporre proposte operative finalizzate ad agevolare i veicoli a bassa percorrenza chilometrica nell'ambito delle misure di limitazione della circolazione;

Tenuto conto della deliberazione del Consiglio regionale n. 304 del 18 dicembre 2018 avente ad oggetto «Ordine del giorno concernente l'inquinamento aria: potenziamento e inte-

grazione delle misure in atto» con la quale si invita la Giunta a introdurre misure incentivanti e di controllo per favorire la riduzione dei chilometri percorsi in Lombardia dai mezzi più inquinanti, quali ad esempio un contatore intelligente di chilometri, la cosiddetta «scatola nera», da installare a bordo dei veicoli;

Richiamate le dd.g.r. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14 e n. 449/2018 che hanno introdotto progressive limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli più inquinanti su porzioni di territorio regionale in determinati periodi dell'anno secondo un'articolazione oraria e settimanale definita;

Valutata l'efficacia prodotta nell'ultimo decennio dall'applicazione delle misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli più inquinanti adottate, in quanto Arpa Lombardia ha verificato i trend in riduzione dei principali inquinanti in atmosfera;

Ritenuto necessario, in coerenza con le finalità del PRIA, perseguire tale azione di riduzione adottando ulteriori misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, per agevolare il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, attraverso la riduzione delle emissioni derivanti dal settore del traffico;

Considerato che ARPA Lombardia, sulla base dei dati dell'inventario regionale delle emissioni INEMAR e dei dati di percorrenza medi regionali forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha elaborato gli scenari potenziali conseguenti sia all'estensione temporale all'intero anno delle limitazioni per i veicoli Euro 3 diesel nelle aree attualmente limitate (comuni di Fascia 1 e 5 comuni di Fascia 2 come definito nell'Allegato 2 alla d.g.r. 31 ottobre 2014 n. 2578) sia all'ampliamento degli ambiti territoriali sui quali opereranno le limitazioni, stimando in particolare per l'estensione delle limitazioni per i veicoli Euro 3 diesel a tutto l'anno riduzioni di 143 t/anno di PM10, di 1992 t/anno di NOx, di 132 t/anno di COV;

Considerato che sulla base dei suddetti scenari il progetto, applicato al nuovo quadro di limitazioni stabilito, prevede, in caso di adesione, una diversa articolazione delle limitazioni strutturali vigenti della circolazione per gli autoveicoli più inquinanti assicurando la compensazione della variazione correlata delle emissioni degli inquinanti in modo da garantire complessivamente il miglioramento delle previsioni di riduzione delle emissioni contenute nel Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria;

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base di tali valutazioni, introdurre misure di limitazione anche estive per il contenimento dei fenomeni di inquinamento acuto da inquinanti di origine secondaria (ozono e particolato) tramite la riduzione dei loro precursori, determinando l'estensione temporale delle limitazioni per tutti i veicoli Euro 3 diesel a tutto l'anno, a partire dal 1° ottobre 2019, nelle aree attualmente limitate (Fascia 1 e 5 comuni di Fascia 2 come definite nell'Allegato 2 alla d.g.r. 31 ottobre 2014 n. 2578);

Visto, altresì, il comma 6 bis dell'art. 13, Legge regionale n. 24 del 11 dicembre 2006, che introduce la possibilità di sperimentare modalità più efficaci di riduzione degli inquinanti connessi alla circolazione tramite sistemi di rilevazione telematica e l'installazione di dispositivi telematici mobili sui veicoli che monitorano gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante e ai tratti stradali interessati, rimandando ad un atto della Giunta la definizione delle modalità applicative;

Richiamata la d.g.r. 25 febbraio 2019 n. 1318 che ha avviato il progetto sperimentale MoVe-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) stabilendo modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell'uso effettivo del veicolo e delle modalità di guida, tramite l'installazione sul veicolo di una scatola nera (black-box) fornita da operatori privati (c.d. «Telematic Service Provider», TSP) con un atto convenzionale con gli utenti, il cui schema è stato approvato con d.g.r. 18 marzo 2019 n. 1396;

Ritenuto che l'avvio del progetto MoVe-In è supportato dall'esigenza di prevedere un sistema di monitoraggio delle percorrenze che compensi l'estensione temporale all'intero anno delle limitazioni dei veicoli sulla base dell'attribuzione di soglie di chilometri-bonus assegnate ad ogni categoria e classe emissiva di veicolo limitato ed utilizzabili senza vincoli orari e giornalieri fino all'esaurimento delle soglie stesse, come stimate da ARPA e riportate nell'Allegato 3 al presente provvedimento;

Considerato che il progetto ed i relativi servizi sono stati sviluppati in collaborazione con l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.P.A. che gestirà la piattaforma telematica specifica;

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

Atteso che la messa in opera del progetto MoVe-In, in particolare, comporta:

- l'introduzione di una «deroga chilometrica» misurabile e controllabile
- l'individuazione di un numero massimo di chilometri utilizzabili da ogni classe emissiva di veicolo soggetto alle limitazioni (soglia di chilometri-bonus) che possono essere utilizzati su porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni alla circolazione, senza limiti orari o giornalieri;
- la definizione delle modalità di adesione e di revoca dai servizi MoVe-In;
- la definizione dei costi di adesione al servizio;
- la definizione delle modalità di controllo da parte dei soggetti preposti e di comminazione delle sanzioni;
- la definizione del trattamento dei dati personali;
- l'avvio dell'operatività del servizio MoVe-In per i cittadini che ne richiedano l'adesione nella prossima stagione invernale;

Rilevato che il nuovo approccio sistemico introdotto dal progetto MoVe-In favorisce il superamento degli impatti delle più rigorose limitazioni della circolazione e dell'attuale sistema di deroghe che non risulta essere monitorabile sul versante delle percorrenze dei veicoli, né quantificabile sotto il profilo delle emissioni prodotte e privilegia l'adesione ad un portafoglio chilometrico misurabile e controllabile che consente di conseguire un risparmio emissivo totale di inquinanti per tutte le classi di veicoli limitate;

Ritenuto che le deroghe previste dalle dd.g.r. 7635/08, 9958/09, dall'Allegato 1 alla d.g.r. 2578/14, dall'Allegato 2 alla d.g.r. 449/2018 esplicano la propria efficacia fino al 31 dicembre 2019;

Ritenuto, anche al fine di favorire la consultazione delle disposizioni vigenti da parte dei cittadini, di sistematizzare in un unico documento, Allegato 1, le limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, l'ambito territoriale di applicazione delle stesse, le esclusioni dalle limitazioni, la deroga chilometrica per i veicoli aderenti al progetto MoVe-In, nonché le deroghe circoscritte ai veicoli operanti per funzioni di pubblico servizio, pubblica utilità, emergenza, con ciò recependo le disposizioni delle dd.g.r. 7635/08, 9958/09, dell'Allegato 1 alla d.g.r. 2578/14, dell'Allegato 2 alla d.g.r. 449/2018;

Ritenuto, pertanto, di disapplicare, a far data dal 1 gennaio 2020, le disposizioni previste dalle d.g.r. dd.g.r. 7635/08, 9958/09, dell'Allegato 1 alla d.g.r. 2578/14, dell'Allegato 2 alla d.g.r. 449/2018;

Visto il comma 6 bis dell'art. 13, legge regionale n. 24 del 11/12/06 (come modificato dalla l.c.r. 36 del 26 luglio 2019 «Assessment al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali»), che attribuisce alla Giunta regionale la definizione delle modalità di trattamento dei dati personali coinvolti nell'esecuzione del servizio Move-In e raccolti mediante gli impianti e i dispositivi telematici, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento la definizione delle modalità sul trattamento dei dati raccolti in fase di attuazione del progetto Move-In, dando atto delle interlocuzioni intervenute con il Garante della Privacy sugli aspetti relativi a tale trattamento;

Preso atto delle risultanze del tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale, istituito con d.g.r. 28 marzo 2007, n. VIII/4444, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 24/06, riunitosi in data 30 luglio 2019 in sessione plenaria;

Visti i documenti predisposti dalla Direzione Generale Ambiente e Clima - con il supporto di ARPA Lombardia e di ARIA spa -, allegati alla presente deliberazione, e in particolare:

- l'Allegato 1, che definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli;
- l'Allegato 2, che descrive il servizio MoVe-In, le tempistiche di avvio, le modalità di adesione, i costi e gli effetti per i cittadini aderenti;
- l'Allegato 3, che individua le soglie di chilometri-bonus assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato;

Ritenuto di approvare i suddetti allegati;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il PRS della XI Legislatura e in particolare il risultato atteso Ter.09.08.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del piano regionale degli interventi»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che reca l'insieme delle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, l'ambito territoriale di applicazione, le esclusioni, la deroga chilometrica per i veicoli aderenti al progetto MoVe-In, nonché le deroghe circoscritte ai veicoli operanti per funzioni di pubblico servizio, pubblica utilità, emergenza, con ciò recependo le disposizioni delle dd.g.r. 7635/08, 9958/09, dell'Allegato 1 alla d.g.r. 2578/14, dell'Allegato 2 alla d.g.r. 449/2018, e dispone l'estensione delle limitazioni per tutti i veicoli Euro 3 diesel a tutto l'anno nelle aree attualmente limitate (Fascia 1 e 5 comuni di Fascia 2 come definite nell'Allegato 2 alla d.g.r. 31 ottobre 2014 n. 2578);

2. di disporre che, salvo quanto previsto al successivo punto 4, le disposizioni dell'Allegato 1 acquistano efficacia a far data dal 1 gennaio 2020;

3. di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che descrive il servizio MoVe-In, le tempistiche di avvio, le modalità di adesione, i costi di adesione, le ricadute sui cittadini aderenti e le modalità di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 della l.r. 24/2006;

4. di disporre la deroga chilometrica alle limitazioni della circolazione vigenti, per gli aderenti al servizio Move-In così come definito nell'allegato 2, a far data dal 1 ottobre 2019;

5. di approvare Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che individua le soglie di chilometri-bonus assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato;

6. di disapplicare le disposizioni previste dalle dd.g.r. 7635/08, 9958/09, dall'Allegato 1 alla d.g.r. 2578/14 e dall'Allegato 2 alla d.g.r. 449/2018 a far data dal 1 gennaio 2020;

7. di rinviare a successivo provvedimento la definizione degli aspetti legati al trattamento dei dati personali discendenti dall'adesione al progetto MoVe-In;

8. di individuare il Dirigente della Struttura ARIA della Direzione Generale Ambiente e Clima, competente per materia, per l'assunzione degli atti di revoca delle limitazioni di cui all'Allegato 1 in caso di eventi straordinari di carattere meteo climatico e sociale;

9. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO 1**MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006, DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (PRIA) E DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL BACINO PADANO**

Il presente allegato sostituisce le disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli definiti nelle dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, nell'Allegato 1 della d.G.R. n. 2578/14 e nell'Allegato 2 al PRIA della d.G.R. n. 449/2018 a far data dal 1 gennaio 2020.

A) Misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare

A1) autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1 gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 0 benzina o diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 1 diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 2 diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 3 diesel"**);

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **a due tempi**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano:

- in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 0**;
- nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1 ottobre al 31 marzo** di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 1**.

A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 0 diesel"**);

- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 1 diesel**”);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 2 diesel**”);

B) Ambito di applicazione

Le limitazioni si applicano:

- relativamente agli autoveicoli **Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 diesel, Euro 2 diesel** nei Comuni **appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli **Euro 3 diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1** e dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 a tutto il territorio regionale**;
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1** nei Comuni **appartenenti alla Fascia 1**;
- relativamente agli **autobus di categoria M3** adibiti a TPL **a tutto il territorio regionale**.

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica, ai sensi dell'art.13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione:

b1) delle autostrade;

b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

L'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto b3) sarà effettuata dai Comuni interessati, pubblicata sul proprio sito istituzionale e trasmessa a Regione Lombardia.

Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.

C) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento

redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;

- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas;

** per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione.

D) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nell'Allegato 2 del presente provvedimento;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

E) Sospensione del provvedimento

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisi ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

F) Controlli e sanzioni

A norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell'articolo 27, comma 18bis, della l.r. 24/06.

Per l'attuazione di controlli del rispetto delle limitazioni attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.

Allegato 2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO MOVE-IN, MODALITÀ DI ADESIONE ED EFFETTI

1. PREMESSA E FINALITÀ

MoVe-In (*MO*nitoraggio dei *VE*icoli *IN*quinanti) è il progetto sperimentale di Regione Lombardia con il quale promuove, nel quadro della disciplina regionale per il miglioramento della qualità dell'aria, modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, che tiene conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato. Una **scatola nera** (black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le informazioni necessarie a tale scopo attraverso il collegamento satellitare ad un'infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Il progetto, applicato al nuovo quadro di limitazioni stabilito, prevede, in caso di adesione, una diversa articolazione delle limitazioni strutturali vigenti della circolazione per gli autoveicoli più inquinanti assicurando la compensazione della variazione correlata delle emissioni degli inquinanti in modo da garantire il miglioramento delle previsioni di riduzione delle emissioni contenute nel Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA).

Il servizio MoVe-In prevede, in particolare, l'individuazione regionale del numero di chilometri utilizzabili da ogni classe emissiva di veicolo soggetto alle limitazioni (**soglia di chilometri concessi**) che possono essere utilizzati sulle porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni alla circolazione. I servizi MoVe-In possono essere utilizzati anche dai Comuni per la gestione delle deroghe chilometriche sui propri ambiti territoriali.

La deroga MoVe-In **non** si applica nel caso di attivazione delle **misure temporanee** durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti.

2. QUADRO NORMATIVO

Il progetto MoVe-In, previsto dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e coerente con la legge regionale n. 24/2006 è stato avviato con delibera n. 1318 del 25.02.2019 che ha stabilito, in particolare, che le scatole nere siano fornite da operatori privati (c.d. "Telematic Service Provider", TSP) nell'ambito di una convenzione il cui schema è stato approvato con delibera n. 1396 del 18.03.2019. L'**elenco** dei TSP che hanno sottoscritto la convenzione con Regione Lombardia e sono quindi accreditati alla fornitura del servizio viene messo a disposizione sulla piattaforma regionale dedicata.

3. I FORNITORI DEI SERVIZI TELEMATICI -TSP

I **fornitori dei servizi telematici TSP**, accreditati al progetto MoVe-In, sono abilitati a fornire agli utenti il servizio di misurazione e trasmissione delle percorrenze dei veicoli, tramite l'installazione di una scatola nera (black box) rispondente ai requisiti richiesti. I TSP garantiscono la presenza sul territorio regionale di soggetti abilitati all'installazione della black box sui veicoli. L'**elenco degli installatori** viene reso disponibile da ciascun TSP sul proprio sito.

Ogni TSP accreditato garantisce un servizio di assistenza di primo livello verso il cittadino per la risoluzione di problemi e di ogni malfunzionamento del dispositivo.

L'utente aderente al servizio MoVe-In stipulerà il contratto di fornitura della scatola nera direttamente con il TSP prescelto.

4. COSA CAMBIA NEL REGIME DELLE LIMITAZIONI E DELLE DEROGHE

L'avvio del progetto MoVe-In stabilito con il presente provvedimento comporta l'applicazione di una diversa articolazione delle limitazioni e delle deroghe vigenti per la circolazione degli autoveicoli più inquinanti prevedendo la possibilità di avvalersi di una "**deroga chilometrica**" misurabile e controllabile a fronte di un ampliamento delle limitazioni stesse. Infatti, dovendo garantire il miglioramento o quantomeno la compensazione dei risparmi emissivi stimati dal PRIA negli anni futuri, la concessione di una deroga chilometrica necessita di un bilanciamento dei chilometri limitati attraverso un ampliamento/estensione delle limitazioni attualmente vigenti.

L'Allegato 1 ha disposto, rispetto al sistema delle limitazioni vigenti nella scorsa stagione 2018/2019 individuato dal PRIA, **l'ampliamento a partire dal 1° ottobre 2019 delle limitazioni per tutti i veicoli Euro 3 diesel a tutto l'anno**. Tale ampliamento temporale delle limitazioni a tutto l'anno (rispetto al solo semestre invernale) consente dunque di conseguire un risparmio emissivo totale di inquinanti per tutte le classi di veicoli limitati, rispetto a quello valutato dal PRIA.

Inoltre, la deroga chilometrica introdotta con il servizio MoVe-In **estende le limitazioni per gli aderenti al servizio a tutti i giorni della settimana e a tutte le ore del giorno (24 ore)** consentendo così di prevedere un ulteriore risparmio di emissioni. Tale risparmio emissivo può essere trasformato in chilometri che possono così essere redistribuiti nell'arco della giornata e della settimana, rispetto a quelli attualmente percorribili agli autoveicoli limitati, consentiti solo nelle giornate di sabato, domenica e festivi e nelle ore notturne dalle 19.30 alle 7.30.

Uno studio specifico condotto da ARPA, basato sull'inventario regionale delle emissioni INEMAR e sui dati di percorrenza medi regionali forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha stimato la riduzione annuale dei chilometri percorsi a seguito dell'ampliamento/estensione delle limitazioni attualmente vigenti (a seguito dell'ampliamento dei divieti a tutto l'anno per i veicoli Euro 3 diesel e dell'estensione per gli aderenti al servizio a tutte le ore del giorno e dei giorni settimanali) e i conseguenti risparmi emissivi. In questo modo è stato possibile individuare le soglie di chilometri assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e riportati in **Allegato 3** al presente provvedimento.

L'Allegato 1 individua inoltre il nuovo **sistema delle deroghe** prevedendo l'introduzione della deroga chilometrica per i veicoli aderenti ai servizi del progetto MoVe-In. Tale deroga chilometrica **non si**

applica nel caso di attivazione delle **misure temporanee** durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti.

Rimane inalterato il sistema delle **esclusioni** dalle limitazioni disciplinate e prevista dall'art.13 della legge regionale 24/06.

5. COSA COMPORTA L'ADESIONE AL SERVIZIO MOVE-IN

L'adesione al servizio MoVe-In comporta l'applicazione di una diversa articolazione delle limitazioni e delle deroghe per la circolazione degli autoveicoli più inquinanti attraverso l'utilizzo di una "**deroga chilometrica**" misurabile e controllabile.

In particolare, sperimenta, tramite la deroga chilometrica, una diversa articolazione dei chilometri attualmente consentiti agli autoveicoli limitati durante i periodi di non divieto e cioè nelle giornate di sabato, domenica e festivi e nelle ore notturne dalle 19.30 alle 7.30.

La deroga chilometrica prevede per gli aderenti l'ampliamento e l'estensione dei divieti attuali a tutte le giornate della settimana e a tutte le ore del giorno (24 ore), a fronte della possibilità di poter percorrere quando si vuole un numero di chilometri prefissato in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo. In altri termini i chilometri concessi possono essere percorsi anche durante il periodo di divieto attuale (fascia diurna dei giorni feriali).

Il monitoraggio del numero di chilometri effettivamente percorsi dal veicolo avviene tramite l'installazione a bordo del veicolo della scatola nera che invia telematicamente i dati di percorrenza alla piattaforma regionale dedicata.

L'adesione al progetto Move-In comporta il rispetto, da parte dei cittadini aderenti, della soglia di chilometri assegnati su base annuale al proprio veicolo. Il raggiungimento di tale soglia determina **l'impossibilità di continuare ad avvalersi della deroga** chilometrica introdotta da MoVe-In che si traduce nell'impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (per qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) per il tempo residuo di completamento dell'anno di validità del servizio. L'eventuale utilizzo del veicolo in caso di superamento della soglia assegnata comporta dunque la possibilità di incorrere nelle **sanzioni** previste per i veicoli limitati in caso di **controllo** su strada da parte dei soggetti preposti.

L'utente **è tenuto a monitorare** l'avanzamento dei chilometri percorsi e quindi lo stato di validità della deroga chilometrica derivante dal servizio MoVe-In tramite web application o tramite App.

Il sistema manderà comunque avvisi agli utenti, tramite PEC o e-mail e tramite avvisi via App, all'avvicinarsi dell'esaurimento dei chilometri concessi e al suo superamento. Tali avvisi costituiscono tuttavia un promemoria per l'utente e non hanno carattere di notifica, ricadendo sull'utente stesso la responsabilità di verifica periodica del non superamento dei chilometri assegnati e della conseguente validità della deroga chilometrica.

6. COME VENGONO CALCOLATI E MONITORATI I CHILOMETRI PERCORSI

La soglia dei chilometri concessi può essere **rideterminata annualmente** in ragione delle previsioni di risparmio emissivo e degli scenari di limitazione valutati dal PRIA.

I chilometri reali percorsi dal veicolo e monitorati dalla black box installata a bordo vengono progressivamente scalati dalla soglia dei chilometri e sono registrati sulla piattaforma telematica dedicata. Il saldo dei chilometri percorsi è aggiornato giornalmente.

Il conteggio dei chilometri è effettuato solo sui **tratti stradali** percorsi all'interno del perimetro delle **aree geografiche 1 e 2** così identificate:

Area 1:

- agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo;
- capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in d.G.R. 2605/11;
- Comuni della Fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

Area 2: tutta la zona A definita in d.G.R. 2605/11 ad esclusione dei comuni inclusi in Area A1.

Ogni chilometro percorso in Area 1 e 2 viene quindi rilevato dalla black box e inviato tramite segnale satellitare al TSP che poi provvede a trasmettere giornalmente alla piattaforma regionale MoVe-In. Giornalmente dunque si aggiorna il saldo dei chilometri ancora disponibili dal veicolo aderente.

Il progetto MoVe-In prevede inoltre la possibilità premiare comportamenti di guida del veicolo attribuendo **chilometrici aggiuntivi** nei seguenti casi:

- Percorrenza su strade extraurbane
- Percorrenza su autostrade con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h
- Stile di guida ecologico su strade urbane

L'assegnazione di chilometri aggiuntivi si fonda sulle seguenti considerazioni:

- percorrere chilometri in aree extraurbane produce impatti emissivi minori in relazione anche alla presenza di un minor numero di persone esposte rispetto ai potenziali impatti generati in area urbana;
- mantenere una velocità in autostrada all'interno del range individuato consente di minimizzare le emissioni dei veicoli;
- uno stile di guida ecologico che elimina le brusche variazioni dell'accelerazione consente di contenere i picchi emissivi.

Per tali ragioni per ogni chilometro percorso nelle Aree A1 e A2 - che viene sottratto al quantitativo totale assegnato - è possibile aggiungere una frazione di chilometro aggiuntivo da poter percorrere.

La quantificazione dei chilometri aggiuntivi è riportata in **Allegato 3**.

L'individuazione delle tratte extraurbane e delle autostrade, ricadenti all'interno delle Aree A1 e A2, è individuata sulla base della cartografia specifica messa a disposizione da Regione Lombardia ai TSP per la calibrazione dei dati trasmessi dalle black box.

Il parametro dello stile di guida ecologico su strade urbane (**ecoguida**) si basa invece sul mantenimento di uno stile di guida caratterizzato da un basso numero di forti accelerazioni sul percorso monitorato. La quantificazione del parametro di ecoguida è riportata in Allegato 3.

Ogni giorno pertanto il saldo complessivo dei chilometri ancora disponibili, si aggiorna sottraendo quelli percorsi nelle Aree 1 e 2 e aggiungendo i chilometri aggiuntivi maturati sempre nella stessa area. I chilometri aggiuntivi concessi non generano ulteriori chilometri bonus.

7. CHI PUO' ADERIRE AL PROGETTO MOVE-IN

Possono aderire al servizio del progetto MoVe-In tutti i **proprietari di veicoli** circolanti in Regione Lombardia oggetto di limitazioni della circolazione. Aderendo al servizio viene fatta la scelta di utilizzo della **nuova modalità** di limitazione della circolazione descritta al precedente paragrafo 5. Nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica, questi dovrà indicare una persona fisica quale delegato dalla società alla gestione del servizio MoVe-In.

8. I COSTI DI ADESIONE

I costi massimi di adesione al servizio MoVe-In (IVA inclusa) sono:

- **30 €** per l'installazione della black box e 20 € per la fornitura del servizio annuale per un totale di **50 €** al primo anno di adesione. Nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo compatibile con il progetto MoVe-In, il prezzo massimo sarà di 20 € per la sola fornitura del servizio annuale;
- **20 €** per la fornitura del servizio annuale per gli anni successivi.

Il contratto con il **TSP è annuale**, non rinnovabile automaticamente. È concesso al TSP di presentare ulteriori offerte commerciali con rimodulazione del costo del servizio sul triennio, purché economicamente vantaggiose per il cittadino ed in aggiunta all'offerta annuale base sopra descritta.

Nel caso di vendita di servizi aggiuntivi che facciano uso dello stesso dispositivo installato, questi saranno regolati da contratti separati ed il relativo costo aggiuntivo deve essere chiaramente indicato.

9. COME ADERIRE AL SERVIZIO MOVE-IN

Per aderire al servizio MoVe-In il proprietario del veicolo (o una persona incaricata nel caso di società) deve registrarsi – utilizzando SPID o CNS – sulla **piattaforma informatica** dedicata all'indirizzo www.movein.regione.lombardia.it. Il soggetto gestore della piattaforma telematica per conto di Regione Lombardia è la società ARIA spa.

Nel caso di soggetti giuridici viene richiesta, per l'adesione, la firma digitale o elettronica del legale rappresentante.

L'utente deve inserire i **dati** del veicolo di cui è proprietario e i propri dati anagrafici e di contatto (posta certificata o e-mail). La piattaforma informatica verificherà in automatico la correttezza dei

dati inseriti e l'assolvimento degli obblighi previsti in materia del pagamento del bollo auto per il veicolo per cui si chiede la deroga. Contestualmente all'adesione e dallo stesso portale, l'utente può selezionare dalla lista degli operatori accreditati TSP quello da lui prescelto per l'erogazione del servizio. Una volta effettuata la scelta, l'utente deve contattare il TSP selezionato per il perfezionamento del rapporto contrattuale e per individuare l'installatore presso il quale recarsi per il montaggio della scatola nera. Nel caso in cui l'utente voglia usufruire per MoVe-In di una black box già installata sul veicolo e fornita da un operatore accreditato, l'utente potrà selezionare quest'ultimo.

I TSP si adoperano affinché il tempo di attesa per l'installazione delle black box sui veicoli sia il più breve possibile, attraverso accordi con gli installatori.

L'adesione al servizio MoVe-In, protocollata presso la Direzione generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia, ha una **durata annuale** a partire dalla **data della sua attivazione** e deve essere rinnovata alla scadenza, termine oltre il quale cessa il servizio. La soglia di chilometri assegnata al momento dell'adesione rimane valida per tutto l'anno anche nel caso di rideterminazione delle soglie assegnate per annualità successive.

10. QUANDO È POSSIBILE ADERIRE AL SERVIZIO MOVE-IN

Il servizio MoVe-In sarà attivo a partire dal **1° ottobre 2019**.

L'adesione al servizio da parte del cittadino può avvenire in ogni momento dell'anno. Le soglie di chilometri concesse sono quelle vigenti nel momento dell'adesione.

11. QUANDO SI ATTIVA/DISATTIVA IL SERVIZIO MOVE-IN

Il servizio si **attiva**, a seguito di adesione sulla piattaforma, entro 48 ore dall'installazione della black-box sul veicolo. L'attivazione del servizio viene **comunicata** all'utente tramite avviso su App e tramite invio all'indirizzo di posta certificata o e-mail registrato in fase di adesione. La durata annuale di adesione al servizio decorre dalla data di comunicazione dell'attivazione.

L'attivazione del servizio comporta l'**avvio del monitoraggio** delle percorrenze e la **validità della deroga chilometrica** introdotta dal servizio MoVe-In.

Dopo l'adesione sulla piattaforma il cittadino procede a contattare direttamente il TSP prescelto per finalizzare la contrattualizzazione. Durante il periodo decorrente dall'avvenuta contrattualizzazione con il TSP e l'installazione della black box si applica comunque la deroga chilometrica prevista dal servizio per consentire all'utente di recarsi presso l'installatore individuato. Tale periodo non può superare tuttavia i **trenta** giorni a partire dalla data di protocollazione dell'adesione telematica.

La **disattivazione** del servizio avviene, sempre a seguito di relativa comunicazione tramite avviso su App e tramite posta certificata o e-mail registrata, allo scadere del termine annuale. È prevista la possibilità di **rinnovo** del servizio MoVe-In da attivarsi prima della scadenza annuale, accedendo alla piattaforma dedicata, con la conferma, in particolare, dell'accettazione delle eventuali nuove soglie di chilometri determinate per la nuova annualità.

In caso di **anomalie** di registrazione dei dati di percorrenza che provochino la disconnessione dalla piattaforma di raccolta - ad es. imputabili a malfunzionamenti o a manomissioni della black box -, il sistema genera lo **stato di sospensione** dal servizio MoVe-In che implica il divieto di utilizzo del veicolo da parte dell'utente. In questo caso i TSP intervengono prontamente per la risoluzione del problema e per la relativa comunicazione al gestore della piattaforma MoVe-In. La risoluzione del problema genera la **riattivazione** del servizio e la possibilità di continuare ad utilizzare il veicolo.

12. COME E COSA COMPORTA REVOCARE L'ADESIONE A MOVE-IN

Per revocare l'adesione al progetto MoVe-In il proprietario del veicolo deve accedere con le proprie credenziali alla piattaforma informatica dedicata all'indirizzo www.movein.regione.lombardia.it e selezionare la **revoca** del servizio. La revoca, anticipata rispetto alla sua scadenza annuale, comporta il non avvalimento della deroga specifica prevista e determina la **cessazione del monitoraggio** delle percorrenze del veicolo ma **non elimina il conteggio** dei chilometri già effettuati fino a quel momento. Pertanto, nel caso in cui l'utente abbia già superato la soglia dei chilometri e continuasse ad utilizzare il veicolo durante il periodo di limitazione fino al periodo di scadenza annuale fissato, sarà soggetto alle sanzioni previste per il non rispetto delle limitazioni alla circolazione in quanto non può più usufruire della deroga specifica, qualora sottoposto ad accertamenti da parte dei soggetti preposti al controllo su strada.

Nel caso invece in cui l'utente non abbia ancora consumato tutti i chilometri assegnati ma comunque ne abbia **superato la percentuale del 50%**, sarà comunque equiparato al proprietario che ha superato la soglia - in quanto non più monitorabile - e non potrà quindi più usufruire della deroga specifica, risultando passibile delle sanzioni previste per il non rispetto delle limitazioni alla circolazione qualora sottoposto ad accertamenti da parte dei soggetti preposti al controllo su strada.

Nel caso invece in cui l'utente che ha proceduto alla revoca non abbia ancora consumato tutti i chilometri assegnati rimanendo al di **sotto della percentuale del 50%**, allora si ricadrà nel sistema di limitazioni vigenti per chi non aderisce al progetto MoVe-In (cioè limitazioni solo in fascia giornaliera diurna e nei giorni feriali) con le relative modalità di controllo e previsioni sanzionatorie. La **revoca**, dunque, non annulla gli effetti prodotti dall'adesione al servizio MoVe-In fino a quel momento maturati.

L'utente è tenuto a monitorare l'avanzamento dei chilometri percorsi e quindi lo stato di validità della deroga chilometrica derivante dal servizio MoVe-In tramite web application o tramite App.

Il superamento della soglia del 50%, del 90% e del 100% dei chilometri assegnati viene comunque comunicato all'utente tramite invio all'indirizzo di posta certificata o e-mail registrato in fase di adesione e tramite App.

Il superamento delle soglie del 50% e del 100% è calcolato tenendo conto di un **marginale di tolleranza** aggiuntivo determinato nel **3%** del valore soglia, per tenere conto dell'incertezza intrinseca della misurazione.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rinvia per i dettagli alle disposizioni definite con apposito provvedimento.

14. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO MOVE-IN - ACCESSO AI DATI DI PERCORRENZA

La piattaforma telematica che gestisce i servizi di MoVe-In è raggiungibile tramite *web application* (www.movein.regione.lombardia.it) o tramite *mobile application* (App) da smartphone, disponibile sugli App Store. L'attivazione della App avviene tramite la scansione di un QR Code generato dalla *web application*.

L'utente registrato ai servizi di MoVe-In può accedere ai propri dati relativi al veicolo sia da *web application* che da App. I dati consultabili dall'utente per ciascun veicolo sono relativi a:

- Chilometri concessi;
- Chilometri già percorsi;
- Chilometrici aggiuntivi in seguito a percorrenze su strade extraurbane;
- Chilometrici aggiuntivi in seguito a parametri di ecoguida (basse accelerazioni su strade urbane e velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h su autostrade);
- Saldo chilometrico ancora disponibile.

L'utente è **tenuto a monitorare** l'avanzamento dei chilometri percorsi e quindi lo stato di validità della deroga chilometrica derivante dal servizio MoVe-In tramite *web application* o tramite App.

Il sistema manderà comunque avvisi agli utenti all'avvicinarsi dell'esaurimento dei chilometri concessi e al suo superamento. Tali avvisi costituiscono tuttavia un promemoria per l'utente e non hanno carattere di notifica, ricadendo sull'utente stesso la responsabilità di verifica periodica del non superamento dei chilometri assegnati. Il **superamento** dei chilometri complessivamente concessi (soglia iniziale più chilometri aggiuntivi maturati e margine di tolleranza) comporta **l'impossibilità di avvalersi della deroga** specifica prevista per il progetto MoVe-In e conseguentemente l'impossibilità di utilizzo del veicolo per qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata. In caso di utilizzo del veicolo e di controllo su strada da parte dei soggetti preposti, si determina la fattispecie di violazione delle disposizioni sulle limitazioni della circolazione per i veicoli inquinanti in assenza di deroga e come tale sanzionabile ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 24/2006.

15. CHI PUO' ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA DEL SERVIZIO MOVE-IN

I **soggetti abilitati** che possono accedere alla piattaforma MoVe-In sono:

- Gli utenti registrati al servizio;
- I soggetti abilitati che svolgono servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 285/1992;
- I Comuni che abbiano sottoscritto specifico accordo con Regione Lombardia per l'utilizzo dei dati derivanti dal servizio MoVe-In;
- I funzionari regionali e del soggetto gestore per conto di Regione Lombardia abilitati all'amministrazione della piattaforma.

Per effettuare i controlli su strada, in particolare gli **agenti** che svolgono servizi di polizia stradale, abilitati accedono alla piattaforma regionale MoVe-In, tramite *web application*, consultando i seguenti dati:

- Targa del veicolo
- Stato della deroga MoVe-In (attiva o non attiva)

Il controllo, dunque, consente di verificare l'inserimento della **targa** del veicolo tra quelle aderenti al progetto MoVe-In e, in caso positivo, di verificare se sia ancora o meno valida la deroga specifica (stato della deroga attiva o non più attiva per superamento delle soglie chilometriche).

16. I CONTROLLI E LE SANZIONI

I **controlli** delle limitazioni della circolazione per i veicoli inquinanti sono effettuati dai soggetti preposti ai controlli su strada ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 285/1992. In particolare, tali soggetti abilitati accedono alla piattaforma regionale MoVe-In per il controllo dei veicoli che si avvalgono della deroga specifica prevista dal progetto. Il controllo, in particolare, consente di verificare l'inserimento della targa del veicolo tra quelle aderenti al progetto MoVe-In e, in caso positivo, di verificare se sia ancora o meno valida la deroga specifica (stato della deroga attiva o non più attiva).

Lo **stato di deroga non attiva** si determina nei seguenti casi:

- superamento dei chilometri complessivamente assegnati (soglia iniziale più chilometri aggiuntivi maturati e margine di tolleranza);
- revoca anticipata dal servizio con superamento del 50% della soglia iniziale assegnata;
- sospensione del servizio in caso di anomalie di registrazione dei dati di percorrenza.

In caso di stato della deroga non più attiva, si determina la fattispecie di violazione delle disposizioni sulle limitazioni della circolazione per i veicoli inquinanti in assenza di deroga e come tale sanzionabile ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 24/2006.

L'importo della **sanzione amministrativa**, previsto dall'art.27 della LR n. 24/06, varia da € 75,00 a € 450,00.

Allegato 3

INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE DI CHILOMETRI-BONUS ASSEGNABILI CON IL SERVIZIO MOVE-IN E DEGLI ECOBONUS CHILOMETRICI RELATIVI AL PARAMETRO DI ECOGUIDA

1. INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE DI CHILOMETRI-BONUS E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

Le **soglie** di chilometri-bonus assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In sono state valutate per ogni categoria e classe emissiva di veicolo limitato sulla base ad uno studio specifico condotto da ARPA, fondato sull'inventario regionale delle emissioni INEMAR e sui dati di percorrenza medi regionali forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La soglia dei chilometri-bonus può essere **rideterminata annualmente** in ragione delle previsioni di risparmio emissivo e degli scenari di limitazione valutati dal PRIA.

Ulteriori chilometri-bonus potranno essere stabiliti dalla Giunta Regionale per i veicoli già oggetto di previgenti deroghe alle limitazioni della circolazione.

Di seguito si riportano le soglie chilometriche annuali individuate a partire dal 1 ottobre 2019.

<i>Percorrenze annuali massime consentite nelle aree con limitazioni della circolazione</i>	Ambito di applicazione	Cat. M1, M2 (km/anno)	Cat. N1, N2 (km/anno)	Cat. M3, N3 (km/anno)
BENZINA EURO 0	Area 1 e 2	1 000	2 000	2 000
GASOLIO EURO 0	Area 1 e 2	1 000	2 000	2 000
GASOLIO EURO 1	Area 1 e 2	2 000	4 000	4 000
GASOLIO EURO 2	Area 1 e 2	4 000	6 000	6 000
GASOLIO EURO 3	Area 1	7 000	9 000	9 000

Le categorie richiamate corrispondono a quelle individuate dall'art.47 del D. Lgs. n.285/92 - Codice della Strada – e in particolare:

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

Le **aree geografiche** 1 e 2 sono così identificate:

Area 1:

- agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo;
- capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in d.G.R. 2605/11;
- Comuni della Fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

Area 2: tutta la zona A definita in d.G.R. 2605/11 ad esclusione dei comuni inclusi in Area A1.

2. INDIVIDUAZIONE DEI CHILOMETRICI AGGIUNTIVI RELATIVI A PARAMETRI DI ECOGUIDA

Il progetto MoVe-In prevede la possibilità di premiare comportamenti di guida del veicolo attribuendo chilometri aggiuntivi nei seguenti casi:

- Percorrenza su strade extraurbane
- Percorrenza su autostrade con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h
- Stile di guida ecologico su strade urbane

L'assegnazione di chilometri aggiuntivi si fonda sulle seguenti considerazioni:

- percorrere chilometri in aree extraurbane produce impatti emissivi minori in relazione anche alla presenza di un minor numero di persone esposte rispetto ai potenziali impatti generati in area urbana;
- mantenere una velocità in autostrada all'interno del range individuato consente di minimizzare le emissioni dei veicoli;
- uno stile di guida ecologico che elimina le brusche accelerazioni consente di contenere i picchi emissivi.

Per tali ragioni per ogni chilometro percorso nelle Aree 1 e 2 - che viene sottratto al quantitativo totale assegnato - è possibile aggiungere una frazione di chilometro aggiuntivo da poter percorrere, quantificato come segue:

- **0,2 Km** di ecobonus ogni chilometro percorso su strade **extraurbane**
- **0,2 Km** di ecobonus ogni chilometro percorso su **autostrade** con velocità compresa tra 70 Km/h e 110 Km/h
- **0,1 Km** di ecobonus ogni chilometro percorso su strade **urbane** con uno stile di **guida ecologico** (ecoguida)

L'individuazione delle tratte extraurbane e delle autostrade, ricadenti all'interno delle Aree A1 e A2, è individuata sulla base della cartografia specifica messa a disposizione da Regione ai fornitori dei servizi telematici TSP per la calibrazione dei dati trasmessi dalle black box.

Il parametro di ecoguida nelle tratte urbane si basa invece sul mantenimento di uno stile di guida che non registri accelerazioni superiori a **2 m/s²** per ogni chilometro percorso in strada urbana, individuato sulla base di studi specifici.

Ogni giorno, pertanto, il saldo complessivo dei chilometri ancora disponibili si aggiorna sottraendo quelli percorsi nelle Aree 1 e 2 e aggiungendo i chilometri aggiuntivi maturati sempre nelle stesse aree. I chilometri aggiuntivi concessi non generano ulteriori chilometri bonus.

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2089

Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale a favore delle micro, piccole e medie imprese - Modifica e integrazione della d.g.r. n. 499 del 2 agosto 2018

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» prevede la possibilità che Regione Lombardia introduca misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli più inquinanti ed individui incentivi a sostegno di determinate tipologie di veicoli;
- il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria, approvato con d.g.r. 6 settembre 2013, n. 593 e aggiornato con d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449, prevede misure di incentivazione alla sostituzione dei veicoli più inquinanti;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 prevede azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale e in particolare il risultato atteso Ter.9 agosto 2018;
- l'Accordo di Programma di bacino padano, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, definisce misure dirette ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di azioni addizionali di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria;
- la d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449, nell'Allegato 2 al PRIA, ha disposto nuove modalità di limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti, prevedendo l'estensione delle limitazioni per le motorizzazioni fino a Euro 3 diesel;
- la d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449, ha altresì introdotto in aggiunta alle limitazioni già vigenti la progressiva limitazione di ulteriori veicoli inquinanti;

Richiamate:

- la d.g.r. 11 aprile 2016, n. X/5009 avente ad oggetto «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
- la d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6790 avente ad oggetto «Determinazioni in merito all'adozione di misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo. Approvazione delle linee guida»;
- la d.g.r. 28 giugno 2018, n. XI/256 avente ad oggetto «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo - Approvazione del programma d'azione 2018 e della relazione sulle Attività 2017», in cui era inclusa l'azione per la sostituzione dei veicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni;
- la d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/499 che ha approvato la misura di incentivazione, con dotazione finanziaria di € 6.000.000, per la concessione di contributi a favore delle micro, piccole e medie imprese, al fine di incentivare le stesse all'acquisto di veicoli commerciali a basso impatto ambientale, in sostituzione dei veicoli più inquinanti, destinati al trasporto merci;
- la d.g.r. 5 novembre 2018, n. 757 che ha incrementato la dotazione finanziaria complessiva della misura di cui alla d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/499, rideterminandola in € 6.500.000;
- la d.g.r. 12 dicembre 2018, n. 767 che ha approvato lo schema di Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, con decorrenza 1 gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2023;
- la d.g.r. 19 dicembre 2018 n. XI/1094 che ha approvato il programma d'azione 2019 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, prevedendo tra le azioni il completamento dell'attuazione del bando attivato nel 2018 per la sostituzione da parte delle imprese di veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale;
- la d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1662 che ha aggiornato e sostituito le linee guida inerenti alla gestione di misure appro-

vate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo approvate con la richiamata d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6790;

Dato atto che:

- la richiamata d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/499 e s.m.i. ha riconosciuto Unioncamere Lombardia, nell'ambito dell'accordo di collaborazione per lo sviluppo e la competitività, soggetto gestore della misura;
- il Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia, ANFIA, UNRAE, Federauto e Federmotorizzazione il cui schema è stato approvato con la richiamata d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/499, finalizzato all'attivazione di iniziative comuni a favore del miglioramento della qualità dell'aria attraverso la promozione della sostituzione di veicoli inquinanti è stato sottoscritto digitalmente dalle parti in data 25 settembre 2019;
- con decreto regionale n. 13405 del 21 settembre 2018, in attuazione della suddetta deliberazione, è stato approvato il bando «Rinnova veicoli» prevedendo la concessione dei contributi con procedura valutativa «a sportello» con prenotazione delle risorse, in finestre temporali mensili di 30 giorni, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie da adottare nei successivi 60 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra temporale;
- con decreto regionale n. 16900 del 20 novembre 2018 sono state impegnate le risorse complessive pari a € 6.500.000 a favore di Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore del bando «Rinnova Veicoli»;

Verificato che alla chiusura della finestra temporale relativa al mese di giugno 2019 il bando Rinnova Veicoli ha registrato complessivamente, dalla data di apertura, 318 domande ammesse corrispondenti a contributi concessi pari ad € 1.786.000,00, di cui 656.000,00 effettivamente liquidati a seguito di rendiconto da parte delle imprese beneficiarie;

Considerato che è interesse di Regione Lombardia, anche per una piena attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria, conseguire la finalità di velocizzare la sostituzione del parco veicolare regionale circolante più obsoleto e inquinante;

Vista la scheda TP-1n del Piano Regionale per gli Interventi per la qualità dell'Aria 2018 che prevede misure di incentivazione o premialità per il rinnovo dei veicoli;

Dato atto che, a differenza delle motorizzazioni Euro VI, per le motorizzazioni Euro 6, con particolare riferimento alle emissioni di NOx, la Commissione europea ha ritenuto necessario intervenire regolamentando le emissioni in condizioni reali di guida con il regolamento 2016/646;

Vista la direttiva UE 2019/1161 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, che definisce i «veicoli puliti» sulla base delle emissioni di CO2 e sulla base delle emissioni di NOx in condizioni reali di guida per i veicoli leggeri e sulla base dell'utilizzo dei combustibili alternativi come definito dalla direttiva 2014/94 per i veicoli pesanti;

Ritenuto di adottare sistema di incentivazione per i veicoli leggeri con una differente gradualità sulla base delle soglie emissive più basse per gli NOx previste per i veicoli in condizioni di prova di laboratorio (60 mg/km), per i veicoli Euro 6D in condizioni reali di guida (85.8 mg/km) e per i veicoli Euro 6D-temp in condizioni reali di guida (126 mg/km);

Ritenuto che per favorire la progressiva sostituzione dei veicoli più obsoleti e inquinanti con veicoli a basse emissioni potrà essere incentivata anche la sostituzione dei veicoli a gasolio Euro 5/V che presentano fattori di emissione medi di ossidi di azoto di molto superiori rispetto alle classi emissive successive e dei veicoli a benzina Euro 2/II che presentano fattori di emissione medi di ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca di molto superiori rispetto alle classi emissive successive;

Ritenuto che tale finalità è perseguibile anche tramite un ampliamento della misura di incentivazione alla sostituzione dei veicoli inquinanti di proprietà delle imprese al fine di massimizzare i benefici ambientali della misura medesima;

Dato atto che il protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO e FEDERMOTORIZZAZIONE per l'attivazione di iniziative comuni a favore del miglioramento della qualità dell'aria attraverso la sostituzione dei veicoli inquinanti, sottoscritto in attuazione della d.g.r. n. 499/2018, prevede in particolare l'istituzione di un Comitato

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

Tecnico per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, pianificazione e controllo del bando;

Considerati gli esiti degli incontri periodici del Comitato Tecnico con le associazioni di rappresentanza della filiera automobilistica e in particolare gli esiti degli incontri del 3 giugno 2019 e del 23 luglio 2019 nei quali sono state condivise le criticità e le proposte di rilancio della misura di incentivazione ed è stata raccolta la loro disponibilità a contribuire con iniziative comuni per promuovere la misura di incentivazione a favore della sostituzione dei veicoli commerciali inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale per il miglioramento della qualità dell'aria;

Ritenuto necessario intervenire con un ampliamento della misura di incentivazione prevedendo nuovi criteri per l'accesso e aggiornando la d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/499 e s.m.i. con le specifiche di seguito indicate:

- l'estensione alle categorie di veicoli N1, N2, N3, M1, M2 e M3 come definite ai sensi dell'art.47 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/92);
- l'ampliamento a tutte le tipologie di motorizzazione, oltre a quelle elettriche, che rispondano ai requisiti previsti per la classe EURO VI per i veicoli pesanti (Reg. UE 595/2009) e alla classe EURO 6 per i veicoli leggeri (Reg. UE 646/2016), in grado di conseguire bassissime emissioni di inquinanti. I limiti emissivi individuati per la presente misura di incentivazione riguardano gli ossidi di azoto (NOx), l'anidride carbonica (CO2) e il PM10, pur tenuto conto che le nuove motorizzazioni garantiscono bassissimi valori di emissione per le polveri sottili grazie all'installazione dei sistemi di abbattimento antiparticolato;
- l'ampliamento alle PMI che operano nel settore del trasporto merci in conto terzi;
- l'estensione della tipologia di regime di Aiuto alle imprese prevedendo anche quello in esenzione ai sensi dell'art. 36 del regolamento n. 651/2014;

Valutato che l'introduzione di questi nuovi criteri consente di incontrare le esigenze delle imprese, tramite l'allargamento delle tipologie di veicoli maggiormente disponibili sul mercato che possono accedere al beneficio e la possibilità di scelta del regime di aiuto, garantendo al contempo il principio di tutela ambientale in considerazione del mantenimento di vincoli stringenti rispetto alle emissioni inquinanti;

Ritenuto:

- di graduare i contributi in relazione al diverso contributo emissivo seguendo un principio di premialità nei confronti dei veicoli che producono meno emissioni;
- di confermare Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore della misura per la sostituzione dei veicoli inquinanti a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 e 651/2014;
- di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura Aria la chiusura anticipata del bando Rinnova Veicoli di cui al richiamato decreto regionale n. 13405 del 21 settembre 2018 e la contestuale apertura di un nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020» in attuazione dei criteri di cui al presente provvedimento;
- di stabilire che la dotazione finanziaria residua del bando Rinnova Veicoli confluisca interamente nel nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020» e che eventuali economie relative a mancata rendicontazione o rinuncia sul bando «Rinnova Veicoli» confluiscono nel nuovo bando;
- di stanziare a copertura del nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020» ulteriori risorse pari a € 2.000.000,00 sul capitolo 9.08.203.6848 del bilancio 2020;

Preso atto che la Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo in esito all'incontro del 17 luglio 2019 e della successiva consultazione telematica ha approvato la proposta di modifica dei criteri della misura «Rinnova Veicoli» oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 all'art. 9 prevede che:

- Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978;
- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari. Nel caso in

cui le azioni siano pluriennali le risorse verranno messe a disposizione in rate annuali;

Dato atto altresì che le linee guida di cui alla richiamata d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1662 all'articolo 8 prevedono che il trasferimento delle risorse regionali, nel caso di bandi, avvenga con l'erogazione di una prima tranche, nel limite del 50%, al momento dell'approvazione del provvedimento di concessione che individua i beneficiari finali, salvo altro termine concordato tra le parti e indicato nel provvedimento stesso; una possibile seconda tranche - nel limite del 40% - sulla base dell'avanzamento dell'azione a fronte di una relazione intermedia da parte di Unioncamere Lombardia da cui si evidenzia l'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali relative alla prima tranche; il saldo a fronte della presentazione di una relazione finale e determinata sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari;

Ritenuto pertanto, vista la procedura a sportello con prenotazione delle risorse in finestre mensili e alla luce delle nuove linee guida di cui alla richiamata d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1662, di trasferire le risorse regionali come segue:

- una prima tranche pari al 20% delle risorse all'apertura del nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020»;
- una possibile seconda tranche sulla base dell'avanzamento dell'azione, pari al 30% a fronte di una relazione intermedia da parte di Unioncamere con l'evidenza dell'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali a valere sulla prima tranche;
- una possibile terza tranche pari al 30% a fronte di una seconda relazione intermedia da parte di Unioncamere con l'evidenza dell'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali a valere sulla seconda tranche;
- il saldo a fronte della presentazione di una relazione finale e determinato sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari;

Riconosciuto il ruolo determinante delle case automobilistiche nel contribuire al miglioramento delle emissioni dei veicoli e nell'individuare i veicoli in grado di soddisfare gli standard di emissioni degli inquinanti inferiori previsti dai nuovi criteri per l'accesso alla misura di incentivazione;

Visto l'Allegato 1 al presente provvedimento, predisposto dalla DG Ambiente e Clima che individua i nuovi criteri per la misura di incentivazione e le tempistiche per l'avvio del nuovo bando;

Ritenuto opportuno procedere all'integrazione del «protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO e FEDERMOTORIZZAZIONE per l'attivazione di iniziative comuni a favore del miglioramento della qualità dell'aria attraverso la sostituzione dei veicoli inquinanti», al fine di aggiornare lo stesso a quanto previsto dalla presente deliberazione;

Stabilito di demandare l'integrazione e la sottoscrizione del Protocollo di intesa al Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima ed al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Ritenuto che il nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020» sarà attuato in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica di cui all'art.2.2), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Controllo);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare delle Disposizioni Comuni (artt. 1-12) e dell'articolo 36 (Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme);

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali (artt. 1-12) del reg. 651/2014:

- la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 par.3;
- il contributo non è erogato ad imprese che sono destina-

tarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

- l'intervento agevolativo consente al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea (art. 36 comma 2.b);
- il contributo erogato consente ai beneficiari di effettuare l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale nelle forme e nelle modalità stabilite dall'art. 36 comma 4.a);
- l'intensità di aiuto non supera il 40% dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 36 comma 6;

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali del Reg. 1407/2013:

- ai contributi concessi in «de minimis» si applica la definizione di impresa unica, così come definita all'art. 2 comma 2 del Reg. 1407/2013;
- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Ritenuto che non sarà prevista la cumulabilità degli incentivi della misura di cui all'allegato 1 con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Ambiente e Clima:

- la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

Dato atto che le imprese beneficiarie che optano per il regime de minimis (Reg UE 1407/2013) dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che le imprese beneficiarie che optano per il regime di esenzione in base al Regolamento UE n. 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
- attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 651/2014;
- attestati di avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che:

- Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore della misura garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ed erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e ss.;
- gli uffici regionali competenti assicurano la procedura di comunicazione in esenzione da notifica e i connessi adempimenti nel Registro Nazionale Aiuti, in particolare la registrazione del CAR e l'indicazione del codice univoco identificativo attribuito da SANI, ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. Art. 8;

Acquisito nella seduta del 23 luglio 2019 il parere del Comitato Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. 30 giugno 2017, n. 6777;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS 9.8.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1 che, in sostituzione di quanto previsto dalla d.g.r. 2 agosto 2018 n. XI/499, individua i nuovi criteri per la misura di incentivazione e le tempistiche per l'avvio del nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di confermare Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore della misura per la sostituzione dei veicoli inquinanti a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 e 651/2014 e di corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ed erogazione.

3. di demandare alla Direzione Generale Ambiente e Clima:

- la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

4. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura Aria la chiusura anticipata del bando Rinnova Veicoli di cui al richiamato decreto regionale n. 13405 del 21 settembre 2018 e la contestuale apertura di un nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020» in attuazione dei criteri di cui al presente provvedimento.

5. di stabilire che la dotazione finanziaria residua del bando Rinnova Veicoli confluisca interamente nel nuovo bando «Rinnova Veicoli 2019-2020» e che eventuali economie relative a mancata rendicontazione o rinuncia sul bando «Rinnova Veicoli» confluiscono nel nuovo bando.

6. di stanziare a copertura del nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020» ulteriori risorse pari a € 2.000.000,00 sul capitolo 9.08.203.6848 del bilancio 2020.

7. di stabilire che il nuovo bando «Rinnova veicoli 2019-2020» sarà attuato in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare de-

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Controllo);

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, artt. da 1 a 12 ed in particolare dell'articolo 36 (Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme) nell'alveo dei commi 2.b, 4.a e 6;

8. di trasferire le risorse regionali come segue:

- una prima tranche pari al 20% delle risorse all'apertura del nuovo bando «Rinnova Veicoli 2019-2020»;
- una possibile seconda tranche sulla base dell'avanzamento dell'azione, pari al 30% a fronte di una relazione intermedia da parte di Unioncamere con l'evidenza dell'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali a valere sulla prima tranche;
- una possibile terza tranche pari al 30% a fronte di una seconda relazione intermedia da parte di Unioncamere con l'evidenza dell'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali a valere sulla seconda tranche;
- il saldo a fronte della presentazione di una relazione finale e determinato sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari;

9. di demandare al Dirigente della Struttura Aria l'assunzione di tutti gli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione nel rispetto dei criteri di cui alla presente deliberazione, nonché gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

10. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima ed al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico di integrare rispetto ai contenuti della presente deliberazione il «protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO e FEDERMOTORIZZAZIONE per l'attivazione di iniziative comuni a favore del miglioramento della qualità dell'aria attraverso la sostituzione dei veicoli inquinanti» e di procedere alla successiva sottoscrizione.

11. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO 1

Titolo	CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI INQUINANTI CON VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE - CRITERI PER L'ATTUAZIONE
Finalità	La misura costituisce un ampliamento della misura di incentivazione già approvata con la D.G.R. 2 agosto 2018, n. XI/499. La misura consegue la finalità di velocizzare la sostituzione del parco veicolare regionale circolante più obsoleto e inquinante per il miglioramento della qualità dell'aria, in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di bacino padano 2017. L'intervento è finalizzato a supportare le micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Lombardia in un percorso di innovazione con lo scopo di incentivare la rottamazione di un veicolo inquinante, benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso, con conseguente acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di un nuovo veicolo a basse emissioni. Sostenere i veicoli a basso impatto ambientale rappresenta anche un'opportunità dal punto di vista industriale per l'implementazione, lo sviluppo e la produzione di veicoli a basse emissioni e dei relativi componenti per posizionare l'industria automobilistica italiana in un'alternativa tecnologica chiave per il futuro del settore.
R.A. PRS XI Lgs.	Ter.09.08, 218, Eco 14.1 e 14.2
Soggetti beneficiari	Micro, Piccole e Medie Imprese (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2015) aventi sede operativa in Lombardia che radiano per demolizione o per esportazione all'estero un veicolo benzina fino ad euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso e acquistino, anche per il trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi e anche nella forma del leasing finanziario, un veicolo di categoria M1, M2, M3, N1, N2 o N3, in grado di garantire basse emissioni di inquinanti. I limiti emissivi individuati per la presente misura di incentivazione riguardano gli ossidi di azoto (NOx), l'anidride carbonica (CO2) e il PM10, pur tenuto conto che le nuove motorizzazioni garantiscono bassissimi valori di emissione per le polveri sottili grazie all'installazione dei sistemi di abbattimento antiparticolato.
Soggetto gestore	Il soggetto gestore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a: – agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; – fornire a Regione Lombardia la pianificazione degli interventi attuativi della presente deliberazione e il relativo cronoprogramma; – effettuare l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n.

	1407/2013 e 651/2014 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115; - realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente Allegato 1, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità. Vista la procedura a sportello con prenotazione delle risorse in finestre mensili, al soggetto gestore saranno trasferite le risorse regionali in base agli indirizzi riportati nella DGR 27 maggio 2019, n. XI/1662, con la seguente modalità: • una prima tranche pari al 20% delle risorse all'apertura del nuovo bando "Rinnova Veicoli 2019-2020"; • una possibile seconda tranche sulla base dell'avanzamento dell'azione, pari al 30% a fronte di una relazione intermedia da parte di Unioncamere con l'evidenza dell'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali a valere sulla prima tranche; • una possibile terza tranche pari al 30% a fronte di una seconda relazione intermedia da parte di Unioncamere con l'evidenza dell'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali a valere sulla seconda tranche; • il saldo a fronte della presentazione di una relazione finale e determinato sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria ammonta a € 2.000.000,00 per l'anno 2020 e per l'anno 2019 è costituita dalle eventuali economie che si determineranno alla chiusura del bando "Rinnova Veicoli" la cui dotazione finanziaria è pari a € 6.500.000,00.
Fonte di finanziamento	Risorse regionali: € 4.500.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 € 2.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020 Risorse statali: € 2.000.000,00 a valere sul capitolo 13524 del bilancio 2019

4. Per i veicoli di categoria N1 EURO 6 di classe I (massa ≤ 1305 kg): PM10 ≤ 4.5 mg/km		
Emissioni CO2 Ciclo NEDC	Emissioni NOX Ciclo RDE	Incentivi
0	0	8.000 €
≤101 g/km	≤ 60 mg/km	6.000 €
	≤ 85.8 mg/km	5.000 €
	≤ 126 mg/km	4.000 €
101<CO2≤147 g/km	≤ 60 mg/km	5.000 €
	≤ 85.8 mg/km	4.000 €
	≤ 126 mg/km	3.000 €
147<CO2≤175 g/km	≤ 60 mg/km	4.000 €
	≤ 85.8 mg/km	3.000 €
	≤ 126 mg/km	2.000 €
5. Per i veicoli di categoria N1 EURO 6 di classe II (1305 kg < massa ≤ 1760 kg): PM10 ≤ 4.5 mg/km		
Emissioni CO2 Ciclo NEDC	Emissioni NOX Ciclo RDE	Incentivi
0	0	8.000 €
≤101 g/km	≤ 75 mg/km	6.000 €
	≤ 107.3 mg/km	5.000 €
	≤ 157.5 mg/km	4.000 €
101<CO2≤147 g/km	≤ 75 mg/km	5.000 €
	≤ 107.3 mg/km	4.000 €
	≤ 157.5 mg/km	3.000 €
147<CO2≤175 g/km	≤ 75 mg/km	4.000 €
	≤ 107.3 mg/km	3.000 €
	≤ 157.5 mg/km	2.000 €
6. Per i veicoli di categoria N1 EURO 6 di classe III (massa > 1760 kg): PM10 ≤ 4.5 mg/km		
Emissioni CO2 Ciclo NEDC	Emissioni NOX Ciclo RDE	Incentivi
0	0	8.000 €
≤101 g/km	≤ 82 mg/km	6.000 €
	≤ 117.3 mg/km	5.000 €
	≤ 172.2 mg/km	4.000 €
101<CO2≤147 g/km	≤ 82 mg/km	5.000 €
	≤ 117.3 mg/km	4.000 €
	≤ 172.2 mg/km	3.000 €
147<CO2≤175 g/km	≤ 82 mg/km	4.000 €
	≤ 117.3 mg/km	3.000 €
	≤ 172.2 mg/km	2.000 €

Regime di aiuto	Gli aiuti alle MPMI sono concessi sulla base di un doppio regime, a scelta da parte delle imprese, nel rispetto: • del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Controllo); • del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, artt. da 1 a 12 e art. 36 (Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme) in particolare nell'alveo dei commi 2.b, 4.a e 6.
Interventi ammissibili	Nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013: – la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013; – la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; Non è prevista la cumulabilità degli incentivi della misura di cui all'allegato 1 con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. Nel rispetto dei principi generali del Reg. 1407/2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

	Nel rispetto dei principi generali del reg. 651/2014: - la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3; l'erogazione non è rivolta ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589 nonché è subordinata al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale. Sono ammissibili investimenti per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto di persone o di merci (in conto proprio o in conto terzi) di categorie N1, N2, N3, M1, M2 e M3 di proprietà di MPMI aventi sede operativa in Lombardia, in grado di garantire bassissime emissioni di inquinanti, alle seguenti condizioni: - contestuale radiazione per demolizione o per esportazione all'estero di un autoveicolo (benzina fino a euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso); - applicazione da parte del venditore di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali. Il prezzo di listino di riferimento è quello definito alla data del 1 agosto 2019. Ciascuna impresa può presentare fino a 5 domande di contributo a valere sulla presente misura (a fronte dello stesso numero di veicoli rottamati di proprietà dell'impresa stessa).
Spese ammissibili e massimali di finanziamento	Sono ammesse a contributo le spese al netto dell'IVA per l'acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di un veicolo di categoria M1, M2, M3, N1, N2 o N3, in grado di garantire bassissime emissioni di inquinanti. I veicoli acquistati devono essere immatricolati per la prima volta in Italia. La data di acquisto rilevabile dalla fattura e la data di immatricolazione devono essere successive alla data di richiesta di contributo di cui alla presente misura. In caso di leasing finanziario, l'impresa utilizzatrice deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo.

	L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti da un'impresa unica ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti da un'impresa unica attiva nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti "de minimis" non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto su strada. Qualora la concessione comporti il superamento dei massimali stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013, art.3.7 nessuna nuova misura di aiuto può beneficiare di aiuti erogati ai sensi del citato Regolamento.
Tipologia della procedura	Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Regione Lombardia, entro novanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato. L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa "a sportello" con prenotazione delle risorse, in finestre temporali stabilite nel bando attuativo di successiva emanazione, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie temporali. Lo sportello resterà aperto fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e le valutazioni avverranno nelle finestre temporali stabilite nel bando attuativo di successiva emanazione. Ogni procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica dell'intervento inerente tutte le richieste di contributo pervenute nelle finestre temporali stabilite dal bando attuativo di successiva emanazione. L'istruttoria formale e tecnica verrà effettuata da Unioncamere Lombardia, anche tramite le Camere di Commercio, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda assegnato dalla procedura on line per ogni finestra temporale.
Istruttoria e valutazione	Le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione e di semplificazione amministrativa. Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura Aria della Direzione Generale Ambiente e Clima.

	L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata da Unioncamere Lombardia, anche attraverso le Camere di Commercio, ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione, in coerenza con i presenti criteri. L'istruttoria tecnica sarà effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore, anche attraverso le Camere di Commercio, sulla base del criterio di valutazione di sostenibilità ambientale del veicolo acquistato. Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100. Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti saranno ammesse al contributo in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, all'interno delle finestre temporali stabilite nel bando attuativo di successiva emanazione. Al termine delle fasi istruttoria e tecnica, Unioncamere Lombardia procederà alla trasmissione degli esiti al responsabile del procedimento che provvederà all'approvazione dell'elenco degli ammessi, mediante apposito provvedimento. Il termine massimo di conclusione del procedimento sarà di 90 giorni a decorrere dalla chiusura di ogni finestra temporale stabilita nel bando attuativo.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo è erogato ai beneficiari da Unioncamere Lombardia, anche tramite le Camere di Commercio competenti territorialmente, a seguito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2090**Misura di incentivazione per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia - Definizione dei criteri****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, N. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che dispongono che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale e in particolare il risultato atteso Ter.9 agosto 2018;

Richiamate:

- la d.g.r. 11 settembre 2013 n. X/593 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e la d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449 che ha approvato il suo aggiornamento, prevedendo in particolare misure di incentivazione alla sostituzione dei veicoli più inquinanti oltre all'estensione delle limitazioni per le motorizzazioni fino a Euro 3 diesel;
- l'Accordo di Programma di bacino padano, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria;

Considerato che è interesse di Regione Lombardia, anche per una piena attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di bacino padano, conseguire la finalità di velocizzare la sostituzione del parco veicolare regionale circolante più obsoleto e inquinante;

Ritenuto che tale obiettivo possa essere perseguito tramite una misura di incentivazione all'acquisto di veicoli a basse emissioni a fronte della contestuale rottamazione di veicoli circolanti più inquinanti;

Vista la scheda TP-1n del Piano Regionale per gli Interventi per la qualità dell'Aria 2018 che prevede misure di incentivazione o premialità per il rinnovo dei veicoli;

Ritenuto di prevedere una premialità per i privati cittadini che hanno sostituito un veicolo inquinante di proprietà con un veicolo a basse emissioni secondo i criteri definiti nell'Allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che per le motorizzazioni Euro 6, con particolare riferimento alle emissioni di NOx, la Commissione europea ha ritenuto necessario intervenire regolamentando le emissioni in condizioni reali di guida con il Regolamento 2016/646;

Vista la direttiva UE 2019/1161 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, che definisce i «veicoli puliti» sulla base delle emissioni di CO2 e sulla base delle emissioni di NOx in condizioni reali di guida per i veicoli leggeri;

Ritenuto di adottare sistema di incentivazione per i veicoli leggeri con una differente gradualità sulla base delle soglie emissive più basse per gli NOx previste per i veicoli in condizioni di prova di laboratorio (60 mg/km), per i veicoli Euro 6D in condizioni reali di guida (85,8 mg/km) e per i veicoli Euro 6D-temp in condizioni reali di guida (126 mg/km);

Ritenuto che per favorire la progressiva sostituzione dei veicoli più obsoleti e inquinanti con veicoli a basse emissioni potrà essere incentivata anche la sostituzione dei veicoli a gasolio Euro 5/V che presentano fattori di emissione medi di ossidi di azoto di

molto superiori rispetto alle classi emissive successive e a benzina Euro 2/II che presentano fattori di emissione medi di ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca di molto superiori rispetto alle classi emissive successive;

Richiamata la misura di incentivazione già attiva rivolta alle imprese lombarde per la sostituzione dei veicoli commerciali più inquinanti approvata con d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/499 e attuata tramite bando di cui al decreto n. 13405 del 21 settembre 2018;

Dato atto che il protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO e FEDERMOTORIZZAZIONE per l'attivazione di iniziative comuni a favore del miglioramento della qualità dell'aria attraverso la sostituzione dei veicoli inquinanti, sottoscritto in attuazione della citata d.g.r. n. 499/2018, prevede in particolare l'istituzione di un Comitato Tecnico per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, pianificazione e controllo del bando;

Considerati gli esiti degli incontri periodici del Comitato Tecnico con le associazioni di rappresentanza della filiera automobilistica e in particolare gli esiti degli incontri del 3 giugno 2019 e del 23 luglio 2019 nel quale sono emerse, in particolare, anche le proposte relative ad una misura di incentivazione per la sostituzione di autovetture di proprietà di privati cittadini;

Considerato che il citato protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO e FEDERMOTORIZZAZIONE verrà ampliato nello specifico anche alle autovetture, a seguito di approvazione di apposito provvedimento;

Ritenuto necessario avviare una nuova misura di incentivazione per la sostituzione delle autovetture circolanti di proprietà di privati cittadini residenti in Lombardia, in regola con il pagamento della tassa automobilistica, con le specifiche di seguito indicate;

- radiazione per demolizione di un autoveicolo per il trasporto persone con alimentazione a benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso;
- acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, un'autovettura di nuova immatricolazione (cat. M1 ai sensi dell'art. 47 del Codice della Strada), oppure usata rispondente alle caratteristiche stabilite dalla presente deliberazione, in grado di garantire basse emissioni di inquinanti;
- applicazione da parte del venditore di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali;
- cumulabilità con altri incentivi diversi dalla presente misura;
- ammissibilità degli interventi (radiazione e acquisto) effettuati a partire alla data del 2 agosto 2018 (data di approvazione della delibera n. 449/2018 che ha introdotto nuove limitazioni della circolazione dei veicoli inquinanti);

Ritenuto che l'incentivo sia costituito da un contributo a fondo perduto in favore dei privati cittadini e di graduare tali contributi in relazione al diverso apporto emissivo seguendo un principio di premialità nei confronti dei veicoli che producono meno emissioni;

Riconosciuto il ruolo determinante delle case automobilistiche nel contribuire in generale al miglioramento del contributo emissivo dei veicoli e in particolare nell'individuare i veicoli in grado di soddisfare gli standard di emissioni degli inquinanti inferiori previsti dai nuovi criteri per l'accesso alla misura di incentivazione;

Dato atto che la copertura finanziaria della misura è assicurata come segue:

- euro 5.000.000,00 di risorse regionali a valere sul capitolo 9.08.203.6848 del bilancio 2019;
- euro 13.000.000,00 di risorse regionali a valere sul capitolo 9.08.203.6848 del bilancio 2020;

Dato atto che le risorse di cui al capitolo 9.08.203.6848 pari ad euro 5.000.000,00 nel 2019 e ad euro 13.000.000,00 nel 2020, a seguito di variazione compensativa richiesta con nota di protocollo n.T1.2019.0024360 del 29 luglio 2019 per l'adeguamento del piano dei conti, saranno allocate su idoneo capitolo di spesa in corso di istituzione avente medesima missione e programma;

Visto l'Allegato al presente provvedimento che individua i criteri e le modalità per l'avvio della misura di incentivazione alla sostituzione di autovetture di proprietà di cittadini residenti in Lombardia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

Ritenuto che la misura di incentivazione venga attuata tramite apposito bando in coerenza con i criteri e le modalità riportati nell'Allegato utilizzando procedure informatiche, in linea con le vigenti norme in materia di decertificazione e di semplificazione amministrativa;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima si procederà all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato, ivi compresi la predisposizione del bando, i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Considerato che per l'attuazione del bando Regione Lombardia potrà eventualmente avvalersi della collaborazione di società del sistema regionale;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato «Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia – definizione dei criteri», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato una dotazione finanziaria pari € 18.000.000,00 di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020;

3. di dare atto che le risorse di cui al capitolo 9.08.203.6848 pari ad euro 5.000.000,00 nel 2019 e ad euro 13.000.000,00 nel 2020, a seguito di variazione compensativa richiesta con nota di protocollo n.T1.2019.0024360 del 29 luglio 2019 per l'adeguamento del piano dei conti, saranno allocate su idoneo capitolo di spesa in corso di istituzione avente medesimi missione e programma;

4. di demandare al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato, ivi compresi la predisposizione del bando, i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

5. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO

Titolo	CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI INQUINANTI CON VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE RIVOLTO A SOGGETTI PRIVATI RESIDENTI IN LOMBARDIA – DEFINIZIONE DEI CRITERI
Finalità	L'intervento è finalizzato alla sostituzione di veicoli inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basse emissioni destinati al trasporto di persone, in un percorso di innovazione con lo scopo di incentivare la rottamazione di un veicolo benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso, con conseguente acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di una autovettura (cat. M1) di nuova immatricolazione o usata a basse emissioni rispondente alle caratteristiche stabilite dalla presente deliberazione, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di bacino padano 2017.
R.A. PRS XI Lgs.	Ter.09.08.218
Soggetti beneficiari	Soggetti privati residenti in Lombardia che radiano, per demolizione, un veicolo per il trasporto persone con alimentazione a benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso e acquistano, anche nella forma del leasing finanziario, un'autovettura di nuova immatricolazione (cat. M1 ai sensi dell'art.47 del Codice della Strada) in grado di garantire bassissime emissioni di inquinanti. I limiti emissivi individuati per la presente misura di incentivazione riguardano gli ossidi di azoto (NOx), l'anidride carbonica (CO2) e il PM10, pur tenuto conto che le nuove motorizzazioni garantiscono bassissimi valori di emissione per le polveri sottili grazie all'installazione dei sistemi di abbattimento antiparticolato.
Soggetto gestore	Regione Lombardia o altra società del Sistema regionale specificatamente individuata.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 18.000.000,00 per gli anni 2019 e 2020.
Fonte di finanziamento	€ 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 € 13.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.6848 del bilancio

	2020																											
Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto, con contestuale radiazione, di autovetture di nuova immatricolazione di categoria M1 secondo la tabella seguente, basata sui valori di emissione degli inquinanti PM10, NOx e CO2.																											
	Emissioni PM10 ≤ 4.5 mg/km																											
	<table><tr><th>Emissioni CO2 Ciclo NEDC</th><th>Emissioni NOX Ciclo RDE</th><th>Incentivi</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>8.000 €</td></tr><tr><td rowspan="3">≤60 g/km</td><td>≤ 60 mg/km</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>≤ 85.8 mg/km</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>≤ 126 mg/km</td><td>4.000 €</td></tr><tr><td rowspan="3">60<CO2≤95 g/km</td><td>≤ 60 mg/km</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>≤ 85.8 mg/km</td><td>4.000 €</td></tr><tr><td>≤ 126 mg/km</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td rowspan="3">95<CO2≤130 g/km</td><td>≤ 60 mg/km</td><td>4.000 €</td></tr><tr><td>≤ 85.8 mg/km</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>≤ 126 mg/km</td><td>2.000 €</td></tr></table>	Emissioni CO2 Ciclo NEDC	Emissioni NOX Ciclo RDE	Incentivi	0	0	8.000 €	≤60 g/km	≤ 60 mg/km	6.000 €	≤ 85.8 mg/km	5.000 €	≤ 126 mg/km	4.000 €	60<CO2≤95 g/km	≤ 60 mg/km	5.000 €	≤ 85.8 mg/km	4.000 €	≤ 126 mg/km	3.000 €	95<CO2≤130 g/km	≤ 60 mg/km	4.000 €	≤ 85.8 mg/km	3.000 €	≤ 126 mg/km	2.000 €
	Emissioni CO2 Ciclo NEDC	Emissioni NOX Ciclo RDE	Incentivi																									
	0	0	8.000 €																									
	≤60 g/km	≤ 60 mg/km	6.000 €																									
		≤ 85.8 mg/km	5.000 €																									
		≤ 126 mg/km	4.000 €																									
	60<CO2≤95 g/km	≤ 60 mg/km	5.000 €																									
		≤ 85.8 mg/km	4.000 €																									
≤ 126 mg/km		3.000 €																										
95<CO2≤130 g/km	≤ 60 mg/km	4.000 €																										
	≤ 85.8 mg/km	3.000 €																										
	≤ 126 mg/km	2.000 €																										
Interventi ammissibili	Sono ammissibili investimenti per l'acquisto di autovetture di nuova immatricolazione di categoria M1 (art.47 del Codice della Strada d.lgs. n. 285/92), utilizzati per il trasporto di persone, in grado di garantire bassissime emissioni di inquinanti, alle seguenti condizioni: - contestuale radiazione per demolizione di un autoveicolo per il trasporto persone (benzina fino a Euro 2/II incluso e/o diesel fino ad Euro 5/V incluso); - applicazione da parte del venditore di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali (solo per i veicoli immatricolati a partire dal 1° settembre 2019). Il prezzo di listino di riferimento è quello definito alla data del 1° agosto 2019.																											
	Sono ammessi anche gli interventi (radiazione e acquisto) effettuati antecedentemente all'avvio della presente misura ma successivi alla data del 2 agosto 2018 (data di approvazione della delibera n.449/2018 che ha introdotto nuove limitazioni della circolazione dei veicoli inquinanti). Ciascuna persona fisica può presentare solo una domanda di contributo a valere sulla presente misura. I contributi sono cumulabili con altri incentivi diversi dalla presente misura.																											
Spese ammissibili	Sono ammesse a contributo le spese al netto dell'IVA per l'acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di un																											

	autoveicolo di categoria M1 in grado di garantire basse emissioni di inquinanti. I veicoli acquistati devono essere immatricolati per la prima volta in Italia. Le date di radiazione, di acquisto rilevabile dalla fattura e di immatricolazione devono essere successive alla data del 2 agosto 2018. In caso di leasing finanziario, il beneficiario deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo.
Tipologia della procedura	Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Regione Lombardia, entro novanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato. L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa "a sportello" con finestre temporali stabilite nel bando attuativo di successiva emanazione, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie temporali. Lo sportello resterà aperto fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e le valutazioni avverranno nelle finestre temporali stabilite nel bando attuativo di successiva emanazione. Ogni procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica dell'intervento inerente tutte le richieste di contributo pervenute nelle finestre temporali stabilite dal bando attuativo di successiva emanazione. L'istruttoria formale e tecnica verrà effettuata da Regione Lombardia o da altra società del Sistema regionale, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda assegnato dalla procedura <i>on line</i> per ogni finestra temporale.
Istruttoria e valutazione	Le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione e di semplificazione amministrativa. Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura Aria della Direzione Generale Ambiente e Clima. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;

	- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione, in coerenza con i presenti criteri. L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base del criterio di valutazione di sostenibilità ambientale del veicolo acquistato. I soggetti richiedenti riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100. I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti saranno ammessi al contributo in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, all'interno delle finestre temporali stabilite nel bando attuativo di successiva emanazione. Il termine massimo di conclusione del procedimento di istruttoria e valutazione è di 90 giorni a decorrere dalla chiusura di ogni finestra temporale stabilita nel bando attuativo.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo è erogato direttamente ai soggetti beneficiari tramite versamento su conto corrente da parte di Regione Lombardia o da altro soggetto delegato del Sistema regionale, a seguito di valutazione positiva del procedimento di istruttoria.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

D.d.s. 30 luglio 2019 - n. 11280

POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione rendicontazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 - d.d.s. 19107/2018 - 9134/2019)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

Richiamati

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della personale e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- le d.g.r. n. 381/2010, n. 1081/2013 e 5696/2016 volte a definire e potenziare un modello di governance partecipata che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di conciliazione (2011-2013 e 2014-2016) attraverso il quale è stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e socio-educativi per l'infanzia e attività sperimentali di conciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione C (2018) 3833 del 12 giugno 2018 ed in particolare l'azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;

Richiamate altresì

- la d.g.r. n. 4 del 4 aprile 2018 «Ampliamento della Misura Nidi Gratis 2018-2019» con la quale è stata approvata la misura denominata «Nidi Gratis 2018-2019», con una dotazione finanziaria complessiva di Euro 35.125.000,00 e sono stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della stessa ed in particolare l'emancipazione degli Avvisi per l'adesione da parte dei Comuni e per la partecipazione delle famiglie;
- il d.d.s. n. 9067 del 21 giugno 2018 con il quale, in attuazione della d.g.r. 4/2018, è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse dei Comuni per l'adesione alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

- il d.d.s. n. 13009 del 13 settembre 2018, con il quale, in attuazione della d.g.r. 4/2018 è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2018-2019;
- la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 «POR FSE 2014/2020 (ASSE II - AZIONE 9.3.3) - Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): incremento della dotazione finanziaria», con la quale, a seguito delle valutazioni del fabbisogno finanziario delle domande presentate a valere sul bando di cui al d.d.s. 13009/2018, è stata incrementata la dotazione finanziaria di 3.800.000,00 per una dotazione complessiva pari a 38.925.000,00 euro;

Dato atto che:

- con legge di approvazione del bilancio regionale di previsione 2019-2021 (l.r. n. 25/2018) le risorse previste dalla d.g.r. n. 4/2018, pari a euro 35.125.000,00 a valere sui capitoli FSE nel programma 5 della missione 12, sono state appostate su nuovi capitoli FSE nel programma 1 «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido» della stessa missione, coerentemente con gli obiettivi/risultati attesi definiti nel PRS della XI legislatura che, relativamente alle strutture dedicate alla prima infanzia, pone l'obiettivo di ampliare progressivamente la platea dei destinatari di queste strutture, come previsto dalla misura nidi gratis per i bambini e le bambine frequentanti asili nido e micronidi, azzerando la retta pagata dalle famiglie in base ai requisiti definiti;
- con la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 è stata integrata la dotazione finanziaria della misura nidi gratis 2018-2019 per euro 3.800.000,00, con risorse reperite nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 9.3 e in particolare nell'Azione 9.3.6 del POR FSE 2014-2020 allocate nella missione 12 programma 03 del POR FSE 2014-2020 - Asse II (capitoli 11264 - UE, 11265 - Stato e 11263 - RL);
- con la medesima d.g.r. 1048/2018 è stato altresì stabilito che, a seguito dell'approvazione del bilancio 2019-2021, si provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio appostando le risorse integrative sui nuovi capitoli FSE nella Missione 12, Programma 01 «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido»;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni di cui al d.d.s. n. 9067/2018 da cui risultano ammessi 530 comuni per 1.018 strutture pubbliche e private convenzionate corrispondenti a 34.723 posti autorizzati, approvati con i decreti di seguito elencati d.d.s. n. 11287/2018, 13006/2018, 13135/2018, 13833/2018, 14722/2018 e 15196/2018;

Preso atto dei seguenti decreti

- D.D.S. n. 2731 del 25 febbraio 2019 «POR FSE 2014 - 2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 - 2019 - DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI SONDRIO CON ALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ASILO NIDO «IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE» DI ALBOSAGGIA»;
- D.D.S. n. 8368 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 - 2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 - 2019 - DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO CON L'ASILO NIDO CALIMERO PULCINO NERO DI SANT'ANGELO LODIGIANO»;
- D.D.S. n. 8369 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 - 2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 - 2019 - DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO CON L'ASILO NIDO MONDO INCANTATO»;

Dato atto pertanto che il numero complessivo di strutture pubbliche e private ammesse alla misura a partire da gennaio 2019 risulta di 1017 su 530 comuni ammessi;

Visti

- il d.d.s. 2416 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 - MISURA NIDI GRATIS 2018-19 - MODIFICHE ADESIONE UNIONE DI SAN GIORGIO E BIGARELLO (ID PRATICA 952765) A SEGUITO DELL'INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI BIGARELLO NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IN PROVINCIA DI MANTOVA» con il quale si dispone che per effetto dell'incorporazione, ai sensi della legge regionale n. 28/2018, il Comune di San Giorgio Bigarello subentra per quanto riguarda i riconoscimenti economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si procederà alla liquidazione nei confronti del Comune di San Giorgio Bigarello anziché all'Unione di San Giorgio e Bigarello;
- il d.d.s. 2434 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 - MI-

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE DI PIADENA E DRIZZONA (ID PRATICA 947817) A SEGUITO ISTITUZIONE DEL COMUNE DI PIADENA E DRIZZONA con il quale si dispone che per effetto della fusione tra Comuni ai sensi della legge regionale n. 26/2018 il comune di Piadena e Drizzona subentra per quanto riguarda i riconoscimenti economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si procederà alla liquidazione nei confronti del Comune di Piadena e Drizzona anziché all'Unione di Piadena e Drizzona;

Visti

- il d.d.s. 19107 del 19 dicembre 2018 con il quale sono state approvate le linee guida per la rendicontazione da parte dei Comuni e sono state individuate le finestre di rendicontazione come di seguito specificato:
 - Prima finestra–dal 7 gennaio 2019 h. 12.00 al 21 gennaio 2019 h. 17.00;
 - Seconda finestra–dal 4 marzo 2019 h. 12.00 al 25 marzo 2019 h. 17.00;
 - Terza finestra–dal 3 giugno 2019 h. 12.00 al 24 giugno 2019 h. 17.00;
 - Quarta finestra–dal 9 settembre 2019 h. 12.00 al 30 settembre 2019 h. 17.00;
- il d.d.s. 3968 del 25 marzo 2019 con il quale è stata prorogato il termine di chiusura della seconda finestra di rendicontazione alle ore 17.00 del 17 aprile 2019;
- il d.d.s. 9134 del 24 giugno 2019 con il quale è stato prorogato il termine di chiusura della terza finestra di rendicontazione alle ore 17 del giorno 8 luglio 2019;

Dato atto che con i decreti d.d.s. n. 19483 del 21 dicembre 2018, d.d.s. n. 2709 del 1 marzo 2019, d.d.s. n. 3669 del 19 marzo 2019, d.d.s. n. 6307 del 7 maggio 2019, d.d.s. 7023 del 20 maggio 2019, d.d.s. 7758 del 30 maggio 2019 e d.d.s. 10067 del 9 luglio 2019 sono stati approvati gli esiti istruttori su 15.652 domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando di cui al d.d.s. n. 13009/2018 da cui risulta n. 15204 ammesse, n. 428 non ammesse e n. 20 sospese per completamento istruttoria, ivi comprese quelle campionate ai fini della accertamento delle autocertificazioni prodotte, sulla base della metodologia di campionamento di cui alla nota prot. n. J2.2018.0043083 del 18 dicembre 2018 (Allegato C);

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi on line», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dalle Unioni di Comuni, effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari opportunità, della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Stabilito che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Dato atto che, ai sensi delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) parte integrante e sostanziale del decreto 19107/18, i Comuni, con cadenza trimestrale, potranno procedere alla rendicontazione e alla contestuale richiesta di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata;

Verificato che le Unioni di Comuni beneficiarie indicate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione nei termini previsti dalla terza finestra 3 giugno – 8 luglio 2019;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai dd.lg. 91/2011 e 118/2011 per l'attuazione della misura «Nidi Gratis 2018-2019» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I° livello Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 121680,9 a favore delle Unioni di Comuni beneficiarie indicate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei competenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 42.588,32;
- Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 18.252,12;
- Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 60.840,46;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal decreto n. 9067/2018;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la d.g.r. n 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento organizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dr.ssa Marina Gori;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 121680,9 a favore delle Unioni di Comuni beneficiarie indicate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
FSE_2014_2020 - STATO cap. 014050 - Nidi gratis 2018 2019 Rendicontazione da parte dei Comuni	57997	12.01.104.14050	42.588,32	0,00	0,00
FSE_2014_2020 - RL cap. 014048 - Nidi gratis 2018 2019 Rendicontazione da parte dei Comuni	57998	12.01.104.14048	18.252,12	0,00	0,00
FSE_2014_2020 - UE cap. 014049 - Nidi gratis 2018 2019 Rendicontazione da parte dei Comuni	57999	12.01.104.14049	60.840,46	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 121680,9 a favore dei beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
FSE_2014_2020 - STATO cap. 014050 - Nidi gratis 2018 2019 Rendicontazione da parte dei Comuni	57997	12.01.104.14050	2019/0/0		42.588,32

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
FSE_2014_2020 - RL cap. 014048 - Nidi gratis 2018 2019 Rendicontazio- ne da parte dei Comuni	57998	12.01.104.14048	2019/0/0		18.252,12
FSE_2014_2020 - UE cap. 014049 - Nidi gratis 2018 2019 Rendicontazio- ne da parte dei Comuni	57999	12.01.104.14049	2019/0/0		60.840,46

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
57997	FSE_2014_2020 - STATO cap. 014050 - Nidi gratis 2018 2019 Rendicontazione da parte dei Comuni			
57998	FSE_2014_2020 - RL cap. 014048 - Nidi gratis 2018 2019 Rendicontazione da parte dei Comuni			
57999	FSE_2014_2020 - UE cap. 014049 - Nidi gratis 2018 2019 Rendicontazione da parte dei Comuni			

3. di stabilire che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;
4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.
- La dirigente
Marina Gori
- • —

ALLEGATO A)

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
1181771	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA.	16815
1139706	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PALVARETA NOVA	20428
1170897	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "UNIONE DEL DELMONA"	7279,99
1139188	UNIONE DI COMUNI BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	15551,25
1180541	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MUNICIPIA	2724,12
1136571	UNIONE DI COMUNI CASTELLI MORENICI	11408
1141361	UNIONE DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE	36405
1178004	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRAE NOBILIS	7203,93
1194952	UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO	3865,61

D.d.s. 1 agosto 2019 - n. 11526

Completamento e integrazioni al decreto n. 19486 del 21 dicembre 2018 ad oggetto «Approvazione dell'Avviso pubblico per l'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e di percorsi di autonomia finalizzati all'inclusione sociale delle persone disabili - POR FSE 2014-2020»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- la d.g.r. n. 3017 del 16 gennaio 2015 all'oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo(PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- la d.g.r. n. 4390 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 - I Aggiornamento»;
- la d.g.r. n. 524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA - FASE II) 2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final e le relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C(2017) 1311 final, con Decisione del 12 giugno 2018 C(2018) 3833 e con Decisione del 30 aprile 2019 C(2019) 3048;
- il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura adottato con d.c.r.IX/64 del 10 luglio 2018 che individua tra i risultati attesi dell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, misure che consentono il buon mantenimento dello stato di benessere complessivo, favorendo un ruolo attivo nella comunità;

Viste:

- la d.g.r. n. 7487 del 4 dicembre 2017 che prevede l'implementazione di interventi finalizzati rispettivamente ad assicurare l'autonomia personale e relazionale delle persone anziane ed a sostenere percorsi di autonomia finalizzati all'inclusione sociale delle persone disabili;
- la d.g.r. n. 493 del 2 agosto 2018 all'oggetto «Aree Interne Lombarde - approvazione delle schede di sintesi per la presentazione dei progetti in attuazione della strategia d'area, dei preliminari di strategia nonché dell'avvio di iniziative a valere sull'asse II «Inclusione sociale e lotta alla povertà» che prevede, tra l'altro, un'apposita riserva da destinare ad implementare interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili nel territorio denominato «Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese», per il progetto a titolo «Una comunità solidale e coesa in Alto Oltrepò»;

Preso atto che la d.g.r. n. 7487/2017 ha demandato a successivi provvedimenti della competente Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità l'attuazione di quanto previsto nella citata deliberazione;

Visto inoltre, il decreto n. 19486 del 21 dicembre 2018 all'oggetto «Approvazione dell'Avviso pubblico per l'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e di percorsi di autonomia finalizzati all'inclusione sociale delle persone disabili - POR FSE 2014-2020 - Azione 9.3.6. e Azione 9.2.1.» con il quale sono state identificate in dettaglio le modalità operative sia per garantire alle persone anziane, in condizione di vulnerabilità socio-economica, di permanere al proprio domicilio consolidando i livelli di relazioni sociali, che per implementare, nelle persone disabili giovani e adulte, le abilità di sviluppo dell'autonomia personale finalizzate all'inclusione sociale;

Considerato che il decreto sopra citato ha approvato, tra l'altro, sia il Progetto Individuale - PI (v. allegati 1f, 1g, 1h, 1i) sia la ripartizione del budget per i diversi Ambiti territoriali (v. allegati 2a e 2b);

Rilevato che, a seguito dei nuovi azionamenti degli Ambiti territoriali in attuazione della d.g.r. n. 7631 del 28 dicembre 2017,

è necessario rideterminare il budget assegnato, come indicato negli allegati A1 e A2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre di modificare ed integrare il format del progetto individualizzato (PI), di cui al decreto n. 19486/2018, a seguito delle procedure di validazione dei progetti presentati attraverso il sistema Bandi Online in quanto si è evidenziata la necessità di esplicitare maggiormente alcuni elementi presenti in tale documento, come definito negli allegati B1, B2, B3 e B4, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i primi Provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale dell'XI Legislatura con i quali:

- è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità;
- è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Innovazione Sociale a Marina Matucci per le materie oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'allegato A1 - Nuova assegnazione Ambiti/Budget persone anziane;
- l'Allegato A2 - Nuova assegnazione Ambiti/Budget persone disabili;
- l'allegato B1 - Nuovo Progetto Individualizzato (PI anziani - UdO maggiore intensità);
- l'allegato B2 - Nuovo Progetto Individualizzato (PI anziani - UdO minore intensità);
- l'allegato B3 - Nuovo Progetto Individualizzato (PI disabili - UdO maggiore intensità);
- l'allegato B4 - Nuovo Progetto Individualizzato (PI disabili - UdO minore intensità);

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Marina Matucci

_____ • _____

Allegato A1

ASSEGNAZIONE AMBITI VOUCHER PERSONE ANZIANE

Codice_ATS	Denominazione_ATS	Denominazione ambito	N. voucher teorici	Budget previsionale €
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Abbiategrosso	5	24.000,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Castano Primo	4	19.200,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Cernusco sul Naviglio	7	33.600,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Cinisello Balsamo	10	48.000,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Corsico	8	38.400,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Garbagnate Milanese	12	57.600,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Legnano	12	57.600,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Lodi	14	67.200,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Magenta	8	38.400,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Melzo	5	24.000,00

321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Milano Città	88	422.400,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Paullo	3	14.400,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Pioltello	6	28.800,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Rho	11	52.800,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	San Giuliano Milanese	7	33.600,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Sesto San Giovanni	9	43.200,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Trezzo sull'Adda	2	9.600,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Visconteo Sud Milano (Binasco+Rozzano)	7	33.600,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Arcisate	3	14.400,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Azzate	3	14.400,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Busto Arsizio	6	28.800,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Cantù	4	19.200,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Castellanza	4	19.200,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Cittiglio	5	24.000,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Como	10	48.000,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Erba	5	24.000,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Gallarate	8	38.400,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Lomazzo - Fino Mornasco	6	28.800,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Luino	4	19.200,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Mariano Comense	3	14.400,00

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

322	ATS DELL'INSUBRIA	Menaggio	3	14.400,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Olgiate Comasco	5	24.000,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Saronno	6	28.800,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Sesto Calende	3	14.400,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Somma Lombardo	4	19.200,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Tradate	4	19.200,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Varese	8	38.400,00
323	ATS DELLA MONTAGNA	Bormio	1	4.800,00
323	ATS DELLA MONTAGNA	Chiavenna	2	9.600,00
323	ATS DELLA MONTAGNA	Dongo	1	4.800,00
323	ATS DELLA MONTAGNA	Morbegno	3	14.400,00
323	ATS DELLA MONTAGNA	Sondrio	4	19.200,00
323	ATS DELLA MONTAGNA	Tirano	2	9.600,00
323	ATS DELLA MONTAGNA	Vallecamonica	6	28.800,00
324	ATS DELLA BRIANZA	Bellano	4	19.200,00
324	ATS DELLA BRIANZA	Carate Brianza	9	43.200,00
324	ATS DELLA BRIANZA	Desio	11	52.800,00
324	ATS DELLA BRIANZA	Lecco	11	52.800,00
324	ATS DELLA BRIANZA	Merate	8	38.400,00
324	ATS DELLA BRIANZA	Monza	12	57.600,00

324	ATS DELLA BRIANZA	Seregno	10	48.000,00
324	ATS DELLA BRIANZA	Vimercate	11	52.800,00
325	ATS DI BERGAMO	Albino	6	28.800,00
325	ATS DI BERGAMO	Alto Sebino	2	9.600,00
325	ATS DI BERGAMO	Bergamo	10	48.000,00
325	ATS DI BERGAMO	Dalmine	8	38.400,00
325	ATS DI BERGAMO	Grumello	2	9.600,00
325	ATS DI BERGAMO	Isola Bergamasca	7	33.600,00
325	ATS DI BERGAMO	Monte Bronzone - Basso Sebino	2	9.600,00
325	ATS DI BERGAMO	Romano di Lombardia	4	19.200,00
325	ATS DI BERGAMO	Seriate	4	19.200,00
325	ATS DI BERGAMO	Treviglio	6	28.800,00
325	ATS DI BERGAMO	Valle Brembana	3	14.400,00
325	ATS DI BERGAMO	Valle Cavallina	3	14.400,00
325	ATS DI BERGAMO	Valle Imagna e Villa d'Almè	3	14.400,00
325	ATS DI BERGAMO	Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	3	14.400,00
326	ATS DI BRESCIA	Bassa Bresciana Centrale - 9	7	33.600,00
326	ATS DI BRESCIA	Bassa Bresciana Occidentale - 8	3	14.400,00
326	ATS DI BRESCIA	Bassa Bresciana Orientale - 10	3	14.400,00
326	ATS DI BRESCIA	Brescia - 1	14	67.200,00

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

326	ATS DI BRESCIA	Brescia Est - 3	5	24.000,00
326	ATS DI BRESCIA	Brescia Ovest - 2	5	24.000,00
326	ATS DI BRESCIA	Garda - Salò - 11	8	38.400,00
326	ATS DI BRESCIA	Monte Orfano - 6	3	14.400,00
326	ATS DI BRESCIA	Oglio Ovest - 7	5	24.000,00
326	ATS DI BRESCIA	Sebino - 5	3	14.400,00
326	ATS DI BRESCIA	Valle Sabbia - 12	5	24.000,00
326	ATS DI BRESCIA	Valle Trompia - 4	7	33.600,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Asola	3	14.400,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Casalmaggiore	3	14.400,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Crema	10	48.000,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Cremona	11	52.800,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Guidizzolo	4	19.200,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Mantova	11	52.800,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Ostiglia	3	14.400,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Suzzara	3	14.400,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Viadana	3	14.400,00
328	ATS DI PAVIA	Broni	3	14.400,00
328	ATS DI PAVIA	Casteggio	3	14.400,00
328	ATS DI PAVIA	Certosa	4	19.200,00

328	ATS DI PAVIA	Corteolona	3	14.400,00
328	ATS DI PAVIA	Lomellina	12	57.600,00
328	ATS DI PAVIA	Pavia	7	33.600,00
328	ATS DI PAVIA	Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese	4	19.200,00
Totale complessivo			625	3.000.000,00

Allegato A2



ASSEGNAZIONE AMBITI VOUCHER PERSONE DISABILI				
Codice_ATS	Denominazione_ATS	Denominazione Ambito	n. voucher teorici	Budget previsionale
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Abbiategrosso	5	24.000,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Castano Primo	4	19.200,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Cernusco sul Naviglio	7	33.600,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Cinisello Balsamo	9	43.200,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Corsico	7	33.600,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Garbagnate Milanese	12	57.600,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Legnano	12	57.600,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Lodi	15	72.000,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Magenta	8	38.400,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Melzo	5	24.000,00

321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Milano Città	86	412.800,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Paullo	3	14.400,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Pioltello	6	28.800,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Rho	11	52.800,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	San Giuliano Milanese	7	33.600,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Sesto San Giovanni	8	38.400,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Trezzo d'Adda	3	14.400,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Visconteo Sud Milano (Binasco+Rozzano)	8	38.400,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Arcisate	3	14.400,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Azzate	3	14.400,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Busto Arsizio	5	24.000,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Cantù	5	24.000,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Castellanza	4	19.200,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Cittiglio	4	19.200,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Como	9	43.200,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Erba	5	24.000,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Gallarate	8	38.400,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Lomazzo - Fino Mornasco	6	28.800,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Luino	4	19.200,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Mariano Comense	4	19.200,00

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

322	ATS DELL'INSUBRIA	Menaggio	2	9.600,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Olgiate Comasco	6	28.800,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Saronno	6	28.800,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Sesto Calende	3	14.400,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Somma Lombardo	4	19.200,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Tradate	3	14.400,00
322	ATS DELL'INSUBRIA	Varese	7	33.600,00
323	ATS DELLA MONTAGNA	Bormio	2	9.600,00
323	ATS DELLA MONTAGNA	Chiavenna	2	9.600,00
323	ATS DELLA MONTAGNA	Dongo	1	4.800,00
323	ATS DELLA MONTAGNA	Morbegno	3	14.400,00
323	ATS DELLA MONTAGNA	Sondrio	4	19.200,00
323	ATS DELLA MONTAGNA	Tirano	2	9.600,00
323	ATS DELLA MONTAGNA	Vallecamonica	6	28.800,00
324	ATS DELLA BRIANZA	Bellano	3	14.400,00
324	ATS DELLA BRIANZA	Carate Brianza	10	48.000,00
324	ATS DELLA BRIANZA	Desio	12	57.600,00
324	ATS DELLA BRIANZA	Lecco	10	48.000,00
324	ATS DELLA BRIANZA	Merate	7	33.600,00
324	ATS DELLA BRIANZA	Monza	11	52.800,00

324	ATS DELLA BRIANZA	Seregno	10	48.000,00
324	ATS DELLA BRIANZA	Vimercate	11	52.800,00
325	ATS DI BERGAMO	Albino	6	28.800,00
325	ATS DI BERGAMO	Alto Sebino	2	9.600,00
325	ATS DI BERGAMO	Bergamo	10	48.000,00
325	ATS DI BERGAMO	Dalmine	9	43.200,00
325	ATS DI BERGAMO	Grumello	3	14.400,00
325	ATS DI BERGAMO	Isola Bergamasca	8	38.400,00
325	ATS DI BERGAMO	Monte Bronzone - Basso Sebino	2	9.600,00
325	ATS DI BERGAMO	Romano di Lombardia	5	24.000,00
325	ATS DI BERGAMO	Seriate	5	24.000,00
325	ATS DI BERGAMO	Treviglio	7	33.600,00
325	ATS DI BERGAMO	Valle Brembana	3	14.400,00
325	ATS DI BERGAMO	Valle Cavallina	3	14.400,00
325	ATS DI BERGAMO	Valle Imagna e Villa d'Almè	3	14.400,00
325	ATS DI BERGAMO	Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	3	14.400,00
326	ATS DI BRESCIA	Bassa Bresciana Centrale - 9	7	33.600,00
326	ATS DI BRESCIA	Bassa Bresciana Occidentale - 8	3	14.400,00

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

326	ATS DI BRESCIA	Bassa Bresciana Orientale - 10	4	19.200,00
326	ATS DI BRESCIA	Brescia - 1	13	62.400,00
326	ATS DI BRESCIA	Brescia Est - 3	6	28.800,00
326	ATS DI BRESCIA	Brescia Ovest - 2	6	28.800,00
326	ATS DI BRESCIA	Garda - Salò - 11	8	38.400,00
326	ATS DI BRESCIA	Monte Orfano - 6	4	19.200,00
326	ATS DI BRESCIA	Oglio Ovest - 7	6	28.800,00
326	ATS DI BRESCIA	Sebino - 5	3	14.400,00
326	ATS DI BRESCIA	Valle Sabbia - 12	5	24.000,00
326	ATS DI BRESCIA	Valle Trompia - 4	7	33.600,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Asola	3	14.400,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Casalmaggiore	2	9.600,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Crema	10	48.000,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Cremona	10	48.000,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Guidizzolo	4	19.200,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Mantova	10	48.000,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Ostiglia	3	14.400,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Suzzara	3	14.400,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	Viadana	3	14.400,00
328	ATS DI PAVIA	Broni	3	14.400,00

328	ATS DI PAVIA	Casteggio	2	9.600,00
328	ATS DI PAVIA	Certosa	5	24.000,00
328	ATS DI PAVIA	Corteolona	3	14.400,00
328	ATS DI PAVIA	Lomellina	11	52.800,00
328	ATS DI PAVIA	Pavia	7	33.600,00
328	ATS DI PAVIA	Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese	4	19.200,00
Totale complessivo			625	3.000.000,00

Allegato B1



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Regione Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

PROGETTO INDIVIDUALE - UDO A MAGGIORE INTENSITÀ - PERSONE ANZIANE

Il format seguente è fornito per facilitare gli Uffici di Piano nella predisposizione dei progetti individuali, a seguito della valutazione multidimensionale effettuata nei riguardi delle persone che accedono alla misura.

MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE FRAGILI E PERCORSI DI AUTONOMIA FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI	EQUIPE MULTIDISCIPLINARE UdP di _____	P.O.R. F.S.E 2014-2020 ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ Azione 9.3.6
---	--	---

ID destinatario (coerente con ID assegnato alla domanda) _____

ETA'

GENERE

☐ maschio

☐ femmina

STATO CIVILE

☐ celibe/nubile

☐ coniugato/convivente

SCOLARIZZAZIONE

scuola dell'obbligo

☐ conclusa ☐ non conclusa

formazione professionale

☐ conclusa ☐ non conclusa

scuola secondaria di secondo grado

☐ conclusa ☐ non conclusa

università

☐ conclusa ☐ non conclusa

SITUAZIONE FAMILIARE

Coniuge

☐ sì ☐ no

convivente ☐ sì ☐ no

se sì, età _____

Figlio/figlia

☐ sì ☐ no

convivente ☐ sì ☐ no

se sì, età _____

Fratelli/sorelle (specificare) _____

convivente ☐ sì ☐ no

Altri famigliari (specificare) _____

convivente ☐ sì ☐ no

1. MOTIVO DELLA DOMANDA

- Indicare il motivo principale

Attivazione percorso di autonomia	
Disagio psicologico e relazionale (relazioni familiari difficili, eventi di vita stressanti)	
Acquisizione/Recupero dei ruoli sociali, in famiglia e all'esterno	
Possibilità di muoversi autonomamente sul territorio e organizzare il proprio tempo	
Altro (specificare)	

2. CONDIVISIONE DEL PERCORSO DA PARTE DELLA PERSONA ANZIANA

- ☐ SÌ
☐ NO

3. VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE**DIMENSIONE DELLE ATTIVITÀ PERSONALI**

- Indicare per le **attività strumentali, che consentono a una persona di vivere in maniera autonoma nel proprio contesto di vita**, l'indice di dipendenza rilevato con la somministrazione della **scala IADL (v. allegato A)**

Area cognitiva

Indicare le capacità possedute dalla persona, rilevando il livello di difficoltà:

NESSUNA

LIEVE (leggera, piccola...)

MEDIA (moderata, discreta...)

in ordine alle funzioni mentali:

- memoria
- attenzione
- scrittura
- lettura
- decodifica lettura
- rielaborazione
- comprensione di concetti

Area socio-relazionale

Indicare la capacità di:

- interagire con le persone in un modo contestualmente e socialmente adeguato,
 - mantenere e gestire le interazioni con gli altri, in un modo contestualmente e socialmente adeguato,
 - gestire relazioni sociali formali e informali
-

DIMENSIONE DEI FATTORI CONTESTUALI**FATTORI AMBIENTALI.**Indicare i principali **Fattori ambientali** che, rispetto alla condizione della persona, rappresentano un facilitatore o una barriera:

RISORSE INDIVIDUALI E FATTORI PROTETTIVI

- Consapevolezza e stima di sé
 - Consapevolezza e gestione delle emozioni
 - Motivazione e adesione al progetto
 - Forma e intensità dello stress generale per la persona anziana caregiver (**v. allegato B**)
 - Altro (specificare.....)
-

4. OBIETTIVI DEL PROGETTO INDIVIDUALE

Selezionare i principali obiettivi:

Acquisire autonomia personale, competenze sociali, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale:

- ☐ Avere cura di sé;
- ☐ Vivere in maniera autonoma nel proprio contesto di vita;
- ☐ Migliorare e consolidare il senso di autostima;
- ☐ Organizzare il proprio tempo;
- ☐ Consolidare/sviluppare relazioni sociali.
- ☐ Altro (specificare).....

Acquisire/riacquisire il proprio ruolo nella famiglia:

- ☐ Ri-apprendimento di abilità specifiche quali ad esempio: cucinare, tenere in ordine la casa, organizzare tempi e spazi

familiari, ecc;

☐ Altro (specificare).....

5. IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE/ENTI EROGATORE/I

6. MODULAZIONE DEI SERVIZI IN RELAZIONE AI BISOGNI DELLA PERSONA

In coerenza con gli obiettivi del Progetto Individuale, selezionare la/le prestazione/i – servizio/i che sostanzieranno il percorso multidimensionale

Unità di Offerta	Aree di intervento	Prestazioni/servizi	*
Centri Diurni Integrati (DGR 8494/02 e DGR 12903/03) <i>Svolge funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali.</i> Centri Diurni (DCR IV/871 del 23/12/1987) <i>Forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione.</i>	Trasversale alla presa in carico multi-professionale/Case Management	Valutazione multidimensionale	
		Stesura del Progetto Individuale	
		Informazione, orientamento e accompagnamento della famiglia	
		Consulenza alla famiglia	
		Sostegno alle relazioni familiari	
		Raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema dei servizi per la buona riuscita degli interventi prefigurati nel Progetto Individuale (es. Comune/Ambito territoriale, Enti gestori dei servizi coinvolti nel PI, etc.)	
	Mantenimento del livello culturale e sociale	Accompagnare la persona dal domicilio ad attività sociali (es. disbrigo pratiche, visita eventi, accesso iniziative di natura culturale, ecc.)	
		Attività di stimolazione cognitiva	
		Attività ludico ricreative (attività manuali e pratiche, letture etc.)	
		Teatro	
		Cucina	
		Alfabetizzazione informatica	
		Manualità espressiva	
		Escursioni, gite, mostre, concerti	
		Partecipazione ad altri eventi esterni	
		Inserimento in reti esterne	
		Altro (specificare)	
	Autonomia personale	Benessere e relax	
		Servizi personali di cura e igiene personale (manicure, pedicure, lavaggio capelli) e di supporto (stireria, lavanderia)	
		Assistenza emotivo relazionale	
	Contesto familiare	Altro (specificare)	
		Sportello d'ascolto	
		Altro (specificare)	

*segnare con una X le prestazioni/servizi

7. RISULTATI ATTESI

Descrivere i risultati attesi dagli interventi offerti per lo sviluppo dell'autonomia delle persone anziane in funzione degli obiettivi e degli interventi.

Obiettivo	Area di intervento	Risultati attesi
Ad esempio: Acquisire autonomia personale, competenze sociali, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale	Ad esempio: Mantenimento del livello culturale e sociale	

8. MONITORAGGIO /ESITI

Fornire un calendario indicativo dei momenti di verifica (di norma da effettuare dopo 6 mesi circa ed alla fine) tra l'Ente erogatore ed il responsabile del caso, degli interventi che verranno organizzati.

Periodo	Oggetto

9. INTERVENTI DI CASE MANAGEMENT

Ciascun intervento multidimensionale prevede l'individuazione di un “**responsabile del caso**” (case manager) che garantisce: informazione, orientamento e accompagnamento, consulenza e sostegno alla famiglia, raccordo e coordinamento degli attori del sistema dei servizi e degli interventi in attuazione del Progetto Individuale.

Indicare il nominativo della persona responsabile del caso _____

10. DURATA DEL PROGETTO

12 mesi

11. VOUCHER RICONOSCIUTO

€ 4.800 annui

Per la valutazione finale dell'intervento si rinvia alla relazione e al diario

L'intervento multidimensionale per interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia – Asse II Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà.

Per maggiori informazioni www.ue.regione.lombardia.it

Data.....

Firma del Responsabile Ambito

Firma del Case Manager

Firma della persona o di un familiare

**Indice di dipendenza nelle attività strumentali della vita quotidiana (scala IADL) –
Allegato A**

- A) CAPACITA' DI USARE IL TELEFONO**
1. Usa il telefono di propria iniziativa (alza la cornetta, compone il numero.....)
 2. Compone solo alcuni numeri ben conosciuti
 3. Risponde al telefono ma non è capace di comporre i numeri
 4. Non è in grado di usare il telefono
 0. Rifiuto - non applicabile
- B) FARE ACQUISTI**
1. Fa tutte le proprie spese senza aiuto
 2. Fa piccoli acquisti senza aiuto
 3. Ha bisogno di essere accompagnato ogni volta che deve acquistare qualcosa
 4. Non è in grado di fare acquisti
 0. Rifiuto - non applicabile
- C) PREPARAZIONE DEL CIBO**
1. Organizza, prepara e serve i pasti in modo adeguato e senza aiuto
 2. Prepara pasti adeguati se gli vengono forniti gli ingredienti
 3. Scalda e serve pasti preparati oppure prepara cibi, ma non mantiene una dieta adeguata
 4. I pasti gli devono essere preparati e serviti
 0. Rifiuto - non applicabile
- D) CAPACITA' DI ACCUDIRE LA CASA**
1. Sbriga le faccende domestiche da solo o con assistenza occasionale per i lavori pesanti
 2. Esegue autonomamente i lavori domestici non pesanti (rifà il letto, lava i piatti.....)
 3. Esegue autonomamente i lavori domestici non pesanti ma non è in grado di mantenere un adeguato livello di pulizia della casa
 4. Necessita di aiuto per tutti i lavori domestici
 5. Non partecipa a nessuna azione di governo della casa
 0. Rifiuto - non applicabile
- E) AUTONOMIA NEL LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA**
1. Lava personalmente tutta la sua biancheria
 2. Lava solo i piccoli capi di biancheria (calzini, fazzoletti)
 3. Tutta la biancheria deve essere lavata e stirata da altri
 0. Rifiuto - non applicabile
- F) MEZZI DI TRASPORTO**
1. Si sposta da solo utilizzando i mezzi pubblici o guidando la propria auto
 2. Per spostarsi usa il taxi, ma non i mezzi pubblici
 3. Usa i mezzi pubblici se assistito o accompagnato da qualcuno
 4. Può spostarsi soltanto in taxi o in auto con l'assistenza di qualcuno
 5. Non si sposta con alcun tipo di mezzo di trasporto
 0. Rifiuto - non applicabile
- G) RESPONSABILITÀ NELL'USO DEI MEDICINALI**
1. Assume i medicinali prescritti nelle dosi giuste e negli orari corretti
 2. Assume i medicinali solo se preparati in anticipo in dosi separate
 3. Non è in grado di assumere correttamente le terapie da solo
 0. Rifiuto - non applicabile
- H) CAPACITA' DI GESTIRE LE PROPRIE FINANZE**
1. Gestisce le proprie finanze in modo autonomo (scrive assegni, paga le tasse, va in banca, raccoglie e tiene nota delle entrate, riscuote la pensione)
 2. E' in grado di fare piccoli acquisti ma necessita di aiuto per le operazioni più complesse (operazioni bancarie, acquisti maggiori....)
 3. Non è in grado di maneggiare denaro
 0. Rifiuto - non applicabile

Istruzioni per l'uso

Il paziente sarà classificato come disabile se:

- abitualmente non svolge il compito analizzato;
- non può svolgere il compito;
- la disabilità é conseguente a problemi di salute.

Se il mancato esercizio di una attività non è legato ad una perdita di funzione ma al fatto che quella attività non è mai stata svolta anche quando la persona era sana ed autonoma barrare la casella "non applicabile". Nel dubbio, soprattutto per gli uomini e per quelle attività identificate come prevalentemente femminili, utilizzare sempre questa opzione.

Il dato finale può essere riportato:

- sommando i punteggi conseguiti; il risultato sarà un numero intero compreso fra 0 ed 8;
- utilizzando la formula seguente, che determinerà un risultato decimale compreso fra 0,00 e 8,00:

$$((A+B+C) \times 0,25) + ((E+G+H) \times 0,33) + ((D+F) \times 0,20)$$

0 corrisponde alla massima autonomia ed 8 alla totale dipendenza.

Nei maschi, data la minore abitudine ad eseguire alcune compiti domestici, il fondo scala può essere limitato a 5.

Relative Stress Scale (RSS) La Relative Stress Scale (RSS) è una scala ordinale di 15 item a 5 gradi che definisce la forma e l'intensità dello stress generale che si sviluppa in un parente o in un caregiver che assista una persona anziana non autosufficiente.

Il punteggio che si ottiene può variare da 15 a 75.

Allegato B

item 1	Pensate mai di non riuscire a fronteggiare la situazione?				
item 2	Pensate mai di avere bisogno di aiuto?				
item 3	Vi capita di sentirvi depressi dalla situazione?				
item 4	La vostra salute ne ha in qualche modo sofferto?				
item 5	Vi preoccupate che succedano incidenti?				
item 6	Pensate mai che il problema non abbia via d'uscita?				
item 7	Avete difficoltà ad andare via per le vacanze?				
item 8	In che misura è stata modificata la vostra vita sociale?				
item 9	In che misura è stato turbato in vostro ménage familiare?				
item 10	Il vostro sonno viene interrotto?				
item 11	Si è abbassato il vostro tenore di vita?				
item 12	Vi sentite mai imbarazzati?				
item 13	Siete impossibilitati a ricevere visite?				
item 14	Vi capita mai di essere contrariati o arrabbiati?				
item 15	Vi capita a volte di sentirvi frustrati?				
codifica	1	2	3	4	5
descrizione	mai, assolutamente	no di rado un po'	a volte	frequentemente molto	sempre moltissimo

Allegato B2



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Regione Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

PROGETTO INDIVIDUALE - UDO A MINORE INTENSITÀ - PERSONE ANZIANE

Il format seguente è fornito per facilitare gli Uffici di Piano nella predisposizione dei progetti individuali, a seguito della valutazione multidimensionale effettuata nei riguardi delle persone che accedono alla misura.

MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE FRAGILI E PERCORSI DI AUTONOMIA FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI	EQUIPE MULTIDISCIPLINARE UdP di _____	P.O.R. F.S.E 2014-2020 ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ Azione 9.3.6
---	--	---

ID destinatario (coerente con ID assegnato alla domanda) _____

ETA'

GENERE

☐ maschio

☐ femmina

STATO CIVILE

☐ celibe/nubile

☐ coniugato/convivente

SCOLARIZZAZIONE

scuola dell'obbligo

☐ conclusa ☐ non conclusa

formazione professionale

☐ conclusa ☐ non conclusa

scuola secondaria di secondo grado

☐ conclusa ☐ non conclusa

università

☐ conclusa ☐ non conclusa

SITUAZIONE FAMILIARE

Coniuge

☐ sì ☐ no

convivente ☐ sì ☐ no

se sì, età _____

Figlio/figlia

☐ sì ☐ no

convivente ☐ sì ☐ no

se sì, età _____

Fratelli/sorelle (specificare) _____

convivente ☐ sì ☐ no

Altri famigliari (specificare) _____

convivente ☐ sì ☐ no

1. **MOTIVO DELLA DOMANDA**

- Indicare il motivo principale

Attivazione percorso di autonomia	
Disagio psicologico e relazionale (relazioni familiari difficili, eventi di vita stressanti)	
Acquisizione/Recupero dei ruoli sociali, in famiglia e all'esterno	
Possibilità di muoversi autonomamente sul territorio e organizzare il proprio tempo	
Altro (specificare)	

2. **CONDIVISIONE DEL PERCORSO DA PARTE DELLA PERSONA ANZIANA**

- ☐ SÌ
☐ NO

3. **VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE**

DIMENSIONE DELLE ATTIVITÀ PERSONALI

Area autonomia personale

- Indicare per le **attività strumentali**, che consentono a una persona di vivere in maniera autonoma nel proprio **contesto di vita**, l'indice di dipendenza rilevato con la somministrazione della **scala IADL (v. allegato A)**

Area cognitiva

Indicare le capacità possedute dalla persona, rilevando il livello di difficoltà:

NESSUNA

LIEVE (leggera, piccola...)

MEDIA (moderata, discreta...)

in ordine alle funzioni mentali:

- memoria
- attenzione
- scrittura
- lettura
- decodifica lettura
- rielaborazione

- comprensione di concetti
-
-

Area socio-relazionale

Indicare la capacità di:

- interagire con le persone in un modo contestualmente e socialmente adeguato,
 - mantenere e gestire le interazioni con gli altri, in un modo contestualmente e socialmente adeguato,
 - gestire relazioni sociali formali e informali
-

DIMENSIONE DEI FATTORI CONTESTUALI**FATTORI AMBIENTALI.**

Indicare i principali **Fattori ambientali** che, rispetto alla condizione della persona, rappresentano un facilitatore o una barriera:

RISORSE INDIVIDUALI E FATTORI PROTETTIVI

- Consapevolezza e stima di sé
 - Consapevolezza e gestione delle emozioni
 - Motivazione e adesione al progetto
 - Forma e intensità dello stress generale per la persona anziana caregiver (**v.allegato B**)
 - Altro (specificare.....)
-

4. OBIETTIVI DEL PROGETTO INDIVIDUALE

Selezionare i principali obiettivi:

Acquisire autonomia personale, competenze sociali, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale:

- ☐ Avere cura di sé;
- ☐ Vivere in maniera autonoma nel proprio contesto di vita;
- ☐ Migliorare e consolidare il senso di autostima;
- ☐ Organizzare il proprio tempo;
- ☐ Consolidare/sviluppare relazioni sociali.
- ☐ Altro (specificare).....

Acquisire/riacquisire il proprio ruolo nella famiglia:

- ☐ Ri-apprendimento di abilità specifiche quali ad esempio: cucinare, tenere in ordine la casa, organizzare tempi e spazi familiari, ecc;
- ☐ Altro (specificare).....

5. IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE/ENTI EROGATORE/I

MODULAZIONE DEI SERVIZI IN RELAZIONE AI BISOGNI DELLA PERSONA

In coerenza con gli obiettivi del Progetto Individuale, selezionare la/le prestazione/i – servizio/i che sostanzieranno il percorso multidimensionale

Unità di Offerta	Aree di intervento	Prestazioni/servizi	*
Centri Diurni Integrati (DGR 8494/02 e DGR 12903/03) <i>Svolge funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali.</i> Centri Diurni (DCR IV/871 del 23/12/1987) <i>Forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione.</i>	Trasversale alla presa in carico multi-professionale/Case Management	Valutazione multidimensionale	
		Stesura del Progetto Individuale	
		Informazione, orientamento e accompagnamento della famiglia	
		Consulenza alla famiglia	
		Sostegno alle relazioni familiari	
		Raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema dei servizi per la buona riuscita degli interventi prefigurati nel Progetto Individuale (es. Comune/Ambito territoriale, Enti gestori dei servizi coinvolti nel PI, etc.)	
	Mantenimento del livello culturale e sociale	Accompagnare la persona dal domicilio ad attività sociali (es. disbrigo pratiche, visita eventi, accesso iniziative di natura culturale, ecc.)	
		Attività di stimolazione cognitiva	
		Attività ludico ricreative (attività manuali e pratiche, letture etc.)	
		Teatro	
		Cucina	
		Alfabetizzazione informatica	
		Manualità espressiva	
		Escursioni, gite, mostre, concerti	
		Partecipazione ad altri eventi esterni	
		Inserimento in reti esterne	
		Altro (specificare)	
		Benessere e relax	
	Autonomia personale	Servizi personali di cura e igiene personale (manicure, pedicure, lavaggio capelli) e di supporto (stireria, lavanderia)	
		Assistenza emotivo relazionale	
		Altro (specificare)	
	Contesto familiare	Sportello d'ascolto	
		Altro (specificare)	

*segnare con una X le prestazioni/servizi

6. RISULTATI ATTESI

Descrivere i risultati attesi dagli interventi offerti per lo sviluppo dell'autonomia delle persone anziane in funzione degli obiettivi e degli interventi.

Obiettivo	Area di Intervento	Risultati attesi
<i>Ad esempio: Acquisire autonomia personale, competenze sociali, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale</i>	<i>Ad esempio: Mantenimento del livello culturale e sociale</i>	

7. MONITORAGGIO /ESITI

Fornire un calendario indicativo dei momenti di verifica (di norma da effettuare dopo 6 mesi circa ed alla fine) tra l'Ente erogatore ed il responsabile del caso, degli interventi che verranno organizzati.

Periodo	Oggetto

8. INTERVENTI DI CASE MANAGEMENT

Ciascun intervento multidimensionale prevede l'individuazione di un “**responsabile del caso**” (case manager) che garantisce: informazione, orientamento e accompagnamento, consulenza e sostegno alla famiglia, raccordo e coordinamento degli attori del sistema dei servizi e degli interventi in attuazione del Progetto Individuale.

Indicare il nominativo della persona responsabile del caso _____

9. DURATA DEL PROGETTO

12 mesi

10. VOUCHER RICONOSCIUTO

€ 4.800 annui

Per la valutazione finale dell'intervento si rinvia alla relazione e al diario

L'intervento multidimensionale per interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia – Asse II Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà.

Per maggiori informazioni www.ue.regione.lombardia.it

Data.....

Firma del Responsabile Ambito

Firma del Case Manager

Firma della persona o di un familiare

Indice di dipendenza nelle attività strumentali della vita quotidiana (scala IADL)**Allegato A****A) CAPACITA' DI USARE IL TELEFONO**

1. Usa il telefono di propria iniziativa (alza la cornetta, compone il numero.....)
2. Compone solo alcuni numeri ben conosciuti
3. Risponde al telefono ma non è capace di comporre i numeri
4. Non è in grado di usare il telefono
0. Rifiuto - non applicabile

B) FARE ACQUISTI

1. Fa tutte le proprie spese senza aiuto
2. Fa piccoli acquisti senza aiuto
3. Ha bisogno di essere accompagnato ogni volta che deve acquistare qualcosa
4. Non è in grado di fare acquisti
0. Rifiuto - non applicabile

C) PREPARAZIONE DEL CIBO

1. Organizza, prepara e serve i pasti in modo adeguato e senza aiuto
2. Prepara pasti adeguati se gli vengono forniti gli ingredienti
3. Scalda e serve pasti preparati oppure prepara cibi, ma non mantiene una dieta adeguata
4. I pasti gli devono essere preparati e serviti
0. Rifiuto - non applicabile

D) CAPACITA' DI ACCUDIRE LA CASA

1. Sbriga le faccende domestiche da solo o con assistenza occasionale per i lavori pesanti
2. Esegue autonomamente i lavori domestici non pesanti (rifà il letto, lava i piatti.....)
3. Esegue autonomamente i lavori domestici non pesanti ma non è in grado di mantenere un adeguato livello di pulizia della casa
4. Necessita di aiuto per tutti i lavori domestici
5. Non partecipa a nessuna azione di governo della casa
0. Rifiuto - non applicabile

E) AUTONOMIA NEL LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA

1. Lava personalmente tutta la sua biancheria
2. Lava solo i piccoli capi di biancheria (calzini, fazzoletti)
3. Tutta la biancheria deve essere lavata e stirata da altri
0. Rifiuto - non applicabile

F) MEZZI DI TRASPORTO

1. Si sposta da solo utilizzando i mezzi pubblici o guidando la propria auto
2. Per spostarsi usa il taxi, ma non i mezzi pubblici
3. Usa i mezzi pubblici se assistito o accompagnato da qualcuno
4. Può spostarsi soltanto in taxi o in auto con l'assistenza di qualcuno
5. Non si sposta con alcun tipo di mezzo di trasporto
0. Rifiuto - non applicabile

G) RESPONSABILITÀ NELL'USO DEI MEDICINALI

1. Assume i medicinali prescritti nelle dosi giuste e negli orari corretti
2. Assume i medicinali solo se preparati in anticipo in dosi separate
3. Non è in grado di assumere correttamente le terapie da solo
0. Rifiuto - non applicabile

H) CAPACITA' DI GESTIRE LE PROPRIE FINANZE

1. Gestisce le proprie finanze in modo autonomo (scrive assegni, paga le tasse, va in banca, raccoglie e tiene nota delle entrate, riscuote la pensione)
2. E' in grado di fare piccoli acquisti ma necessita di aiuto per le operazioni più complesse (operazioni bancarie, acquisti maggiori....)
3. Non è in grado di maneggiare denaro
0. Rifiuto - non applicabile

Istruzioni per l'uso

Il paziente sarà classificato come disabile se:

- abitualmente non svolge il compito analizzato;
- non può svolgere il compito;
- la disabilità è conseguente a problemi di salute.

Se il mancato esercizio di una attività non è legato ad una perdita di funzione ma al fatto che quella attività non è mai stata svolta anche quando la persona era sana ed autonoma barrare la casella "non applicabile". Nel dubbio, soprattutto per gli uomini e per quelle attività identificate come prevalentemente femminili, utilizzare sempre questa opzione.

Il dato finale può essere riportato:

- sommando i punteggi conseguiti; il risultato sarà un numero intero compreso fra 0 ed 8;
- utilizzando la formula seguente, che determinerà un risultato decimale compreso fra 0,00 e 8,00:

$$((A+B+C) \times 0,25) + ((E+G+H) \times 0,33) + ((D+F) \times 0,20)$$

0 corrisponde alla massima autonomia ed 8 alla totale dipendenza.

Nei maschi, data la minore abitudine ad eseguire alcune compiti domestici, il fondo scala può essere limitato a 5.

Relative Stress Scale (RSS) La Relative Stress Scale (RSS) è una scala ordinale di 15 item a 5 gradi che definisce la forma e l'intensità dello stress generale che si sviluppa in un parente o in un caregiver che assista una persona anziana non autosufficiente.

Il punteggio che si ottiene può variare da 15 a 75.

Allegato B

item 1	Pensate mai di non riuscire a fronteggiare la situazione?				
item 2	Pensate mai di avere bisogno di aiuto?				
item 3	Vi capita di sentirvi depressi dalla situazione?				
item 4	La vostra salute ne ha in qualche modo sofferto?				
item 5	Vi preoccupate che succedano incidenti?				
item 6	Pensate mai che il problema non abbia via d'uscita?				
item 7	Avete difficoltà ad andare via per le vacanze?				
item 8	In che misura è stata modificata la vostra vita sociale?				
item 9	In che misura è stato turbato in vostro ménage familiare?				
item 10	Il vostro sonno viene interrotto?				
item 11	Si è abbassato il vostro tenore di vita?				
item 12	Vi sentite mai imbarazzati?				
item 13	Siete impossibilitati a ricevere visite?				
item 14	Vi capita mai di essere contrariati o arrabbiati?				
item 15	Vi capita a volte di sentirvi frustrati?				
codifica	1	2	3	4	5
descrizione	mai, assolutamente	no di rado un po'	a volte	frequentemente molto	sempre moltissimo

Allegato B3



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Regione Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

PROGETTO INDIVIDUALE – UDO A MAGGIORE INTENSITÀ – PERSONE DISABILI

Il format seguente è fornito per facilitare gli Uffici di Piano nella predisposizione dei progetti individuali, a seguito della valutazione multidimensionale effettuata nei riguardi delle persone che accedono alla misura.

MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE FRAGILI E PERCORSI DI AUTONOMIA FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI	EQUIPE MULTIDISCIPLINARE UdP di _____	P.O.R. F.S.E 2014-2020 ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ Azione 9.2.1
--	---	--

ID destinatario (coerente con ID assegnato alla domanda) _____

ETA' _____

GENERE

☐ maschio

☐ femmina

STATO CIVILE

☐ celibe/nubile

☐ coniugato/convivente

☐ invalidità civile

handicap grave di cui all'art. 3 della Legge 104/92 ☐ sì ☐ no

SCOLARIZZAZIONE

scuola dell'obbligo

formazione professionale

scuola secondaria di secondo grado

università

☐ conclusa ☐ non conclusa

☐ conclusa ☐ non conclusa

☐ conclusa ☐ non conclusa

☐ conclusa ☐ non conclusa

SITUAZIONE FAMILIARE

Madre in vita ☐ sì ☐ no convivente ☐ sì ☐ no

padre in vita ☐ sì ☐ no convivente ☐ sì ☐ no

coniuge ☐ sì ☐ no convivente ☐ sì ☐ no

Fratelli/sorelle (specificare) _____

Altri famigliari (specificare) _____

se sì, età _____

se sì, età _____

convivente ☐ sì ☐ no

convivente ☐ sì ☐ no

1. MOTIVO DELLA DOMANDA

- Indicare il motivo principale

Attivazione percorso di autonomia	
Disagio psicologico e relazionale, blocchi del processo evolutivo (relazioni familiari difficili, eventi di vita stressanti)	
Acquisizione/Recupero dei ruoli sociali, in famiglia e all'esterno	
Possibilità di muoversi autonomamente sul territorio e organizzare il proprio tempo	
Inclusione sociale, anche attraverso l'inserimento e/o accompagnamento presso ambienti lavorativi e ricreativi	
Altro (specificare)	

2. CONDIVISIONE DEL PERCORSO DA PARTE DELLA PERSONA DISABILE

- ☐ SÌ
☐ NO

3. VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE**DIMENSIONE DELLE ATTIVITÀ PERSONALI****Area autonomia personale**

- Indicare per le **attività quotidiane finalizzate alla cura di sé** l'indice di dipendenza rilevato con la scala **ADL** (v. allegato A)

- Indicare per le **attività strumentali, che consentono a una persona di vivere in maniera autonoma nel proprio contesto di vita**, l'indice di dipendenza rilevato con la somministrazione della scala **IADL** (v. allegato B)

Area cognitiva

Indicare le capacità possedute dalla persona, rilevando il livello di difficoltà:

NESSUNA

LIEVE (leggera, piccola...)

MEDIA (moderata, discreta...)

in ordine alle funzioni mentali:

- memoria
 - attenzione
 - scrittura
 - lettura
 - decodifica lettura
 - rielaborazione
 - comprensione di concetti
-
-

Area socio-relazionale

Indicare la capacità di:

- interagire con le persone in un modo contestualmente e socialmente adeguato,
 - mantenere e gestire le interazioni con gli altri, in un modo contestualmente e socialmente adeguato,
 - gestire relazioni sociali formali e informali
-
-

4. DIMENSIONE DEI FATTORI CONTESTUALI

FATTORI AMBIENTALI.

Indicare i principali **Fattori ambientali** che, rispetto alla condizione di disabilità della persona, rappresentano un facilitatore o una barriera:

RISORSE INDIVIDUALI E FATTORI PROTETTIVI

- Consapevolezza e stima di sé
- Consapevolezza e gestione delle emozioni
- Senso di responsabilità della propria condizione e delle proprie azioni
- Presenza di modelli di ruolo adulto nel contesto di vita
- Motivazione e adesione al progetto
- Altro

5. OBIETTIVI DEL PROGETTO INDIVIDUALE

Indicare quali dei seguenti obiettivi:

Acquisire autonomia personale, competenze sociali, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale:

- ☐ Avere cura di sé;
- ☐ Vivere in maniera autonoma nel proprio contesto di vita;
- ☐ Migliorare e consolidare il senso di autostima e senso di responsabilità delle proprie azioni;
- ☐ Organizzare il proprio tempo;
- ☐ Intessere relazioni sociali.

Acquisire/riacquisire il proprio ruolo nella famiglia o emanciparsi dalla stessa:

- ☐ Apprendimento/ri-apprendimento di abilità specifiche quali ad esempio: cucinare, tenere in ordine la casa, organizzare tempi e spazi familiari, ecc;
- ☐ Riconoscimento e rispetto delle regole familiari e sociali.

Acquisire prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo:

- ☐ Sviluppo/potenziamento delle competenze cognitive;
- ☐ Potenziamento delle abilità funzionali residue;

☐ Riconoscimento e rispetto delle regole del mondo del lavoro;

6. IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE/ENTI EROGATORE/I

7. MODULAZIONE DEI SERVIZI IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELLA PERSONA

In coerenza con gli obiettivi del Progetto individuale, selezionare la/le prestazione/i –servizio/i che sostanzieranno il percorso multidimensionale

Unità di Offerta	Aree di intervento	Prestazioni/servizi	*
Centro Socio Educativo - CSE (DGR 20763/05) <i>Servizio diurno, pubblico o privato per disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio-sanitario</i>	Trasversale alla presa in carico multi- professionale/Case Management	Valutazione multidimensionale	
		Stesura del Progetto Individuale	
		Osservazione e stesura del Piano Educativo Individuale	
		Informazione, orientamento e accompagnamento della famiglia e della persona con disabilità	
		Consulenza alla famiglia	
		Sostegno alle relazioni familiari	
	Autonomia personale	Raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema dei servizi per la buona riuscita degli interventi prefigurati nel Progetto Individuale (es. Comune/Ambito territoriale, Enti gestori dei servizi coinvolti nel PI, etc.)	
		Accompagnamento all'autonomia nell'igiene personale e nella cura del corpo	
		Attività domestiche	
		Manualità espressiva	
		Benessere e relax	
		Educazione psicomotoria	
	Socializzazione	Altro (specificare)	
		Educazione emotivo relazionale	
		Teatro	
		Escursioni, gite, mostre, concerti	
		Attività ludiche di gruppo	
		Altro (specificare)	
	Mantenimento del livello culturale	Abilità linguistiche	
		Scienza e tecnica	
		Letteratura ed arte	
		Alfabetizzazione informatica	
		Sport (piscina, equitazione, calcio, etc.)	
		Diritti ed empowerment	
	Propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro	Altro (specificare)	
		Partecipazione ad eventi esterni	
		Inserimento in reti esterne	
		Assemblaggio	
		Giardinaggio e vivaio	
		Artigianato/Falegnameria	
		Gestione magazzino	
		Altre attività lavorative	
		Altro (specificare)	

* segnare con una X le prestazioni/servizi

8. RISULTATI ATTESI NEL PROGETTO

Descrivere i risultati attesi dagli interventi offerti per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili in funzione degli obiettivi e degli interventi socio-educativi o socio-animativi identificati nel Progetto Individuale.

Obiettivo	Area di Intervento	Risultati attesi
Ad esempio: Acquisire autonomia personale, competenze sociali, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale	Ad esempio: Mantenimento del livello culturale	

9. INTERVENTI DI CASE MANAGEMENT

Ciascun intervento multidimensionale prevede l'individuazione di un “**responsabile del caso**” (case manager) che garantisce: informazione, orientamento e accompagnamento, consulenza e sostegno alla famiglia, raccordo e coordinamento degli attori del sistema dei servizi e degli interventi in attuazione del Progetto Individuale.

Indicare il nominativo della persona responsabile del caso _____

10. DURATA DEL PROGETTO

12 mesi

11. VOUCHER RICONOSCIUTO

€ 4.800 annui

Per la valutazione finale dell'intervento si rinvia alla relazione e al diario.

L'intervento multidimensionale per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020

di Regione Lombardia – Asse II Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà. Per maggiori informazioni
www.ue.regione.lombardia.it

Data.....

Firma del Responsabile Ambito

Firma del Case Manager

Firma della persona o di un familiare

Scala ADL di KATZ per le attività quotidiane**Allegato A**

Attività	Osservazioni	Punteggio
Mangiare	Mangia senza assistenza	2
	Necessita di assistenza solo per tagliare la carne o spalmare il burro sul pane	1
	Necessita di aiuto per mangiare o è alimentato per via parenterale	0
Vestirsi	Si veste senza assistenza	2
	Necessita di assistenza solo per allacciarsi le scarpe	1
	Necessita di aiuto per vestirsi o rimane solo parzialmente vestito	0
Bagno (spugnatura, vasca da bagno, doccia)	Fa il bagno senza assistenza	2
	Necessita di assistenza solo per lavare una parte del corpo (p. es., la schiena)	1
	Necessita di aiuto per lavarsi più di una parte del corpo o non si lava	0
Spostamenti	Si muove dentro e fuori del letto e della sedia senza assistenza (può usare un bastone o	2
	Necessita di aiuto per spostarsi dentro e fuori del letto o della sedia	1
	E' confinato a letto	0
Uso delle toilette	Va al bagno, usa le toilette, si pulisce da solo, si sistema i vestiti, e ritorna senza assistenza (può usare un bastone o un deambulatore come supporto e può usare la padella o un orinatoio di notte)	2
	Necessita di aiuto per andare in bagno, usare le toilette, pulirsi, sistemarsi i vestiti o per ritornare	1
	Non va in bagno per la minzione e/o la defecazione	0
Continenza	Controlla vescica e intestino completamente (senza incidenti occasionali)	2
	Occasionalmente perde il controllo di vescica e/o intestino	1
	Necessita di supervisione per controllare vescica e/o intestino, richiede l'uso di un catetere, o è	0

Indice di dipendenza nelle attività strumentali della vita quotidiana (scala IADL)

Allegato B

- | | |
|-----------|---|
| A) | CAPACITA' DI USARE IL TELEFONO |
| 1. | Usa il telefono di propria iniziativa (alza la cornetta, compone il numero.....) |
| 2. | Compone solo alcuni numeri ben conosciuti |
| 3. | Risponde al telefono ma non è capace di comporre i numeri |
| 4. | Non è in grado di usare il telefono |
| 0. | Rifiuto - non applicabile |
| B) | FARE ACQUISTI |
| 1. | Fa tutte le proprie spese senza aiuto |
| 2. | Fa piccoli acquisti senza aiuto |
| 3. | Ha bisogno di essere accompagnato ogni volta che deve acquistare qualcosa |
| 4. | Non è in grado di fare acquisti |
| 0. | Rifiuto - non applicabile |
| C) | PREPARAZIONE DEL CIBO |
| 1. | Organizza, prepara e serve i pasti in modo adeguato e senza aiuto |
| 2. | Prepara pasti adeguati se gli vengono forniti gli ingredienti |
| 3. | Scalda e serve pasti preparati oppure prepara cibi, ma non mantiene una dieta adeguata |
| 4. | I pasti gli devono essere preparati e serviti |
| 0. | Rifiuto - non applicabile |
| D) | CAPACITA' DI ACCUDIRE LA CASA |
| 1. | Sbriga le faccende domestiche da solo o con assistenza occasionale per i lavori pesanti |
| 2. | Esegue autonomamente i lavori domestici non pesanti (rifà il letto, lava i piatti.....) |
| 3. | Esegue autonomamente i lavori domestici non pesanti ma non è in grado di mantenere un adeguato livello di pulizia della casa |
| 4. | Necessita di aiuto per tutti i lavori domestici |
| 5. | Non partecipa a nessuna azione di governo della casa |
| 0. | Rifiuto - non applicabile |
| E) | AUTONOMIA NEL LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA |
| 1. | Lava personalmente tutta la sua biancheria |
| 2. | Lava solo i piccoli capi di biancheria (calzini, fazzoletti) |
| 3. | Tutta la biancheria deve essere lavata e stirata da altri |
| 0. | Rifiuto - non applicabile |
| F) | MEZZI DI TRASPORTO |
| 1. | Si sposta da solo utilizzando i mezzi pubblici o guidando la propria auto |
| 2. | Per spostarsi usa il taxi, ma non i mezzi pubblici |
| 3. | Usa i mezzi pubblici se assistito o accompagnato da qualcuno |
| 4. | Può spostarsi soltanto in taxi o in auto con l'assistenza di qualcuno |
| 5. | Non si sposta con alcun tipo di mezzo di trasporto |
| 0. | Rifiuto - non applicabile |
| G) | RESPONSABILITÀ NELL'USO DEI MEDICINALI |
| 1. | Assume i medicinali prescritti nelle dosi giuste e negli orari corretti |
| 2. | Assume i medicinali solo se preparati in anticipo in dosi separate |
| 3. | Non è in grado di assumere correttamente le terapie da solo |
| 0. | Rifiuto - non applicabile |
| H) | CAPACITA' DI GESTIRE LE PROPRIE FINANZE |
| 1. | Gestisce le proprie finanze in modo autonomo (scrive assegni, paga le tasse, va in banca, raccoglie e tiene nota delle entrate, riscuote la pensione) |
| 2. | E' in grado di fare piccoli acquisti ma necessita di aiuto per le operazioni più complesse (operazioni bancarie, acquisti maggiori.....) |
| 3. | Non è in grado di maneggiare denaro |

0. Rifiuto - non applicabile

Istruzioni per l'uso

Il paziente sarà classificato come disabile se:

- abitualmente non svolge il compito analizzato;
- non può svolgere il compito;
- la disabilità è conseguente a problemi di salute.

Se il mancato esercizio di una attività non è legato ad una perdita di funzione ma al fatto che quella attività non è mai stata svolta anche quando la persona era sana ed autonoma barrare la casella "non applicabile". Nel dubbio, soprattutto per gli uomini e per quelle attività identificate come prevalentemente femminili, utilizzare sempre questa opzione.

Il dato finale può essere riportato:

- sommando i punteggi conseguiti; il risultato sarà un numero intero compreso fra 0 ed 8;
- utilizzando la formula seguente, che determinerà un risultato decimale compreso fra 0,00 e 8,00:

$$((A+B+C) \times 0,25) + ((E+G+H) \times 0,33) + ((D+F) \times 0,20)$$

0 corrisponde alla massima autonomia ed 8 alla totale dipendenza.

Nei maschi, data la minore abitudine ad eseguire alcune compiti domestici, il fondo scala può essere limitato a 5.

Allegato B4



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



**Regione
Lombardia**



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

PROGETTO INDIVIDUALE - UDO A MINORE INTENSITÀ - PERSONE DISABILI

Il format seguente è fornito per facilitare gli Uffici di Piano nella predisposizione dei progetti individuali, a seguito della valutazione multidimensionale effettuata nei riguardi delle persone che accedono alla misura.

MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE FRAGILI E PERCORSI DI AUTONOMIA FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI	EQUIPE MULTIDISCIPLINARE UdP di _____	P.O.R. F.S.E 2014-2020 ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ Azione 9.2.1
--	---	--

ID destinatario (coerente con ID assegnato alla domanda) _____

ETA' _____

GENERE

☐ maschio

☐ femmina

STATO CIVILE

☐ celibe/nubile

☐ coniugato/convivente

☐ invalidità civile

handicap grave di cui all'art. 3 della Legge 104/92 ☐ sì ☐ no

SCOLARIZZAZIONE

scuola dell'obbligo

formazione professionale

scuola secondaria di secondo grado

università

☐ conclusa ☐ non conclusa

☐ conclusa ☐ non conclusa

☐ conclusa ☐ non conclusa

☐ conclusa ☐ non conclusa

SITUAZIONE FAMILIARE

Madre in vita

☐ sì ☐ no

convivente ☐ sì ☐ no

se sì, età _____

padre in vita

☐ sì ☐ no

convivente ☐ sì ☐ no

se sì, età _____

coniuge

☐ sì ☐ no

convivente ☐ sì ☐ no

Fratelli/sorelle (specificare) _____
 Altri familiari (specificare) _____

convivente ☐ sì ☐ no
 convivente ☐ sì ☐ no

1. MOTIVO DELLA DOMANDA

- Indicare il motivo principale

Attivazione percorso di autonomia	
Disagio psicologico e relazionale, blocchi del processo evolutivo (relazioni familiari difficili, eventi di vita stressanti)	
Acquisizione/Recupero dei ruoli sociali, in famiglia e all'esterno	
Possibilità di muoversi autonomamente sul territorio e organizzare il proprio tempo	
Inclusione sociale, anche attraverso l'inserimento e/o accompagnamento presso ambienti lavorativi e ricreativi	
Altro (specificare)	

2. CONDIVISIONE DEL PERCORSO DA PARTE DELLA PERSONA DISABILE

- ☐ SÌ
☐ NO

3. VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

DIMENSIONE DELLE ATTIVITÀ PERSONALI

Area autonomia personale

- Indicare per le **attività quotidiane finalizzate alla cura di sé** l'indice di dipendenza rilevato con la scala **ADL** (v. scala allegata)

- Indicare per le **attività strumentali, che consentono a una persona di vivere in maniera autonoma nel proprio contesto di vita**, l'indice di dipendenza rilevato con la somministrazione della scala **IADL** (v. scala allegata)

Area cognitiva

Indicare le capacità possedute dalla persona, rilevando il livello di difficoltà:

NESSUNA

LIEVE (leggera, piccola...)

MEDIA (moderata, discreta...)

in ordine alle funzioni mentali:

- memoria
 - attenzione
 - scrittura
 - lettura
 - decodifica lettura
 - rielaborazione
 - comprensione di concetti
-
-

Area socio-relazionale

Indicare la capacità di:

- interagire con le persone in un modo contestualmente e socialmente adeguato,
 - mantenere e gestire le interazioni con gli altri, in un modo contestualmente e socialmente adeguato,
 - gestire relazioni sociali formali e informali
-
-

4. DIMENSIONE DEI FATTORI CONTESTUALI

FATTORI AMBIENTALI.

Indicare i principali **Fattori ambientali** che, rispetto alla condizione di disabilità della persona, rappresentano un facilitatore o una barriera:

RISORSE INDIVIDUALI E FATTORI PROTETTIVI

- Consapevolezza e stima di sé
- Consapevolezza e gestione delle emozioni
- Senso di responsabilità della propria condizione e delle proprie azioni
- Presenza di modelli di ruolo adulto nel contesto di vita
- Motivazione e adesione al progetto
- Altro

5. OBIETTIVI DEL PROGETTO INDIVIDUALE

Indicare quali dei seguenti obiettivi:

Acquisire autonomia personale, competenze sociali, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale:

- ☐ Avere cura di sé;
- ☐ Vivere in maniera autonoma nel proprio contesto di vita;
- ☐ Migliorare e consolidare il senso di autostima e senso di responsabilità delle proprie azioni;
- ☐ Organizzare il proprio tempo;
- ☐ Intessere relazioni sociali.

Acquisire/riacquisire il proprio ruolo nella famiglia o emanciparsi dalla stessa:

- ☐ Apprendimento/ri-apprendimento di abilità specifiche quali ad esempio: cucinare, tenere in ordine la casa, organizzare tempi e spazi familiari, ecc;
- ☐ Riconoscimento e rispetto delle regole familiari e sociali.

Acquisire prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo:

- ☐ Sviluppo/potenziamento delle competenze cognitive;
- ☐ Potenziamento delle abilità funzionali residue;
- ☐ Riconoscimento e rispetto delle regole del mondo del lavoro;

6. IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE/ENTI EROGATORE/I

7. MODULAZIONE DEI SERVIZI IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELLA PERSONA

In coerenza con gli obiettivi del Progetto individuale, selezionare la/le prestazione/i –servizio/i che sostanzieranno il percorso multidimensionale

Unità di Offerta	Aree di intervento	Prestazioni/servizi	*
Servizio di Formazione all'Autonomia – SFA (DGR 7433/08) <i>Servizio sociale territoriale rivolto alle persone disabili che, per loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto sociale, familiare, professionale</i>	Trasversale alla presa in carico multi-professionale/ Case Management	Valutazione multidimensionale	*
		Stesura del Progetto Individuale	
		Osservazione e stesura del Piano Educativo Individuale	
		Informazione, orientamento e accompagnamento della famiglia e della persona con disabilità	
		Consulenza alla famiglia	
		Sostegno alle relazioni familiari	
		Raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema dei servizi per la buona riuscita degli interventi prefigurati nel Progetto Individuale (es. Comune/Ambito territoriale, Enti gestori dei servizi coinvolti nel PI, etc.)	
		Accompagnamento e formazione alle famiglie	
		Sportello d'ascolto	
		Coordinamento con assistente sociale e operatori dell'inserimento lavorativo	
	Competenze sociali (Muoversi autonomamente sul territorio del proprio contesto di vita; Organizzare il proprio tempo; Avere cura di sé; Interesse relazioni sociali)	Accompagnare la persona nei propri spostamenti quotidiani con una progressiva autonomia	
		Attività educative individuali	
		Modulo gestione del tempo	
		Accompagnamento all'autonomia nell'igiene personale e nella cura del corpo	
		Benessere e relax	
		Teatro	
		Escursioni, gite, mostre, concerti	
		Partecipazione ad altri eventi esterni	
		Inserimento in reti esterne	
		Altro (specificare)	
	Il ruolo nella famiglia o l'emancipazione dalla famiglia (Apprendimento/ri-apprendimento di abilità specifiche quali: cucinare, tenere in ordine la casa, organizzare tempi e spazi familiari; Riconoscimento e rispetto delle regole familiari e sociali)	Attività domestiche	
		Educazione emotivo relazionale	
		Accompagnamento all'autonomia abitativa	
		Agire il proprio ruolo individuale e sociale	
		Altro (specificare)	
	Inserimento / re-inserimento lavorativo (Potenziamento e sviluppo delle competenze cognitive; Potenziamento delle abilità funzionali residue; Riconoscimento e rispetto delle regole del mondo del lavoro)	Abilità linguistiche	
		Scienza e tecnica	
		Letteratura ed arte	
		Alfabetizzazione informatica	
		Teatro	
		Attività educative di gruppo	
		Assemblaggio	
		Giardinaggio e vivaio	
		Artigianato/Falegnameria	
		Gestione magazzino	
		Pulizie, lavanderia	
		Altre attività lavorative protette	
		Agire il proprio ruolo individuale e sociale (es. mediante simulazione di colloqui di lavoro)	
		Altro (specificare)	

* segnare con una X le prestazioni/servizi

8. RISULTATI ATTESI NEL PROGETTO

Descrivere i risultati attesi dagli interventi offerti per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili in funzione degli obiettivi e degli interventi socio-educativi o socio-animativi identificati nel Progetto Individuale.

Obiettivo	Area di Intervento	Risultati attesi
Ad esempio: Acquisire autonomia personale, competenze sociali, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale	Ad esempio: Mantenimento del livello culturale	

9. INTERVENTI DI CASE MANAGEMENT

Ciascun intervento multidimensionale prevede l'individuazione di un “responsabile del caso” (case manager) che garantisce: informazione, orientamento e accompagnamento, consulenza e sostegno alla famiglia, raccordo e coordinamento degli attori del sistema dei servizi e degli interventi in attuazione del Progetto Individuale.

Indicare il nominativo della persona responsabile del caso _____

10. DURATA DEL PROGETTO

12 mesi

11. VOUCHER RICONOSCIUTO

€ 4.800 annui

Per la valutazione finale dell'intervento si rinvia alla relazione e al diario.

L'intervento multidimensionale per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia – Asse II Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà.

Per maggiori informazioni www.ue.regione.lombardia.it

Data.....

Firma del Responsabile Ambito

Firma del Case Manager

Firma della persona o di un familiare

Scala ADL di KATZ per le attività quotidiane

Allegato A

Attività	Osservazioni	Punteggio
Mangiare	Mangia senza assistenza	2
	Necessita di assistenza solo per tagliare la carne o spalmare il burro sul pane	1
	Necessita di aiuto per mangiare o è alimentato per via parenterale	0
Vestirsi	Si veste senza assistenza	2
	Necessita di assistenza solo per allacciarsi le scarpe	1
	Necessita di aiuto per vestirsi o rimane solo parzialmente vestito	0
Bagno (spugnatura, vasca da bagno, doccia)	Fa il bagno senza assistenza	2
	Necessita di assistenza solo per lavare una parte del corpo (p. es., la schiena)	1
	Necessita di aiuto per lavarsi più di una parte del corpo o non si lava	0
Spostamenti	Si muove dentro e fuori del letto e della sedia senza assistenza (può usare un bastone o	2
	Necessita di aiuto per spostarsi dentro e fuori del letto o della sedia	1
	E' confinato a letto	0
Uso delle toilette	Va al bagno, usa le toilette, si pulisce da solo, si sistema i vestiti, e ritorna senza assistenza (può usare un bastone o un deambulatore come supporto e può usare la padella o un orinatoio di notte)	2
	Necessita di aiuto per andare in bagno, usare le toilette, pulirsi, sistemarsi i vestiti o per ritornare	1
	Non va in bagno per la minzione e/o la defecazione	0
Continenza	Controlla vescica e intestino completamente (senza incidenti occasionali)	2
	Occasionalmente perde il controllo di vescica e/o intestino	1
	Necessita di supervisione per controllare vescica e/o intestino, richiede l'uso di un catetere, o è	0

Indice di dipendenza nelle attività strumentali della vita quotidiana (scala IADL)**Allegato B****A) CAPACITA' DI USARE IL TELEFONO**

1. Usa il telefono di propria iniziativa (alza la cornetta, compone il numero.....)
2. Compone solo alcuni numeri ben conosciuti
3. Risponde al telefono ma non è capace di comporre i numeri
4. Non è in grado di usare il telefono
0. Rifiuto - non applicabile

B) FARE ACQUISTI

1. Fa tutte le proprie spese senza aiuto
2. Fa piccoli acquisti senza aiuto
3. Ha bisogno di essere accompagnato ogni volta che deve acquistare qualcosa
4. Non è in grado di fare acquisti
0. Rifiuto - non applicabile

C) PREPARAZIONE DEL CIBO

1. Organizza, prepara e serve i pasti in modo adeguato e senza aiuto
2. Prepara pasti adeguati se gli vengono forniti gli ingredienti
3. Scalda e serve pasti preparati oppure prepara cibi, ma non mantiene una dieta adeguata
4. I pasti gli devono essere preparati e serviti
0. Rifiuto - non applicabile

D) CAPACITA' DI ACCUDIRE LA CASA

1. Sbriga le faccende domestiche da solo o con assistenza occasionale per i lavori pesanti
2. Esegue autonomamente i lavori domestici non pesanti (rifà il letto, lava i piatti.....)
3. Esegue autonomamente i lavori domestici non pesanti ma non è in grado di mantenere un adeguato livello di pulizia della casa
4. Necessita di aiuto per tutti i lavori domestici
5. Non partecipa a nessuna azione di governo della casa
0. Rifiuto - non applicabile

E) AUTONOMIA NEL LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA

1. Lava personalmente tutta la sua biancheria
2. Lava solo i piccoli capi di biancheria (calzini, fazzoletti)
3. Tutta la biancheria deve essere lavata e stirata da altri
0. Rifiuto - non applicabile

F) MEZZI DI TRASPORTO

1. Si sposta da solo utilizzando i mezzi pubblici o guidando la propria auto
2. Per spostarsi usa il taxi, ma non i mezzi pubblici
3. Usa i mezzi pubblici se assistito o accompagnato da qualcuno
4. Può spostarsi soltanto in taxi o in auto con l'assistenza di qualcuno
5. Non si sposta con alcun tipo di mezzo di trasporto
0. Rifiuto - non applicabile

G) RESPONSABILITÀ NELL'USO DEI MEDICINALI

1. Assume i medicinali prescritti nelle dosi giuste e negli orari corretti
2. Assume i medicinali solo se preparati in anticipo in dosi separate
3. Non è in grado di assumere correttamente le terapie da solo
0. Rifiuto - non applicabile

H) CAPACITA' DI GESTIRE LE PROPRIE FINANZE

1. Gestisce le proprie finanze in modo autonomo (scrive assegni, paga le tasse, va in banca, raccoglie e tiene nota delle entrate, riscuote la pensione)
2. E' in grado di fare piccoli acquisti ma necessita di aiuto per le operazioni più complesse (operazioni bancarie, acquisti maggiori....)
3. Non è in grado di maneggiare denaro
0. Rifiuto - non applicabile

Istruzioni per l'uso

Il paziente sarà classificato come disabile se:

- abitualmente non svolge il compito analizzato;
- non può svolgere il compito;
- la disabilità è conseguente a problemi di salute.

Se il mancato esercizio di una attività non è legato ad una perdita di funzione ma al fatto che quella attività non è mai stata svolta anche quando la persona era sana ed autonoma barrare la casella "non applicabile". Nel dubbio, soprattutto per gli uomini e per quelle attività identificate come prevalentemente femminili, utilizzare sempre questa opzione.

Il dato finale può essere riportato:

- sommando i punteggi conseguiti; il risultato sarà un numero intero compreso fra 0 ed 8;
- utilizzando la formula seguente, che determinerà un risultato decimale compreso fra 0,00 e 8,00:

$$((A+B+C) \times 0,25) + ((E+G+H) \times 0,33) + ((D+F) \times 0,20)$$

0 corrisponde alla massima autonomia ed 8 alla totale dipendenza.

Nei maschi, data la minore abitudine ad eseguire alcune compiti domestici, il fondo scala può essere limitato a 5.

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.u.o. 30 luglio 2019 - n. 11282
D.g.r. n. IX/5316 del 20 giugno 2016 - Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento: attuazione del bando approvato con d.d.u.o. del 19 dicembre 2016 n. 13459. revoca totale del contributo

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,
AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/5316 del 20 giugno 2016 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda s.p.a. con d.g.r. n IX/62 del 26 maggio 2010»;
- il d.d.u.o. n. 13459 del 19 dicembre 2016 avente ad oggetto «Approvazione del bando per le operazioni di gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione della d.g.r. n X/5316 del 20 giugno 2016»;
- l'incarico del 14 dicembre 2016, registrato al n. 19374 nella raccolta Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia, con il quale si affidava a Finlombarda S.p.a. la responsabilità dell'assistenza tecnica, della gestione amministrativa e contabile del fondo, delle procedure operative di istruttoria e di erogazione dei contributi, della reportistica e monitoraggio del fondo e dei contributi;

Visti i decreti di questa Unità Organizzativa:

- n. 7853 del 29 giugno 2017 con il quale è stato approvato il 3° provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 13459 del 19 dicembre 2016 in attuazione alla d.g.r. n. X/5316 delle domande di cui all'elenco n. 12 trasmesso da Finlombarda s.p.a.;
- n. 12510 del 12 ottobre 2017 con il quale è stato approvato il 7° provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 13459 del 19 dicembre 2016 in attuazione alla d.g.r. n. X/5316 delle domande di cui all'elenco n. 9 trasmesso da Finlombarda s.p.a.;
- n. 15673 del 6 dicembre 2017 con il quale è stato approvato il 10° provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 13459 del 19 dicembre 2016 in attuazione alla d.g.r. n. X/5316 delle domande di cui all'elenco n. 12 trasmesso da Finlombarda s.p.a.;
- n. 16690 del 21 dicembre 2017 con il quale è stato approvato il 11° provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 13459 del 19 dicembre 2016 in attuazione alla d.g.r. n. X/5316 delle domande di cui all'elenco n. 14 trasmesso da Finlombarda s.p.a.;
- n. 1915 del 14 febbraio 2018 con il quale è stato approvato il 12° provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 13459 del 19 dicembre 2016 in attuazione alla d.g.r. n. X/5316 delle domande di cui all'elenco n. 15 trasmesso da Finlombarda s.p.a.;

Preso atto delle note protocollo n. MI.2019.0070656 del 20 giugno 2019, MI.2019.0070664 del 20 giugno 2019 e MI.2019.0073165 del 04 luglio 2019 agli atti della Unità Organizzativa proponente, con la quale Finlombarda s.p.a., gestore del Fondo di Credito di Funzionamento propone per 6 beneficiari la revoca totale del contributo;

Considerato che il paragrafo 4 del bando di credito di funzionamento di cui all'allegato 1 al decreto n. 13459/2016 stabilisce che sono escluse dal contributo le operazioni di finanziamento di durata inferiore ai 24 mesi;

Ritenuto di disporre la decadenza totale delle agevolazioni finanziarie concesse alle seguenti imprese in quanto i beneficiari hanno estinto il finanziamento anticipatamente, determinando una durata degli stessi inferiore ai 24 mesi stabiliti dal paragrafo 4 dell'allegato 1 al decreto n. 13459/2016:

ID DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	CUAA	DECRETO DI CONCESSIONE	IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO REVOCATO (€)
160	Beghelli Luca	BGHLCU68M15M125L	7853 del 29/06/2017	1.354,13	1.354,13
401	Società Agricola Capelli Flli s.s.	02453230985	15673 del 06/12/2017	2.463,49	2.463,49
360	Società Agricola Antegnate	03141580161	12510 del 12/10/2017	2.409,94	2.409,94
405	Sangiovanni Battista, Lorenzo e Giorgio Soc. Agr. S.S.	00123080194	16690 del 21/12/2017	2.409,94	2.409,94
558	Società Agricola Lomellina Tabacchi	01578690180	15673 del 06/12/2017	2.409,94	2.409,94

Ritenuto inoltre di disporre la decadenza totale delle agevolazioni finanziarie concesse alla seguente impresa in quanto il beneficiario ha cessato l'attività agricola in data 18 aprile 2018, non mantenendo i requisiti previsti dal paragrafo 2 dell'allegato 1 al decreto n. 13459/2016, in particolare l'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. e l'aggiornamento del Fascicolo Aziendale informatizzato in Sis.Co.;

ID DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	CUAA	DECRETO DI CONCESSIONE	IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO REVOCATO (€)
773	Bran-dazza Franco	BRNFNC41C14G721K	1915 del 14/02/2018	1.165,82	1.165,82

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nel termine di 90 giorni stabilito all'articolo 7 del bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento, approvato con d.d.u.o. n. 13459/2016;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari, Agevolazioni Fiscali, Zootecnia e Politiche Ittiche» individuate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. XI/1631 del 15 maggio 2019;

DECRETA

1. di disporre la decadenza totale delle agevolazioni finanziarie concesse alle seguenti imprese in quanto i beneficiari hanno estinto i finanziamenti anticipatamente, determinando una durata degli stessi inferiore ai 24 mesi stabiliti dal paragrafo 4 dell'allegato 1 al decreto n. 13459/2016:

ID DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	CUAA	DECRETO DI CONCESSIONE	IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO REVOCATO (€)
160	Beghelli Luca	BGHLCU68M15M125L	7853 del 29/06/2017	1.354,13	1.354,13
401	Società Agricola Capelli Flli s.s.	02453230985	15673 del 06/12/2017	2.463,49	2.463,49

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

ID DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	CUAA	DECRETO DI CONCESSIONE	IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO REVOCATO (€)
360	Società Agricola Antegnate	03141580161	12510 del 12/10/2017	2.409,94	2.409,94
405	Sangiovanni Battista, Lorenzo e Giorgio Soc. Agr. S.S.	00123080194	16690 del 21/12/2017	2.409,94	2.409,94
558	Società Agricola Lomellina Tabacchi	01578690180	15673 del 06/12/2017	2.409,94	2.409,94

2. disporre la decadenza totale delle agevolazioni finanziarie concesse alla seguente impresa in quanto il beneficiario ha cessato l'attività agricola in data 18 aprile 2018, non mantenendo i requisiti previsti dal paragrafo 2 dell'allegato 1 al decreto n. 13459/2016, in particolare l'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. e l'aggiornamento del Fascicolo Aziendale informatizzato in Sis.Co.;

ID DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	CUAA	DECRETO DI CONCESSIONE	IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO REVOCATO (€)
773	Brandazza Franco	BRNFNC41C14G721K	1915 del 14/02/2018	1.165,82	1.165,82

3. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni avanti al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo della Stato;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. per i successivi adempimenti;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei decreti n° 11195 del 14 febbraio 2018, n. 7853 del 29 giugno 2017, n. 12510 del 12 ottobre 2017, n. 16690 del 21 dicembre 2017 e n. 15673 del 6 dicembre 2017 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale internet della Regione Lombardia.

Il dirigente
Andrea Azzoni

D.G. Sport e giovani

D.d.u.o. 1 agosto 2019 - n. 11531
Bando 2018 - Iniziativa 1 per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica (decreto n. 110034 del 26 luglio 2018) - Ammissione al finanziamento di ulteriori domande a seguito assegnazione economie

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE SPORTIVE
E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

Richiamati:

- La l.r. n. 26 del 1 ottobre 2014, «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- La d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura che alla voce Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero che prevede di incentivare, tra l'altro, gli interventi per l'adeguamento, la riqualificazione e la realizzazione di impianti sportivi;
- La d.g.r. n. XI/1803 del 2 luglio 2019 «Proposta di Documento di Economia e Finanza regionale 2019»;
- La d.c.r. n. XI/188 del 13 novembre 2018 di approvazione delle Linee Guida e priorità di intervento per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1);
- la d.g.r. n. XI/275 del 28 giugno 2018 «Realizzazione o riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica - Criteri 2018 per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale», pubblicata sul BURL n. 27, S.O. del 3 luglio 2018, con la quale sono stati approvati i criteri, le modalità e stabilita la dotazione finanziaria pari ad Euro 8.000.000,00 fino alla concorrenza massima di complessivi euro 15 Meuro, in caso di disponibilità di ulteriori risorse, per la concessione ed erogazione dei contributi per la realizzazione e la riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica;
- il decreto d.u.o. n. 11034 del 26 luglio 2018 «Bando 2018 per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la realizzazione o riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica» (di seguito «il Bando»);
- il decreto d.u.o. n. 19049 del 18 dicembre 2018 «Bando 2018 per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica (decreto n. 110034 del 26 luglio 2018) - Determinazioni in merito alle domande di contributo pervenute», con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili a beneficiare del contributo regionale di cui al decreto n. 11034/2018;
- il decreto d.u.o. n. 19988 del 27 dicembre 2018 «Bando 2018 per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica (decreto n. 11034 del 26 luglio 2018) - Rettifica delle determinazioni assunte con il decreto n. 19049 del 18 dicembre 2018, assegnazione dei contributi dichiarati ammissibili, assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione della prima quota di contributo a favore dei beneficiari»;
- la l.r. n. 25 del 28 dicembre 2018, «Bilancio di previsione 2019-2021» nella quale sono state stanziati ulteriori risorse negli anni 2019-2021 per le spese di investimento destinate alla realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento degli impianti sportivi esistenti;
- il decreto d.u.o. n. 1221 del 31 gennaio 2019 «Bando 2018 per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la realizzazione o riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica (decreto n. 11034 del 26 luglio 2018): incremento della dotazione finanziaria ed ammissione al finanziamento di ulteriori domande», con il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria di ulteriori 2.000.000,00 di euro;
- il decreto d.u.o. n. 3501 del 15 marzo 2019 «Bando 2018 per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto

in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica (decreto n. 11034/2018): 1) assunzione impegno di spesa sull'esercizio 2021 per i beneficiari di cui al decreto n. 19988/2018 2) presa d'atto della rinuncia al finanziamento da parte di comuni diversi 3) assegnazione dei contributi dichiarati ammissibili, assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione della prima quota di contributo a favore dei beneficiari di cui al decreto n. 1221/2019»;

Preso atto che con l'approvazione degli atti sopracitati risultano ad oggi domande ammesse e finanziate parzialmente o non finanziate per esaurimento delle risorse;

Rilevato che con d.d.u.o. n. 3501 del 15 marzo 2019 si è preso atto delle seguenti n. 4 rinunce:

Beneficiario	Contributo Assegnato	2018	2019	2020	2021
Comune di Moltene (LC)	€ 117.023,00	€ 48.160,00		€ 29.746,00	€ 29.748,00
(d.d.u.o. n. 19988/2019 e n. 1221/2019)	(€ 98.285 + € 18.738)	Erogato con mandato 3711/3 del 14/2/2019	€ 9.369,00	(€ 25.062,00 + € 4.684,00)	(€ 25.063,00 + € 4.685,00)
Comune di Maleo (LO)	€ 50.848,00	€ 5.858,00		€ 12.749,00	€ 12.748,00
(d.d.u.o. n. 19988/2019 e n. 1221/2019)	(€ 11.862 + € 38.986)	Erogato con mandato 3711/20 del 14/2/2019	€ 19.493,00	(€ 3.002,00 + € 9.747,00)	(€ 3.002,00 + € 9.746,00)
Comune di Godiasco (PV)	€ 32.692,00		€ 16.346,00	€ 8.173,00	€ 8.173,00
(d.d.u.o. n. 1221/2019)					
Comune di Sondrio (SO)	€ 38.554,00		€ 19.277,00	€ 9.639,00	€ 9.638,00
(d.d.u.o. n. 1221/2019)					
TOTALE	€ 239.117,00	€ 54.018,00	€ 64.485,00	€ 60.307,00	€ 60.307,00

Ritenuto inoltre, con il presente decreto, di prendere atto altresì della rinuncia pervenuta con nota prot. reg. N1.2019.0007888 del 20 luglio 2019, da parte del Comune di Busnago (MB), del contributo parziale di 46.486,00 euro su un progetto del valore complessivo di 390.000,00 euro:

Beneficiario	Contributo Assegnato	2019	2020	2021
Comune di Busnago (MB)	€ 46.486,00	€ 23.243,00		
(d.d.u.o. n. 1221/2019)		Erogato con mandato 10974 del 29/4/2019	€ 11.621,00	€ 11.622,00

Considerato che il bando al p.to A.4 - Dotazione finanziaria - prevede, in caso di economie derivanti da rinunce, decadenze, revoche o rideeterminazione dei contributi, che le stesse non potranno essere riassegnate oltre il 31 dicembre 2020;

Dato atto che:

- per i Comuni di Moltene (LC) e di Maleo (LO), in attuazione a quanto indicato nel decreto n.3501 del 15 marzo 2019, a seguito della presa d'atto delle rinunce, si è proceduto al recupero delle somme già erogate, rispettivamente € 48.160 e € 5.858, secondo quanto previsto dal p.to D.2 del bando, e all'accertamento dell'economia delle somme già impegnate;
- per il Comune di Busnago (MB), in attuazione a quanto indicato nel presente atto, a seguito della presa d'atto delle rinunce, si procederà al recupero della somma già erogata pari a € 23.243, secondo quanto previsto dal p.to D.2 del bando, e all'accertamento dell'economia delle somme già impegnate;

Dato atto altresì che le somme già erogate (recuperate e da recuperare) a seguito delle suddette rinunce non tornano nelle disponibilità del capitolo 6.01.203.5372 «Contributi per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento degli impianti sportivi già esistenti» e pertanto non sono riassegnabili;

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

Ritenuto pertanto, allo scopo di poter consentire il finanziamento di ulteriori progetti dichiarati ammissibili con i decreti n. 19049 del 18 dicembre 2018 e n. 19988 del 27 dicembre 2018, di provvedere all'assegnazione delle economie tornate nelle disponibilità del capitolo 6.01.203.5372 «Contributi per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento degli impianti sportivi già esistenti» e pertanto non sono riassegnabili per complessivi euro 208.342,00, così ripartiti:

Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
€ 64.485,00	€ 71.928,00	€ 71.929,00

Preso atto che lo scorrimento della graduatoria dovrà avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla d.g.r. n. XI/275 del 28 giugno 2018, ed in particolare del p.to A.4 del bando, che prevede che eventuali economie saranno assegnate nell'ambito della stessa Provincia o Città metropolitana, fino all'esaurimento delle domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle risorse assegnate;

Visti i prospetti B (B5 - B6 - B9 - B10 - B11) allegati al presente provvedimento per formano parte integrante e sostanziale, ove sono indicati i nuovi progetti ammessi a beneficiare del contributo regionale in conto capitale a fondo perduto;

Visto il p.to C.4 del Bando, che prevede la trasmissione a Regione Lombardia della dichiarazione di accettazione del contributo regionale da parte del soggetto beneficiario, nei termini e modalità indicate dal decreto di assegnazione e dal p.to C.4.c del Bando (Codice Unico di Progetto, Piano triennale ed Elenco annuale delle Opere Pubbliche, Copertura finanziaria), per poter procedere all'impegno ed erogazione delle risorse;

Dato atto che, ai sensi della summenzionata d.g.r. n. 275/2018, i contributi di cui trattasi, fatti salvi i casi di interventi di rilevanza locale, saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità ed alla percentuale massima prevista dall'art. 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 8 e 9) ed al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);

Rilevato che il Bando, al p.to B.1.c, domanda a Regione Lombardia, nel caso in cui la linea di finanziamento scelta dal soggetto richiedente risultasse non correttamente inquadrata, in virtù degli elementi di fatto o emergenti dalla documentazione allegata alla domanda, la valutazione, in fase istruttoria, del corretto inquadramento, comunicando eventuali variazioni al soggetto richiedente;

Rilevata peraltro, considerato il tempo trascorso, la necessità di aggiornare le «date e termini temporali» di cui al p.to D.12 del Bando, per quegli interventi che, per effetto dell'approvazione del presente decreto, risultano essere nuovi beneficiari di contributo regionale in conto capitale a fondo perduto, come di seguito specificato:

Accettazione del contributo	16 settembre 2019
Scadenza termini per l'erogazione della 1° quota contributo	16 ottobre 2019
Avvio lavori	31 maggio 2020
Erogazione della 2° quota contributo	30 giugno 2020
Fine lavori	30 aprile 2021
Scadenza termini per l'erogazione della 3° quota contributo	31 ottobre 2021

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sulla bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente assetto degli incarichi;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, così come individuate dal

IV Provvedimento Organizzativo 2018 (d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018);

Per tutto quanto sopra esposto:

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e che si intende integralmente riportato:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo scorrimento delle graduatorie approvate con i decreti n.19049 del 18 dicembre 2018 e n.19988 del 27 dicembre 2018 ed il finanziamento di ulteriori progetti di realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica dichiarati ammissibili a beneficiare del contributo regionale in conto capitale a fondo perduto ivi indicati, come da prospetti B (B5 - B6 - B9 - B10 - B11) allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, nel rispetto di quanto stabilito dalla d.g.r. n. XI/275 del 28 giugno 2018 e dal p.to A.4 del bando, che prevede che eventuali economie siano assegnate nell'ambito della stessa Provincia o Città metropolitana, fino all'esaurimento delle domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle risorse assegnate;

2. di provvedere all'attribuzione delle economie per complessivi euro 208.342,00 che trovano copertura sul capitolo 6.01.203.5372 «Contributi per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento degli impianti sportivi già esistenti» con la seguente ripartizione:

Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
€ 64.485,00	€ 71.928,00	€ 71.929,00

3. di aggiornare le «date e termini temporali» di cui al p.to D.12 del Bando, per quegli interventi che, per effetto dell'approvazione del presente decreto, risultano avere nuovi beneficiari di contributo regionale in conto capitale a fondo perduto, come di seguito specificato:

Accettazione del contributo	16 settembre 2019
Scadenza termini per l'erogazione della 1° quota contributo	16 ottobre 2019
Avvio lavori	31 maggio 2020
Erogazione della 2° quota contributo	30 giugno 2020
Fine lavori	30 aprile 2021
Scadenza termini per l'erogazione della 3° quota contributo	31 ottobre 2021

4. di subordinare l'assegnazione del contributo e relativo impegno di spesa alla presentazione da parte dei nuovi beneficiari, entro la data del 16 settembre 2019, della dichiarazione di accettazione del contributo, da trasmettere a Regione Lombardia all'indirizzo PEC: sport@pec.regione.lombardia.it, nella quale dovranno essere indicati gli elementi di cui al p.to C.4.c. del Bando (Codice Unico di Progetto, piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche, copertura finanziaria);

5. di stabilire che gli importi di contributo regionale assegnati saranno proporzionalmente ridotti, qualora in fase di rendicontazione risultasse una minore spesa rispetto a quanto preventivato;

6. stabilire che i contributi previsti dal bando, in attuazione della d.g.r. n. 275/2018, saranno assegnati - fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art.107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente - ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par.2 e 4), alle modalità di affidamento (par.6), ai costi ammissibili (par.7-a, 7-b, 8 e 9) ed al metodo di calcolo e monitoraggio (par.12);

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale regionale;

8. di dare comunicazione del presente atto ai soggetti che, per effetto dell'approvazione del presente decreto, risultano nuovi beneficiari di contributo regionale in conto capitale a fondo perduto;

9. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla data di pubblicazione sul BURL del presente atto;

10. di trasmettere il presente provvedimento all'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) affinché, conformemente alle previsioni del Bando, i soggetti beneficiari di contributo regionale, per la quota di progetto non coperta dal contributo, possano richiedere, a loro scelta, un finanziamento a tasso agevolato all'Istituto per il Credito Sportivo;

11. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

12. di dare atto che contestualmente all'adozione degli atti di assegnazione dei contributi si provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

ALLEGATO B 5

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI - PROVINCIA DI LECCO													
ID PRATICA	DATA E ORA DI INVIO PROTOCOLLO	COMUNE RICHIEDENTE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PROGETTO	PB	PA	P TOT	TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO INTERVENTO (€)	SPESA AMMESSA (€)	CONTRIBUTO ASSEGNABILE (€)	CONTRIBUTO ASSEGNATO con precedenti provvedimenti (€)	CONTRIBUTO ASSEGNATO con il presente atto (€)
1046635	18/10/2018 16:52	VALMADRERA	LC	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI INTERCOMUNALI VALMADRERA-MALGRATE	20	49	69	B	380.000	190.000	95.000	95.000	
1023757	18/10/2018 10:57	CARENNO	LC	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA POLIFUNZIONALE ROBERTO VALSECCHI	20	30	50	B	212.000	212.000	106.000	106.000	
1039890	19/10/2018 11:04	MOLTENO	LC	RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIALE CONSOLINI: RIASSETTO DISTRIBUTIVO DEGLI SPAZI, PARCHEGGI, RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI, MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCIO E COSTRUZIONE DI UN NUOVO PADIGLIONE AD USO POLIFUNZIONALE	25	22	47	B	234.950	234.045	117.023	RINUNCIA	
975634	21/09/2018 12:40	VALGREGHENTINO	LC	AMPLIAMENTO SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO	10	34	44	C	119.360	119.360	59.680	53.347	6.333
987558	27/09/2018 12:09	LECCO	LC	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO ALBIONE	10	32	42	C	1.352.612	1.352.612	150.000		62.530
											TOTALE	254.347	68.863

ALLEGATO B 6

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI - PROVINCIA DI LODI													
ID PRATICA	DATA E ORA DI INVIO PROTOCOLLO	COMUNE RICHIEDENTE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PROGETTO	PB	PA	P TOT	TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO INTERVENTO (€)	SPESA AMMESSA (€)	CONTRIBUTO ASSEGNABILE (€)	CONTRIBUTO ASSEGNATO con precedenti provvedimenti (€)	CONTRIBUTO ASSEGNATO con il presente atto (€)
1022752	18/10/2018 14:17	CODOGNO	LO	PALAZZETTO DELLO SPORT ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	35	53	88	B - C - D	1.022.079	917.718	150.000	150.000	
1043590	19/10/2018 10:31	MALEO	LO	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA TENNIS E CALCIO DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	35	49	84	B - C - D	202.000	202.000	101.000	RINUNCIA	
1025985	16/10/2018 12:51	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA TENNIS DELL' IMPIANTO SPORTIVO	20	62	82	B	352.865	319.422	150.000	FINANZIATO CON ALTRE MISURE	
1036206	19/10/2018 11:54	LODI	LO	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALACASTELLOTTI	20	30	50	B	300.000	300.000	150.000		44.990
974958	17/09/2018 11:41	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E AREE A SERVIZIO DELGI IMPIANTI	15	33	48	C - D	179.000	173.777	86.888		
											TOTALE	150.000	44.990

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

ALLEGATO B 9

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA														
ID PRATICA	DATA E ORA DI INVIO PROTOCOLLO	COMUNE RICHIEDENTE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PROGETTO	PB	PA	P TOT	TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO INTERVENTO (€)	SPESA AMMESSA (€)	CONTRIBUTO ASSEGNABILE (€)	CONTRIBUTO ASSEGNATO con precedenti provvedimenti (€)	CONTRIBUTO ASSEGNATO con il presente atto (€)	
997451	16/10/2018 10:20	NOVA MILANESE	MB	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA BRODOLINI	35	52	87	B - C - D	850.000	850.000	150.000	150.000		
977448	19/10/2018 10:55	BESANA IN BRIANZA	MB	ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA A. DE GASPERI	25	53	78	B - D	250.000	239.091	119.545	119.545		
1039772	18/10/2018 11:25	CESANO MADERNO	MB	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE M. VAGHI (PISCINA E PISTA DI ATLETICA)	35	38	73	B - C - D	387.628	347.789	150.000	150.000		
1048740	19/10/2018 11:52	LIMBIATE	MB	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA TOLSTOJ	15	42	57	C - D	242.000	165.694	82.847	82.847		
1049016	19/10/2018 11:43	CERIANO LAGHETTO	MB	RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	20	36	56	B	460.000	459.884	150.000	150.000		
1038386	19/10/2018 11:35	LENTATE SUL SEVESO	MB	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE	30	24	54	B - C	215.000	204.555	102.277	102.277		
1033282	18/10/2018 10:47	VERANO BRIANZA	MB	RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MANZONI	30	23	53	B - C	355.000	336.040	150.000	150.000		
975043	17/09/2018 12:04	BUSNAGO	MB	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAMPO DA CALCIO E RELATIVI SERVIZI	30	21	51	B - C	390.000	331.768	150.000	RINUNCIA		
1029645	19/10/2018 11:55	MEDA	MB	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CITTÀ DI MEDA	20	25	45	B	700.000	700.000	150.000		23.243	
1036358	18/10/2018 18:03	BIASSONO	MB	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CENTRO COMUNALE	20	23	43	B	297.000	281.404	140.702			
1034422	19/10/2018 11:30	LISSONE	MB	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA BELTRAME : REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI E CENTRO RISTORO	15	25	40	C - D	377.056	377.056	150.000			
											TOTALE	904.669	23.243	

ALLEGATO B 10

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI - PROVINCIA DI PAVIA														
ID PRATICA	DATA E ORA DI INVIO PROTOCOLLO	COMUNE RICHIEDENTE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PROGETTO	PB	PA	P TOT	TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO INTERVENTO (€)	SPESA AMMESSA (€)	CONTRIBUTO ASSEGNABILE (€)	CONTRIBUTO ASSEGNATO con precedenti provvedimenti (€)	CONTRIBUTO ASSEGNATO con il presente atto (€)	CONTRIBUTO ASSEGNATO con il presente atto (€)
1010921	18/10/2018 15:28	CERTOSA DI PAVIA	PV	REALIZZAZIONE STRUTTURA DI COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE CAMPO TENNIS/CALCETTO	30	50	80	B	205.777	205.777	102.889	102.889		
1003949	01/10/2018 17:08	SIZIANO	PV	RIQUALIFICAZIONE PALESTRA COMUNALE DI VIA PAVIA E RELATIVI SPOGLATOI	30	32	62	C	112.375	112.375	56.188	56.188		
1047877	19/10/2018 11:29	GROPELLO CAIROLI	PV	RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "CARLO MASCHERPA"	35	18	53	B - C - D	200.000	200.000	100.000	100.000		
1049173	19/10/2018 11:41	VIGEVANO	PV	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO "L. LONGO"	20	30	50	B	255.000	255.000	127.500	127.500		
1013296	18/10/2018 16:34	SOMMO	PV	REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLATOI E LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'ACCESSIBILITA' DEL CENTRO SPORTIVO	10	36	46	C	120.000	120.000	60.000	60.000		
975270	17/09/2018 14:16	GODIASCO	PV	RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO "EMILIO DE MARTINO"	25	18	43	B	218.000	218.000	109.000	RINUNCIA		
976967	18/09/2018 11:51	MEDE	PV	REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL CAMPO DA TENNIS	20	22	42	B	220.000	220.000	110.000			32.692
												TOTALE	446.577	32.692

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

ALLEGATO B 11

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI - PROVINCIA DI SONDRIO													
ID PRATICA	DATA E ORA DI INVIO PROTOCOLLO	COMUNE RICHIEDENTE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE PROGETTO	PB	PA	P TOT	TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO INTERVENTO (€)	SPESA AMMESSA (€)	CONTRIBUTO ASSEGNABILE (€)	CONTRIBUTO ASSEGNATO con precedenti provvedimenti (€)	CONTRIBUTO ASSEGNATO con il presente atto (€)
1039426	18/10/2018 09:25	VERCEIA	SO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CAMPO DA CALCIO A 7 E PALLAVOLO	35	48	83	B - C - D	325.000	160.450	150.000	150.000	
1044084	18/10/2018 15:25	SONDRIO	SO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PALASCIEGHI – PINI	30	49	79	B - C	300.000	238.252	119.126	RINUNCIA	
1046226	18/10/2018 18:54	VALTELLINA DI MORBEGNO	SO	ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO NATATORIO INTEGRATO "ACQUARIUS"	35	36	71	B - C - D	250.000	250.000	125.000		38.554
1038332	19/10/2018 09:54	CASTIONE ANDEVENNO	SO	RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SPORTIVA	30	36	66	B - C	250.000	226.000	113.000		
975501	25/09/2018 15:38	TIRANO	SO	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ANELLO PODISTICO DELLO STADIO COMUNALE E DEL PERCORSO SIEPI.	20	45	65	B	473.000	473.004	150.000		
1010773	12/10/2018 10:00	COSIO VALTELLINO	SO	RIQUALIFICAZIONE GENERALE DELLA PALESTRA E SPOGLIATOI	30	35	65	B - C	250.000	236.300	118.150		
1043996	18/10/2018 13:25	COLORINA	SO	RIFACIMENTO DEL CAMPO DI PATTINAGGIO E SPOGLIATOI E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ DELL'IMPIANTO SPORTIVO	30	29	59	B - C	200.000	200.000	100.000		
1037116	18/10/2018 11:18	DAZIO	SO	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI DAZIO	20	25	45	B	280.000	280.000	140.000		
											TOTALE	150.000	38.554

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 5 agosto 2019 - n. 11688

Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa - decadenza del contributo concesso ai partner del progetto - ID 379359 - «Smart hub benessere»: Olimpia Splendid s.p.a., Superpartes s.p.a., Rush up s.r.l. (ex Fae ++ s.r.l.) a seguito di rinuncia

IL DIRIGENTE DELLA UO POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEL CONTESTO TERRITORIALE

Richiamate:

- la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- la l.r. 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0»;

Viste

- la d.g.r. n. X/5520 del 2 agosto 2016, avente ad oggetto «Smart living: integrazione tra produzione, servizi e tecnologia nella filiera costruzioni legno- arredo-casa, in attuazione della strategia 'Lombardia 5.0: politiche per il consolidamento e la valorizzazione delle filiere eccellenti lombarde' - approvazione dei criteri attuativi»;
- la d.g.r. n. X/6811 del 30 giugno 2017 «Incremento della dotazione finanziaria del bando «Smart living» e determinazioni a riguardo della d.g.r. n. 5770; dell'8 novembre 2016»;

Visti

- il d.d.u.o. del 15 novembre 2016, n. 11672 di approvazione del bando «Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa», trasmesso alla commissione europea attraverso il sistema Sani 2 - regime di aiuto SA 46881;
- il d.d.u.o. n. 8919 del 20 luglio 2017 «Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa. Modifiche integrative del bando in esecuzione di quanto disposto dalla d.g.r. x/6811 del 30 giugno 2017» pubblicato sul BURL n. 32 del 9 agosto 2017;
- il d.d.u.o. 24 maggio 2018 - n. 7564 Smart living: sostituzione partner del progetto ID 379359 che autorizza la sostituzione del partner FAE ++ s.r.l. (p.iva 03730780164) con l'impresa Rush up s.r.l. (p.iva 04241330168);

Richiamato il d.d.u.o. 24 novembre 2017 - n. 14782 «Smart Living: Integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa. Approvazione delle domande ammesse e non ammesse ad agevolazione», con il quale è stato ammesso a contributo il partenariato con capofila l'impresa Olimpia Splendid s.p.a. per il progetto ID 379359, come da tabella sotto indicata:

Vista la pec del 9 ottobre 2018 con la quale Regione Lombardia chiede chiarimenti del capofila in merito alla mancata presentazione di accettazione del contributo da parte del progetto ID 379359 ai sensi dell'art. 3 delle «Linee guida per l'accettazione del contributo e la rendicontazione delle spese ammissibili» del Bando Smart Living, approvato con decreto n. 16870 del 22 dicembre 2017, che stabilisce che il capofila accetti il contributo tramite sistema informatico Siage, entro 30 giorni dall'abilitazione del modulo «accettazione di contributo»;

Vista la pec del 15 ottobre 2018 con la quale la società capofila Olimpia Splendid s.p.a. comunica che, a causa della decisione del partner Superpartes s.p.a. di non accettazione del contributo, l'intero partenariato rinuncia al contributo;

Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 16.1 del bando, i Soggetti beneficiari possono rinunciare all'Intervento Finanziario, ossia alla realizzazione del Progetto di S&I, e darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento;

Considerato che la rinuncia dei Soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 16 del bando Smart Living, determina la decadenza della agevolazione;

Ritenuto quindi necessario dichiarare la decadenza del contributo concesso ai partner del progetto Smart Hub Benessere per complessivi euro 699.414,80, concesso e non ancora erogato, ai sensi dell'art. 16;

Dato atto che la variazione degli aiuti individuali è stata inserita nel Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115, come da codici variazione concessione RNA - COVAR, rilasciati dalla piattaforma informatica www.rna.gov.it come da tabella sotto indicata:

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato oltre i termini previsti dalla legge n. 241 del 1990 art. 2, comma 2 per la necessità di approfondimenti istruttori;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale, individuate dalla d.g.r. n. 182 del 31 maggio 2018 «III Provvedimento Organizzativo 2018»;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. Di dichiarare la decadenza del contributo concesso con d.d.u.o. n. 14782 del 24 novembre 2017 ai partner del progetto Smart Hub Benessere, a seguito di rinuncia, pari a complessivi euro 699.414,80, in base a quanto stabilito dall'art. 16.1 del bando;

2. Di attestare l'avvenuta registrazione della variazione degli aiuti individuali concessi, oggetto di decadenza, nel Registro Nazionale Aiuti, ai sensi dell'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115, come da Codici Variazione Concessione RNA - COVAR rilasciati dalla piattaforma informatica www.rna.gov.it come da tabella sotto indicata:

3. Di attestare che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 14782 del 24 novembre 2017 e che si provvede a modificarla con la pubblicazione del presente provvedimento.

4. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a., soggetto gestore della misura, e ad ARIA s.p.a. per i seguiti di competenza nell'ambito della piattaforma di gestione Siage.

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Enrico Capitano

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

D.d.s. 30 luglio 2019 - n. 11298

Modifica del termine per la presentazione delle domande di contributo a valere sul bando «Progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti nell'ambito del programma generale di intervento di Regione Lombardia di cui al d.d. 17 giugno 2019 del ministero dello sviluppo economico» approvato con d.d.s. n.10743 del 19 luglio 2019

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
FILIERE DISTRIBUTIVE, TERZIARIO E TUTELA DEI CONSUMATORI

Viste:

- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e, in particolare, l'articolo 148 il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori (comma 1), attraverso la riassegnazione ad un apposito «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori» istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico (comma 2), di seguito denominato «Fondo»;
- la legge regionale 3 giugno 2003, n° 6 «Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti» e il regolamento regionale 1/2014 «Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla l.r. 3 giugno 2003 n. 6» che istituiscono e regolamentano l'iscrizione nell'Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

Richiamati:

- il decreto del Direttore Generale della Direzione per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica (DG MCCVNT) del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2018 di impegno a favore delle Regioni per il finanziamento di interventi mirati all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori e degli utenti;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, che ha ripartito le risorse del «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori» di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in particolare l'art. 2 che ha individuato le risorse destinate alle Regioni per iniziative mirate all'informazione, all'educazione e all'assistenza a favore dei consumatori e utenti realizzate attraverso Programmi generali di intervento, assegnando a Regione Lombardia la somma di € 1.513.968,00, risorse impegnate dal richiamato decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2018;
- il decreto del DG MCCVNT del 17 giugno 2019 che ha individuato modalità, termini e criteri per il contributo al Programma delle iniziative a favore dei consumatori e utenti da attuare con le risorse del Fondo di cui sopra, e in particolare stabilisce quale termine per la presentazione dei Programmi generali di intervento il 30 settembre 2019;
- la d.g.r. n. XI/1879 del 9 luglio 2019 «Determinazioni relative al Programma generale di tutela dei consumatori in attuazione dei decreti del Ministero dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 e 17 giugno 2019» che ha approvato le linee guida per la predisposizione del Programma generale di intervento a favore dei consumatori e i criteri del bando per la selezione dei progetti proposti dalle associazioni dei consumatori da inserire nel Programma;
- il d.d.s. del 19 luglio 2019 n.10743 «Approvazione del bando «Progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti nell'ambito del programma generale di intervento di Regione Lombardia di cui al d.d. 17 giugno 2019 del Ministero dello sviluppo economico» (ex d.g.r. 9 luglio 2019, n. XI/1879)» che fissa il termine per la presentazione dei progetti al 6 settembre 2019;

Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del 26 luglio 2019 «Iniziativa a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi delle Regioni di cui all'articolo 2 del d.m. 12 febbraio 2019. Modifica d.d. 17 giugno 2019.», che sposta il

termine per la trasmissione dei Programmi generali di intervento da parte delle regioni dal 30 settembre 2019 al 20 ottobre 2019;

Dato atto che nella seduta del Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti del 1 luglio 2019 è stata condivisa l'impostazione del Programma generale di intervento di Regione Lombardia, compresi gli elementi essenziali, e tra questi il termine per la presentazione delle domande, del bando per la selezione dei progetti proposti dalle associazioni dei consumatori da includere nel Programma stesso;

Considerato che, nel corso della seduta di cui sopra, i componenti del CRCU avevano evidenziato, in particolare, che i tempi stabiliti nel decreto ministeriale e, di conseguenza, i termini individuati per la presentazione dei progetti da parte delle associazioni risultavano particolarmente limitati;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di modificare il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al punto C.1 «Presentazione delle domande» dell'Allegato A al d.d.s. del 19 luglio 2019, n.10743 «Approvazione del bando «Progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti nell'ambito del Programma generale di intervento di Regione Lombardia di cui al d.d. 17 giugno 2019 del Ministero dello sviluppo economico» (ex d.g.r. 9 luglio 2019, n. XI/1879)» dal 6 settembre 2019 al 20 settembre 2019 e di confermare le modalità per la presentazione delle richieste di assegnazione del contributo nonché tutte le altre disposizioni, di cui al d.d.s. del 19 luglio 2019 n.10743;

Preso atto che, per mero errore materiale, al punto C.4 «Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione» del bando sopra richiamato, è stata indicata la data del 15 novembre 2019 al posto della data del 15 novembre 2020, come correttamente indicato al successivo punto C4.b «Caratteristiche della fase di rendicontazione»;

Ritenuto pertanto di modificare il punto C.4 «Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione» dell'Allegato A al d.d.s. del 19 luglio 2019, n.10743 «Approvazione del bando «Progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti nell'ambito del programma generale di intervento di Regione Lombardia di cui al d.d. 17 giugno 2019 del Ministero dello sviluppo economico» (ex d.g.r. 9 luglio 2019, n. XI/1879)» sostituendo «15 novembre 2019» con «15 novembre 2020»;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro i termini di cui alla l.r. 1/2012 a decorrere dalla data di comunicazione della pubblicazione del d.d. 26 luglio 2019;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, nr. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare:

- la deliberazione della Giunta regionale n. XI/5 del 4 aprile 2018 avente ad oggetto «Provvedimento Organizzativo - XI Legislatura» che costituisce le Direzioni Generali della Giunta regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto «IV Provvedimento Organizzativo 2018» che definisce gli assetti organizzativi e individua gli incarichi dirigenziali;

DECRETA

1. Di modificare il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al punto C.1 «Presentazione delle domande» dell'Allegato A al d.d.s. del 19 luglio 2019, n.10743 «Approvazione del bando «Progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti nell'ambito del Programma generale di intervento di Regione Lombardia di cui al d.d. 17 giugno 2019 del Ministero dello sviluppo economico» (ex d.g.r. 9 luglio 2019, n. XI/1879)» dal 6 settembre 2019 al 20 settembre 2019;

2. Di modificare il punto C.4 «Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione» dell'Allegato A al d.d.s. del 19 luglio 2019, n.10743 «Approvazione del bando «Progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti nell'ambito del programma generale di intervento di Regione Lombardia di cui al d.d. 17 giugno 2019 del Ministero dello sviluppo economico» (ex d.g.r. 9 luglio 2019, n. XI/1879)» sostituendo «15 novembre 2019» con «15 novembre 2020».

3. Di stabilire che restano confermate le modalità per la presentazione delle richieste di assegnazione del contributo nonché tutte le altre disposizioni, di cui al d.d.s. del 19 luglio 2019 n.10743.

4. Di trasmettere il presente provvedimento alle Associazioni dei consumatori riconosciute nell'Elenco regionale ai sensi del r.r. 1/2014.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

6. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

Serie Ordinaria n. 32 - Mercoledì 07 agosto 2019

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.D.u.o. 31 luglio 2019 - n. 11359

Approvazione del bando «New Fashion & Design - Incentivi per le start up del settore moda e design»

LA DIRIGENTE DELLA U.O.
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN

Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività»;

Vista la legge regionale n. 26 del 24 settembre 2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica»;

Vista la legge regionale n. 1 del 1 febbraio 2012 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64 che individua, tra le linee strategiche per l'azione del governo regionale, il consolidamento del posizionamento della Lombardia nel settore moda e design, nella logica di rafforzarne il driver di attrattività del territorio;

Richiamata la d.g.r. n. XI/1121 del 28 dicembre 2018 «Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2019 - Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti», con cui è stato approvato il Programma annuale di attività ed il relativo prospetto di raccordo di Finlombarda s.p.a.;

Richiamata la Convenzione Quadro tra la Giunta di Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e registrata nella raccolta Convenzioni e Contratti regionale in data 11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2021;

Richiamata la d.g.r. 15 luglio 2019, n. 1914 «Approvazione della misura «New fashion & design - incentivi per le start up del settore moda e design» con la quale si è stabilito di approvare i criteri per la misura succitata che intende sostenere le start up del settore moda e design che hanno effettuato investimenti in impianti, macchinari e attrezzature per consolidare la propria attività nonché spese per l'acquisizione di servizi finalizzati alla loro promozione, alla digitalizzazione e all'incubazione/accelerazione;

Ritenuto pertanto di approvare, in attuazione della d.g.r. n. 1914/2019 il Bando «New fashion & design - incentivi per le start up del settore moda e design» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia per complessivi € 1.000.000,00 previsti dalla citata deliberazione n. 1914/2019 trovano copertura per € 500.000,00 a valere sul Capitolo 10156 - Contributi per la realizzazione di interventi a sostegno della produzione e dei servizi alle imprese - dell'esercizio finanziario 2019 e per € 500.000,00 a valere sul capitolo 8644 - Trasferimenti alle imprese per interventi di sostegno alla produzione di servizi alle imprese - dell'esercizio finanziario 2019 che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Stabilito:

- di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto per l'assistenza tecnica della misura di cui all'allegato A;
- di rinviare a specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visto l'art. 1, commi 125-129, della «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (n. 124/2017) che prevede per le imprese l'obbligo di pubblicazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio, nonché nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, degli importi di sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, uguali o superiori a 10.000 €, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Ritenuto di applicare tale Regolamento nel caso di progetti che presentano gli elementi dell'art. 107.1 del TFUE;

Ritenuto di stabilire che le MPMI, dovranno indicare nella domanda l'aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» sulla base della rilevanza economica e internazionale dell'attività medesima;

Dato atto che, in caso di applicazione del regolamento de minimis, il beneficiario deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

- informi su qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del suddetto regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa unica ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 e del cumulo con altri regimi «de minimis»;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);

Richiamato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012;

Dato atto che agli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti sopra richiamato provvederà la Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale e Moda;

Vista la comunicazione del 12 luglio 2019 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento di contabilità della Giunta regionale;

DECRETA

1. di approvare il Bando «New fashion & design - incentivi per le start up del settore moda e design» di cui all'allegato A con i relativi allegati/informative e istruzioni, parte integrante e sostanziale del presente atto, con una dotazione di € 1.000.000,00, di cui € 500.000,00 a valere sul Capitolo 10156 - Contributi per la realizzazione di interventi a sostegno della produzione e dei servizi alle imprese - dell'esercizio finanziario 2019 e € 500.000,00 a valere sul capitolo 8644 - Trasferimenti alle imprese per interventi di sostegno alla produzione di servizi alle imprese - dell'esercizio finanziario 2019 che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa

2. di demandare al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Marketing Territoriale Moda e Design l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione dell'iniziativa ivi compresa l'assunzione dei necessari atti contabili nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti;

3. di stabilire che ai soggetti beneficiari l'aiuto è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi

Il dirigente
Paola Negroni

_____ • _____

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

**BANDO NEW FASHION & DESIGN
INCENTIVI PER LE START UP DEL SETTORE MODA E DESIGN**

Indice generale

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Riferimenti normativi
- A.3 Soggetti beneficiari
- A.4 Soggetto gestore
- A.5 Dotazione finanziaria
- B.1 Caratteristiche dell'agevolazione
- B.2 Interventi finanziabili
- B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
- C.1 Presentazione delle domande
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
 - C.2.a Modalità e tempi del processo di assegnazione-sorteeggio
- C.3 Verifica di ammissibilità delle domande
- C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
 - C.4.a Adempimenti post concessione
 - C.4.b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
 - C.4.c Rideterminazione dei contributi
- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
- D.2 Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari
- D.3 Ispezioni e controlli
- D.4 Monitoraggio dei risultati
- D.5 Responsabile del procedimento
- D.6 Trattamento dati personali
- D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti
- D.8 Diritto di accesso agli atti
- D.9 Definizioni e glossario
- D.10 Riepilogo date e termini temporali
- D.11 Allegati/informative e istruzioni

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

La Misura "New fashion & design - Incentivi per le start up del settore moda e design" (di seguito, per brevità, "Misura"), in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1914 del 15 luglio 2019, intende sostenere le start up del settore moda e design che hanno effettuato investimenti in impianti, macchinari e attrezzature per consolidare la propria attività nonché spese per l'acquisizione di servizi finalizzati alla promozione, alla digitalizzazione e all'incubazione/accelerazione.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

- Regolamento U.E. n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sugli aiuti "de minimis"

Normativa nazionale:

- L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Normativa regionale:

- la D.G.R. n. 1914 del 15 luglio 2019 avente ad oggetto "New fashion & design - incentivi per le start up del settore moda e design"
- L.R. n. 11 del 19 febbraio 2014 "Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività"
- L. R. n. 26 del 24 settembre 2015 "Manifattura diffusa creativa e tecnologica";
- L.R. n. 1 del 1 febbraio 2012 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda sulla Misura le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) costituite con i seguenti codici ATECO 2007 da non più di 48 mesi alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL):

- C13 - Industrie tessili
- C14 - Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
- C15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili
- C16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- C23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- C27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
- C31 - Fabbricazione di mobili

- C32.1 - Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose
- C32.50.4 - Fabbricazione di lenti oftalmiche
- C32.50.5 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
- Aveni sede operativa in Lombardia;
- Regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese;
- Non sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali;
- Non presentino le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)";
- Possiedano una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- Non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. clausola "DEGGENDORF").

A.4 Soggetto gestore

Le attività di gestione e attuazione della Misura sono in capo al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Marketing territoriale, Moda e Design della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Finlombarda S.p.A. svolgerà l'assistenza tecnico-finanziaria delle attività della Misura sulla base di uno specifico incarico da parte della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per la presente Misura è pari complessivamente a € 1.000.000,00, di cui € 500.000,00 per spese in capitale e € 500.000,00 per spese correnti, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1914 del 15 luglio 2019 avente ad oggetto "New fashion & design - Incentivi per le start up del settore moda e design".

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

La presente Misura è finanziata con risorse di Regione Lombardia. L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto in Regime "de minimis".

Il contributo, a fronte di un investimento minimo di € 15.000,00, è pari al 40% delle spese considerate ammissibili, nel limite massimo di € 30.000,00.

Le agevolazioni previste sono concesse alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sugli aiuti "de minimis".

Ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, co.4, qualora l'importo della agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale "de minimis" disponibile, l'importo dell'agevolazione potrà essere rideterminato fino alla concorrenza del massimale "de minimis" ancora disponibile per il singolo beneficiario.

I soggetti beneficiari dovranno indicare nella domanda l'aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" sulla base della rilevanza economica e internazionale dell'attività medesima.

In particolare, tale Regolamento prevede che:

- (articolo 2 comma 2) per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese;
- (articolo 3 comma 2) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente Regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il periodo di 3 anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;
- (articolo 5 - Cumulo) gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale

pertinente. Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;

- (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, in forma scritta o elettronica, a partire dalle risultanze pubbliche del registro nazionale aiuti, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

B.2 Interventi finanziabili

Sono ammissibili gli investimenti e le spese per il consolidamento della propria attività effettuati dal 1 gennaio 2019 alla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande (17 settembre 2019). Sono previste due linee di intervento:

➤ Linea A:

- ammodernamento della sede dell'impresa;
- potenziamento delle strumentazioni e dotazioni tecnologiche al fine di rendere le start up più competitive nel settore di riferimento.

➤ Linea B:

- servizi finalizzati alla promozione e al marketing;
- servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi e dei canali di vendita;
- servizi di incubazione e accelerazione.

Ciascuna impresa potrà presentare al massimo una domanda a valere su ciascuna linea di intervento.

Non sono ammesse spese di personale e attività connesse all'ordinaria amministrazione dei soggetti beneficiari.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Le spese ammissibili devono:

- essere riconducibili esclusivamente alla realizzazione dell'intervento;
- essere sostenute (emissione fattura) a partire dal 1° gennaio 2019 e fino alla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande (17 settembre 2019);
- essere quietanzate (giustificativi di pagamento) entro la data di presentazione della domanda;
- non essere già oggetto di cofinanziamento;
- essere riferite alla sede dell'impresa in Lombardia (non vengono riconosciute spese sostenute in sedi diverse da quella lombarda).

Le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun

modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati.

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di costo:

➤ Linea A: spese relative a impianti, macchinari e attrezzature

Deve trattarsi di costi per l'acquisto di beni finalizzati esclusivamente all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Ad esempio sono ammissibili spese per:

- ✓ acquisto di impianti e macchinari;
- ✓ acquisto di mobili e arredi;
- ✓ acquisto di hardware e software;

I beni acquistati per la realizzazione dell'intervento devono essere di nuova fabbricazione e devono rimanere di proprietà dell'intestatario di ciascuna fattura per almeno cinque anni successivi alla concessione del contributo.

➤ Linea B: spese per l'acquisizione di servizi finalizzati alla promozione, alla digitalizzazione e all'incubazione/accelerazione.

Ad esempio sono ammissibili spese per:

- ✓ progettazione e attuazione di campagne promozionali;
- ✓ partecipazione a fiere (esclusi rimborsi di vitto, alloggio, viaggio, costi per gadget e per promoter/o standisti);
- ✓ stampa e realizzazione di marchi, loghi e immagine coordinate;
- ✓ realizzazione brochure prodotti e pubblicazioni aziendali;
- ✓ realizzazione siti internet e app;
- ✓ realizzazione piattaforme per e-commerce;
- ✓ digitalizzazione dei processi di produzione, distribuzione e vendita;
- ✓ consulenze esterne finalizzate al supporto allo start up dell'impresa ad alto contenuto specialistico fornite da incubatori o acceleratori.

Al fine di comprovare la spesa sono ammissibili i seguenti documenti di pagamento:

- Mandati di pagamento quietanzati dall'istituto bancario cassiere e/o tesoriere;
- Bonifico Bancario o postale:
 - ordine di bonifico bancario o postale controfirmato dal cassiere e riportante il timbro "pagato" della banca;
 - nel caso di bonifico on-line dovrà essere presentato l'estratto conto attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario (censurato nelle parti non di interesse);
- Assegno bancario o postale:
 - copia dell'assegno dal quale si evinca l'importo e il beneficiario;
 - estratto conto attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario (censurato nelle parti non di interesse);
- Carta di credito aziendale e/o del legale rappresentante:
 - estratto conto della carta di credito (censurato nelle parti non di interesse);
 - estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario (censurato nelle parti non di interesse);
- Altro documento contabile comprovante l'inequivocabile avvenuto pagamento.

Non sono ammessi:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);

- qualsiasi forma di auto fatturazione.

Non sono ammessi i costi sostenuti per:

- beni e impianti non strettamente necessari per l'esercizio dell'attività dell'impresa e quelli obbligatori per legge (es. estintori, impianto antincendio, impianto antifurto, impianto di videosorveglianza, impianto di condizionamento e/o riscaldamento ambienti, impianti elettrici, ecc...);
- materiale di consumo;
- beni in comodato, in leasing e in affitto;
- suppellettili e complementi di arredo;
- l'acquisto di beni usati;
- spese per opere edili di qualsiasi tipo;
- spese per qualsiasi tipo di attività di personale dipendente dell'impresa richiedente.

Gli importi erogabili sono assegnati nei limiti indicati nella seguente tabella:

LINEE INTERVENTO	COSTO MINIMO INTERVENTO	COFINANZIAMENTO IN %	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE
LINEA A	€ 15.000,00	40%	€ 30.000,00
LINEA B	€ 15.000,00	40%	€ 30.000,00

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire

dalle ore 10:00 del 18/09/2019 ed entro le ore 12:00 del 02/10/2019

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all'interno del Sistema informativo alla data di apertura del Bando.

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- registrarsi alla piattaforma Bandi online;
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
 - a) compilarne le informazioni anagrafiche;
 - b) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche associative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Nella domanda on line di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste in anagrafica, indicare:

- a) informazioni generali relative al soggetto richiedente;
- b) riferimenti delle coordinate bancarie o postali (codice IBAN) e intestatario;
- c) eventuale delegato alla firma dei documenti previsti dalla Misura. La delega è comprovabile esclusivamente mediante procura o atto depositato presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma.

Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:

1. **Modulo “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti “de minimis” – modello base¹** di cui all'**Allegato A** della presente Misura, redatto secondo la modulistica approvata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014 **sottoscritta dal legale rappresentante (o delegato) mediante firma digitale o elettronica;**
2. **Modulo “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti “de minimis” - modello collegate (controllante o controllata)”** di cui all'**Allegato A II** della presente Misura, redatto secondo la modulistica approvata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014 **sottoscritta dal legale rappresentante (o delegato) dell'impresa collegata mediante firma digitale o elettronica;**
3. **Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda** di cui all'**Allegato B** della presente Misura (solo se il firmatario della domanda di contributo non coincide con il legale rappresentante dell'impresa) **sottoscritta con firma autografa del delegante e del delegato;** per questo allegato non è necessario apporre la firma digitale o elettronica;
4. **Copia della carta di identità, in corso di validità, del delegato e del delegante;**
5. **Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (da scaricare dal sito della Prefettura di riferimento),** per la successiva consultazione sulla Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA) e **Autocertificazione ai fini della richiesta della comunicazione antimafia (da scaricare dal sito della Prefettura di riferimento).** I documenti dovranno essere debitamente compilati e **sottoscritti con firma digitale o in alternativa con firma autografa,** in questo caso il documento dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità in corso di validità del firmatario. L'autocertificazione dovrà essere compilata dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori;
6. **Scheda Intervento,** di cui all'**allegato H,** **sottoscritta dal legale rappresentante (o delegato) mediante firma digitale o elettronica**
7. **Prospetto spese,** di cui all'**Allegato I,** **sottoscritto dal legale rappresentante (o delegato) mediante firma digitale o elettronica**
8. **Fatture quietanzate/Documenti di pagamento**

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n.

¹Ai fini della compilazione del Modello De Minimis le imprese possono verificare la propria posizione nel Registro Nazionale Aiuti <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

159/2011 e ss.mm.ii. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione.

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è Automatica (con eventuale sorteggio): le domande saranno oggetto di una prima fase di pre-qualifica che verrà effettuata tramite il sistema Bandi online.

A seguito della procedura di pre-qualifica in ordine ai requisiti di ammissibilità del bando, nel caso in cui l'ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità del bando sarà adottata la procedura di sorteggio, così come disposto dalla L.R. 1 febbraio 2012, n.1, art. 32 comma 2 lettera e).

È prevista una estrazione per la Linea A e una estrazione per la Linea B. L'impresa quindi potrebbe essere beneficiaria del contributo su una sola Linea, su entrambe o su nessuna.

In virtù di tale estrazione, saranno selezionati i soggetti richiedenti in ordine di estrazione fino al raggiungimento della dotazione finanziaria prevista per la rispettiva Linea.

Qualora non si dovesse verificare la necessità di ricorrere al sorteggio, il contributo viene assegnato con provvedimento del RUP **entro 60 giorni** dalla chiusura dei termini per presentazione delle domande. L'elenco dei beneficiari verrà pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sul BURL.

C.2.a Modalità e tempi del processo di assegnazione-sorteggio

Il sorteggio avviene in seduta pubblica tramite uno strumento informatico dedicato dopo che il Responsabile del Procedimento, chiusi i termini per la presentazione delle domande, ne abbia comunicato la data agli interessati che hanno superato positivamente la procedura di pre-qualifica. È possibile partecipare alla seduta previa registrazione e compatibilmente con i posti a disposizione. Per consentire comunque a tutti gli interessati di assistere al sorteggio, la procedura è trasmessa in diretta streaming sui canali regionali che saranno comunicati.

Al termine della procedura di sorteggio sono generate automaticamente tre liste:

- la lista dei Partecipanti, che contiene tutte le domande pervenute che hanno superato la fase di pre-qualifica;
- la lista dei Vincitori, che contiene le domande ammesse al finanziamento ordinate dalla prima all'ultima sorteggiata;
- la lista dei Restanti, che contiene le domande idonee non ammesse al finanziamento ordinate dalla prima all'ultima sorteggiata.

È ammesso il finanziamento parziale delle domande. Qualora il budget residuo di ciascuna Linea risulti inferiore all'importo richiesto dall'ultima pratica sorteggiata per l'inserimento nella lista dei Vincitori, il sistema provvederà ad inserire tale pratica nella lista dei Vincitori, con importo finanziato uguale alla quota di budget residuo, e parimenti ad inserire la pratica come prima della lista dei Restanti, con un importo pari alla differenza tra l'importo richiesto e quello finanziato.

Non sono ammesse compensazioni di risorse tra la Linea A e la Linea B.

Il Responsabile del Procedimento approverà con apposito provvedimento la lista dei Vincitori e la lista dei Restanti **entro 60 giorni** dalla chiusura dei termini per la presentazione della domanda. Le due liste verranno firmate digitalmente da parte del Responsabile del

Procedimento e pubblicate online tramite la piattaforma istituzionale di Regione Lombardia e sul BURL.

C.3 Verifica di ammissibilità delle domande

Ai fini dell'ammissibilità sarà effettuata una pre-qualifica sui requisiti soggettivi, oggettivi e sulla tipologia di attività:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- completezza della documentazione allegata e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
- sussistenza dei requisiti previsti dal Bando (MPMI, Codice ATECO, sede operativa, anno di costituzione, investimento minimo, etc.) di cui al punto A.3 e B.3

Sono ammissibili solo le domande presentate attraverso la Piattaforma Bandi online di cui al punto C.1.

Non è prevista la richiesta di integrazione. Le domande incomplete di qualche requisito tra quelli succitati non saranno ammesse al sorteggio.

Gli esiti dell'istruttoria sono approvati dal Responsabile del procedimento con apposito provvedimento **entro 30 giorni** dalla data di chiusura dei termini per la presentazione della domanda.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

Il soggetto beneficiario attraverso la Piattaforma Bandi online dovrà accettare il contributo assegnato entro e non oltre **7 giorni** solari consecutivi dalla data di comunicazione dello stesso, pena la decadenza.

Nel caso di non accettazione, rinuncia, revoca o decadenza di una domanda ammessa a contributo è prevista l'assegnazione di tali importi alle domande presenti nella lista dei Restanti in ordine di posizionamento a scalare.

C.4.b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione del contributo per ciascuna Linea di intervento avverrà in un'unica tranche **entro 90 giorni** dalla pubblicazione sul Burl della lista/elenco dei Vincitori/Beneficiari.

Le imprese dovranno presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

La liquidazione a ciascun soggetto beneficiario è al netto delle ritenute previste dalla legge.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente

all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e per evitare un doppio finanziamento delle medesime spese, tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere "annullati" successivamente alla comunicazione dell'assegnazione del contributo, ovvero riportare la dicitura attestante "Spesa sostenuta a valere sul Bando "New fashion & design". L'annullamento deve essere effettuato sull'originale del documento registrato ed inserito in contabilità ai sensi del DPR 633/1972 e s.m.i., tramite l'apposizione di un timbro indelebile o nel caso di fatture elettroniche prodotte in formato .xml (secondo gli standard tecnici definiti dalla normativa vigente di riferimento ed il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile), tramite l'inserimento dei dati richiesti nell'oggetto del documento, ovvero nel campo note.

Le fatture e/o i documenti contabili probanti quietanzati relative all'investimento complessivamente ammesso dovranno essere tenuti agli atti presso i competenti uffici del soggetto beneficiario ed esibiti in caso di controlli.

C.4.c Rideterminazione dei contributi

In sede di liquidazione del contributo, si potrà procedere - sulla base della documentazione trasmessa - alla rideterminazione dell'agevolazione concessa in relazione alla verifica delle spese ammissibili. Ogni eventuale rideterminazione del contributo verrà approvata tramite provvedimento del RUP.

In caso di rideterminazione della spesa ammissibile l'investimento minimo deve essere rispettato, pena la decadenza dal contributo.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, a:

- a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla presente Misura;
- b) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del contributo, la documentazione originale per la verifica delle spese dichiarate;
- c) accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione dell'intervento;
- d) evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione dell'intervento che esso è stato realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
- e) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei destinatari delle attività lavorative;
- f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dai requisiti e dai presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso;
- g) non alienare, cedere o distrarre i beni oggetti dell'intervento e/o cessare l'attività per un periodo di 5 anni successivi all'erogazione del contributo.

D.2 Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari

La rinuncia da parte del beneficiario deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi online. In tal caso Regione Lombardia non liquida il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, recupera le somme già erogate.

Il contributo è soggetto a decadenza:

- a) in caso di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
- b) in caso di mancato rispetto dell'investimento minimo di cui al punto B.1 a seguito della rideterminazione del contributo;
- c) qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione ed erogazione, nonché nel caso in cui l'intervento realizzato non sia conforme alle dichiarazioni rese;
- d) nei casi di mancato rispetto di ciascuno degli obblighi di cui al precedente punto D.1;
- e) nel caso risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;
- f) in caso di mancato rispetto delle regole indicate al punto B.1 per l'inquadramento aiuti di Stato delle singole attività dell'intervento;
- g) in caso di esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo sino alla data di restituzione. È fatto salvo il saggio di interesse legale.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia, anche tramite propri enti o delegati, ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e visite di controllo presso le sedi dei soggetti beneficiari per verificare la conformità e la congruità degli interventi realizzati, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.

I controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia o loro delegati, sono finalizzati a verificare:

- il rispetto degli obblighi previsti dalla Misura;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
- i documenti dichiarati.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente: numero di beneficiari che ricevono un contributo

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction nella fase di "adesione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) per Regione Lombardia è il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Marketing Territoriale, Moda e design della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato E.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi online (www.bandi.servizirl.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

ENTE	Email
REGIONE LOMBARDIA	design_moda@regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al bando si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	New Fashion & Design - Incentivi per le start up del settore Moda e Design
DI COSA SI TRATTA	La Misura intende sostenere le start up del settore moda e design che hanno effettuato investimenti in impianti, macchinari e attrezzature per consolidare la propria attività nonché spese per l'acquisizione di servizi finalizzati alla promozione, alla digitalizzazione e all'incubazione/accelerazione
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	Micro, piccole e medie imprese costituite da non più di 48 mesi alla data di pubblicazione del bando con sede operativa in Lombardia rientranti nei seguenti codici ATECO 2007: C13 - Industrie tessili C14 - Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia C15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili C16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio C23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi C27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche C31 - Fabbricazione di mobili C32.1 - Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose C32.50.4 - Fabbricazione di lenti oftalmiche C32.50.5 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
RISORSE DISPONIBILI	€ 1.000.000,00, di cui € 500.000,00 per spese in capitale e € 500.000,00 per spese correnti.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Sono ammissibili gli investimenti e le spese per il consolidamento della propria attività dal 1° gennaio 2019 (comprovati dall'emissione della fattura) alla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande (17 settembre). Sono previste due linee di intervento. Linea A: • ammodernamento della sede dell'impresa; • potenziamento delle strumentazioni e dotazioni tecnologiche al fine di rendere le start up più competitive nel settore di riferimento. Linea B: • servizi finalizzati alla promozione e al marketing; • servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi e dei canali di vendita;

	• servizi di incubazione e accelerazione. Ciascuna impresa potrà presentare al massimo una domanda a valere su ciascuna linea di intervento. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 40% delle sole spese ammissibili nel limite massimo di 30.000 euro. L'investimento minimo è fissato in 15.000 euro e relativo a spese ritenute ammissibili a pena di decadenza L'agevolazione prevede un'unica tranche di erogazione.
DATA DI APERTURA	10:00 del 18/09/2019
DATA DI CHIUSURA	12:00 del 02/10/2019
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all'indirizzo: www.bandi.servizirl.it Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è Automatica (con eventuale sorteggio): le domande saranno oggetto di una prima fase di pre-qualifica che verrà effettuata tramite il sistema Bandi online. A seguito della procedura di pre-qualifica in ordine ai requisiti di ammissibilità del bando, nel caso in cui l'ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità del bando sarà adottata la procedura di sorteggio, così come disposto dalla L.R. 1 febbraio 2012, n.1, art. 32 comma 2bis lettera e). È prevista una estrazione per la Linea A e una estrazione per la Linea B.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Per informazioni e segnalazioni relative al bando: design_moda@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

DG Turismo, Marketing territoriale e Moda

Unità Organizzativa Marketing Territoriale, Moda e Design

P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50. Per maggiori informazioni consultare il sito www.regione.lombardia.it

D.9 Definizioni e glossario

Misura: il presente Bando con i relativi allegati.

Firma elettronica: ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione alla Misura potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Soggetto beneficiario: i soggetti destinatari delle agevolazioni concesse a valere sulla presente Misura, ossia le Micro, piccole e medie imprese che vengono ammessi al contributo di cui alla presente Misura.

Ai fini dell'interpretazione della presente Misura/Bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

ATTIVITÀ	TEMPISTICHE
Apertura dei termini per la presentazione delle domande	18 settembre 2019
Chiusura dei termini per la presentazione delle domande	2 ottobre 2019
Approvazione della lista dei Vincitori e dei Restanti /elenco dei beneficiari	Entro 60 giorni successivi dalla chiusura dei termini per la presentazione della domanda
Accettazione del contributo	Entro 7 giorni dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo
Erogazione del contributo	Entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Burl del decreto regionale di approvazione della lista dei Vincitori/Beneficiari

D.11 Allegati/informative e istruzioni

I documenti che seguono hanno una funzione informativa.

La versione da compilare, se necessario, è quella disponibile sulla piattaforma informativa Bandi online.

Allegato A – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de Minimis”

Allegato B – Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul bando New fashion & design – incentivi per le start up del settore moda e design

- Allegato C** – Richiesta di accesso agli atti
- Allegato D** – Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Allegato E** – Informativa relativa al trattamento dei dati personali
- Allegato F** – Firma elettronica
- Allegato G** – Applicazione dell'imposto di bollo
- Allegato H** – Scheda Intervento
- Allegato I** – Prospetto spese

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN ‘DE MINIMIS’

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov.

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa						
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica			
Sede legale	Comune	CAP	Via		n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dall’**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti ‘de minimis’ di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L352 / del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 ‘de minimis’ generale
- Regolamento n. 1408/2013 ‘de minimis’ nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 ‘de minimis’ nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 ‘de minimis’ SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA

Sezione A – Natura dell’impresa

1

- ☐ che **l’impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente , altre imprese.
- ☐ che **l’impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell’impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- ☐ che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

Sezione B - Rispetto del massimale

che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il ___/___/___ ;

☐ **2.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a

2

fusioni/acquisizioni o scissioni ;

☐ **2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a

3

fusioni/acquisizioni o scissioni .

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ⁴	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per
						Concesso	Effettivo ⁵	

2 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

3 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

4 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

5 Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

								conto terzi
1								
2								
3								
TOTALE								

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l’Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.

Sezione C – settori in cui opera l’impresa

- ☐ che l’impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- ☐ che l’impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**;
- ☐ che l’impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**.

Sezione D - condizioni di cumulo

- ☐ che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l’impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- ☐ che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l’agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione ⁶ Commissione UE	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
3							
TOTALE							

⁶ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.

Sezione E - Aiuti 'de minimis' sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

☐ che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:

☐ che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-;**

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti⁷ con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

_____, ____/____/_____
(Luogo) (Data)

(Firma)

⁷ Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018)

ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 'DE MINIMIS'

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime 'de minimis' **è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti 'de minimis' ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione 'de minimis' si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del

massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in 'de minimis' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti 'de minimis'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti 'de minimis' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti 'de minimis' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il 'de minimis' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo 'de minimis' di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo 'de minimis' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti 'de minimis' pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti 'de minimis' ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del 'de minimis' in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto 'de minimis' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto 'de minimis' imputato al ramo ceduto.

Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti 'de minimis'.

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti 'de minimis' godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti 'de minimis' con altri aiuti di Stato e gli aiuti 'de minimis' sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in 'de minimis'.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in 'de minimis' pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in 'de minimis', pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto 'de minimis' sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto 'de minimis' possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.

ALLEGATO II

MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov.

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente _____

(denominazione/ragione sociale, forma

giuridica)

in relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L352 / del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale

Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo

Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca

Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli [75](#) e [76](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

8

DICHIARA

☐ **1.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis'.

☐ **2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis'.

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ⁹	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ¹⁰	
1								

8 Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

9 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto 'de minimis': Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

10 Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. B)

2								
3								
TOTALE								

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti¹¹ con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

_____, __/__/____

(Luogo)

(Data)

11 Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018)

ALLEGATO B**INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE
TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO NEW FASHION &
DESIGN - INCENTIVI PER LE START UP DEL SETTORE MODA E DESIGN**

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a _____

☐ Presidente ☐ Legale rappresentante pro tempore ☐ Altro

della società denominata _____

con sede legale nel Comune di _____

Via _____ CAP _____ Prov. _____

tel.: _____ cell. Referente: _____

email _____

CF _____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____

indirizzo P.E.C. _____

autorizzato ☐ con procura dal competente organo deliberante della società ☐ dallo Statuto**DICHIARA DI CONFERIRE**

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____

in qualità di (denominazione intermediario) _____

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando New Fashion & Design - Incentivi per le Start Up del settore Moda e Design quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella ☐

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società.

- ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

ALLEGATO C**RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI**

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

└ Alla Direzione
Unità Organizzativa _____/Struttura _____
(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ - Prov. (____)

Via _____ n. _____

E-mail: _____

Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

☐ Diretto interessato ☐ Legale rappresentante (all. doc) ☐ Procura da parte (all. doc)

1.1 CHIEDE

☐ di visionare ☐ di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico ☐ di estrarne
copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

1.2 DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e leggibile

*Dati obbligatori

ALLEGATO D

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Informativa ai sensi della legge 241/1990

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare **domanda verbale o scritta** agli uffici competenti:

<i>D.C./D.G.</i>	TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA
<i>U.O./Struttura</i>	MARKETING TERRITORIALE, MODA E DESIGN
<i>Indirizzo</i>	PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1
<i>PEC</i>	turismo_moda@pec.regione.lombardia.it

La semplice **visione e consultazione dei documenti è gratuita**, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.regione.lombardia.it.

ALLEGATO E

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PER IL BANDO NEW FASHION & DESIGN - INCENTIVI PER LE START UP DEL SETTORE MODA E DESIGN

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati anagrafici: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita), codice fiscale, identificativi on line, dati economici, cariche sociali, sono trattati per gli adempimenti previsti per legge, nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: attività istruttorie e adempimenti finalizzati alla concessione e controllo di contributi pubblici a progetti nell'ambito del presente bando "New fashion & design – Incentivi per le start up del settore moda e design" in attuazione della d.g.r. n. 1914 del 15 luglio 2019, della l.r. n. 11/2014 "Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività" e della l.r. n. 26/2015 "Manifattura diffusa, creativa e tecnologica", nonché nel rispetto della normativa comunitaria e in materia di aiuti di stato - Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati alle Prefetture, Inps, Inail quali titolari autonomi di trattamento dei dati per finalità istituzionali.

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (ARIA Spa e Finlombarda Spa), in qualità di responsabili del trattamento, nominati dal titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare. I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

La informiamo che i Suoi dati personali saranno conservati per la durata della presente legislatura al fine di dare piena visibilità alle azioni compiute in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura (approvata con DGR 154/2018 e DCR 64/2018).

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: design_moda@regione.lombardia.it, all'attenzione della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda oppure a mezzo posta raccomandata a Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1-Milano all'attenzione della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente.

ALLEGATO F

FIRMA ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

ALLEGATO G

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di
- beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- **Società agricole** (Allegato B art. 21 bis);
- **Società cooperative** (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (L. 266/1991 art. 8);
- **ONLUS e federazioni sportive** (Allegato B art. 27 bis).

ALLEGATO H

BANDO NEW FASHION & DESIGN - INCENTIVI PER LE START UP DEL SETTORE MODA E DESIGN"

SCHEDA INTERVENTO

NEL CASO DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA SIA SULLA LINEA A CHE SULLA LINEA B **COMPILARE DUE SCHEDE DISTINTE**

Linea A ☐

Linea B ☐

INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

1. DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

2. CARATTERISTICHE SINTETICHE DELL'INTERVENTO

INVESTIMENTO COMPLESSIVO (€):

di cui:

QUOTA A CONTRIBUTO (40%):

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO (MAX. 800 CARATTERI):

QUALITA' DELL'INTERVENTO

4. DESCRIVERE IL CONTESTO NEL QUALE SI INSERISCE L'INTERVENTO, COERENTEMENTE CON LE FINALITÀ DELLA MISURA, INDICANDO I BISOGNI A CUI SI E' INTESO RISPONDERE ATTRAVERSO LA SUA REALIZZAZIONE (MAX. 400 CARATTERI)

ALLEGATO I

[illegible]

“NEW FASHION & DESIGN - INCENTIVI PER LE START UP DEL SETTORE MODA E DESIGN” PROSPETTO SPESE - LINEA B							
BENEFICIARIO							
FORNITORE	TIPO DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA QUIETANZA	OGGETTO	CATEGORIA DI SPESA	IMPORTO (IVA esclusa)
						TOTALE	0,00